

**IL LIBRO: TUTTE LE LEGGI DEGLI ANIMALI, CONSIGLI, PROPOSTE PER IL
FUTURO, ORDINANZE, BOZZE UTILI.**

Stefano Apuzzo
Zampe pulite
1997

A Monica D'Ambrosio
generosa e battagliera animalista

Gaia, la casa di tutti gli esseri viventi

L'Associazione "Gaia, animali e ambiente", a cui andranno parte degli introiti della vendita del libro, è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro che si occupa concretamente della tutela degli animali e della salvaguardia della natura. Tra i Garanti di Gaia ci sono Fulvio Grimaldi, Fulco Pratesi, Giorgio Celli, Don Mario Canciani, Gabriele Salvatore, Virginio Bettini, Elisa Penna, Fabrizia Pratesi, Giuseppe Vassallo, Paolo Limiti, Mauro Cervia.

L'autore di questo libro è anche Presidente di "Gaia, animali e ambiente". La realizzazione di questo manuale dei diritti degli animali è resa possibile grazie all'apporto di amore, passione e conoscenza di Monica D'Ambrosio, militante animalista.

Tra le campagne avviate con successo ricordiamo quella per la salvezza di duemilaseicento cuccioli di foca norvegesi, per la tutela della foresta vergine della Mingouli, in Gabon. L'Associazione inoltre fornisce informazioni utili e indispensabili ai cittadini che hanno un animale, promuove la costruzione di rifugi e canili accoglienti e la tutela delle comunità di gatti liberi e randagi.

Sono battaglie concrete che meritano un aiuto e un contributo per diventare sempre più incisive.

Se desiderate partecipare oppure offrire il vostro contributo alle iniziative di Gaia potete scrivere o telefonare a "Gaia, animali e ambiente", via Dogana, 2 – 20123 Milano.

Tel. e fax: 02.864.63.111. C/c postale n. 32463200.

C/c bancario n. 17999 Agenzia 22 di Milano, Banca Popolare di Milano.

Per donazioni con la vostra carta di credito è sufficiente una telefonata.

Il libro di Apuzzo
di Fulco Pratesi

Quando, nel 1992, nella lista degli eletti tra le file dei Verdi venne fuori il nome di Stefano Apuzzo, io, come molti altri, ci domandammo chi fosse questo parlamentare di ventisei anni, che storia avesse alle spalle e che ruolo giocasse nel gruppo degli ambientalisti. Dai pochi che lo conoscevano giunsero solo messe in guardia: “Un pazzo, un fanatico, un estremista! Ve ne accorgete”.

Con questa presentazione non c'è da meravigliarsi della diffidenza con cui il giovane napoletano eletto a Milano subito dietro al mitico Gianni Mattioli, leader storico dell'antinucleare, venne accolto negli scranni di mogano e fintapelle bordeaux di Montecitorio, anche dai suoi colleghi.

Ma poi le cose cambiarono. E, giorno dopo giorno, Stefano iniziò a farsi conoscere e apprezzare soprattutto per le sue uscite, alcune clamorose, altre francamente sopra le righe (tanto da far andare in bestia il pur compassato presidente Napolitano) ma tutte, tutte improntate a grande passione e amore per gli animali.

Amore per gli animali che lo spinse, lui così istintivo e diretto, a penetrare sempre più a fondo nel complesso mondo delle leggi e dei decreti, delle norme e dei regolamenti con lo scopo di ottenere vantaggi per i suoi beniamini.

La sua esperienza politica e i suoi approfondimenti legislativi (si deve a lui, soprattutto, la modifica dell'articolo 727 del codice penale riguardante i maltrattamenti agli animali) lo hanno portato a realizzare diverse pubblicazioni, e come summa finale, il presente volume, in cui ogni anfratto e recesso dell'intricata selva degli argomenti animalisti è sviscerato, chiarito, reso comprensibile, e quel che più conta, applicabile.

Anche da chi tra digesti e pandette, gazzette ufficiali e testi legislativi non si trova affatto a suo agio.

Auguri, dunque, auguri a Stefano, e a tutti coloro che, con questo libro alla mano, si accingeranno a divenire paladini in difesa degli animali ma anche dell'ambiente, delle foreste pluviali ma anche dei bachi da seta, dei visoni ma anche degli agnelli pasquali.

Della vita, infine, in tutte le sue manifestazioni.

Presentazione
di Carlo Ripa di Meana

Operativo, veloce, appassionato, complesso e guascone: sono questi gli aggettivi che per primi mi vengono in mente per descrivere l'azione e il profilo di Stefano Apuzzo come particolare esponente di una nuova generazione di militanti ecologisti che dopo aver studiato la lezione di Greenpeace ne hanno elaborato una versione adattabile alle battaglie animaliste come alle istanze di un'associazione locale che si batte contro una discarica di rifiuti nocivi.

In bilico sul cornicione del balcone dell'Ambasciata di Francia contro i test nucleari, in volo sulla provincia di Brescia mentre lancia volantini contro la caccia, di corsa sulle scale delle ambasciate di Norvegia e Spagna, inseguito da funzionari stupiti dall'irrompere delle proteste contro la caccia alle balene e la tauromachia, Stefano Apuzzo, incurante dei rischi, lancia il nuovo verbo e i nuovi modi di un agire ecologista che sorprende, oltre gli avversari, anche gli amici, vale a dire quegli esponenti

del movimento verde che reagiscono con perplessità di fronte alle gesta delle “Pantere Verdi” come degli amici di “Gaia”.

Dietro un’apparente patina di narcisismo, nelle azioni dirette di Apuzzo e dei suoi amici risiede in realtà, oltre a una fortissima motivazione etica, un lavoro faticoso e intransigente di studio, di approfondimento e di conoscenza che permette una traduzione moderna e adeguata delle battaglie animaliste. La nuova generazione animalista, senza stravolgere il lavoro e le conoscenze preziose di quelli che l’hanno preceduta, ha contribuito al superamento di quella sensazione di minorità e di appartatezza che ha spesso angustiato i pionieri e i fondatori della LAV, di Imperatrice Nuda e del WWF e che si concretizzava in una sopportazione benevolente che il movimento ambientalista elargiva a quelle battaglie.

Le battaglie contro l’abbandono degli animali domestici, contro la caccia, e la difesa delle specie minacciate, collegandosi alla difesa delle foreste del Gabon e ad altre battaglie di respiro internazionale, come la polemica durissima condotta contro la politica baleniera della Norvegia, ha inserito a pieno titolo le tematiche animaliste nella cultura ambientalista moderna conferendole un ruolo di spicco nella formazione dell’identità ecologista.

L’azione diretta e spettacolare immettendo provocazioni e nuovi modi di rappresentazione delle proprie battaglie, ha modificato – penso ad esempio all’azione condotta dai balconi dell’Ambasciata di Francia – le stesse regole del gioco dell’informazione, costretta a cedere non solo spazio ai protagonisti dell’azione (come nel caso di manifestazioni più tradizionali), ma anche il controllo del messaggio e del linguaggio di volta in volta utilizzato.

Credo che il miglior complimento e augurio che possiamo rivolgere a Stefano Apuzzo e al suo lavoro è la previsione che il nostro futuro sarà sempre più pieno di altri Apuzzo e altre “Pantere Verdi”. Se ne vedon, anzi, già i profili e i volti.

Introduzione. Le radici storiche dell’animalismo
di Edgar Meyer

Il protezionismo mondiale trova il suo primo slancio alla fine del Settecento con Bentham, e la propria applicazione pratica nella legislazione inglese dell’Ottocento con l’emanazione dell’*Animal act* (1882), tuttora in vigore. Celebri personaggi quali Ghandi, Tolstoj, George Bernard Shaw furono grandi assertori del principio vegetariano.

A livello aggregativo è nell’Ottocento che sorsero, innanzi tutto in Inghilterra e negli Stati Uniti, le prime associazioni a tutela degli animali, quali la SPCA (Society for the Prevention of the Cruelty to Animals) e l’Anti-Vivisectionist Society. In casa nostra la prima associazione nasce a Torino nel lontano 1871 per interessamento di uno dei più prestigiosi nomi dalla storia nazionale del periodo: Giuseppe Garibaldi, che era entrato in contatto con gli ambienti britannici e, pur essendo cacciatore, rimase colpito dalle idee protezionistiche. Si tratta della Società Zoofila Piemontese, dalla quale più tardi, nel 1938, derivò l’Ente nazionale per la protezione degli animali (Enpa). Lo statuto dell’Associazione venne redatto in quattro lingue, a testimonianza della sua vocazione internazionale. Garibaldi venne eletto presidente onorario insieme alla nobildonna inglese Anna Winter, mentre la carica di presidente effettivo venne ricoperta da Timoteo Riboli, medico e amico personale dell’ “eroe dei due mondi”.

Nel nostro secolo si assiste alla diffusione del pensiero animalista e a una sempre maggiore mobilitazione. Nel 1929 nasce la Uai (Unione antivivisezionista italiana), fondata a Bologna dal medico Gennaro Ciaburri; nel 1950 Carlo Salsa fonda a Roma la Lega Nazionale per la difesa del

Cane, che si occupa di prevenzione del randagismo e di tutela degli animali abbandonati; nel 1952 nasce l'Associazione Vegetariana Italiana, per volontà di Aldo Capitini, il quale, diventato vegetariano per protesta contro la guerra in Etiopia, smise di guerreggiare anche nel piatto; nel 1966, grazie a Fulco Pratesi e a un dinamico gruppo di ecologisti, viene inaugurata a Roma la sezione italiana del WWF (World Wildlife Fund), dando vita a un'entusiastica attività in favore degli animali in via d'estinzione e del loro ambiente naturale; nello stesso anno nasce a Napoli la Lenacdu (Lega nazionale contro la distruzione degli uccelli), oggi Lipu (Lega italiana protezione uccelli), che il suo fondatore Giorgio Punzo impegnò nella protezione dell'avifauna italiana, contro il bracconaggio e la caccia.

Scopo di questi primi organismi è in ogni caso la tutela degli animali. Il panorama associativo registra una specializzazione del campo di intervento, come comprensibile anche dai nomi stessi delle associazioni; chi decide di puntare sull'inutilità della sperimentazione sugli animali ai fini scientifici e quindi sull'abolizione della vivisezione, chi intende diffondere le idee e la pratica di un consumo *cruelty free*, vegetariano, chi, ancora, si prefigge di salvaguardare alcune specie viventi, siano essi uccelli, fauna protetta, animali selvatici o animali domestici. Nel corso degli anni Settanta vengono costituite la LAV (Lega anti-vivisezione), la LEAL (Lega antivivisezionista lombarda), la LAC (Lega abolizione caccia), la LAN (Lega antivivisezionista nazionale).

A supporto della mobilitazione attiva dell'associazionismo fiorisce nella seconda metà del nostro secolo anche la letteratura in materia di diritti degli animali. Dopo la pubblicazione del libro di H.S. Salt *I diritti degli animali* nel 1892, bisogna attendere gli anni Settanta con le opere di T. Regan, P. Singer, e H. Ruesch che arrivano alla conclusione che gli animali sono soggetti portatori di diritti in quanto esseri viventi capaci di provare sofferenza.

Sono i diritti degli animali, e quindi il riconoscimento che non sono semplici oggetti a disposizione dell'uomo, ad animare i convegni e i dibattiti degli anni Ottanta e Novanta; anni peraltro in cui sorgono decine e decine di associazioni a tutela degli animali e del loro habitat, nonché centinaia di gruppi a livello locale o sezioni di organizzazioni nazionali che si occupano per lo più di prevenzione del randagismo e tutela di cani e gatti abbandonati.

Nel corso dei primi anni Novanta il movimento animalista riesce a esprimere alcuni rappresentanti in Parlamento, prevalentemente nel gruppo dei Verdi, i quali ottengono alcuni importanti modifiche ed aggiornamenti del corpus legislativo nazionale.

E oggi? Secondo alcune stime, i soci delle varie associazioni protezioniste sparse in tutt'Italia sono più di un milione. Attorno ai 250mila risultano essere i volontari attivisti, coloro che dedicano alcune ore della settimana alle varie attività gratuite per il bene dei nostri fratelli minori, come S. Francesco chiamava gli altri animali. Il movimento cresce. La sensibilizzazione, di conseguenza, anche. Come sosteneva Albert Schweitzer (1875 – 1965), premio Nobel per la pace, "il destino di ogni verità è di venire ridicolizzata prima di essere riconosciuta". La lunga storia dell'impegno per il riconoscimento dei diritti di tutti gli esseri viventi a una vita decente dimostra che non si deve tornare indietro.

Una guida utile

Gli animali hanno un peso sempre più importante nella nostra società e nella nostra vita. Si calcola che quasi nove milioni di famiglie italiane vivano con un animale “domestico”. Si spendono miliardi ogni anno per assicurare cure e cibo ai fedeli compagni dell’uomo. Non si tratta però di una convivenza facile, tutt’altro. Chi vive con un animale conosce bene le quotidiane difficoltà che si incontrano: quasi impossibile per Fido fare i propri bisogni in città; regolamenti condominiali che vietano di tenere animali; spari dei cacciatori fin sotto le finestre; cani e gatti abbandonati o maltrattati; istituzioni e autorità insensibili e assenti; controlli inesistenti e leggi disattese.

Questo manuale dei diritti degli animali nasce per fornire un supporto concreto e legislativo a tutti coloro che si danno da fare per il benessere degli animali e dell’ambiente o che semplicemente vivono con un quattrozampe. Sarà una guida utile per far rispettare i pochi diritti acquisiti degli animali e i diritti di quei cittadini che con un animale convivono, utile allo “zoofilo della strada” come al Legislatore e a chi è tenuto a far rispettare le leggi.

La nostra “utopia concreta” è di pensare un mondo dove tutti gli esseri viventi siano rispettati e liberati dalla schiavitù. Un mondo nuovo dove non esistano Creature che nascono per divenire bene di consumo o prodotto e dove lo sfruttamento dell’umanità sull’umanità e dell’uomo sulla natura sia solo un brutto ricordo.

Nell’attesa della realizzazione di questa “utopia concreta” ci impegnamo per “ridurre il danno”, la sofferenza inutile, il dolore, molto spesso creato per puro sadismo.

Nelle quotidiane battaglie in difesa degli animali e della natura è indispensabile possedere gli strumenti conoscitivi e legali per ottenere piccole grandi vittorie.

Il panorama legislativo cambia spesso, è quindi evidente che questo manuale richiederà continui aggiornamenti.

Per redarre questa guida mi sono avvalso della preziosa e indispensabile collaborazione di alcune persone e amici che intendo ringraziare di cuore: Fulco Pratesi, Carlo Ripa di Meana, Alberto Giani, don Mario Canciani, Pietro Croce, Fabrizia Pratesi, Stefano Carnazzi, Mauro Cervia, Fabio Borganti, Maurizio Santoloci, Giulia De Lerna, Edgar Meyer, Giuseppe Vassallo, Annamaria De Paolis, Annamaria Procacci, Carla Rocchi, Marco Poli, Elio Ambrogio, Cristina Morelli, Liliana Denuzzo, Rossella Neri, Walter Gori, Giampiero Spagnoli, Aldo Curatolo, Camillo Piazza, Daniela Origgi, Barbara Apuzzo, Walter Caporale, Lea Massari, Antonio Iacoe, Marina Altieri, Marco Caldana, Alberto Ibba, Paola Grassilli, la Pozzoni Direct Marketing di Milano e tutte le associazioni animaliste e ambientaliste.

Le leggi degli animali

Il maltrattamento

Il maltrattamento e l'uccisione immotivata degli animali è un reato perseguito dal nostro codice penale. Nel 1849 il regolamento di polizia toscano prevedeva una contravvenzione per il maltrattamento degli animali. Nel 1889 l'articolo 491 del codice penale Zanardelli proibiva esplicitamente atti crudeli, sevizie e maltrattamenti di animali. La successiva legge n. 611 del 12 giugno 1913 (cfr. Appendice, p. 187) integra il codice Zanardelli prevedendo altre fattispecie di reato. Nel codice penale italiano il reato di maltrattamento degli animali si è poi evoluto nell'art. 727 che prevedeva l'ammenda da lire 20.000 a lire 600.000. La legge n. 281 del 14 agosto 1991 (cfr. Appendice, p. 205) eleva l'ammenda prevista dall'art. 727 del codice penale da un minimo di 500.000 lire a un massimo di tre milioni di lire.

L'ultima evoluzione in ordine di tempo dell'articolo 727 del codice penale è la legge n. 473 del 22 novembre 1993. L'articolo-base di ogni difesa giuridica degli animali è stato modificato come riporta il testo pubblicato in Appendice, a p. 248. L'autore di questo libro è stato protagonista con altri colleghi parlamentari della modifica di legge.

Quando riuscii a far mettere all'ordine del giorno la mia proposta di legge e iniziò l'iter legislativo avviai una serie di contatti per creare il consenso sul mio testo. La proposta era molto dettagliata e prevedeva l'arresto fino a due anni per i colpevoli di reato di maltrattamento di animali. Consultai l'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia. Appresi con stupore che era intenzione del Ministero e del Governo Ciampi depenalizzare l'art. 727 o addirittura abrogarlo. L'avvio dell'iter legislativo alla Camera per proporre la modifica aveva fatto retrocedere il Governo dall'intento. Fui costretto ad accettare le condizioni e il compromesso proposto dal Ministero, inserendo l'arresto in alternativa anziché in aggiunta alla sanzione penale. Senza il consenso del Governo, infatti, la proposta di legge non sarebbe mai andata avanti. La Camera approvò un testo che, pur frutto di mediazione, era soddisfacente. Toccava quindi al Senato vagliare e approvare la proposta che in commissione Giustizia della Camera (grazie anche al collega Pecoraro Scanio) eravamo riusciti a far approvare all'unanimità. Al Senato alcuni gruppi politici si impuntarono nel voler modificare la proposta della Camera, stravolgendone la portata storica e "rivoluzionaria" che ci avrebbe avvicinato ad altri Paesi europei ben più civili di noi.

Così la proposta fu "vivisezionata", tagliata, modificata e rispedita alla Camera. Incombevano ormai le elezioni anticipate del marzo 1994, un'ulteriore modifica del testo da parte dei deputati avrebbe reso impossibile l'approvazione della legge. Decidemmo quindi di approvare il testo così come era stato restituito dal Senato. Quel testo ora è legge. È un testo che non ci ha soddisfatti, se non parzialmente, che prevede una sanzione penale da due milioni a dieci milioni di lire per il reato di maltrattamento.

È un testo che istituisce alcuni principi di grande valore, come la "valutazione anche etologica" delle necessità degli animali in relazione al loro trattamento e detenzione. Le fattispecie di reato sono più chiare ed evidenti di quanto non fossero nella precedente formulazione dell'art. 727. Si tratta insomma di un discreto passo avanti rispetto al vecchio articolo. Alcune importanti sentenze iniziano a delineare la giurisprudenza e l'applicazione di questa legge.

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, nel giugno 1997, condannando per violazione dell'art. 727 del codice penale due gestori di una pensione per cani, ha giudicato "maltrattamento", e quindi reato, le condotte che "incidono sulla sensibilità dell'animale, anche se tali condotte non sono accompagnate dalla volontà di infierire, ma determinate da condizioni oggettive di abbandono o di incuria.

Ricordo anche le pronunce di alcune importanti Procure, come quelle di Treviso e Vicenza, che dichiarano in contrasto con l'art. 727 la detenzione degli uccelli da richiamo in anguste gabbiette da parte dei cacciatori. Al proposito c'è purtroppo da registrare una circolare del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali (la n. 20336 del 28 gennaio 1997) la quale,

richiamando il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica dell'11 marzo 1996, dichiara legittima la detenzione in piccole gabbie degli uccelli da richiamo per la caccia.

Addirittura, la Pretura di Grosseto consiglia il Legislatore di prevedere nell'art. 727 anche il divieto dell'uccisione immotivata dell'animale di proprietà.

Insomma, il fondamento e la base di ogni azione giuridica, preventiva e di denuncia, contro chi maltratta gli animali è l'art. 727 che rimane lo strumento fondamentale per prevenire e reprimere i reati contro le bestiole indifese.

Esistono anche gli articoli 638 e 672 del codice penale, ma riguardano innanzi tutto gli animali di proprietà, considerati appunto come "oggetto" e possesso privato, o comunque in relazione al danno che può essere causato all'uomo da comportamenti incauti.

Per rendere più fruibile la legge e il codice penale, al fine di prevenire e reprimere gli atti di crudeltà, ho raccolto una serie di informazioni, sentenze e dati che agevoleranno l'azione di associazioni e semplici cittadini.

Il maltrattamento degli animali viene considerato da troppi uomini di legge, magistrati e forze dell'ordine un reato "minore" per cui il denunciante si imbatte spesso nell'indifferenza, nella svogliatezza e nell'ostracismo di chi, invece, dovrebbe far rispettare la legge. La Corte di Cassazione ha affermato che tutti gli agenti di Polizia Giudiziaria sono competenti in materia di reati contro l'ambiente e gli animali. Per fare valere i propri diritti è indispensabile mostrare di conoscerli bene e di avere confidenza con le leggi.

A proposito dell'intervento delle forze dell'ordine o della magistratura atto a impedire che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale (illustrato dal pretore Santoloci), ricordo un caso risalente al 1994.

Un gattino era finito in una tubatura interna posta nel muro di una villa privata. I suoi miagolii avevano attirato l'attenzione dei volontari dell'Enpa di Monza. Utilizzando la discrezionalità che la Legge attribuisce e comparato il valore della vita dell'animale rispetto a quello dell'immobile (che sarebbe stato danneggiato dall'intervento di soccorso) il pretore di Monza, dottoressa Lo Mazzi, diede l'assenso ai carabinieri affinché consentissero agli animalisti di fare un buco nel muro alla ricerca del micio. In questo caso la decisione fu agevolata dalla disponibilità offerta dall'Enpa di provvedere alla copertura delle spese per il ripristino del muro danneggiato. Questo caso aveva un precedente dell'8 ottobre 1994 quando anche il dottor Giulio Benedetti della pretura di Milano rilasciò un simile consenso a intervenire. Rammento, infine, che la denuncia con richiesta di sequestro (dello strumento di maltrattamento o dell'animale) attiva una procedura di verifica e di intervento più rapida.

L'esempio tedesco

di Daniela Origgi

Il processo di unificazione europea non poteva non riguardare anche la legislazione sulla protezione degli animali. Le norme dell'Unione europea, le convenzioni e gli accordi discussi e approvati dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione hanno avuto e hanno un importante influsso sulla legislazione interna dei singoli paesi aderenti all'unione.

Durante la seduta di Maastricht si giunse a un accordo sulla posizione che l'Unione europea doveva prendere nei confronti della protezione degli animali: "La Conferenza chiede al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione ministeriale e agli Stati-membri della Comunità europea di elaborare e adoperarsi affinché vengano applicate comuni direttive nell'ambito della politica agraria, dei trasporti e del mercato interno e, in particolar modo, della ricerca del benessere degli animali, dei quali è ormai impensabile non tenere conto come parte integrante della nostra società".

Le istituzioni europee, che negli ultimi anni hanno avuto nuovi impulsi e modifiche, sono il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, la Commissione.

In assenza di competenze legislative dirette e autonome del Parlamento europeo è la Commissione il vero organo deliberante d'Europa, le cui direttive devono poi essere recepite con proprie leggi dagli Stati membri dell'Unione europea.

Tra le direttive più importanti ricordiamo quelle concernenti il trasporto di animali, la loro macellazione e il loro utilizzo negli esperimenti "scientifici", la salvaguardia di specie animali e vegetali in via d'estinzione.

Molti Stati hanno recepito queste direttive e le hanno trasformate in leggi nazionali.

Dal 1987 anche gli animali domestici vengono tutelati da norme specifiche. Esse vennero elaborate dal *Comité ad hoc pour la protection des animaux* (Cahpa), composto da funzionari ministeriali ed esperti e poi sottoposte al comitato ministeriale.

Per quanto riguarda la protezione degli animali da produzione è stata creata una commissione permanente che opera per l'applicazione delle norme tramite l'elaborazione di direttive che si rivolgono ai singoli stati.

È importante osservare che la protezione degli animali è ormai un capitolo essenziale sia nella legislazione dell'Unione europea sia in quella dei singoli Stati che ne fanno parte e ciò rappresenta, di per sé, un grande successo.

In Germania, già dalla fondazione del *Reich*, nel 1871, esistevano norme di validità nazionale sulla protezione degli animali. L'incrudelimento contro gli animali veniva già allora punito dal codice penale con il pagamento di una sanzione o con la detenzione.

Ma le prime vere e proprie leggi nazionali sulla protezione degli animali furono promulgate nel 1933. Esse nacquero nel segno del "rispetto dell'animale in quanto essere vivente". Sembra un paradosso che proprio durante il regime nazionalsocialista, simbolo del più feroce odio dell'uomo nei confronti dell'uomo, sia stato compiuto il primo passo verso lo sviluppo di un'etica che contemplasse la protezione degli animali. In realtà queste leggi erano il risultato di sforzi compiuti durante gli anni precedenti, e non sono in alcun modo da ricondurre all'iniziativa nazionalsocialista. Modifiche significative furono apportate a queste leggi nel 1972 e nel 1986. La versione attualmente in vigore è quella del 17 febbraio 1993.

Di estrema rilevanza per il cambiamento della posizione giuridica degli animali nel diritto civile tedesco è la legge entrata in vigore il 20 agosto 1990 con la quale viene riconosciuto agli animali un "valore individuale e ideale". Colui che danneggia un esemplare dovrà pagare molto più del mero valore materiale dell'animale stesso: viene in tal modo predicato il rispetto dell'animale stesso in quanto essere vivente assai vicino all'uomo.

La legislazione tedesca sulla protezione degli animali è strutturata in dodici sezioni, delle quali analizzeremo i punti salienti.

Nella prima sezione viene esplicitato il principio che unifica le singole leggi: l'animale viene definito come *Mitgeschöpf* dell'uomo, termine difficilmente traducibile in italiano, che indica il rapporto tra creature legate da stretta parentela, una sorta di fratellanza. Tale nuova concezione modifica la relazione che deve intercorrere tra l'essere umano e gli animali: senza ragionevoli motivi, e se ciò è evitabile, è assolutamente vietato causare dolori, sofferenze e danneggiare in qualsiasi modo gli animali.

La più forte associazione animalista tedesca, la "Deutscher Tierschutzbund" (Lega tedesca per la protezione degli animali), pur dichiarandosi soddisfatta di questa nuova concezione, ha osservato che purtroppo esistono ancora motivi comunemente considerati "ragionevoli", che tuttora consentono di causare agli animali dolori e sofferenze spesso evitabili. Ciò comporta il rischio di continuare a trattare gli animali come beni materiali. La "Tierschutzbund" può però contare sull'appoggio di un'ampia parte della popolazione tedesca, della cui cultura fanno ormai parte consolidati valori di rispetto per l'ambiente e per le forme di vita animale. Ovviamente anche in Germania, nonostante la moderna legislazione e una ferrea applicazione della stessa, la situazione

non è rosea: si tratta pur sempre di un paese fortemente industrializzato, in cui non mancano numerosi conflitti di interesse.

La seconda sezione specifica i doveri di chiunque posseda un animale o debba anche solo temporaneamente prendersene cura: l'animale deve essere nutrito, curato e trattato nel rispetto delle sue necessità, le quali vengono determinate in base alla natura dell'animale e alle caratteristiche etologiche della sua specie.

Allo stesso modo si deve tener conto di tali caratteristiche affinché non vengano limitate le possibilità di movimento dell'animale a tal punto da infliggergli dolori e sofferenze inutili.

In particolare si fa divieto di:

- 1) Pretendere prestazioni da animali che non sono in grado di espletarle poiché non ancora adulti o in quanto richiederebbero un impiego di forze superiore a quelle di cui sono dotati.
- 2) Utilizzare in giochi, esperimenti o incrudelire gratuitamente contro animali anziani, malati e in fin di vita. Solo se indispensabile viene permessa la soppressione, purché eseguita utilizzando metodi indolori.
- 3) Liberarsi e abbandonare animali dei quali si è in possesso.
- 4) Abbandonare nella natura libera un animale nato e cresciuto in cattività, quindi ormai incapace di adattarsi al clima e di procurarsi il cibo necessario alla sopravvivenza.
- 5) Addestrare un animale causandogli dolori e sofferenze inutili.
- 6) Utilizzare animali per la registrazione di filmati, mostre, pubblicità, spettacoli se ciò causa loro dolori e sofferenze inutili.
- 7) Addestrare un animale perché possa prendere parte a lotte e comunque addestrarlo ad attaccare i suoi consimili.
- 8) Obbligare un animale a cibarsi se ciò non è strettamente legato a problemi di salute dell'animale stesso.
- 9) Cibare l'animale con sostanze inadeguate alle sue necessità, causandogli così dolori e sofferenze evitabili.
- 10) Praticare il doping su animali in occasione di competizioni sportive.

La "Tierschutzbund" fa notare che purtroppo anche in Germania il cammino da percorrere è ancora lungo: è infatti ancora permesso l'utilizzo di animali vivi per l'addestramento di cani da caccia sebbene il numero dei cacciatori tedeschi, in proporzione all'estensione del territorio e alla popolazione, sia nettamente inferiore rispetto a quello dei cacciatori italiani.

Particolarmente interessante è il punto 4: finora la legge tedesca puniva duramente solo l'abbandono di cani e gatti, questa nuova specificazione permette una più agile applicazione della legge sull'abbandono anche per quanto riguarda le altre specie animali. Particolarmente moderno è il paragrafo 2a), tuttora in via di perfezionamento, che regola il trasporto di animali: si danno indicazioni specifiche sul rispetto delle necessità di movimento degli animali, lo spazio per ogni capo, la tipologia e le misure delle gabbie e materiali che le compongono, quantità di cibo e di acqua, temperatura ideale, tipo di illuminazione, durata delle tappe, modalità di carico e scarico dei capi.

Nella terza sezione, che si occupa della macellazione e uccisione di animali, si fa divieto di procedere alla soppressione se non è prima stata eseguita l'anestesia totale. Fanno eccezione quei casi particolari in cui è impossibile procedere all'anestetizzazione: è comunque sempre obbligatorio richiedere il permesso alle autorità competenti. L'operazione può comunque essere compiuta solo da personale in possesso delle necessarie conoscenze e capacità.

Il punto 4) di questa sezione si occupa in particolare della macellazione di animali a sangue caldo: essa può essere praticata solo dopo l'anestetizzazione degli animali. Eccezioni sono ammesse solo in casi di estrema urgenza o per i membri di particolari comunità religiose il cui credo li obblighi a seguire particolari procedure nella macellazione degli animali. Il Ministero dell'agricoltura si sta adoperando per regolare l'uccisione di pesci e altri animali a sangue freddo.

La “Tierschutzbund” si dichiara soddisfatta poiché, anche in caso di eccezioni, non è affatto semplice ottenere il permesso; la Lega sta inoltre lavorando perché vengano totalmente vietati i cosiddetti *Hinterhofschächten*: macellazioni crudeli organizzate da gruppi religiosi nel cortile della propria abitazione.

La sezione successiva regola l'esecuzione di operazioni su animali: nessuna operazione dolorosa può essere eseguita senza prima praticare l'anestesia. Unica eccezione fanno quei casi in cui la salute dell'animale non consente l'anestetizzazione o quelle operazioni che, anche su esseri umani, vengono eseguite senza anestesia. È vietato comunque operare qualsiasi tipo di amputazione se non in caso di operazioni indispensabili eseguite su bestiame da produzione o nella vivisezione.

La quinta sezione, assai corposa, si occupa della vivisezione. Il permesso per l'esecuzione di esperimenti viene concesso unicamente se non è possibile utilizzare mezzi diversi. Assai interessante è l'esistenza di una ricchissima banca-dati a Colonia che raccoglie i risultati di tutti gli esperimenti finora eseguiti sul suolo tedesco: ciò dovrebbe aiutare a prevenire la ripetizione di inutili esperimenti.

Sono vietati esperimenti su animali per:

- 1) perfezionamento o prova di armi, munizioni, attrezzature similari;
- 2) produzione di cosmetici, detersivi e prodotti contenenti tabacco (con possibilità di deroghe).

La settima sezione si occupa dell'allevamento e del commercio di animali. Necessita del permesso delle autorità competenti chiunque intenda:

- 1) detenere o allevare vertebrati destinati alla vivisezione;
- 2) detenere animali in un canile, gattile e simili per conto di altre persone;
- 3) per professione:
 - allevare o detenere cani, gatti e altri animali domestici;
 - commerciare vertebrati, escluso il bestiame da produzione;
 - gestire un maneggio;
 - organizzare esposizioni di animali.

Gli allevatori sono tenuti ad assicurarsi che non si riproducano animali con gravi difetti fisici trasmissibili ai cuccioli.

Inoltre, la grande novità introdotta nel 1993 è il divieto di affidare o vendere, senza esplicito consenso dei genitori o di chi ne fa le veci animali a sangue caldo a ragazzi al di sotto del sedicesimo anno d'età e altri vertebrati ai ragazzi al di sotto del quattordicesimo anno.

Nelle sezioni successive vengono esplicitati altri obblighi e divieti: particolarmente interessante è l'obbligo di allontanare immediatamente dal proprietario o da chi ne ha causato la sofferenza, l'animale danneggiato. Bisogna però tener conto che canili e altri centri di accoglienza ricevono cospicui aiuti sia dai governi federali sia da quello centrale.

La “Tierschutzbund” lamenta però il fatto che non si sia ancora deciso per il divieto totale d'introduzione sul suolo tedesco di animali esotici o di prodotti alimentari confezionati con specie in via d'estinzione (vedi alcune rane o lumache).

Importante è invece il divieto assoluto di utilizzo di trappole e altre sostanze quali il vischio al fine di catturare i vertebrati.

Le autorità competenti, tenute ad accertarsi dell'applicazione e del rispetto delle leggi sono: la polizia doganale, le forze di polizia di ogni *Land*, le commissioni per il rilascio dei permessi, le commissioni per il controllo della vivisezione (ogni *Land* ne ha almeno due), la commissione nazionale per la difesa degli animali, nominata dal Ministro dell'ambiente.

La violazione delle leggi viene punita con una pena detentiva da uno a dieci anni e con il pagamento di sanzioni fino a cinquantamila marchi tedeschi.

Interessante è la statistica curata dall'Ufficio federale centrale per gli anni 1987-1990 su processi eseguiti in Germania per casi di violazioni delle leggi sulla protezione degli animali: 1389 nel 1987,

1162 nel 1988, 1284 nel 1989 e 1257 nel 1990. Più della metà dei processati sono adulti di sesso maschile.

Nei confinanti Paesi Bassi, l'Alta Corte ha vietato l'uso di esche vive per la pesca, ritenendolo "maltrattamento d'animali".

La Svizzera

Secondo la legge federale svizzera n. 455 del 9 marzo 1978, modificata nel 1991, chi "intenzionalmente maltratta un animale, lo costringe a fatiche eccessive, uccide animali con crudeltà, (...) organizza tiri su animali domestici o in cattività, (...) organizza combattimenti tra o con animali, (...) durante gli esperimenti causa dolori, sofferenze e lesioni ancorché evitabili (...)" è punito con la detenzione o la multa.

Se l'autore dei maltrattamenti ha invece agito per negligenza la pena è dell'arresto o della multa fino a ventimila franchi. L'autorità competente può anche vietare la detenzione e il commercio di animali a chi "è stato punito per reiterate e gravi infrazioni alle disposizioni di legge" o che "per infermità (...) alcolismo o altri motivi è incapace di detenere un animale".

La Legge svizzera prevede alcune prescrizioni precise che danno un quadro chiaro dei divieti. È ad esempio "vietata la mattazione dei mammiferi senza stordimento prima del dissanguamento" (art. 20, sez. 7), a differenza dell'Italia e di molti paesi Ue che consentono deroghe per la macellazione cosiddetta "rituale" (ebraica e musulmana).

Tra le pratiche vietate esplicitamente l'art. 22 della sez. 8a) annovera l'uso di animali vivi per addestrare cani, "utilizzare animali per esibizioni, pubblicità, riprese cinematografiche (...) se ciò comporta sofferenze o lesioni per essi". Consentito in Italia ma vietato in Svizzera, ad esempio, "recidere le orecchie ai cani". Vietato "somministrare agli animali sostanze eccitanti per aumentarne le prestazioni in gare sportive".

L'art. 6 del capitolo 1 dell'Ordinanza del 27 maggio 1981 prevede che "gli stalli, i box ed i dispositivi di attacco devono essere concepiti in maniera che gli animali possano coricarsi, riposare ed alzarsi nel modo proprio alla loro specie", il che nel settore zootecnico rappresenta una basilare indicazione di stabulazione per gli animali.

L'Ordinanza prevede per gli animali domestici che i pavimenti siano antisdrucchiolevoli, asciutti e che "soddisfino il fabbisogno di calore degli animali".

Oltre ai divieti previsti dalla Legge svizzera la già citata Ordinanza dichiara proibito "offrire, vendere o esporre cani con le orecchie recise (...) che sono stati importati infrangendo le disposizioni svizzere".

Gli Stati Uniti d'America

Nello stato della California vige la legge n. 597, la quale prevede che "(...) chiunque (...) intenzionalmente ferisca, torturi o mutili un animale vivo o intenzionalmente uccida un animale vivo è colpevole di un reato punibile con pene detentive nella prigione di stato o con una multa fino a \$ 20.000 (ventimila dollari) o con multa e pena detentiva". Lo statuto anticrudeltà della California prosegue recitando: "(...) chiunque torturi, tormenti, faccia fare inutili sforzi, oppure sforzi al di sopra delle sue capacità un animale; chiunque faccia mancare acqua, cibo o rifugio a un animale; percuota, mutili o uccida crudelmente qualunque animale o concorra a far sì che un animale sia sottoposto a sforzi inutili o sopra le sue capacità, che sia privato di acqua, cibo o rifugio o che sia crudelmente picchiato, mutilato oppure ucciso; e chi, essendo custode di un animale, sia come proprietario che come guardiano, sottoponga un animale a ingiustificate sofferenze, oppure a

ingiustificate crudeltà, oppure abusi dell'animale in qualunque maniera, oppure privi un animale di acqua, cibo, rifugio oppure, ancora, chiunque cavalchi, sottoponga a sforzi o faccia lavorare un animale inabile al lavoro, è per ognuno di questi reati punibile con detenzione o multa oppure detenzione e multa fino a \$ 20.000 (ventimila dollari)".

Riconoscendo il diritto alla vita e alla tutela anche ai rettili, la legge californiana prosegue con l'elenco dei comportamenti sanzionabili: "(...) Chiunque intenzionalmente torturi, mutili o ferisca qualunque mammifero, uccello, rettile, anfibio o pesce (...) è colpevole di un reato punibile con la detenzione nel penitenziario di stato oppure con una multa di ventimila dollari, oppure, ancora, di detenzione e multa, oppure, in alternativa, con detenzione fino a un anno nella prigione regionale o con una multa fino a ventimila dollari o con entrambe, la multa e il periodo di detenzione".

La California prescrive anche il sequestro degli animali vittime di maltrattamento e il loro mantenimento a spese di chi ha commesso il reato: "(...) A seguito della condanna di (...) chiunque accusato di aver commesso (...) un atto di crudeltà come descritto (...), tutti gli animali [saranno] catturati e rinchiusi negli appositi canili da un pubblico ufficiale (...) che si occuperà di disporne al meglio. (...) Chiunque abbia commesso un atto di crudeltà e chiunque abbia permesso che un atto di crudeltà fosse commesso (...) sarà responsabile, a discrezione del pubblico ufficiale, dei costi di mantenimento dal momento della cattura al momento in cui l'animale sarà dal pubblico ufficiale destinato a una più consona sistemazione. L'obbligo di sequestro non si applica ad animali in laboratori di esperimenti autorizzati o in riferimento a test svolti con la supervisione di una facoltà di medicina o di un centro medico autorizzato".

Nello stato del Massachusetts vige la legge contro le crudeltà verso gli animali, che recita: "(...) Chiunque sottoponga a sforzi sopra la sua possibilità oppure torturi, tormenti, privi di cibo e acqua oppure percuota, mutili oppure uccida un animale, oppure permetta che un animale sia sottoposto a sforzi sopra la sua possibilità oppure permetta che sia sottoposto a torture, tormenti, privazioni di cibo e di acqua, oppure chiunque tratti [un animale] in modo crudele e inumano in qualunque tipo di gara o allenamento; oppure usi in allenamento come esca un animale vivo, eccetto gli animali usati per la pesca; e chiunque, avendo in custodia un animale, lo tratti in modo crudele, oppure lo privi di cibo e acqua e rifugio (...); e chiunque come proprietario o custode lo usi per lavoro quando è impossibilitato a lavorare oppure lo abbandona o lo trasporta o permetta che lo si trasporti in modo inumano oppure in modo che sia in pericolo di vita o permette che sia sottoposto a torture non necessarie sarà punito con una multa fino a mille dollari o con pene detentive fino a un anno oppure entrambe le sanzioni".

Nel Massachusetts, come in diversi altri stati americani, è vietato l'uso di trappole a tagliola, la caccia con i cani agli orsi e ai gatti delle nevi e i combattimenti tra orsi. In particolare, gli Stati che vietano l'uso di trappole a tagliola sono: New Jersey (1984), Rhode Island (1977), Florida (1972), Arizona (1993), e ora anche Colorado. In Florida e Rhode Island è ammesso l'uso di trappole su permesso e in situazioni particolari. In altri Stati (per esempio Delaware, Connecticut, North Carolina e Tennessee) l'uso di trappole a tagliola è ridotto.

Ecco in breve la situazione della tutela degli animali e i divieti di caccia in altri Stati:

Alaska: è passata la proposta di legge che vieta la caccia aerea ai lupi.

Colorado: è passata la proposta di legge che vieta l'uso di trappole a tagliola.

Oregon: sono vietati i combattimenti con gli orsi.

Washington: è passata la proposta di legge che vieta i combattimenti con gli orsi e la caccia con cani agli orsi, ai coguari, ai gatti delle nevi e alle linci.

Maltrattamento animali: come denunciarlo

di Maurizio Santoloci

La recente formulazione del testo dell'art. 727 c.p. in materia di maltrattamenti e di uccisioni gratuite di animali apre nuove strade per perseguire gli illeciti in materia. Vediamo i punti essenziali a livello pratico-operativo per ciascun cittadino e/o associazione.

1) Il nuovo art. 727 c.p. resta reato e consente anche l'intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base del codice di procedura penale (perquisizioni, ispezioni, sequestri, eccetera).

2) Trattandosi dunque di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia giudiziaria: carabinieri, polizia, Guardia di finanza, Corpo forestale, vigili urbani eccetera. Non è assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. Tutta la polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha ribadito che tutti gli organi di P.G. sono competenti per tutti i reati in materia ambientale e tutela animali (Cass. pen. sez. III – Pres. Gambino – Est Postiglione – n. 1872 del 27 settembre 1991).

3) Un privato cittadino e/o un'associazione possono rivolgersi a un qualsiasi organo di polizia giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e richiedendo un intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato a ulteriori conseguenze ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.

4) La denuncia può essere:

- immediata e orale (di persona o per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento onde impedire il protrarsi della situazione anti-giuridica;

- scritta in carta e forma libera per casi di minore immediatezza, da presentarsi presso l'ufficio di qualunque organo di P.G. o direttamente presso la cancelleria della Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale del luogo (meglio se di persona).

5) La denuncia è un'esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si sottopone alla P.G. e al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:

- nome, cognome e indirizzo del denunciante; in caso di associazione oltre all'intestazione della stessa sarà necessario indicare il nome del firmatario;

- un'esposizione chiara, riassuntiva e precisa dei fatti;

- elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;

- i nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;

- ove possibile alcune fotografie o documenti di altro tipo a supporto di quanto esposto;

- data e firma.

6) Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è obbligo di avvisare il denunciante dell'evolversi della procedura...), ma sarà opportuno chiedere, dopo un relativo lasso di tempo, l'epilogo del caso all'organo al quale è stato presentato l'atto. In caso di inerzia dell'organo di P.G. si può segnalare il fatto ai superiori e al Procuratore della Repubblica.

Bozza di denuncia penale

Il/la sottoscitto/a..., nato a..., il..., residente a... in via..., n. civico ..., tel.

denuncia (o espone) quanto segue:

il giorno ... alle ore ... in località ... (si descrive il fatto, il maltrattamento, l'uccisione, il ritrovamento di animale morto, al quale si è assistito o di cui si è stati protagonisti con precisione e maggiori particolari possibili),

Mostre mercato di cuccioli

Fiera del cucciolo, mondo cucciolo, cucciolandia, mostra del cucciolo... sotto svariati nomi si presentano nelle piazze di vari comuni d'Italia i mercanti di animali. Si tratta di mostre mercato itineranti di cuccioli di cane e di gatto che attraggono la curiosità di grandi e piccini. Il "materiale" in mostra, e in vendita, è generalmente costituito da cuccioli provenienti dall'estero, spesso dai paesi dell'est. Moltissimi di questi piccoli animali una volta comprati si ammalano e una percentuale considerevole muore.

Una delle principali cause di debilitazione, che porta poi all'insorgere di gravi patologie, risiede nel prematuro allontanamento dei cuccioli dalle madri e dall'allattamento naturale. Negli allevamenti stranieri i piccoli sono sottoposti a un regime alimentare che muta bruscamente al loro ingresso in Italia. Il trasporto ha inoltre effetti deleteri sull'integrità fisica del cucciolo il quale, indebolito e spossato, si ammala molto più facilmente. Gli espositori-mercanti di cuccioli vantano spesso inesistenti pedigree e iscrizioni al libro-origini. Nobili natali e pedigree servono unicamente ad aumentare il prezzo del piccolo animale, prezzo che rimane comunque di molto inferiore rispetto alla concorrenza degli allevatori italiani. Ritenere che prima o poi arriverà il pedigree attestante linee di sangue e origine del cucciolo acquistato è spesso un'illusione. Inizierà, piuttosto, un calvario di fastidi e cure veterinarie che porterà il proprietario a spendere un patrimonio. In sostanza, il consiglio è di diffidare da acquisti alla leggera spinti dalla emotività del momento, per scegliere con coscienza il proprio amico a quattro zampe magari in un canile-rifugio, dove si trovano anche tanti splendidi cuccioli. Sarebbe utile riuscire a impedire l'attendamento nel proprio comune delle mostre mercato dei cuccioli chiedendo al sindaco o all'assessore di vietare l'esposizione o di negare lo spazio. In tal senso potrà tornare utile l'iniziativa adottata dall'Ordine dei Medici Veterinari di Como e Lecco contro le mostre mercato dei cuccioli. Si tratta di un invito che mette sull'avviso gli amministratori pubblici affinché non offrano il fianco a simili truffatori che attentano costantemente al benessere dell'animale e al portafogli dell'acquirente.

Ordine dei medici veterinari delle
province di Como e di Lecco

Como 30 marzo 1994
Ai Signori Sindaci
dei Comuni delle province
di Como e di Lecco
loro sedi

e p.c.

All'Assessore alla Sanità
della regione Lombardia
Ai Servizi Veterinari
della regione Lombardia
Alla F.N.O.V.I.
Alla Federazione degli Ordini dei
Medici Veterinari della Regione Lombardia
All'Associazione Utenti e Consumatori Agrisalus
Al giornale "La Provincia"
Alle sedi dei Partiti Politici

presenti sul territorio delle province di Como e di Lecco
Alle Associazioni Animaliste ed Ambientaliste
presenti sul territorio delle province di Como e di Lecco
loro sedi

I componenti del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici veterinari delle province di Como e di Lecco,
rilevato l'aumento della frequenza e della diffusione di mostre mercato di cuccioli di animali domestici, spesso associate all'esposizione di specie esotiche di mammiferi, uccelli e rettili;
considerato che, nonostante l'impegno dei Medici Veterinari sia pubblici dipendenti che liberi professionisti per garantire il benessere animale nel corso dello svolgimento delle stesse, tutti i soggetti per poter essere esposti subiscono continui spostamenti nel corso dei quali non è possibile evitare condizione di affollamento e di variazione microclimatiche, situazioni sicuramente traumatizzanti e spesso causa della diffusione di malattie infettive frequentemente letali per i soggetti più delicati, quali ad esempio i cuccioli;
visto altresì che la cattura e l'esposizione in ambiente confinato e non protetto di animali esotici, oltre ad essere dannosa per la salute degli stessi animali, allo stato attuale delle conoscenze sull'etologia e sulla sensibilità di questi esseri viventi, come una crudeltà assolutamente gratuita e pertanto ingiustificabile;
preso atto che, grazie ai mezzi audiovisivi, è possibile oggi conoscere la vita di qualunque animale senza per questo doverlo prelevare dal suo ambiente;
preoccupati dal fatto che la diffusione di mostre di questo tipo induca la crescita della domanda, e quindi della cattura e del commercio di animali appartenenti a specie esotiche;
indignati dell'uso meramente strumentale che gli organizzatori di tali manifestazioni fanno del mondo animale, subordinando il benessere e la libertà dei soggetti esposti ai soli fini di promozione commerciale;
auspicano che le Signorie Loro illustrissime si impegnino a non consentire sul territorio di propria competenza lo svolgersi di attività che nulla hanno a che vedere con la promozione della conoscenza, del rispetto e dell'amore nei confronti degli animali.

Dr. Ferruccio Gabuzzi

Corride e spettacoli con sevizie di animali

L'art. 70 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) recitava: "Sono vietati gli spettacoli o intrattenimenti pubblici che possono turbare l'ordine pubblico o che sono contrari alla morale o al buon costume o che comportino strazio e sevizie di animali".

L'art. 129 del medesimo Testo Unico, come regolamento attuativo, aggiungeva: "Tra i trattenimenti vietati, a termine dell'articolo 70 della legge, sono: le corse con uso di pungolo acuminato, i combattimenti tra animali, le corride, il lancio delle anitre in acqua, l'uso di animali vivi per alberi di cuccagna o per bersaglio fisso e simili".

Nell'agosto del 1993 il governo Ciampi chiede e ottiene dal Parlamento una delega per la depenalizzazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e per il cancellamento di alcuni articoli.

Quasi un anno dopo sarà il governo Berlusconi a mettere in opera la delega ottenuta, abrogando gli articoli 70 e 129 del Tulps con il decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994. Oggi questi articoli di legge non esistono più.

Ciò vuol dire che in Italia è consentito organizzare corride o che siano lecite le corse di animali con uso di pungoli acuminati? Assolutamente no. Questi rimangono comportamenti illegittimi, vietati e

sanzionati comunque dall'art. 727 del codice penale. In più, l'allora ministro degli Interni Roberto Maroni, per tranquillizzare un'opinione pubblica scandalizzata dalla prospettiva di poter assistere a corride italiane (prospettiva "montata" dal giornalismo scandalistico) emanò una circolare chiarificatrice.

La circolare Maroni, diramata a tutte le Prefetture e agli organi di polizia ribadisce il divieto di intrattenimenti e spettacoli con sevizie ad animali. Di seguito è riportato lo stralcio che riguarda gli animali.

Circolare del Ministero dell'interno
3 ottobre 1994 n. 559/LEG/200.112 – bis.

Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480. Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Ai prefetti
Ai commissari del Governo
Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
Ai questori
e, per conoscenza:
Al Ministero di grazia e giustizia
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando generale della Guardia di finanza

Con l'entrata in vigore, il 5 agosto scorso, del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, una parte significativa delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è ora sorretta da un aggiornato sistema sanzionatorio, di carattere amministrativo, in luogo di quello contravvenzionale previgente.

Si ritiene, in proposito, di svolgere le seguenti indicazioni, volte soprattutto a precisare l'ambito delle fattispecie depenalizzate, rispetto a quello dei fatti costituenti tuttora illecito penale, ed a definire gli adempimenti da svolgersi a cura degli organi accertatori e delle autorità amministrative cui spetta di adottare le misure interdittive o sanzionatorie previste.

In assenza di altre indicazioni, le norme che qui si commentano sono quelle del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza come modificate dal decreto legislativo n. 480, nell'ordine in cui interviene lo stesso decreto.

(...) Giova inoltre richiamare l'attenzione sulla circostanza che anche per taluni dei fatti disciplinati da disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ora abrogate (art. 13, comma 1, decreto legislativo n. 480) permane la sanzione penale, trattandosi di fattispecie già riportate nel codice penale o in leggi speciali.

In particolare:

l'abrogazione dall'art. 66 non esclude l'applicabilità dell'art. 659 del codice penale (disturbo delle occupazioni del riposo);

l'abrogazione dell'art. 70 non incide sull'applicabilità delle disposizioni penali vigenti per la tutela dell'ordine pubblico (ad esempio articoli 278, 303, 327, 414, 415 del codice penale), della morale o del buon costume (articoli 528, 613, 726 del codice penale) o del sentimento di pietà nei confronti degli animali. A quest'ultimo riguardo, si sottolinea che tutte le fattispecie di rilievo penale concernenti il maltrattamento di animali sono riportate nell'art. 727 del codice penale, recentemente

riformulato dall'art. 1 della legge 22 novembre 1993, n. 473. Va inoltre precisato che l'abrogazione degli articoli 126, 128 e 129 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, conseguente all'abrogazione del predetto art. 70, non fa venir meno l'antigiuridicità delle condotte ivi elencate a solo titolo esemplificativo, allorché si tratti di attività costituenti comunque reato. Di conseguenza tali attività non possono essere in alcun modo autorizzate; più precisamente, come devono considerarsi tuttora vietati gli spettacoli o trattenimenti che facciano, ad esempio, apologia di reato, o che offendono o mettono in pericolo altri interessi pubblici tutelati dalle norme penali, così come sono vietate, per fare altri esempi, le corse con pungolo acuminato, i combattimenti di animali, le corride, e ogni altro spettacolo o trattenimento che comporti strazio o sevizie di animali, a norma del nuovo testo dell'art. 727 del codice penale.

Il Ministero dell'interno

Tab. 2 La corrida

Arene nel mondo: 450

Paesi che praticano la corrida: Spagna, Messico, Venezuela, Perù, Colombia, Ecuador, Bolivia, Francia meridionale, Portogallo.

Corride spagnole in un anno: 1.000

Tori uccisi nelle corride spagnole in un anno: 4.500

Cavalli morti durante le corride in un anno: 200

Spettatori alle corride spagnole in un anno: 40 milioni

Giro d'affari annuale connesso alle corride spagnole: 5 miliardi di pesetas

Famiglie spagnole coinvolte nelle attività connesse alle corride: 250.000

Ordinanza 25 del comune di Segrate (Mi)

Divieto di maltrattamento ad animali

Ritenuto che il maltrattamento agli animali sia contrario al corrente senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti nonché contrasti con la sensibilità dei cittadini;

visto l'articolo 727 del codice penale che punisce il maltrattamento di animali al pari di qualsiasi altro reato;

visto l'articolo 70 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che vieta gli spettacoli che comportino maltrattamenti ad animali (n.d.A.: articolo soppresso);

ritenuto che sia necessario estendere la tutela verso gli animali integrando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia;

ordina:

- 1) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali e che contrastino con le disposizioni vigenti;
- 2) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
- 3) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalla U.S.S.L. per fini zooprofilattici;
- 4) è fatto assoluto divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;
- 5) è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve avere una misura inferiore a metri quattro ed il terminale della stessa deve essere fissato

ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali che per loro uso devono essere tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua;

6) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli od altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto.

Le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni penali in materia, saranno punite con una sanzione amministrativa da Lire 150.000 a Lire 1.000.000.

Le guardie zoofile ed i vigili urbani sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza ed i cittadini sono invitati a segnalare al Comune eventuali trasgressioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 27 luglio 1987.

L'assessore all'ambiente

Maria Vittoria Bagni

Bozza di ordinanza comunale sulla protezione degli animali

Visti i poteri conferiti ai Comuni in materia di vigilanza sulle leggi a tutela degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico (art. 3 D.P.R. del 31 marzo 1979);

vista la legge 473 del 22 novembre 1993 che modifica l'art. 727 del codice penale ("Nuove norme contro il maltrattamento degli animali")

Il Sindaco ordina:

- 1) È fatto divieto a chiunque maltrattare gli animali domestici e non e abbandonare animali che abbiano acquisito attitudini domestiche.
- 2) È fatto divieto a chiunque procedere alla mattazione di animali destinati alla alimentazione umana senza aver provveduto al preventivo stordimento, onde evitare sofferenza e angoscia all'animale, come prescritto dalle leggi vigenti in materia.
- 3) Sono vietati gli spettacoli e le esibizioni di animali di qualsiasi specie che comportino sofferenza, stress, angoscia o esposizione contraria alla dignità dell'animale stesso.
- 4) È vietato tenere gli animali di qualsiasi specie esposti alle intemperie, al freddo, al caldo eccessivo senza un adeguato riparo e senza la costante disponibilità di acqua e cibo.
- 5) I cani devono avere la presenza quotidiana del proprietario o di chi è addetto alla loro custodia, non possono essere lasciati oltre il tempo strettamente necessario in spazi angusti o isolati. È vietato detenere cani alla catena se questa è inferiore a metri 4 collegata a un cavo aereo con possibilità di scorrere. Anche per i cani si richiama il punto 4.
- 6) È vietato praticare il tiro al volo su animali vivi e sui volatili ed il lancio degli stessi.
- 7) È vietato detenere ed impiegare uccelli ed altri animali vivi in gabbia quali richiami per la caccia.
- 8) È vietato molestare o catturare gli animali che vivono selvatici o liberi, inclusi i gatti e i cani, ad eccezione degli interventi di cattura operati dall'Asl a fini di zooprofilassi.
- 9) È vietato trasportare i cani ed altri animali chiusi nel portabagagli dell'auto o in contenitori che non assicurino l'aereazione.
- 10) È vietato impiegare gli animali in lavori faticosi ai quali non siano adatti per natura propria della specie o sottoporli a fatiche eccessive e contrastanti con la propria natura.
- 11) Sono vietate le mostre e le esposizioni mercato di animali di qualsiasi specie.
- 12) È vietata l'esposizione in vetrina degli animali. Gli animali esposti per la vendita all'interno dei negozi devono avere assicurati spazio, areazione, luce, possibilità di riservatezza e rifugio, nonché acqua e cibo adeguati alle necessità della specie e dell'età.

13) Gli animali che hanno attitudini alla vita di gruppo non devono mai essere lasciati isolati oltre il tempo strettamente necessario.

14) Gli animali che vivono con l'uomo o che hanno acquisito attitudini domestiche devono avere la possibilità di movimento quotidiano a seconda delle esigenze della natura propria della specie.

15) Il proprietario o il custode di un animale è tenuto al rispetto della presente ordinanza garantendo le cure, il corretto trattamento, la salute e, se necessario, il ricovero o il ricorso al veterinario, per guarire l'animale o impedirne la sofferenza.

16) È vietato bollire o cucinare animali di qualsiasi specie vivi o ucciderli in modo doloroso e non eutanastico (con preventiva anestesia o stordimento). È vietato lasciare agonizzare animali a sangue freddo nell'ambito di attività commerciali.

La violazione della presente Ordinanza è punita, oltre che secondo le leggi vigenti e, se necessario, del codice penale, con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

Nel caso in cui la violazione avvenga nell'ambito di un esercizio commerciale la licenza inerente l'attività commerciale è sospesa per 7 giorni. In caso di recidiva della violazione la licenza è ritirata. Agli esercizi commerciali è dato tempo 30 giorni per adeguare le proprie strutture a quanto previsto dalla presente Ordinanza.

Il Sindaco

Bozza di delibera contro l'uso di animali quali "premi-vincita"

Oggetto: modifica al regolamento di Polizia Urbana. Inserimento dell'articolo n.... "Divieto di premi vincita con animali vivi"

Considerato che il rispetto e il benessere di ogni essere vivente rappresenta un segno di civiltà per ogni popolo;

che la sensibilità verso le sofferenze inutili provocate agli animali è patrimonio ormai comune alle società avanzate e trova sempre maggiore diffusione nell'opinione pubblica;

che principi di rispetto e tutela degli animali sono enunciati nella legge n. 281 del 1991 e nel codice penale, all'art. 727, riformato con la legge n. 473 "nuove norme contro il maltrattamento degli animali", richiamata inoltre la seguente normativa:

D.P.R. 31 marzo 1979, art. 3, che attribuisce ai comuni, singoli o associati, oltre che alle Comunità Montane, la funzione di vigilanza sulla osservanza delle leggi a tutela degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;

– art. 18 ed art. 27, primo comma lettera a) del D.P.R. n. 616 luglio 1977 con il quale le menzionate funzioni pubbliche vengono trasferite agli enti locali;

– la circolare n. 559/LEG/200.112 bis del 3 ottobre 1994, emanata dal Ministro dell'interno, che vieta spettacoli e trattenimenti che comportino strazio o sevizie di animali;

la legge n. 150 del 7 febbraio 1992 modificata nel 1993, con la quale lo Stato italiano ha regolamentato l'importazione e la detenzione di animali e specie selvatiche, protette o in via di estinzione;

da quanto sopra riportato, l'usanza di porre in palio animali vivi, a titolo di premio o di vincita, non è aderente alla normativa di tutela degli animali stessi né alla nuova sensibilità e giurisprudenza che si è affermata in questi anni, si ritiene quindi opportuno l'introduzione nel regolamento di Polizia Urbana di una apposita norma che rafforzi il dettato di legge,

tutto ciò permesso

la Giunta Comunale

vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali, con la quale fra l'altro all'art. 32 sono stati indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Dato che i pareri di cui all'art. 53 della legge dell'8 giugno 1990 n. 142, sono:

favorevole sulla regolarità tecnico amministrativa dell'atto;

favorevole sulla regolarità contabile;

favorevole sotto il profilo della legittimità;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

propone al Consiglio Comunale

la modifica del Regolamento di Polizia Urbana, con l'inserimento dell'art... "Nel territorio comunale è vietato offrire qualsiasi animale quale premio vincita, o messo in palio, nell'ambito di manifestazioni, fiere, sagre, mercati e luna park".

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 727 del c.p., i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000, da pagarsi entro 60 giorni ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81.

Firma del proponente Città e data
(Sindaco, Assessore, Consiglieri) ...;...;...

.....

Questa delibera è stata adottata nella primavera del 1997 dal comune di Melegnano, in provincia di Milano.

Randagismo e abbandono

Fino al 1991, anno di entrata in vigore della legge n. 281, i cani rinchiusi nei canili comunali e sanitari venivano uccisi dopo 3 giorni di permanenza o ceduti ai laboratori di vivisezione. La 281 (in Appendice, p. 205) è una legge quadro che stabilisce norme e principi generali, talvolta anche particolari, ma che rimanda alle Regioni il compito di legiferare in materia entrando nei dettagli.

Di anno in anno, con la legge finanziaria, il capitolo di spesa della 281 deve essere aggiornato per consentirne l'applicazione (a decorrere dal 1992 sono 2 i miliardi di finanziamento annui previsti).

Inutile nascondersi che questi soldi sono sempre stati e sempre saranno pochi, insufficienti a soddisfare il fabbisogno della legge (costruzione di rifugi, risanamento delle vecchie strutture, sovvenzioni ai privati, convenzioni, sterilizzazioni, risarcimenti agli agricoltori, campagne di educazione, anagrafe canina, tatuaggi, eccetera).

Voci di finanziamento devono essere previste anche nei bilanci regionali. Poiché i fondi sono scarsi, ritengo utile che siano prioritariamente concentrati sulla prevenzione (sterilizzazioni di cani e gatti) e sull'accoglienza (canili e rifugi).

Con la legge 281 è istituita l'anagrafe canina, la cui organizzazione viene rimandata alle Regioni che possono attivarla presso le Asl (Aziende sanitarie locali) o i comuni. Alle Regioni spetta anche il compito di varare campagne per la prevenzione del randagismo, indennizzare gli imprenditori

agricoli per eventuali perdite di bestiame dovute ai cani randagi e rinselvaticiti determinare il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi.

Ai comuni, singoli o associati, e alle comunità montane, spetta provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di nuovi rifugi per cani avvalendosi dei finanziamenti regionali.

L'imposta comunale sui cani, pur prevista dall'articolo 6 della legge 281/91, non esiste più in quanto è stata successivamente abolita.

I cani ricoverati nei canili possono essere soppressi solo se gravemente malati o in caso di comprovata pericolosità (art. 2 comma 6). Il canile dovrà conservare la documentazione veterinaria. Garanzie alquanto precise sono previste per i gatti che vivono liberi, i quali devono essere sterilizzati dall'autorità sanitaria e riammessi nel loro gruppo (art. 2, comma 8). Anche i mici, come i cani, possono essere soppressi solo se gravemente malati o incurabili. Le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le Asl, avere in gestione le colonie feline libere per poi provvedere (magari ricorrendo alle "mamme dei gatti") alla cura della salute e alle condizioni di sopravvivenza.

Risulta evidente come nella realtà molti principi affermati con questa legge rimangano lettera morta o inascoltata. Vediamo come è possibile ovviare ai problemi concreti e, a volte, alle inadempienze delle istituzioni.

La legge 281 demandava una serie di compiti, norme e provvedimenti alle Regioni le quali avrebbero dovuto varare proprie leggi regionali sul randagismo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa. Alcune Regioni però a tuttora non hanno adottato una propria normativa: dal 1991 è lo stallo assoluto e le uniche norme che valgono sono quelle previste dalla legge nazionale e di competenza non regionale. Queste Regioni, in quanto prive della legge sul randagismo, non possono usufruire dei fondi nazionali previsti dalla 281. Finché non esiste una legge regionale che indichi chi deve costruire canili e rifugi, comuni e Asl continueranno all'infinito a rimbalsarsi le competenze.

Anche in questo caso, però, vi sono norme ben chiare alle quali fare appello. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 indica chiaramente che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio". L'articolo 8 del Capo V del Titolo II del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954; cfr. Appendice, p. 187) recita: "(...) I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti". Nel medesimo articolo un ruolo importante viene attribuito al prefetto, che può divenire una sorta di coordinatore: "Il Prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai Comuni e dalla Provincia".

Il prefetto, come è noto, ha sull'intera area provinciale la rappresentanza del governo, diventa quindi utile e indispensabile il coinvolgimento delle prefetture per imporre la creazione di rifugi e canili sovracomunali o consortili.

Molti comuni, per pigrizia amministrativa, per mancanza di competenze specifiche o per l'assenza di collaborazione con le associazioni protezioniste preferiscono, anziché costruire nuovi rifugi, convenzionarsi con i privati per l'accalappiamento e la custodia dei randagi. Con questa consuetudine si sta diffondendo un vero e proprio business dei cani randagi che vede allevatori, pensioni e improvvisati "imprenditori", senza scrupoli né amore per gli animali, impegnati nell'accaparrarsi le lucrose convenzioni con i comuni e le Asl. Gli animalisti dovrebbero essere in grado di creare sul "mercato" delle convenzioni l'alternativa di qualità, e cioè rifugi-pensioni gestiti con amore dai protezionisti stessi, oppure pretendere di supervisionare la qualità dei servizi offerti dai privati che si convenzionano con il settore pubblico.

Un'altra strada, più difficile da seguire, consiste nel coordinare i comuni e le Asl per costruire canili consortili, i cui oneri di edificazione verrebbero ripartiti tra le amministrazioni e la cui gestione sarebbe assicurata dal volontariato. In tal senso si sta lavorando in molte parti d'Italia, proponendo ai consigli comunali (tramite consiglieri o assessori sensibili) delibere di impegno alla partecipazione al progetto intercomunale di canile-rifugio.

Un Comune può, ovviamente, decidere in piena autonomia di costruire un proprio rifugio per poi offrire il servizio a pagamento ai comuni limitrofi e, per autofinanziarsi, attivare la pensione per i cani di proprietà.

Occorre trovare un'area pubblica o privata, adatta e disponibile per la costruzione del rifugio. Il terreno deve essere sufficientemente lontano dal centro abitato, bisogna verificare nel piano regolatore del comune (presso l'ufficio tecnico) se l'area può essere destinata alla costruzione del canile.

Anche se il comune non ha un proprio canile è obbligato a provvedere, a proprie spese, alla cattura e al ricovero di cani randagi. In caso contrario il sindaco può essere denunciato alla Procura della Repubblica.

Tab. 4 Dati sul randagismo (fonte: Ministero della sanità, anno 1994)

Regione	Cani randagi	Cani iscritti all'anagrafe
Piemonte	7.000	499.614
Valle d'Aosta	20	20.500
Lombardia	50.000	396.007
Trento (Prov. aut.)	–	34.668
Bolzano (Prov. aut.)	–	18.000
Veneto	5.000	410.000
Friuli Venezia-Giulia	1.161	96.600
Liguria	9.060	140.000
Emilia-Romagna	83.500	398.600
Toscana	15.000	300.000
Umbria	8.500	122.000
Marche	4.175	143.800
Lazio	38.690	315.000
Abruzzo	34.825	98.000
Molise	1.245	43.000
Campania	25.956	202.000
Puglia	35.000	250.000
Basilicata	13.539	65.000
Calabria	4.785	42.000
Sicilia	4.000	135.000
Sardegna	14.597	279.000
Totale	356.053	4.008.689

Capita frequentemente che comuni e Aziende sanitarie locali oppongano al singolo cittadino e alle associazioni protezioniste un rifiuto ad accedere alla documentazione di canili, gattili e rifugi. Non è sempre facile visionare e ottenere copia dei registri di carico e scarico dei cani randagi, dell'archivio anagrafico dei cani e delle schede anagrafiche degli animali custoditi nei rifugi pubblici sanitari e convenzionati.

Eppure la legge n. 241 del 7 agosto 1990, *Norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*, garantisce ai cittadini singoli e associati l'accesso ai documenti pubblici.

Il comma 1 dell'art. 22 della legge 241 recita: "Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente Legge".

Il comma 2 del medesimo articolo precisa: "È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa".

Alcune amministrazioni comunali per giustificare il diniego di accesso agli atti amministrativi affermano che il comune non ha ancora varato il regolamento per l'accesso ai documenti. Si tratta di una scusa che non può impedire l'applicazione del principio di trasparenza stabilito dalla legge all'art. 22 (che è superiore rispetto ad un regolamento).

Inoltre, il Tar dell'Emilia Romagna, con sentenza n. 439 del 20 ottobre 1993, accogliendo il ricorso dell'associazione "Animal Liberation", ha obbligato il comune di Rimini a mettere a disposizione dei volontari i registri di entrata e di uscita dei cani del canile municipale.

Canili e rifugi: il progetto

Qualora sia stato possibile trovare amministratori sensibili al problema del randagismo che intendono darsi da fare per la costruzione di un canile rifugio, può essere utile fornire loro il progetto. Ovviamente spetterà ai tecnici e agli architetti redigere il progetto per la costruzione di un nuovo rifugio, ma poiché non si tratta di un'opera edilizia molto diffusa può tornare utile presentare bozze di progetto ai tecnici del Comune o dell'Amministrazione interessata.

Ecco una proposta di progetto per la costruzione di un canile modello, comprensivo di costi e di guida tecnico-amministrativa e legislativa per i comuni, le regioni e i privati.

"Gaia, animali e ambiente" ha commissionato lo studio all'architetto Eric Fricker di Milano. Su incarico degli "Amici della Terra" l'avvocato Claudio Linzola ha approntato una guida tecnico-amministrativa e legislativa per espletare tutte le pratiche indispensabili per edificare e gestire il canile.

Lo studio Fricker ha approvato un innovativo progetto, con moduli di 10 box e giardino comune di socializzazione, che prevede tre alternative: da 30 posti-cane (60 in box doppio) per 4020 mq di terreno; da 150 posti-cane (300 in box doppio) per 23.600 mq di terreno; da 300 posti-cane (espandibile fino a 1500 posti) per 23.000 mq. I box, costruiti in plastica riciclata, sono moduli facilmente montabili per chiunque (il costo è di circa 2.500.000 – 3.000.000 di lire a box). La ditta "Recovered" aderente al Consorzio "Replastic" ha costruito 3 box che possono essere visionati a Bergamo.

Potete chiedere il progetto, con i disegni, a "Gaia" (Via Dogana, 2 – 20123 – Milano. Tel. 02.86463111) che sarà lieta di inviarle a rimborso delle spese postali.

Comuni: meglio un proprio rifugio che le convenzioni

Come abbiamo visto, gli amministratori comunali sono obbligati dalla legge (D.P.R. n. 320 del 1954 e legge 281/91) ad assicurare l'accalappiamento e la custodia dei cani vaganti e randagi presenti sul proprio territorio. Alcuni sindaci preferiscono stipulare convenzioni con privati per questo servizio, magari non curandosi di verificare la correttezza della spesa e la regolarità del trattamento degli animali. L'onere economico è rilevante, può essere valutato in parecchi milioni, a fronte di un'assenza di potere d'indirizzo e controllo reale sul servizio offerto alla collettività con i fondi pubblici.

Di gran lunga più positiva, anche se più impegnativa, è la scelta di costruire canili-rifugio in consorzio e condivisione degli oneri con i comuni limitrofi, o facenti parte della medesima Asl (Azienda sanitaria locale). In questo caso il comune risparmia, ammortizza le spese con il trascorrere del tempo, ha un controllo diretto sulla gestione del servizio, magari attuato in collaborazione con le associazioni protezioniste, e rispetta la legge.

Il sindaco che voglia mostrare la propria capacità amministrativa, il proprio coraggio nel prendere iniziative e sensibilità per un'istanza sempre più sentita dai cittadini potrà farsi promotore e coordinatore della creazione di un canile consortile con i colleghi dei municipi limitrofi, incoraggiandoli e convincendoli a fare ognuno la propria parte, dividendo gli oneri per la costruzione e la gestione del rifugio.

Bozza di mozione del consiglio comunale

Il Consiglio comunale del Comune di.....

Preso atto di quanto previsto dalla legge quadro 281/91 in materia di tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare per quanto concerne le competenze a carico delle singole Amministrazioni sulla custodia dei cani randagi e vaganti in appositi canili rifugio;

preso atto che il D.P.R. n. 320 dell'8 Febbraio 1954 recita: "I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti";

visto il D.P.R. del 31 Marzo 1979 che recita "I comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio";

constatata la mancanza di una struttura pubblica di canile rifugio nel territorio in grado di far fronte alle esigenze dei comuni e soprattutto in grado di dare un servizio tempestivo di riaffidamento degli animali catturati;

considerato che il problema del randagismo non è solo un aspetto di ordine pubblico, ma riguarda anche la sfera dell'etica civile e del rispetto verso gli altri esseri viventi;

ribadita la necessità del comune di usufruire di una struttura pubblica consortile sulla quale effettuare un reale potere di indirizzo e di controllo;

verificato il consistente impegno economico che le singole amministrazioni investono negli appalti con i privati per svolgere questo servizio previsto dalla legge;

considerata la disponibilità di tutte le associazioni ambientaliste e animaliste più rappresentative e presenti sul territorio nel collaborare con le amministrazioni comunali per affrontare questo problema;

impegna la giunta comunale a:

- sostenere l’iniziativa delle associazioni ambientaliste nel verificare la possibilità della costruzione e della gestione di un canile-rifugio pubblico in accordo con i comuni adiacenti che aderiscono all’iniziativa in oggetto;
- offrire la disponibilità alla partecipazione, nei modi e nelle forme che saranno da definire, agli oneri derivanti dalla costruzione e dalla gestione della struttura, che saranno definite nelle convenzioni successivamente approvate dal consiglio comunale;
- avviare le necessarie consultazioni per definire la fattibilità con gli altri comuni interessati, con le Asl e con le associazioni animaliste o ambientaliste di volontariato.

Se trovi un cane randagio

Quasi tutte le grandi città italiane sono provviste almeno di un canile comunale o sanitario. Se si trova un cane randagio e si riesce a prenderlo è possibile portarlo, in orario di ufficio, al canile municipale o sanitario, a meno che non vi sia la certezza che si tratta di un vero e proprio “lager”.

È proprio al canile municipale che il proprietario che ha smarrito il proprio cane lo andrà a cercare, ed è, ancora, al canile più noto in città (generalmente quello comunale) che si adotta uno sfortunato quattrozampe.

In linea di principio, dunque, non è sbagliato portare il cane abbandonato o perso al canile più vicino al luogo del ritrovamento.

È bene aver cura di affiggere nella zona del ritrovamento dei manifesti che riportino le caratteristiche del cane e il numero telefonico al quale l’eventuale proprietario può far riferimento. Tra le prime cose da fare è anche necessario contattare le associazioni protezioniste della zona o della città per comunicare l’avvenuto ritrovamento. Il proprietario del cane si rivolgerà sicuramente anche a loro.

Se il cane è docile è opportuno controllare l’eventuale medaglietta, nella speranza che sia riportato l’indirizzo del proprietario, o il tatuaggio situato all’interno di una coscia posteriore o di un orecchio per decifrare la sigla iniziale della provincia di registrazione all’anagrafe canina e il numero di identificazione dell’Asl.

Se il cane è impaurito o aggressivo è indispensabile l’aiuto del accalappiatore o dei vigili urbani. Si cerchi di limitare l’area di movimento dell’animale a una zona ben definita (portare sempre in auto una scatoletta di mangime e un guinzaglio). Il cane non deve essere terrorizzato: occorre tranquillizzarlo, parlargli, offrirgli del cibo e tentare di avvicinarlo e di accarezzarlo. Il cane inseguito, come è noto, scappa. Mentre “si fa amicizia” con il cane bisognerà telefonare al canile, all’Asl o alla vigilanza urbana. Se è orario di chiusura degli uffici o festivo, nelle grandi città, si troveranno solo i vigili urbani. Solo loro sono autorizzati a chiamare i “reperibili”, ovvero gli addetti all’acalappiamento che devono essere sempre a disposizione. Sarà quindi indispensabile far uscire la vigilanza, cosa non facile.

Chiederanno se il cane è pericoloso, se morde. Sarà utile rispondere che si è visto un cane attraversare più volte la strada e che può rischiare di causare un grave incidente automobilistico, chiedendo ai Vigili se desiderano aspettare l’incidente o se preferiscono uscire subito, con l’acalappiacani, per catturare la bestiola.

Cani e gatti randagi trasferiti all’estero

Centinaia di cani e gatti provenienti da rifugi e canili pubblici e privati prendono ogni anno la via per l’estero, verso la Germania, la Svizzera, l’Austria. Alcune associazioni di volontariato zoofilo fanno da tramite per consegnare questi animali ad associazioni consorelle d’oltre frontiera. A detta e

testimonianza degli intermediari i cani e i gatti vengono adottati amorevolmente da famiglie straniere e sottratti alle brutture dei rifugi italiani, dove non avrebbero potuto scampare a una “carcerazione” a vita. Altre associazioni protezioniste e animaliste si oppongono duramente a questi trasferimenti di animali d’affezione all’estero, definendole vere e proprie “deportazioni” e denunciando traffici illeciti e lucrosi.

Si tratta di una questione molto delicata che ha creato enormi tensioni nel mondo animalista e associazionistico. Da una parte i “trasportatori” garantiscono personalmente del corretto affido degli animali oltre frontiera. I loro oppositori sospettano invece che cani e gatti finiscano in hamburger o in laboratori di vivisezione. Chi ha ragione? Difficile dirlo con certezza, anche perché fino ad oggi non sono state condotte serie indagini di polizia internazionale per fare luce sulla questione. Dalla documentazione che ho potuto esaminare in questi anni ho dedotto che la situazione non è per nulla chiara e convincente. Ho visto fotocopie di affido di una dozzina di animali a una sola persona da parte di Asl italiane e documenti di presa in consegna di cani e gatti da parte di associazioni protezioniste straniere senza una firma o un timbro. La documentazione di affido è spesso lacunosa e in alcuni casi spuntano addirittura certificati falsi attribuiti alle Asl. Ma al di là dei documenti vi sono alcune questioni di fondo.

Non si capisce perché i tedeschi amino così tanto proprio i bastardini italiani quando i canili e le strade della ex Germania dell’est sono colmi di randagi. Il vero problema è che affidando un randagio all’estero lo si sottrae ai controlli che possono essere effettuati da Aziende sanitarie locali e associazioni e, ovviamente, alla legislazione nazionale. Se un cane randagio italiano viene affidato in Germania e qui maltrattato, come è possibile far rispettare le leggi, italiane, contro il maltrattamento? E se poi in patria si ritrova il proprietario? Come potrà rientrare in possesso del proprio animale? Ci sono associazioni che preferiscono non cedere animali al di fuori della propria regione o comunque non troppo lontano, in modo da poter verificare agevolmente lo stato di benessere del randagio affidato a terzi.

Non voglio esprimere un parere sulla fondatezza delle ipotesi riguardanti la destinazione di cani e gatti all’estero, ritengo però che vadano rispettate le leggi italiane, in particolare la n. 281 del 1991 (cfr. Appendice, p. 205), che prevede il tatuaggio obbligatorio del cane e la cessione dell’animale solo una volta che siano trascorsi sessanta giorni dal suo ritrovamento. Vi è inoltre una circolare del Ministero della sanità, dell’ex ministro Maria Pia Garavaglia, che fornisce indicazioni puntuali in materia alle U.S.S.L., ai Nas, e alle prefetture (cfr. Appendice, p. 273).

Si chieda e si ottenga almeno il rispetto di questa circolare sugli affidi multipli e il trasporto all’estero dei randagi.

Residui e scarti alimentari

Considerando le tonnellate di cibo e di scarti alimentari che vengono distrutti ci chiediamo “ma perché tanto ben di Dio non viene destinato ai cani ed agli animali randagi?”. La risposta è contenuta nell’ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973, redatta dal Ministero della sanità e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 dell’8 giugno 1973, nel decreto legislativo n. 508 del 1992 e nella successiva modifica del 1996.

Nella XII legislatura l’onorevole Annamaria Procacci ha sottoposto al Ministro il problema dei residui alimentari non ancora entrati nel circuito distributivo, chiedendo che fosse possibile impiegarli per sfamare i cani ospiti in rifugi e canili. L’articolo 2 dell’ordinanza del 1973 vieta l’impiego di scarti e residui alimentari per l’alimentazione animale, ma l’articolo 3 recita: “In deroga al divieto stabilito dall’art. 2 è consentita l’utilizzazione, a scopo alimentare, dei residui o rifiuti alimentari sovraindicati, purché vengano sottoposti a bollitura per non meno di 1 ora e ad

altro idoneo trattamento risanatore da eseguirsi comunque, sia l'uno che l'altro, in un impianto centralizzato (...)"

Un ordine del giorno approvato dalla Camera nell'ottobre del 1994 chiedeva di destinare i residui alimentari di caserme, scuole, ospedali e mense agli animali randagi. Ma il timore del Ministero della sanità sul "diffondersi di malattie e contagi tra animali" (l'epizoozia della peste suina africana) con danni "al patrimonio zootecnico" ha bloccato il tentativo di impiegare a fin di bene tante derrate e scarti alimentari.

Il decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 definiva "rifiuti di origine animale" le carcasse o parti di animali "non idonei al consumo umano diretto".

Il decreto regola, tra l'altro, proprio "l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano".

Buona prassi di alcuni servizi veterinari regionali e locali, sensibili alle problematiche dei canili e del randagismo, era quella di autorizzare l'uso di scarti alimentari e scatolame "non più idonei al consumo umano", ma comunque ancora buoni per l'alimentazione dei cani randagi.

I "rifiuti di origine animale" sono considerati "materiali ad alto rischio" (carni di bovini, suini, caprini, ovini e volatili) e, come recita l'art. 3, comma 2, possono essere "trasformati in stabilimenti di trasformazione ad alto rischio riconosciuti dal Ministero della sanità", oppure devono essere inceneriti.

Nel 1996 interviene però il decreto n. 298, del 3 giugno, che modifica la definizione di "rifiuti di origine animale" trasformandoli da "prodotti non idonei al consumo umano diretto" in prodotti "non destinati al consumo umano diretto".

Mentre i prodotti "non idonei al consumo umano diretto" possono essere considerati idonei, dopo apposito trattamento, a sfamare gli ospiti dei canili, i prodotti "non destinati al consumo umano diretto" (definizione che lascia minori possibilità di recupero), che devono essere distrutti, abbracciano una casistica molto più ampia.

Di fatto si impedisce così il riutilizzo per l'alimentazione degli animali di una gran quantità di prodotti di origine animale che dovrebbero essere inceneriti. Tuttavia, sembra che l'orientamento prevalentemente del Ministero della sanità sia quello di consentire il riutilizzo a fini di alimentazione animale delle derrate con uno stratagemma: farle transitare da stabilimenti produttori di cibo per animali al fine di ottenere la nuova qualifica di idoneità al consumo.

O.D.G. approvato dalla Camera il 25 ottobre 1994

La Camera,

considerato che la disciplina dei residui e delle eccedenze delle preparazioni in cucine di qualsiasi tipo, contemplata nell'ordinanza ministeriale del 10 maggio 1973, non sembra più coerente con la successiva normazione sia in materia di trattamento dei rifiuti, sia di obblighi degli enti locali in materia di prevenzione del randagismo, in particolare per quanto concerne il disposto della legge n. 281 del 1991

impegna il Governo,

nell'ambito dei propri poteri regolamentari, a porre allo studio, con sollecitudine, le opportune modifiche alla citata ordinanza ministeriale al fine di consentire l'utilizzo di detti residui nell'ambito delle strutture previste dalla citata legge n. 281 del 1991

(9/1194/4).

Procacci, Del Noce, Boffardi, Gilberti, Scalia, Rallo, Lia,
Gritta Grainer, Gerardini, Aloisio, Camoirano Faverio.

Cani da questua

Le città italiane sono piene di giovani tedeschi, polacchi, albanesi, cittadini di paesi dell'est europeo o anche di italiani che chiedono l'elemosina circondati da cani spesso malnutriti. Il cane impietosisce i passanti e la giornata del questuante è assicurata. Si tratta di un evidente sfruttamento di animali, spesso di cuccioli di poche settimane. Quasi sempre i cani non sono sterilizzati e vengono trattati in modo inadeguato.

È possibile chiedere l'intervento della polizia municipale e della polizia veterinaria dell'Asl le quali, su indicazione dell'autorità giudiziaria, possono porre sotto sequestro gli animali, verificarne le condizioni di trattamento ed, eventualmente, restituirli al possessore dopo averli sterilizzati, in modo da impedire il riprodursi del fenomeno del randagismo.

C'è un interessante precedente a tal proposito, verificatosi a Milano. Il 23 marzo 1994, su indicazione e consenso della procura della Repubblica di Milano, i vigili urbani, coadiuvati dai veterinari sequestrarono tredici cani, di cui undici femmine, ad Alexander Kurt Meyer, un giovane tedesco senza fissa dimora. Al signor Meyer, denunciato per violazione dell'art. 727 del c.p., vennero restituiti solo tre cani, tutti sterilizzati.

Il provvedimento di sequestro e restituzione è firmato dal pubblico ministero dottoressa Rosa Maria Dell'Erba, in data 26 maggio 1994.

La vicenda di Milano fu agevolata dal fatto che uno dei cani del Meyer morsicò un passante (facendo scattare l'allarme in base al D.P.R. del 1954) ma, considerando che venne constatato in quella circostanza il reato di maltrattamento, può tornare utile in altri casi di questua con cani al seguito.

Animali in città e in viaggio

Animali in casa e in condominio

Convivere con uno o più animali spesso è problematico e non per colpa dei nostri amici a quattro zampe, bensì a causa di vicini, condomini e amministratori intolleranti.

Chi possiede un animale deve guardarsi dall' art. 659 del codice penale che recita: "(...) chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 600.000". Occorre conoscere anche l'articolo 844 del codice civile che recita: "il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo anche alla condizione dei luoghi".

È ovvio che la formulazione di questo articolo del codice civile risente della natura originariamente agricola e rurale della società italiana. Ma ciò non ha impedito alla Corte di Cassazione di fornire un'interpretazione moderna del codice (Cass. civ. 13/1/1975 n. 111), recitando: "Le cosiddette immissioni possono essere distinte in tre categorie: quelle derivate da un uso normale della cosa, causa di semplici molestie, che devono essere tollerate, quelle causa di un danno al fondo del vicino (...), quelle dannose ed illecite perché non dipendenti da un uso normale delle cose (...)".

Ora, appare ovvio come tenere con sé uno, due o tre, cani o gatti risulti essere un'"immissione ed un uso normale della cosa"; mentre ospitare in casa dieci, venti cani o gatti, come talvolta accade, trasformando l'abitazione in un rifugio improvvisato non rientra nel "normale uso della cosa".

Il regolamento condominiale non può impedire il possesso e la detenzione in casa (propria o in affitto) di animali a meno che non abbia natura “contrattuale”, vale a dire non sia sottoscritto e firmato dalle parti all’atto della compravendita dell’immobile o dell’unità immobiliare. Sono molto rari i casi in cui un regolamento condominiale abbia natura contrattuale. Si tratta di documentazione facilmente consultabile, in possesso dell’amministratore del condominio o della proprietà dell’immobile.

Oltre a un presupposto generale, definito con la sentenza n. 899 del 24 marzo 1972 emessa dalla Corte di Cassazione, (il regolamento condominiale non può ledere il superiore diritto alla proprietà privata), esistono anche alcune sentenze di preture e tribunali. Abbiamo due sentenze favorevoli al condómino che convive con animali in casa e una (del tribunale di Napoli) sfavorevole al condómino. Come si vedrà in Appendice (p. 279), la sentenza sfavorevole giunge a seguito di un comportamento da parte del condannato inammissibile in una convivenza civile.

Guinzaglio e museruola

Le nostre città non sono a misura d’uomo e ben più raramente riescono a essere a misura di cane o, più in generale, di animale.

Il verde, i parchi e i giardini sono pochi e gli scarsi spazi vengono contesi tra anziani, bambini, cani in cerca del mucchietto d’erba dove fare il bisognino.

I centri storici di molte città italiane non posseggono neanche uno sprazzo di verde e per Fido riuscire a fare i bisogni diventa un serio problema. Strade e marciapiedi vengono così disseminate di non piacevoli “regalini” che provocano l’astio, il risentimento e talvolta l’intolleranza di molti cittadini. È necessario quindi richiamare i proprietari di cani a un maggior senso civico e al rispetto della convivenza con gli altri cittadini.

È sempre bene fare il giretto con Fido in compagnia di una bustina, di un sacchetto o di qualsiasi strumento atto a raccogliere le feci del proprio amico a quattro zampe. I comuni dovrebbero a loro volta stimolare i proprietari di cani all’uso della cosiddetta paletta, installando all’ingresso di parchi e giardini distributori automatici e gratuiti di sacchetti per le feci di Fido.

Una maggior pulizia e attenzione per il verde e i parchi da parte degli amministratori non guasterebbe. Così come i responsabili della nettezza urbana raccolgono i rifiuti urbani, le cartacce nei giardini e le siringhe sporche, dovrebbero provvedere anche alla rimozione delle feci dei cani laddove non ci abbiano pensato i proprietari. Spesso sono proprio le feci canine la causa dell’intolleranza nei confronti dei cani cittadini e dei provvedimenti restrittivi nei loro confronti.

Tali provvedimenti (delibere di giunta, regolamenti di uso del verde, eccetera) traggono spunto dalla legge, che offre validi appigli per imporre limitazioni ai cani ed ai loro proprietari.

Il Regolamento di polizia veterinaria contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica n. 320 dell’8 febbraio 1954, *Regolamento di polizia veterinaria* (cfr. Appendice, p. 187), recita tra l’altro: “Il Sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo: (...) c- l’obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; d- l’obbligo di idonea museruola e del guinzaglio per cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio”.

Molti comuni hanno predisposto o si accingono a farlo, la ghettizzazione dei cani e dei loro proprietari, destinando a Fido solo microscopici fazzoletti di verde nei giardini e vietando tutte le restanti aree. Questa logica è da respingere nettamente. Quando ci sono ampi spazi verdi è

accettabile la divisione secondo la destinazione d'uso delle aree (per il gioco, per il riposo, per gli anziani, per i cani liberi...). Dove i giardini hanno spazi ridotti è utile educare i proprietari di cani alla raccolta delle feci e vietare a Fido solo gli spazi attrezzati per il gioco dei bambini. Il cane ha bisogno di girare, di annusare e non farà mai i suoi bisogni a comando (anche per questo falliscono le "toilette per cani"). La convivenza è difficile, ma possibile: basta un po' di comprensione reciproca e di buona volontà.

Cani aggrediti da altri cani

Il proverbio dice "cane non mangia cane" e ciò corrisponde a verità, anche se talvolta capita di assistere a lotte e aggressioni tra quattrozampe, per una cagnolina in calore, per la difesa del territorio oppure per semplice aggressività e disturbi comportamentali.

Molto raramente i cani conducono autonomamente "lotte all'ultimo sangue", ma, in ogni caso, lasceranno evidenti tracce della collutazione e ferite sul corpo dell'"avversario". Determinante anche nelle zuffe canine il ruolo che assumono i proprietari. A monte vi è l'educazione che ha ricevuto il cane, se è cresciuto in compagnia di altri cani ed esseri umani, se ha sviluppato la vocazione al gioco e alla vita sociale, se ubbidisce al padrone.

Se durante la crescita sono mancati tutti o alcuni di questi elementi che favoriscono l'equilibrio psichico sarà bene, oltre a tentare un possibile recupero, tenerlo al guinzaglio o condurlo con la museruola.

L'eccessiva e immotivata aggressività è segno di squilibrio e di instabilità psichica; se a ciò aggiungiamo la mole e una muscolatura esuberante rischiamo di portare a passeggio una piccola macchina da guerra a quattro zampe, con i pericoli per l'incolumità pubblica che ciò comporta.

Se dovesse capitare che uno di questi attaccabrighe a quattro zampe aggredisca il nostro mansueto e controllabile Fido la colpa sarebbe ovviamente del padrone e della sua incapacità di governare il proprio animale.

In simili casi la strada consigliata è quella del dialogo, per convincere il proprietario del cane aggressivo a condurre l'animale con le dovute precauzioni (guinzaglio o museruola).

Se il proprietario del "cane killer" si dimostra sordo sarà utile sporgere denuncia-querela presso la procura della Repubblica o presso qualsiasi ufficio di polizia, carabinieri, vigili urbani.

La denuncia del proprietario del cane, con nome, cognome e indirizzo deve essere presentata in base alle seguenti norme di legge:

articolo 672 del codice penale *Omessa custodia e malgoverno di animali*,

articolo 2052 del codice civile *Danni da animali*,

D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 *Regolamento di Polizia Veterinaria*,

che prescrive l'obbligo di museruola o guinzaglio nella conduzione del cane in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Sarà anche opportuno chiedere alle autorità una verifica della regolare iscrizione del cane all'anagrafe canina, l'effettuazione di tutte le vaccinazioni ed, eventualmente, l'esistenza di forme di assicurazione per danni a terzi. Un semplice esposto alle autorità di Polizia Giudiziaria produrrà il "richiamo" del proprietario ad una maggior cura e vigilanza.

Le cacche dei cani

Le feci dei cani provocano sempre accese discussioni e rischiano di calamitare gran parte dell'attenzione di amministratori pubblici e cittadini. Le deiezioni canine non rappresentano il problema più grave del degrado delle nostre città, ma sono tuttavia un'importante ragione di

tensione tra proprietari di cani e altri cittadini. Chi vive con un cane ha il sacrosanto diritto di portare il proprio beniamino a sporcare fuori casa e possibilmente in spazi verdi che non siano di dimensioni irrilevanti. Chi abita in città ha l'altrettanto sacrosanto diritto di non imbattersi frequentemente nelle feci dei cani e di trovare marciapiedi puliti.

Trovare il giusto equilibrio tra esigenze così apparentemente diverse è possibile. Occorre innanzitutto educare i proprietari di cani alla raccolta delle feci dei propri animali qualora sporchino marciapiedi, vialetti pedonali o spazi verdi attrezzati per bambini e per il gioco.

Le amministrazioni comunali devono attivare campagne di sensibilizzazione ed educazione senza criminalizzare chi possiede un cane. I comuni conoscono nomi e indirizzi dei proprietari dei cani grazie all'anagrafe canina, possono quindi inviare agli amanti degli animali una lettera accompagnata da un sacchettino o da una paletta di plastica, offrendo in distribuzione gratuita questi economici oggetti di raccolta presso le edicole o gli uffici comunali.

Distributori automatici di sacchetti e palette possono essere installati agli ingressi dei principali parchi e giardini cittadini abituando così i padroni all'idea del "recupero". Dopo un certo periodo di un'assidua campagna di educazione il proprietario di cane non avrà più alibi e dovrà rassegnarsi all'idea di raccogliere le feci del proprio quattrozampe. Ovviamente i cestini dell'immondizia dovranno essere svuotati con maggior frequenza, per evitare che si trasformino in piccole "bombe biologiche". L'amministrazione dovrà prevedere anche un servizio aggiuntivo di pulizia delle strade, dei parchi e dei marciapiedi per raccogliere le feci dei cani laddove non abbiano provveduto i proprietari.

A questo punto la macchina è ben oleata e rodada, sarà quindi legittimo prevedere con un'ordinanza sindacale la sanzione per i trasgressori. È consigliabile attenersi al buon senso irrorando una sanzione amministrativa bassa, diciamo sulle diecimila lire (comunque non oltre le cinquantamila lire) e non raggiungere i livelli eccessivi di Napoli, (città che ancora non ha un canile municipale), dove la sanzione è di duecentomila lire.

Bisognerà anche che le disposizioni comunali non vengano applicate troppo rigidamente: per esempio nel caso di persone anziane, che hanno difficoltà a chinarsi, quando piove o nel caso di escrementi non solidi o, ancora, depositati nell'erba, dove è impensabile che il proprietario si cimenti in una curiosa "caccia al tesoro".

I primi doveri del proprietario di un cane

- Portare il cane da un veterinario specializzato in piccoli animali per una visita completa.
- Praticare tutte le vaccinazioni, chiedendo che vengano registrate su apposito libretto sanitario.
- Recarsi presso il comune di residenza entro il numero di giorni stabiliti dalla Regione (in attuazione della legge n. 281 del 1991) per denunciare il possesso dell'animale. Pena: una sanzione di 150.000 lire.

La tassa di 25.000 lire è stata abrogata dal decreto 18 gennaio 1993 n. 8 (art. 10, par. 4).

- Farlo tatuare (intervento obbligatorio e gratuito) entro e non oltre 4 mesi dalla denuncia di possesso.
- Attaccare al collare una medaglietta che riporti nome, cognome e numero di telefono del proprietario.
- In caso di smarrimento, denunciarlo entro tre giorni. Se il cane è tatuato, appena ritrovato verrà immediatamente restituito al proprietario. Se il proprietario non si fa vivo per due mesi, l'animale può essere dato in adozione a privati o ad associazioni che lo richiedano.
- Se il cane morde, va denunciato l'accaduto al servizio veterinario dell'Asl: e il cane verrà tenuto in osservazione (di solito presso il proprio domicilio per dieci giorni).

- Se il cane muore o viene soppresso, il veterinario redige un certificato, il proprietario firma un documento in cui dichiara che nei giorni precedenti non ha morso persone o altri animali. La morte del cane va quindi denunciata all'Asl o in comune. Entro 15 giorni il proprietario dovrà restituire il certificato di tatuaggio. Il corpo del cane può essere ritirato per la cremazione.
- Chi avesse l'idea di abbandonare il proprio cane sappia che non solo incorre nelle sanzioni previste della legge 281 del 1991 (cfr. Appendice, p. 205), ma, nel caso in cui il cane provocasse un incidente, nel rimborso dei danni causati e, se vi sono morti, nella possibile accusa di omicidio colposo.
- Se i latrati del cane risultassero particolarmente molesti (e cioè, secondo l'art. 844 del codice civile, tali da superare la normale tollerabilità) il proprietario può essere denunciato per disturbo della quiete pubblica (art. 659 del codice penale) e condannato a un'ammenda di 600.000 lire o con l'arresto fino a tre mesi.

Consigli del veterinario *di Mauro Cervia*

Ci sono alcune cose che ogni proprietario di cane dovrebbe sapere sia per il proprio interesse sia per non creare disagio a tutti coloro che gli stanno vicino.

Come già detto, l'anagrafe canina è uno strumento utile a combattere il fenomeno dell'abbandono e a ritrovare il cane che si sia perso. Per iscrivere Fido all'anagrafe basta recarsi, entro 15 giorni dal momento in cui si è entrati in possesso dell'animale o entro i primi tre mesi di vita dei nostri cuccioli, alla polizia municipale e farsi rilasciare la ricevuta.

Con la ricevuta d'iscrizione ci si deve poi recare al servizio veterinario della propria Asl che provvederà a registrare il cane.

Il tatuaggio può essere effettuato dalla stessa Asl o dal veterinario di fiducia, purchè abbia l'autorizzazione dell'Asl, cui bisognerà poi fare pervenire il certificato di avvenuto tatuaggio.

È necessario anche sapere che se il nostro cane è attaccabrighe siamo responsabili di tutti i danni che procura agli altri. Se, per esempio, morsica persone o altri animali la legge prevede che venga tenuto sotto controllo per dieci giorni presso il canile pubblico. Se il proprietario può garantire un'appropriata custodia dell'animale il veterinario dell'Asl può concedere che il periodo di osservazione venga condotto a casa.

Cosa fare quando intendiamo portare all'estero il nostro animale?

Per attraversare il confine il cane deve avere un certificato di buona salute (che è valido per trenta giorni) rilasciato dal veterinario e deve essere stato vaccinato contro la rabbia.

Non tutti i paesi però accettano il nostro amico. Infatti in Australia e alle Maldive non si possono introdurre cani e in Canada, Finlandia, Gran Bretagna, Norvegia, Irlanda e Svezia gli animali sono sottoposti a un lungo periodo di quarantena. In Ungheria è obbligatoria anche la vaccinazione contro il cimurro. In Danimarca e in Egitto il cane deve essere sottoposto a una visita sanitaria in loco. Comunque, per evitare spiacevoli sorprese, è meglio contattare il consolato del paese che intendiamo visitare.

La vaccinazione antirabbica è obbligatoria anche in Sardegna, Corsica e nelle località di montagna.

I gatti in casa e per strada

Secondo la Vimax di Como, società di consulenze, nel 1994 gli italiani hanno speso più di 511 miliardi di lire per nutrire e curare il proprio gatto. Dalle stime sono escluse le spese "voluttuarie" per giochi e vizi vari. Il gatto domestico italiano consuma ogni anno 136 mila tonnellate di cibo in

scatola. Nel 1993 i prodotti per animali domestici hanno registrato un incremento del diciannove per cento, con un giro di affari di 870 miliardi di lire e l'occupazione, tra diretto e indotto, di seimiladuecento lavoratori.

Nonostante gli investimenti in denaro e le attenzioni di cui godono i mici, i problemi e i pericoli per i gatti sono sempre in agguato. Il gatto, a differenza del cane, può vivere tranquillamente in autonomia e libertà. Ci sono talmente tanti mici in cerca di casa e di sistemazione che è sconsigliabile far accoppiare e riprodurre i propri gatti.

Se la gatta di casa o randagia da voi accudita fa sparire la nidiata non preoccupatevi. Le gatte spostano sovente i cuccioli da un posto all'altro, spesso occultandoli alla visione dei tutori umani. Nonostante approfonditi studi comportamentali condotti dal dottor Feldman, dell'Università di Cambridge, non sono chiari i motivi per cui mamma gatta sposta i cuccioli e cambia spesso rifugio.

Se la mamma dei mici può spostare i propri piccoli chi non può farlo è l'uomo. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 281/91 recita infatti: "I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo" (cfr. Appendice p. 206). I gatti liberi non si toccano dunque. Lo ha stabilito anche una sentenza del 1990 del Tar del Veneto che "in considerazione della natura essenzialmente libera di tali animali" ne ha vietato la cattura, respingendo una delibera del sindaco di Caprino Veronese che nel 1988 aveva ingiunto all'U.S.L. di catturare tutti i gatti vaganti nel cortile di una scuola materna.

Nel 1994 fece scalpore una sentenza della Corte di Cassazione che assolveva alcuni ricercatori dell'Università di Palermo e un trafficante di gatti randagi. Gli imputati, precedentemente condannati per "incauto acquisto" e per maltrattamento di animali in base alla vecchia formulazione dell'art. 727 del c.p., vennero assolti dalla Cassazione e la sentenza fu interpretata da giornali e TV come dichiarazione di liceità della cattura dei gatti randagi per la vivisezione. Nulla di più falso. La sentenza numero 1003 della sezione III penale della Cassazione emessa il 15 aprile 1994 assolveva gli imputati per un reato commesso nel 1989, quando non erano in vigore le leggi a favore degli animali (la 281, il nuovo art. 727, il decreto legislativo n. 116 sulla sperimentazione). Oggi, quindi, non è affatto lecito e legale catturare i gatti liberi, né tantomeno destinarli alla vivisezione.

Come è noto in ogni città ci sono diverse signore (più raramente uomini) che si prodigano nel fornire cure e cibo ai gatti liberi. Le "mamme dei gatti", anche dette "gattare", affrontano mille difficoltà nella loro benemerita opera di volontariato. Molti condòmini non accettano i gatti liberi nei propri cortili e giardini e minacciano allontanamenti e avvelenamenti. In tal caso è bene affiggere in tali condomini o mostrare ai malintenzionati sia il testo dell'art. 727 del c.p. sia l'art. 146 delle Leggi sanitarie (*Sostanze velenose*), che recita: "Chiunque in qualsiasi modo distribuisce sostanze velenose è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 100.000 a 1.000.000".

La proprietà privata è un diritto inalienabile ed è quindi difficile far valere il proprio legittimo desiderio di accudire e sfamare i gatti liberi in cortili e in giardini privati. Se la proprietà vorrà vietare l'accesso alle "gattare" avrà, purtroppo, tutti i diritti di farlo.

Di fronte alle intolleranze verso i gatti liberi in giardini, parchi, cortili pubblici o privati, la soluzione migliore (e, ritengo, unica) è quella di fornire agli animali una tutela ufficiale da parte dell'Asl, richiedendone l'intervento per la sterilizzazione della comunità.

Se interviene l'Asl, magari in collaborazione con un'associazione protezionista, la comunità di gatti viene in qualche modo "ufficializzata" e la proprietà, o la gestione dell'area, è costretta a prendere atto dell'impegno di un' "autorità", che non mancherà di ribadire la validità delle leggi di tutela degli animali.

Se al servizio veterinario dell'Asl vi sono operatori e dirigenti sensibili, la comunità può essere assegnata in gestione, tutela e cura (quindi anche rifornimento di cibo da parte dei volontari) a un'associazione protezionista, come previsto dal comma 10 dell'art. 2 della legge 281. L'associazione potrà poi delegare, in qualità di propria volontaria, una "gattara" per accudire i mici.

Secondo quanto previsto dal D.P.R. del 1954, *Regolamento di Polizia veterinaria*, i gatti liberi possono essere catturati dall'autorità sanitaria solo se presentano manifestazioni di infezione rabbica. Da ricordare il comma 7 dell'art. 2 della legge 281 che recita: "È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà".

Per ottenere la sterilizzazione gratuita dei gatti randagi occorre richiedere, con una segnalazione scritta, l'intervento del servizio veterinario dell'Asl competente per territorio. Gli ufficiali veterinari sono costretti per legge a sterilizzare gratuitamente i gatti liberi, reimmettendoli nel loro ambiente di origine, ma non sono obbligati a provvedere alla cattura e alla degenza (a meno che non sia previsto dalla legge regionale). Per queste operazioni è necessario chiedere la cortesia all'Asl, la collaborazione alle associazioni protezioniste o provvedere da soli.

Per ulteriori ragguagli relativi al controllo demografico delle comunità di gatti liberi occorre consultare le leggi regionali sul randagismo (per quelle Regioni che vi hanno provveduto).

Cani e gatti vegetariani

In Inghilterra più di cinquantamila cani vengono alimentati con *petfoods* a base esclusivamente di vegetali, ovviamente calibrati in funzione delle necessità fisiologiche di proteine, vitamine e sali minerali.

Alcuni etologi e veterinari si sono dichiarati contrari a tale dieta, ma altri assicurano un miglioramento nelle condizioni del pelo e di importanti organi quali fegato, cuore e reni.

L'americana Barbara Lynn Peden (anche negli Usa l'alimentazione vegetariana per cani si sta diffondendo sempre più) ha realizzato un integratore di vitamina A, taurina, acido stearidonico e acido gamma-linoleico (tutte sostanze essenziali per il gatto) che pare possa rendere completa una dieta vegetariana per il nostro micio. Allo stesso tipo di dieta ha pensato la statunitense "Original Recipe" con sede anche in Italia.

Consumi: per il micio non si bada a spese

Milano, 7 luglio 1996 (Adnkronos) - Cresce il mercato del petfood: nel 1993 i prodotti per gli animali domestici hanno registrato un incremento del diciannove per cento in valore e del 10 per cento in volume, mostrando di non aver accusato i contraccolpi della recessione economica. In termini assoluti, il giro di affari sfiora gli 870 miliardi di lire, un volume di 310 mila tonnellate di prodotti, un numero di 1.200 addetti e un indotto di circa cinquemila persone.

Le prospettive per il futuro sono altrettanto buone, giacché il settore è ben lontano dall'essere giunto alla maturità: l'indice di penetrazione, infatti, è solo del venti per cento a fronte del quarantotto per cento di media degli altri paesi Cee e del novantacinque per cento degli Stati Uniti. Nel nostro Paese, infatti, resiste ancora l'abitudine dei preparati casalinghi, soprattutto per quanto riguarda la pappa dei cani, tanto è vero che il segmento principale del petfood è rappresentato dai prodotti per i gatti, con un volume di 150 mila tonnellate e di un valore di 292 miliardi di lire.

Animali in viaggio e in vacanza

Non è agevole muoversi con il proprio animale, ma non è neanche impossibile. Prima di partire per un weekend o per le vacanze, consultate le guide agli hotel, alberghi e campeggi. A fianco di ogni nome dovrebbe esserci l'apposito simbolino che indica la possibilità di soggiorno anche ai quattro zampe.

Tra le guide consultabili ricordiamo quelle del Touring Club, della Seat, The Best Guide ed Eurocamping.

Chi proprio non avesse la possibilità di portare con sé l'animale si premuri almeno di trovare una buona pensione che ospiti Fido o micia. Per quanto riguarda le pensioni, tenendo valida la massima del "tanto paghi, tanto vale", è possibile chiedere consiglio alle associazioni protezioniste e animaliste o al proprio veterinario di fiducia.

I costi medi di una pensione dignitosa si aggirano sulle dieci-quindicimila lire al giorno per i gatti e sulle venti-venticinquemila lire al giorno per i cani. Ovviamente le tariffe variano a seconda della taglia dell'animale.

Ma vediamo come trasportare gli animali, iniziando dal mezzo forse più comunemente usato, ovvero l'autovettura.

Il codice della strada è stato modificato da un decreto legislativo del 1993. Il comma 6 dell'art. 169 del d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, così come modificato, *Trasporto di persone, animali e oggetti su veicoli a motore* recita: "Sui veicoli (...) è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno o comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installati per via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della direzione generale della motorizzazione civile".

A seguito di un'interrogazione parlamentare, l'allora Ministro dei trasporti Publio Fiori, fornì un'interpretazione molto più elastica del nuovo codice della strada, consentendo ad un animale di viaggiare in auto tranquillamente purché "non costituisca impedimento o pericolo per la guida", vale a dire sui sedili posteriori. Se si trasporta più di un cane o più di un gatto questo dovrà essere tenuto o nel trasportino o nel vano diviso con la "paratia". Le paratie sono reti mobili che si adattano ad ogni modello di auto e possono essere acquistate sia nei negozi di animali sia in quelli di ricambi per auto.

Per la violazione delle norme del nuovo codice della strada è prevista la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 400.000.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione

RISPOSTA

L'art. 86 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360 (pubblicato sul S.O.G.U. n. 86 del 15 settembre 1993) ha modificato l'art. 169, comma 6 del decreto legislativo 285/92, estendendo la possibilità di trasporto sui veicoli, cui si riferisce la norma, agli animali domestici in genere. È quindi già venuto meno il limite della "piccola taglia" previsto originariamente dalla norma.

È consentito, pertanto, il trasporto di un animale domestico senza particolari modalità, purché in condizioni tali da non costituire impedimento o pericolo per la guida.

Il trasporto di animali domestici in numero superiore ad uno è invece ammesso solo se gli animali siano custoditi in apposita gabbia o contenitore, oppure nel vano posteriore al posto di guida

appositamente separato. Si ritiene, al riguardo, che la finalità di pubblico interesse (tutela della sicurezza alla guida), che tali norme sono intese a perseguire, escluda l'opportunità di una modifica delle norme medesime.

La direzione generale della M.C.T.C. precisa che i dati richiesti dall'On.le interrogante, relativi al numero delle infrazioni già rilevate al predetto art. 169, comma 6, non sono in possesso di questa Amministrazione in quanto di competenza del Ministero dell'Interno.

Il Ministro

Vediamo cosa prevedono le norme per il trasporto con gli altri veicoli.

In aereo: gli animali sono ammessi in cabina purché singolarmente (o insieme, se di un unico proprietario) non superino gli otto-dieci chili di peso. Dovete prenotare perché ogni aereo accetta solo un certo numero di animali. Il vostro quattrozampe deve viaggiare in una cesta o in un contenitore chiuso ma areato. Il classico "trasportino" va bene. Il biglietto per il cane o per il gatto costa circa diecimila lire. Questo vale per l'Alitalia, mentre Airfrance risulta più tollerante. Telefonate per informarvi. I cani di grossa taglia viaggiano in stiva pressurizzata. L'ufficio merci dell'Alitalia vende a circa centomila lire il container di plastica nel quale viaggerà il vostro cane. Canarini e altri piccoli animali viaggiano nella gabbietta, in cabina con voi, ma non più di due per gabbia.

Attenzione, nei seguenti Paesi è vietato o estremamente complicato l'accesso ai cani: Australia, Nuova Zelanda, Sud Africa, Seychelles, Indonesia, Giamaica, Isole Fiji, Oman, Cipro, Gran Bretagna e tutte le isole britanniche e le isole americane Hawaii, Vergini, Guan e Puerto Rico.

In treno: cani e gatti sulle Ferrovie dello Stato pagano il quaranta per cento della tariffa umana per la seconda classe e viaggiano con il proprietario nello scompartimento. Formalmente, almeno all'inizio del viaggio, gli animali devono rimanere chiusi nella loro cesta o nel box. Tutto starà poi all'indulgenza dei passeggeri.

I cani di grossa taglia obbligano il proprietario a prenotare l'intero scompartimento. Per treni che vanno all'estero valgono le condizioni stabilite nel paese di partenza.

L'ordine di servizio delle F.S. n. 37/96 del 5 agosto 1996, modificava il *Regolamento sui trasporti e le tariffe* vietando a tutti gli animali, tranne ai cani-guida per non vedenti, gli scompartimenti di letti e cuccette. L'accesso di cani e gatti nei vagoni letto e nelle cuccette è stato ripristinato l'8 giugno 1997. L'animale paga il biglietto di seconda classe ridotto del quaranta per cento, cui vanno aggiunte settantamila lire per la successiva disinfestazione dello scompartimento (che dovrà essere occupato per intero).

Per quanto riguarda pendolini e alta velocità l'Ordine di servizio rispetto al passato (assoluto divieto di accesso agli animali) apriva uno spiraglio recitando: "Sui treni ETR [pendolino] il trasporto di piccoli animali, fatto salvo i cani guida per ciechi, è ammesso soltanto a condizione che gli stessi siano racchiusi negli appositi contenitori (misura 32 x 32 x 50) e che la ristorazione non sia del tipo vassoio al posto". Dall'aprile 1997, infine, l'accesso di gatti e cani di piccola taglia sugli ETR 460 e gli ETR 500 è completamente gratuito.

Oltre al guinzaglio portate sempre la museruola e la ciotolina dell'acqua. Un recente certificato di vaccinazione antirabbica vi sarà indispensabile per entrare in Svizzera, Austria, Francia, Danimarca, Finlandia, Svezia, Norvegia.

Importante: il certificato di vaccinazione deve essere emesso più di trenta giorni e meno di un anno prima dell'attraversamento della frontiera. Per informazioni varie la Società Culturale Italiana dei Veterinari ha attivato una consulenza 24 ore su 24 al numeroverde "Fido Amico" 167-013075.

È sempre bene, comunque, far vaccinare il cane contro cimurro, tenia, leptospirosi, ottenendo sul proprio libretto sanitario la dicitura “esente da sintomi di malattia infettiva e infestiva”.

In nave: viaggiando in traghetto l’animale può stare tranquillamente in auto. Scegliete bene la compagnia di navigazione perché alcune consentono di portare il cane in cabina, mentre altre obbligano a servirsi del canile di bordo o della gabbia.

Il costo del viaggio varia fra le dieci e le quindicimila lire. Anche qui la museruola è d’obbligo.

Per posta: sembrerà strano, ma gli animali possono viaggiare anche “per posta”, come fossero pacchi. Ovviamente sconsigliamo a chiunque abbia un minimo di intelligenza e sensibilità di impacchettare il proprio animale affidandolo alle Poste. Segnaliamo solo che il D.P.R. n. 655 del 29 maggio 1982, *Regolamento del codice postale*, consente, all’art. 173, *Imballaggio dei pacchi*, la spedizione di piccoli animali vivi recitando: “(...) L’Amministrazione può ammettere al trasporto, anche senza involucro e imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi, liquidi (...)”. Si tratta, anche per le Poste di un’eccezione perché l’art. 167 recita: “(...) i pacchi postali (...) non possono contenere (...) d) animali vivi che possano cagionare danno o abbiano bisogno di cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta”. Abrogare il comma che consente di spedire gli animali vivi per posta sarebbe ovviamente un atto di civiltà da parte del Legislatore e dell’amministrazione delle Poste.

Tab. 5 Dati sugli animali domestici

- Famiglie con animali d’affezione in Italia: 8.500.000 (circa 25.500.000 persone: il 45% della popolazione italiana)
- Totale animali di affezione in Italia: 30.000.000 (tra cui 12.000.000 di uccelli e 5.500.000 di pesci)
- Totale animali di affezione in Europa: 178.000.000
- Famiglie con cani in Italia: 4.500.000 (circa 13.500.000 persone)
- Cani e gatti nel mondo: 220.000.000
- Cani con proprietario in Italia: presunti 5.800.000, censiti 4.100.000
- Gatti con proprietario in Italia: 6.600.000
- Fatturato dei cibi per animali (*petfoods*) ogni anno in Italia: 870 miliardi (di cui 358 miliardi per gatti e 292 miliardi per cani).
- Fatturato dei *petfoods* in Inghilterra: 2.000 miliardi
- Crescita annuale delle vendite di *petfoods* in Italia: 15%
- Mercato annuo in Italia per animali d’affezione: 2.000 miliardi l’anno.
- Spesa farmaceutica in Italia per curare animali da compagnia: 203 miliardi, di cui 147 miliardi per farmaci per uso umano.

Spiagge e lungomari proibiti

Molti proprietari di cani si sono imbattuti in divieti di accesso, o di passeggiata, del cane sul lungomare o in spiaggia.

Nel 1991 l’Enpa segnalava a diversi ministeri il problema di animali esotici sfruttati in improvvisati spettacoli di questua lungo le spiagge italiane, chiedendo provvedimenti. Per tutta risposta il Ministero della marina mercantile (poi accorpato a quello dei trasporti) emanava il 13 giugno 1991 una circolare a tutte le capitanerie di porto con la quale invitava a ribadire il divieto di portare

animali in spiaggia e lungo i litorali. Vittime del provvedimento restrittivo furono ovviamente anche i cani e i loro accompagnatori in varie località di mare, specialmente in quelle turistiche. Rispetto a un'ordinanza della Capitaneria, del comune o dell'Ufficio Circondariale Marittimo, dovrebbe comunque avere maggior peso un decreto del Presidente della Repubblica, e in particolare il D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, *Regolamento di Polizia Veterinaria*, che prevede l'obbligo di museruola o guinzaglio, ma non il divieto di passeggio.

Il circo non è sempre divertente

È fuor di dubbio che scimpanzé, elefanti, cani, cavalli, tigri e giraffe non siano animali nati per suonare trombe, ubbidire alle frustate, esibirsi con buffi abiti e cappellini, esercitarsi in equilibristi. Per gli animali spesso le esibizioni richieste in circhi e spettacoli rappresentano forzature etologiche e maltrattamenti.

Tra le prime battaglie di "Gaia" vi è stata la promozione della campagna "Mai più spettacoli bestiali", un appello firmato da molti personaggi del mondo della TV, del cinema e dello sport, che chiedeva di non impiegare animali in spot, spettacoli e registrazioni che implicassero maltrattamenti e stress.

Nel nostro impegno rientra quindi anche il tentativo di abolire gli spettacoli che vedono gli animali maltrattati o ridicolizzati per un arcaico, cinico gusto del divertimento. In Parlamento sono state presentate alcune interessanti proposte di legge che puntano a superare il circo con gli animali salvaguardando, oltre agli animali stessi, l'occupazione degli addetti del settore. Mentre Paride Orfei e diversi altri circhi minori hanno optato da tempo per spettacoli senza animali, buona parte del mondo circense prosegue imperterrita nello sfruttamento degli animali. Al circo si affianca spesso lo "zoo ambulante" per cui gli animali vengono anche mostrati al pubblico, a pagamento, rinchiusi nello loro celle anguste.

"Gaia" chiede ai sindaci dei comuni italiani di adottare delibere che vietino l'attendamento in città di "spettacoli viaggianti con al seguito animali". La formulazione della bozza di delibera non accenna ai "circhi equestri" poiché questi sono tutelati dalla legge n. 337 del 1968. Alcune delibere di comuni "animalisti" sono state respinte dal Tar di Trento con la sentenza n. 33 del 1994 proprio perché in contraddizione con la succitata legge.

Vi proponiamo quindi un testo che potrete sottoporre all'attenzione di consiglieri comunali, sindaci e assessori del vostro comune, raccogliendo firme e chiedendone l'approvazione da parte del consiglio comunale. Vietare l'attendamento dei circhi con animali è l'unica forma concreta per boicottare il traffico clandestino di animali esotici destinati ai tendoni, gli addestramenti spesso cruenti e il continuo ricambio degli animali dei circhi.

Se non trovate un eletto del vostro comune disposto a farsi carico del problema potete sempre sottoporre il testo all'attenzione del consiglio comunale raccogliendo le firme in calce a una petizione. La petizione, strumento previsto dalla legge 142 e dagli statuti comunali, consente di proporre l'inserimento di un argomento all'ordine del giorno del consiglio.

Si moltiplica il numero dei comuni italiani che adottano delibere contro manifestazioni e spettacoli che impiegano animali. In appendice si trova la delibera del comune di San Giuliano Milanese (p. 291) che vieta esibizioni e spettacoli con qualsiasi animale; vi sono anche due ordinanze del comune di Cutrofiano e della XIII circoscrizione di Roma (entrambe a p. 290). L'ultimo comune, in ordine di tempo (aprile 1997) che ha vietato l'attendamento al circo "Lena e Rinaldo Orfei" è quello di Matera. Di poco precedenti sono le delibere adottate dai comuni di Melegnano e San Donato Milanese, in provincia di Milano.

Bozza di delibera del consiglio comunale in materia di “spettacoli con animali”

Città di.....

Deliberazione del consiglio comunale

Oggetto: modifica del Regolamento di Polizia Urbana – Inserimento dell’articolo “Manifestazioni con animali”.

Considerato che il rispetto del benessere fisico e psichico di ogni essere vivente rappresenta un importante segno di civiltà per ogni popolo;

che il principio del rispetto delle necessità etologiche delle specie animali è affermato dalla legge n. 473 del 1993, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, che modifica l’articolo 727 del codice penale;

che principi e disposizioni per la tutela degli animali sono contenuti anche nella legge n. 281 del 1991;

si richiama inoltre la seguente normativa:

– il D.P.R. del 31 marzo 1979 all’art. 3 che attribuisce ai comuni, singoli o associati, oltre che alle comunità montane, la funzione di vigilanza sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;

– l’art. 18 e l’art. 27, I comma lettera a) del D.P.R. del 24 luglio 1977 n. 616 con il quale le menzionate funzioni pubbliche vengono trasferite agli enti locali;

– la legge n. 150 del 1992 con la quale lo Stato italiano ha regolamentato la detenzione, l’importazione e il commercio internazionale delle specie esotiche, tutelate e a rischio di estinzione.

Da quanto sopra esposto e dalla legislazione vigente (in particolare l’art. 727 del c.p.) si deduce che l’impiego e l’esibizione di animali, domestici o selvatici, all’interno di strutture fisse o itineranti, costituisce esempio di coercizione degli animali e di non rispetto delle esigenze naturali ed etologiche degli stessi, altamente diseducativo per chi osserva da spettatore.

Si ritiene pertanto opportuno proporre l’introduzione di una apposita norma nel Regolamento di Polizia Urbana, che rafforzi il dettato di legge.

Tutto ciò premesso:

La Giunta municipale

vista la legge 8 giugno 1990 art. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art. 32 sono indicati gli atti rientranti tra le competenze del Consiglio comunale;

dato che i pareri di cui all’art. 53 della legge n. 142 dell’8 giugno 1990, sono:

favorevole alla regolarità tecnico amministrativa dell’atto;

favorevole alla regolarità contabile;

favorevole sotto i profili della legittimità;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

propone al Consiglio comunale

la modifica del Regolamento di Polizia Urbana con l’inserimento del seguente articolo n.: “Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l’utilizzo di animali mediante la detenzione o l’esibizione degli stessi in spettacoli che contrastino con le loro necessità fisiologiche ed etologiche e che siano causa di coercizione, sofferenze e danni inutili. Dovranno essere sempre adottate le misure atte a preservare il benessere fisico e psichico degli animali. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 727 del codice penale, i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa di lire un milione da pagarsi immediatamente”.

Firma del proponente
(Sindaco, assessore o consiglieri comunali)

.....

I circhi con zoo viaggianti al seguito

Come abbiamo rilevato è ricorrente l'abitudine dei circensi di attendarsi ed esercitare, oltre all'attività di spettacolo autorizzata, anche la mostra degli animali a pagamento (zoo). Per questo esercizio occorre un'apposita licenza che deve essere rilasciata dalle autorità competenti (Presidenza del Consiglio dei Ministri). È opportuno fare e chiedere controlli onde accertare che il circo sia in possesso delle licenze per effettuare anche l'esercizio di "Mostra faunistica zoo".

Torneranno utili, per richiedere le opportune verifiche alle autorità comunali o comunque competenti, le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, presso cui è stato accorpato l'ex Ministero dello spettacolo, di seguito riportate.

All'E.N.P.A. – Ente Nazionale Protezione Animali
Nucleo Guardie Zoofile
Via P. Gassendi, 11
20155 MILANO
Alla Prefettura di: Ravenna
Al Comune di: Ravenna
48100

Con riferimento alla nota n. 254/94 del 7/11/1994 concernente l'oggetto, si comunica che il Signor Aldo Zucchetto, proprietario del circo equestre denominato "Circo di Francia" è autorizzato da questa Amministrazione ad esercitare l'attività circense, ai sensi dell'art. 6 della legge 18/3/1968 n. 337 (autorizzazione rinnovata anche per l'anno 1994, per 400 posti – tendone con diametro mt. 32 – numero di addetti non inferiore a 8).

L'attività circense, sotto la denominazione di "Circhi equestri e ginnastici" è compresa nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e della attrazioni di cui all'art. 4 della medesima legge 337 e consiste in: "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci o non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista".

La mostra inerente di animali feroci e/o domestici è una attività dello spettacolo viaggiante, del tutto distinta dalla precedente, che può essere esercitata con specifica autorizzazione rilasciata in base alla medesima normativa, ma afferente a diversa e separata "attrazione" denominata "mostra faunistica zoo", inserita nell'elenco di cui sopra ed avente le seguenti caratteristiche: "trattasi di appiglio o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci e non, con eventuale esibizione dinanzi al pubblico".

Ciò premesso, si ritiene che il Signor Zucchetto non possa esercitare legittimamente l'attività di "mostra faunistica zoo" (specie se del tutto avulsa dallo spettacolo circense), non avendo mai chiesto né ottenuto una specifica autorizzazione al riguardo.

Pertanto, ove venga accertato l'esercizio abusivo di tale attività, si potrà procedere nei confronti del trasgressore ai sensi dell'art. 666 c.p. (spettacoli e trattenimenti pubblici senza licenza).

Ad ogni buon fine, si fa presente di aver contestualmente diffidato il Signor Zucchetto dal persistere in questa sua abusiva attività che potrebbe determinare conseguenze negative anche per l'esercizio dell'attività circense, autorizzata dal 1976.

Alla Prefettura ed al Comune di Ravenna si richiamano le note rispettivamente n. 23/94 del 3/3/94 e n. 1767/94 del 15/2/94.

Il dirigente

(pubblicato su gentile autorizzazione del dott. Antonio Iacoe, presidente dell'E.N.P.A.)

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento dello spettacolo

Ufficio Attività circensi e di spettacolo viaggiante – Parchi di divertimento

Oggetto: Attività del circo equestre S.r.l. "Florilegio di Darix Togni", leg. rappr. Togni Livio

16 gennaio 1994

Con riferimento alla richiesta pervenuta tramite fax concernente l'oggetto, si comunica che la S.r.l. "Florilegio", leg. rappr. Togni Livio, è autorizzata da questa Amministrazione ad esercitare l'attività circense, ai sensi dell'art. 6 della Legge 18/1968 n. 337 (autorizzazione rinnovata per il 1995, per 1.000 posti, tendone con diametro mt. 40, numero di addetti non inferiore a 30).

L'attività circense, sotto la denominazione di "Circhi equestri e ginnastici" è compresa nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della medesima Legge n. 337 e consiste in "attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, nonché animali feroci o non. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista".

La mostra itinerante di animali feroci e/o domestici è un'attività nello spettacolo viaggiante, del tutto distinta dalla precedente, che può essere esercitata con specifica autorizzazione rilasciata in base alla medesima normativa, ma afferente e diversa e separate "attrazioni" denominate "mostra faunistica zoo", inserita nell'elenco di cui sopra ed aventi le seguenti caratteristiche: "trattasi di padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti gli animali feroci e non, con eventuale esibizione dinanzi al pubblico".

Ciò premesso si ritiene che la "S.r.l. Florilegio" non possa esercitare legittimamente l'attività di "mostra faunistica zoo" (specie se del tutto avulsa dallo spettacolo circense), non avendo mai chiesto né ottenuto una specifica autorizzazione al riguardo.

Si precisa, altresì, che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense rilasciata per l'anno 1995 è da intendere prorogata fino al giugno 1996.

Il funzionario addetto

Dr. Gianpiero Tulelli

A tutt'oggi non è stata ancora emanata nessuna nuova circolare relativa alle modalità di autorizzazione, anche se risulta intenzione del Dipartimento dello spettacolo uniformare le autorizzazioni di attività circense e "mostra faunistica zoo", in evidente favore dei circensi.

I piccioni e le città

I piccioni discendono dai sacri volatili legati al culto di Venere nell'antica tradizione greca. Risale al 490 a.C. notizia del primo allevamento di colombi ed è Aristotele a farne cenno.

Pochi oggi sembrano disposti a riconoscere ai piccioni i loro nobili natali. I piccioni sembrano ormai rappresentare soltanto un problema per le nostre città. Non intendo negare che, effettivamente, l'alto numero di questi volatili sia una questione da porsi e affrontare. Il guano dei piccioni deteriora palazzi e monumenti e l'invadenza di questi volatili è evidente, con tutti i problemi di convivenza e intolleranza che ciò significa.

Ormai quotidianamente capita di sentire ribattezzare i piccioni "topi volanti", di assistere alla demenziale formazione di "comitati contro i piccioni", di sentir proposte che vanno dalla libera caccia ai colombi all'inserimento in città di falchi predatori.

Sembra che sui piccioni ricadano tutte le colpe dell'invivibilità delle nostre città. Ritengo che il problema della numerosa presenza di colombi nei centri urbani sia secondario rispetto all'aria resa irrespirabile dalla circolazione automobilistica e dagli impianti di riscaldamento, alle piogge acide che bruciano parchi e giardini, all'incuria del verde di molte amministrazioni, all'inquinamento acustico, al proliferare di veleni e siringhe.

Tuttavia la questione dei piccioni deve essere affrontata con proposte dei protezionisti prima che siano incompetenti amministratori e pseudotecnici a prendere provvedimenti che implicino soluzioni drastiche e violente. Come affrontare ragionevolmente questa delicata questione?

Va detto preliminarmente che le delibere che vietano di distribuire cibo ai colombi sono spesso inutili e controproducenti; inoltre la Corte di Cassazione nell'aprile 1997 ha stabilito che non è reato nutrire i piccioni.

Il piccione è un animale abitudinario, fedele al proprio nido, che non si sposta molto volentieri. Rendere scarso il cibo abitualmente distribuito dai cittadini serve solo ad aumentare l'invadenza dei piccioni. È illusorio ritenere che, in assenza di qualche manciata di grano offerta dai volontari, i piccioni muoiano di fame o abbandonino la città per la campagna.

Soluzioni immediate per tutelare palazzi, immobili e monumenti sono rappresentate dall'installazione di dissuasori meccanici, come puntali flessibili che non sono un pericolo per l'animale o dalla chiusura (senza i piccioni o i piccoli dentro) delle fessure di nidificazione abituale. Per diminuire il numero dei piccioni non ci sono che due ipotesi da prendere in considerazione. La prima prevede la distribuzione di mangime trattato con sterilizzante chimico, la seconda prevede la cattura e la sterilizzazione chirurgica dei maschi.

Prima di partire con qualsiasi intervento è necessario censire le comunità di piccioni per capire effettivamente qual è la situazione, operazione raramente compiuta dalle amministrazioni che lamentano, pur non disponendo di dati oggettivi, un'alta presenza di colombi.

Sterilizzazione chimica Viene effettuata somministrando, per tre anni con un trattamento l'anno, mais misto a progesterone, sostanza che inibisce l'ovulazione senza pregiudicare la vita sessuale degli animali.

Il periodo favorevole per il trattamento va da aprile a giugno e da settembre a ottobre.

La dimensione dei grani di mais trattato evita che siano altri volatili a rimanere "vittime" dell'antiestrogeno che inibisce l'ovulazione. Nelle città che hanno adottato il trattamento in tre anni la colonia dei piccioni è diminuita della metà.

Dopo il censimento, di una o di tutte le colonie di piccioni, è necessario avviare una fase di prenutrimento con solo mais naturale, in dose di circa venti grammi a testa al giorno per abituare gli animali al particolare cibo. Quando inizia la fase di trattamento, che prevede la somministrazione di circa trenta grammi al giorno di mangime per ogni piccione, deve essere solo l'amministrazione pubblica a farsi carico della pasturazione.

Spesso nelle nostre città i piccioni sono alimentati con cibi sbagliati (pane secco, solo un tipo di granaglia) che li indeboliscono esponendoli alle patologie. È ovvio, quindi, che durante il trattamento i cittadini dovranno astenersi dal cibare i piccioni.

Questo metodo, ritenuto il più incruento, ha comunque i suoi difetti: di solito i piccioni più forti e sani sono quelli che mangiano per primi e più in fretta, assorbendo la maggior parte del prodotto; gli animali malati rischiano quindi di rimanere gli unici prolifici, indebolendo l'intera comunità. Con apposite mangiatoie e luoghi fissi di pasturazione probabilmente è possibile ovviare a questi inconvenienti. Per quanto riguarda i piccioni non sani o malati è difficile credere che possano essere catturati e curati. Comuni e Asl opterebbero, più facilmente e più economicamente, per la loro soppressione.

La sterilizzazione chirurgica La proposta prevede, oltre al normale censimento, la cattura dei piccioni, difficile da eseguire senza danneggiare gli animali. Dopo un accurato trattamento antiparassitario e le dovute cure, sarebbero rimessi in libertà i soggetti femmina. I maschi verrebbero trattenuti, sottoposti a vasectomia in anestesia generale, inanellamento, e liberazione dopo alcuni giorni di degenza in voliera. Un simile trattamento ad opera degli enti pubblici, comporterebbe quasi certamente la soppressione di un altissimo numero di volatili, durante la cattura o successivamente, perché ritenuti malati o infestati da parassiti.

Pur non sposando nessuna delle due proposte (ci siamo limitati ad esporle con i loro vantaggi e svantaggi) è ovvio che la preferenza degli amanti degli animali ricade comunque su metodi di intervento, quando necessari, incruenti e non violenti.

Per ulteriori dettagli ed informazioni sui due metodi di controllo demografico sopra esposti si rimanda direttamente ai proponenti, o almeno, a due di questi e cioè per il mais trattato: S.I.A.D.D. Igen Service, via Rueglio 6, 10148 Torino, tel. 011.2264322 e "Pest Control", via Meucci 24, 47100 Forlì, tel. 0543.722062.

Per la sterilizzazione chirurgica tramite vasectomia: Cooperativa Nazionale Italiana dei Veterinari c/o Confcooperative di Forlì, via Battuti Rossi 6/A, 47100 Forlì, tel. 0543.30173, fax 0543.30586.

Gli animali "nocivi"

di Alberto Giani

Molto spesso si sente usare la terminologia "animali nocivi", di solito per indicare innocui animali, colpevoli solo di disturbare le attività dell'uomo, in primo luogo la caccia.

Così, talora capita di ascoltare tremendi racconti di fameliche orde di volpi che fanno stragi di ogni tipo di animale o di cornacchie killer che si dilettano a uccidere centinaia di nidiacei. In realtà, le eccessive fonti trofiche, costituite dalle onnipresenti discariche, hanno favorito la proliferazione di animali che il più delle volte hanno l'unica colpa di cibarsi di "selvaggina da ripopolamento venatorio" immessa in natura in condizioni già precarie e destinata comunque a prematura morte.

Il problema sorge quando solerti pubbliche amministrazioni, anziché preoccuparsi dei veri problemi del territorio, emanano sconcertanti atti in cui autorizzano l'abbattimento indiscriminato dei nostri amici animali, con motivazioni pretestuose. A tal fine è necessario sapere che:

1. la legge sulla caccia (legge n. 157/92; cfr. Appendice p. 227) disciplina puntualmente all'art. 19 il "controllo della fauna selvatica" dettando precise regole e procedure, che comportano solo come ragione estrema l'adozione di piani di abbattimento.

2. In particolare, al fine di verificare la regolarità di un provvedimento che autorizza l'uccisione di animali "nocivi" occorre accertare che:

- a) sia stato preventivamente acquisito il parere dell'Istituto Nazionale di Fauna Selvatica, unico organo abilitato al rilascio di tale attestazione. Tale parere autorizza gli abbattimenti solo dopo aver accertato l'adozione infruttuosa di metodi ecologici incruenti;

b) vengano autorizzate esclusivamente le guardie dipendenti dalle amministrazioni provinciali e i proprietari e conduttori di fondi, e non, come spesso accade, generici cacciatori o guardie volontarie delle associazioni venatorie.

3. La violazione di una delle due condizioni sopraillustrate, e in particolare la mancanza del prescritto parere dell'Infs comporta la sicura illegittimità dell'atto: cosa fare in questi casi? Innanzi tutto è opportuno diffidare l'Amministrazione a mantenere il provvedimento, invitandola a ritirarlo entro un determinato termine; se questa iniziativa non produce alcun effetto, è opportuno segnalare la questione con un esposto alla competente procura della Repubblica, chiedendo di procedere nei confronti di chi abbia posto in essere l'atto che si assume illegittimo.

4. Vi è poi da ricordare che, anche in presenza del parere dell'Infs, è possibile chiedere la sospensione degli abbattimenti quando si abbia ragione di ritenere che questi siano eseguiti in aperta violazione delle norme vigenti (ad esempio se sono stati rinvenuti animali abbattuti appartenenti a specie diversa da quelle interessate al provvedimento).

5. Altra consuetudine invalsa in alcuni organi di gestione della caccia (Ambiti Territoriali di Caccia) è quella di concedere "taglie" ai cacciatori per l'abbattimento di specie "nocive". Tali iniziative sono assolutamente illegittime in quanto esulano dalle competenze di tali organismi, che non possono erogare fondi per motivazioni che non siano state loro assegnate dalla Legge. Se si accertano irregolarità di questo tipo è opportuno chiedere l'intervento dell'amministrazione provinciale competente per territorio, al fine di evitare una richiesta in tal senso alla procura della Repubblica. In casi estremi sarà opportuno ricorrere alla procura della Repubblica con formale denuncia nei confronti della pubblica amministrazione.

Gli zoo

È nato in cattività il settanta per cento circa degli animali rinchiusi nei giardini zoologici, mentre gli altri animali provengono direttamente dalla vita selvatica.

Il trasporto degli animali selvatici per il commercio legale e illegale e per rifornire circhi e zoo costa caro in termini di vite: muoiono durante il viaggio l'ottanta per cento delle scimmie, il novanta per cento dei rettili e il trentacinque per cento degli uccelli.

Gli zoo in Italia non vivono un momento difficile. Nonostante il progetto di riqualifica che dovrebbe farlo divenire centro di studi e "zoo virtuale", lo zoo di Roma ha seicentomila visitatori l'anno e lo zoosafari di Fasano ha cinquecentomila presenze l'anno. Il "parco faunistico" di Chianti valdarno si ferma a cinquantamila visitatori l'anno. In Italia ci sono quaranta zoo con un totale di cinquecento addetti. In Europa i giardini zoologici sono poco più di mille.

Quasi tutti gli zoo hanno gabbie e strutture vetuste e limitate. Gli animali rinchiusi in gabbia, anche se nati in cattività, conservano vivo il proprio istinto selvatico; risentono gravemente della prigionia e mostrano segni di disagio psico-fisico con evidenti stereotipie.

Secondo uno studio condotto nel 1995 dalla World Society for the Protection of Animals e dalla Born Free Foundation "gli zoo non servono per la conservazione della specie", in quanto "solo sedici progetti su duecento avviati dagli zoo britannici hanno ottenuto risultati soddisfacenti nel riprodurre animali selvatici in cattività per poi ripopolare gli ambienti naturali di origine".

In Italia vi è innanzi tutto la necessità di far conoscere e studiare ai giovani gli animali autoctoni, oggi pressoché ignorati. Gli zoo ormai esistenti non dovrebbero essere chiusi bensì riqualificati. I giardini zoologici potrebbero diventare parchi faunistici dove animali autoctoni potrebbero avere a disposizione ampi spazi dove vivere. Potrebbero esser trasformati e utilizzati per curare e accudire gli animali selvatici feriti dai cacciatori e dai bracconieri.

Inoltre, nel nostro paese molti animali sono importati in violazione della legge 150/92 (cfr. Appendice, p. 217) e senza le previste certificazioni CITES e dunque vengono posti sotto sequestro

dalla magistratura. Per questi animali, scartata la possibilità del reinserimento per questioni economiche e carenze strutturali, rimane l'unica possibilità di una degna accoglienza in centri adattati e ben ristrutturati. A tal proposito la legge n. 150 del 1992 che recepisce la Convenzione di Washington, prevede all'art. 9 che: "(...) ai fini della attuazione dell'articolo 4, il ministero delle Risorse Agricole e Forestali tramite il Corpo Forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo articolo 4". L'onere economico derivante dall'attuazione del citato articolo è valutato in quattrocento milioni di lire per l'anno 1993 e in duecento milioni di lire a decorrere dall'anno 1994.

Anche grazie a questi soldi, oltre che a sponsor privati e alle Regioni, i vetusti zoo potrebbero essere ristrutturati e riqualificati come "centri di studi etologici e tutela degli animali". Per di più, con l'ausilio di filmati, computer e biblioteche è possibile diffondere la conoscenza sugli animali esotici e sui problemi legati al loro ambiente e alla minaccia perenne di estinzione delle specie.

Tab. 6 Gli zoo in Italia e in Europa

Italia

- Classificazione: zoo principali (più di 100.000 visitatori all'anno), zoo locali (meno di 100.000 visitatori all'anno), zoosafari, parchi faunistici, acquari, delfinari, vivarium
 - Quanti sono: complessivamente 40 zoo, di cui 9 principali, 14 locali e 5 parchi faunistici
 - Dislocazione: 22 al nord, 11 al centro, 6 al sud e 1 nelle isole
 - I più visitati ogni anno: zoo di Roma (600.000 presenze), parco faunistico "Chianti Valdarno" (500.000 presenze) e zoosafari di Fasano (500.000 presenze)
- Totale addetti: circa 500, di cui 120 per il solo zoo di Roma.

Europa

- Registrati nell'International Zoo Yearbook: 218.
- Contati da un ricercatore: 1.007.

Allevamento, trasporto e macellazione

di Aldo Curatolo e Alberto Giani

La materia che qui definiamo per comodità "sfruttamento degli animali da reddito" comprende le fasi iniziali dell'allevamento, del trasporto e della macellazione degli animali appartenenti a varie specie, alcune destinate all'alimentazione, altre oggetto di diversi tipi di sfruttamento industriale. Ogni fase è regolata da particolare legislazione, peraltro complessa e a volte caratterizzata dalla sovrapposizione di norme di fonte statale e comunitaria.

La materia dell'allevamento è disciplinata dalla legge n. 623 del 14 ottobre 1985, che ratifica ed attua le Convenzioni adottate a Strasburgo il 10 marzo 1976 e il 10 maggio 1979 (cfr. Appendice, p. 201). La legge n. 623 intende regolamentare le caratteristiche degli impianti, l'igiene dell'alimentazione, l'accudimento e le modalità di accompagnamento alla macellazione, con lo scopo di alleviare inutili sofferenze anche durante la macellazione, di cui prevede mezzi e modalità. Si stabilisce che ad ogni animale vengano assicurate la libertà di movimento e le cure appropriate secondo le esigenze etologiche della specie. Il punto debole del testo legislativo è da individuarsi nell'apparato sanzionatorio, che prevede sanzioni amministrative (oltre all'eventuale applicazione della normativa prevista dal codice penale) che devono essere recepite dalle singole Regioni, le quali sinora sono rimaste colpevolmente inerti.

In materia di trasporto, il d. legsl. n. 532 del 30 dicembre 1992 (cfr. Appendice, p. 248), stabilisce una particolare regolamentazione dei trasporti internazionali e nazionali, effettuati a scopo di lucro, su qualunque mezzo, per una distanza superiore ai cinquanta chilometri complessivi, al di sotto dei quali si applicano le disposizioni stabilite dal *Regolamento di Polizia Veterinaria* (D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954; cfr. Appendice, p. 187), contraddistinte da un generico obbligo, a carico degli speditori, di assicurarsi che gli animali non subiscano maltrattamenti sia nella fase del carico-scarico sia nella fase del trasporto propriamente detto.

Il decreto legislativo sopra citato è invece costituito da una puntuale e dettagliata disciplina che indica le modalità ritenute non idonee a un corretto trasporto e quindi potenzialmente fonte di sofferenza per gli animali in viaggio. Le sanzioni, oltre a prevedere l'applicazione dell'art. 727 c.p. nei casi accertati di maltrattamento, comminano altresì salate pene pecuniarie a carico dei contravventori, che ad esempio, trasportino animali gravidi, oppure abbiano mezzi considerati inadeguati (cioè privi di adeguato riparo dalle intemperie, oppure che non separi opportunamente le varie specie naturalmente ostili fra loro, eccetera), o che non rispettino gli intervalli di sosta obbligatori quando il trasporto si protragga oltre le ventiquattro ore.

In materia di macellazione, oltre alla già citata legge 623/85, che detta disposizioni in materia di criteri di conduzione della macellazione, nonché di mezzi per la soppressione (vietando, per esempio, lo stiletto, la mazza e l'accetta), altra normativa risulta essere la legge n. 283 del 30 aprile 1962.

Tale disposizione regola la macellazione, sia industriale che domestica, stabilendo i mezzi, i modi e le autorizzazioni necessarie per l'attivazione degli impianti. Per quanto riguarda la macellazione in cascina (considerata domestica) può essere eseguita solo per determinate specie e con l'autorizzazione del sindaco e dell'Azienda sanitaria locale e comunque deve avvenire con metodi consentiti, pena la violazione dell'art. 727 c.p., concernente il maltrattamento degli animali.

Competente ad accertare le violazioni in materia di protezione degli animali è tutta la Polizia Giudiziaria, e in particolare gli operatori della polizia municipale (ex art. 3 D.P.R. del 31 marzo 1979) nonché gli operatori ufficiali dell'Asl. Insieme agli organi di polizia istituzionalmente preposti, sono altresì incaricate della vigilanza sull'osservanza delle citate norme e di altre relative alla protezione degli animali, le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa), le quali sono organizzate in nuclei provinciali.

L'Unione europea e il trasporto di animali da macello

Il problema di fondo della corretta applicazione della normativa nazionale ed europea sulla protezione degli animali da macello durante il trasporto è la pressoché totale assenza di controlli e verifiche sul rispetto della legge da parte degli addetti al carico, al trasporto, allo scarico, alle soste e al mercato degli animali.

Gli animalisti ritenevano di poter sperare che la Direttiva dell'Unione europea vietasse finalmente il trasporto di animali da macello oltre le otto ore di viaggio complessive all'interno della stessa Europa. Le aspettative sono purtroppo andate deluse poiché gli stati nazionali hanno un malinteso senso della "protezione del comparto zootecnico". In ogni caso la 1858a sessione del Consiglio Agricoltura ha raggiunto un "Compromesso della Presidenza" che vincola gli Stati membri dell'Unione ad alcune norme sulla protezione degli animali durante il trasporto.

L'articolo 2 del "Compromesso della Presidenza", ovvero delle modifiche apportate alla Direttiva Europea 91/628/cee, prevede che il viaggio degli animali "di cui al Punto 1" ("Solipedi domestici e animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina; altri mammiferi e volatili; altri animali vertebrati e animali a sangue freddo") non debba durare oltre le otto ore.

Ma come purtroppo spesso accade lo stesso “Compromesso” prevede che i medesimi animali possano viaggiare per più di otto ore se il veicolo di trasporto soddisfa i seguenti requisiti supplementari:

- strame sufficiente sul pavimento del veicolo,
- il veicolo dispone di una quantità di foraggio adeguata in funzione delle specie animali trasportate e della durata del viaggio,
- il conducente ha un accesso diretto agli animali,
- possibilità di una adeguata areazione adattabile in base alla temperatura (interna ed esterna),
- pannelli mobili per creare compartimenti separati,
- presenza sul veicolo di un dispositivo che consenta l'erogazione di acqua durante le soste,
- in caso di veicoli per il trasporto di suini, acqua sufficiente per l'abbeveraggio degli animali durante il viaggio”.

Per quanto concerne i tempi del viaggio e gli intervalli di riposo il “Compromesso” così recita:

“a) Vitelli, agnelli, capretti e puledri non svezzati che ricevono una alimentazione latte, nonché i maialini non svezzati, devono beneficiare, dopo nove ore di viaggio, di un riposo di almeno 1 ora segnatamente per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo il riposo possono riprendere il viaggio per altre nove ore.

b) I suini possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore, durante il viaggio devono poter accedere sempre all'acqua.

c) I solipedi domestici (esclusi gli equidi registrati ai sensi della Direttiva 90/426/Cee) possono essere trasportati per una durata massima di ventiquattro ore. Durante il viaggio possono essere abbeverati e, se necessario, alimentati ogni otto ore.

d) Tutti gli altri animali di cui al punto 1 [e riportati all'inizio di questo paragrafo] devono beneficiare, dopo quattordici ore di viaggio, di un riposo di almeno un'ora, per essere abbeverati e, se necessario, alimentati. Dopo il riposo possono riprendere il viaggio per altre quattordici ore”.

Dopo il viaggio che per gli animali, in condizioni di stress, sovraffollamento e angoscia, non sarà certo stato una piacevole scampagnata, il “Compromesso” prevede che gli animali siano scaricati, alimentati e abbeverati e che beneficino di un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore.

Gli animali non possono essere trasportati via ferrovia oltre le otto ore di viaggio a meno che non risultino rispettate le condizioni sopra riportate (caratteristiche del veicolo). I periodi di viaggio menzionati possono addirittura essere prolungati di due ore “nell'interesse degli animali, tenuto conto in particolare della vicinanza del luogo di destinazione”.

Nelle dichiarazioni iscritte a verbale in allegato al “Compromesso” si legge che per “areazione adeguata [dei veicoli] si intende un'areazione che assicuri in permanenza le condizioni di benessere degli animali trasportati, mantenendo una forcella di temperatura adeguata alle loro esigenze fisiologiche”.

Al punto 9 si legge inoltre che “Il Consiglio invita la Commissione ad esaminare tutte le possibilità offerte dal Bilancio comunitario per contribuire al finanziamento delle aree riposo”. A tal proposito è utile rammentare che l'Italia, salvo forse rarissime eccezioni, è quasi totalmente sguarnita di tali aree, che i controlli sul benessere degli animali durante il trasporto sono inesistenti (come possono gli agenti della polizia stradale che effettuano i controlli conoscere a menadito leggi, regolamenti e direttive?) e che, in caso di sequestro degli animali, non si saprebbe dove avviarli per la stabulazione.

Infine una nota positiva per quanto riguarda l'allevamento dei vitelli. Il Parlamento europeo ha adottato la proposta del Consiglio d'Europa riguardante la revisione della Direttiva Cee 91/629 per cui dal 31 dicembre 2005 sarà vietato l'allevamento del vitello in gabbia. Fino a quella data i vitellini continueranno a vivere in strettissimi box individuali, alimentati artificialmente e indotti all'anemia per ottenerne carne bianca.

Vivisezione e sperimentazione

La legge

In Italia la legge sulla sperimentazione animale risale al 1931 (cfr. Appendice, p. 187). Nel 1992 il Decreto Legislativo n. 116, che recepisce una direttiva Cee sull'argomento, abroga tutte le disposizioni della vecchia legge tranne l'articolo 1 che recita "La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici della Repubblica sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori. (...) Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in caso di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri metodi dimostrativi."

Le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 116 sulla sperimentazione animale (cfr. Appendice, p. 208) hanno soltanto carattere amministrativo, non penale. La vecchia formulazione dell'art. 727 del codice penale prevedeva che il reato di maltrattamento fosse perseguito anche se commesso "a solo fine scientifico o didattico".

Quando nel 1993 il Senato modificò il testo della proposta di legge contro i maltrattamenti approvato dalla Camera ci fu una sfilata di eminenti camici bianchi e "scienziati" al servizio di istituti di ricerca e case farmaceutiche che si opposero fermamente alla previsione del reato penale di maltrattamento "anche per solo fine scientifico". Eravamo in pieno scandalo "Farmacopoli", i dirigenti delle più grandi case farmaceutiche varcavano i portoni delle carceri italiane, si scoperchiava il sottobosco del potere di De Lorenzo e Poggiolini, ma la lobby chimico-farmaceutica resta oggi, com'era allora, potentissima.

Da molti anni chi conduce una battaglia scientifica di opposizione alla sperimentazione animale (come i professori Croce, Tamino, Ruesh, Fedi, Ghezzi, Pratesi) denunciano i danni apportati all'umanità da un metodo antiscientifico e insicuro che serve solo come alibi legale alle industrie farmaceutiche (più volte portate sul banco degli imputati da parte di vittime di farmaci e sempre assolte). Tra i danni che la sperimentazione animale ha apportato all'umanità vale la pena di ricordare l'Orabilex che causò danni renali con molti esiti letali; l'Isoproterenol, uno spray che negli anni Sessanta uccise tremilacinquecento asmatici; il Metaqualone, psicofarmaco che causò squilibri mentali con molti casi mortali; il MEL 29 causa di cataratte; lo Stilbestrolo, causa di cancro nelle giovani donne; il tonicardiaco Eraldin, che provocò danni irreversibili agli occhi e all'apparato digerente; l'antidiabetico Phenphormin, causa di un migliaio di decessi ogni anno per diciotto anni; il Talidomide che, somministrato alle donne in gravidanza, causò la nascita di diecimila bimbi focomelici; passando per il Maxiton, la Fenacetina, molti barbiturici, l'amidopirina, il Marzine e la Reserpina si giunge fino ai gangliosidi della Fidia di Abano Terme, primi tra tutti il Cronassial, sospettati di aver provocato in alcuni anziani la sindrome di Guillan-Barré.

Ricordo, a puro titolo di cronaca, che la potente azienda farmaceutica padovana, chiusa a seguito della sospensione dal mercato dei suoi farmaci, annoverava tra i propri sostenitori politici l'ex Presidente del Consiglio Giulio Andreotti e tra i propri collaboratori, "Premi Nobel" come Rita Levi Montalcini e Gerald Edelman.

Le stesse voci nel deserto che hanno sempre denunciato questo intreccio di affari, politica, malasanità e medicina ha anche a lungo ribadito l'incompatibilità dei risultati ottenuti sugli animali con i presumibili effetti sull'uomo. Certo, a chi guadagna miliardi sulla pelle e a scapito della salute dei cittadini, poco importa che la penicillina uccide la cavia, che l'aspirina ammazza la volpe, che

l'insulina produce topi focomelici o che l'uomo è duecento volte più sensibile del topo agli effetti del Talidomide.

Ma veniamo alla legge. Il decreto legislativo 116/92 vieta gli esperimenti su cani, gatti e scimmie, quelli didattici e quelli eseguiti senza anestesia, anche se li riamette con le norme derogatorie. Proprio contro queste deroghe nel 1993 feci, inutilmente, uno sciopero della fame durato diciotto giorni. Ebbi allora la solidarietà di Ciampi, Napolitano, Tatarella, Costa, D'Alema e tanti altri, ma non posso dimenticare le pressioni del Professor Silvio Garattini sulla Presidenza della Camera affinché lo sciopero della fame e "il ricatto" al Governo cessassero.

Gli esperimenti su cani, gatti e scimmie, quelli senza anestesia e quelli didattici, devono essere espressamente autorizzati dal Ministro della sanità. Ai fini dei controlli e delle verifiche, una circolare del Ministero del 5 maggio 1993, citando il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, ricorda che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio", per suggerire ai Comuni stessi di "ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, nonché alle guardie zoofile".

È utile rammentare che le associazioni protezioniste non sono né soggetti pubblici né organi di polizia giudiziaria e che quindi non possono effettuare controlli e ispezioni con i propri volontari se questi non sono accompagnati da ufficiali dell'Asl, da delegati del comune o da agenti di polizia giudiziaria.

Per legge gli stabilimenti utilizzatori di animali da esperimento (laboratori, ospedali, centri di ricerca, aziende farmaceutiche, stabulari) devono comunicare la propria attività alla prefettura, al servizio veterinario dell'Asl e al comune. Presso uno di questi enti potrete quindi consultare e prendere in visione la documentazione relativa e, se avete fondati e documentabili sospetti di irregolarità, chiedere alla procura della Repubblica, agli enti pubblici preposti o agli organi di polizia giudiziaria, dei controlli. Ricordo che nel secondo capitolo vi è un paragrafo (*Trasparenza e accesso ai documenti*) utile anche in questa circostanza.

Dal 1991 i canili pubblici (in base alla legge 281/91) non possono cedere cani e gatti ai laboratori. Gli animali da esperimento devono tutti provenire da appositi allevamenti, devono quindi esistere regolari fatture di acquisto e bolle di scarico o consegna. Come già ricordato, la sentenza della Corte di Cassazione del 15 aprile 1994 che assolse alcuni ricercatori di Palermo e un accalappiatore abusivo di gatti non ha alcun valore poiché si riferisce a un reato commesso nel 1989, quando non esistevano le leggi n. 281, n. 116 ed il nuovo art. 727 del c.p. Oggi gli animali liberi o randagi non possono essere catturati per la sperimentazione.

Il testo integrale della legge 116/92 sulla "Protezione degli animali da esperimento" si trova in Appendice, a p. 208.

Tab. 7 Le cifre ufficiali della sperimentazione su animali
(tra parentesi l'anno cui si riferiscono)

Nazione	Numero di esperimenti su animali
Cina	3.000.000 (1990)
Francia	3.645.700 (1991)
Germania Occidentale	2.402.700 (1991)
Giappone	8.200.000 (1987)
Gran Bretagna	3.242.500 (1991)
Irlanda	14.700 (1990)

Italia	1.094.556 (1994)
Olanda	950.000 (1990)
Svizzera	1.064.500 (1991)

Secondo la Java (Japan Anti-Vivisection Association), i mammiferi utilizzati ogni anno nei laboratori giapponesi sarebbero circa 20.000.000.

Obiezione di coscienza alla vivisezione

Dal 1993 gli studenti universitari e i lavoratori di istituti di ricerca, università e aziende possono dichiararsi obiettori di coscienza ed essere esonerati dal partecipare a corsi, prove pratiche ed esperimenti che prevedano l'uso di animali.

Le proposte di legge sulla materia, presentate sia alla Camera che al Senato non ebbero vita facile. L'iter fu anzi tortuoso poiché dovette affrontare l'ostruzionismo e il ricatto di molti parlamentari legati alla lobby dei vivisettori, delle aziende farmaceutiche e degli istituti di ricerca privati. La legge sull'obiezione venne approvata al Senato grazie al lavoro delle senatrici Procacci e Rocchi e passò all'esame della Camera, dove, prima di ottenere il via libera definitivo fu osteggiata da parlamentari di diversi gruppi e dai soliti "ricercatori".

Gli studenti universitari delle facoltà scientifiche devono presentare la dichiarazione di obiezione prima dell'inizio dei corsi; medici, ricercatori, tecnici di laboratorio, laureati e infermieri devono dichiarare la propria obiezione contestualmente alla domanda di assunzione.

Di seguito è pubblicato un facsimile della dichiarazione per gli studenti.

Il testo integrale della legge 413/93 "Norme sulla obiezione di coscienza alla sperimentazione animale" si trova in Appendice a p. 252.

DICHIARAZIONE DI OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Al/lla

.....

.....

La/Il sottoscritto/a

.....

(nome e cognome)

nata/o a il

.....

(città e data)

residente a

.....

(via e città)

iscritto/a al

anno del Corso di Laurea in

.....

(specificare)

del quale il mercato è inondato di farmaci tossici o teratogeni; un errore che costringe le Autorità a ritirare dal commercio, ogni anno, un numero incredibile di farmaci, i quali, dopo essere risultati innocui per gli animali, si sono rivelati tossici e perfino mortali per l'uomo.

Dal 1984 al 1987, in Italia, sono stati denunciati 14.836 effetti tossici da farmaci con centododici morti; il sei per cento delle malattie con esito mortale e il venticinque per cento di tutte le malattie note sono dovute ai medicamenti (Prof. Hoff, congresso di medicina interna di Wiesbaden, 1976); il dieci per cento dei ricoveri ospedalieri è dovuto a intossicazione da farmaci e il trenta per cento dei ricoverati deve prolungare la degenza in seguito a "cure sbagliate"; nel Regno Unito, nel 1977, sono stati segnalati 120.366 casi di effetti tossici da farmaci (R. Sharpe, 1988).

Teratogenesi: in Germania, nel 1931 nascevano tre bambini malformati ogni centomila nascite; oggi sono cinquecento; negli Stati Uniti nascono duecentomila bambini malformati all'anno. E tutto ciò in coincidenza con la scoperta di un numero sempre maggiore di farmaci teratogeni, creatori di disgrazie prevedibili.

Sembrirebbe logico pensare che ogni farmaco ritirato dal mercato (in Italia, dal 1972 al 1983, sono state ritirate 22.621 confezioni di specialità medicinali per ordine del Ministero della sanità) costituisca, di fronte all'opinione pubblica, uno smacco per la ditta produttrice. Non è così. Per l'industria, contano due sole cose: il profitto e il ricambio (turnover) della produzione. Il ritiro dal mercato è perfettamente in linea con entrambe le esigenze: con il guadagno, perché quando il farmaco viene ritirato (in seguito a ripetute segnalazioni negative) la vendita ha già realizzato il profitto preventivato. A questo punto la ditta è pronta a sostituire il farmaco squalificato con un altro che potrebbe essere anche peggiore, ma che esercita sul pubblico e sui medici il fascino propagandistico della novità. E così viene soddisfatta anche la seconda esigenza, quella di mantenere efficiente la ruota produttiva e garantire la sicurezza dei posti di lavoro.

I progressi della scienza medica vengono capziosamente attribuiti alla sperimentazione sugli animali, dimenticando i fattori sociali e igienici intervenuti nel frattempo. La diminuzione delle malattie infettive (ma non di quelle virali!) viene attribuita agli antibiotici e alle vaccinazioni, ma si trascura la cultura dell'igiene personale e collettiva, il sole che entra nelle abitazioni moderne a sconfiggere la tubercolosi, il frigorifero, l'acqua corrente e il riscaldamento in ogni casa. Si tengono nell'ombra le statistiche sulle malattie degenerative: in Svizzera, dal 1931 al 1978, in una popolazione aumentata del cinquanta per cento, i casi di cancro sono aumentati del 132 per cento, quelli di diabete del 171 per cento, le leucemie del 257 per cento, le malattie cardiocircolatorie del 260 per cento, le malattie epatiche del 108 per cento. Negli Usa in soli dieci anni (1971-1981) i casi di cancro sono passati da 330 mila a 420 mila all'anno (aumento del ventisette per cento, di fronte a un aumento demografico dell'uno per cento); in Italia la mortalità per cancro, dal 1940 al 1969, è aumentata del 130 per cento (di fronte a un incremento demografico del 27 per cento).

Questi fatti dovrebbero bastare a suggerire una frase elementare che, però, è l'origine di tutte le revisioni critiche: "Qui c'è qualcosa che non quadra".

Gli stessi nostri interlocutori ci indicano dove cercare questo "qualcosa che non quadra" quando affermano che la sperimentazione sugli animali è la base della medicina umana, che è un metodo irrinunciabile, che soprattutto ad essa è dovuto il progresso medico e l'allungamento della vita media, che le malattie più gravi (cancro, aids) saranno ben presto sconfitte sperimentando sugli animali.

Se al panorama che ci viene prospettato con tanto ottimismo e fantasia contrapponiamo i dati reali dianzi riferiti, allora quel "qualcosa che non quadra" non può che identificarsi nell'errore metodologico della sperimentazione *inter species*. Sperimentare su una specie animale per trasferire i risultati a un'altra specie è uno degli errori più grossolani, ma anche più tragici, tra tutti quelli che hanno screditato il pensiero umano dai tempi di Galileo in poi.

Il vivisezionismo è figlio dello scientismo, la nuova religione che ha sostituito al dubbio sistematico e al principio di confutabilità ("Non è scientifico ciò che appare vero, ma solo ciò che appare

confutabile”, Karl Popper) la dogmaticità, l’intolleranza, l’arroganza, tipiche caratteristiche delle sette religiose. “Una pillola per ogni malattia” ci promette, sconsideratamente, lo scientismo medico.

Una conseguenza prevedibile è la medicalizzazione della società, con effetti facilmente quantificabili sul piano economico: il ricorso a medici e medicinali ha assunto aspetti nevrotici, minacciando di collasso l’intero sistema economico.

Una seconda conseguenza è l’industrializzazione della medicina. Il desiderio di salute è diventato richiesta di salute, ma “richiesta” nel significato consumistico, per cui si creano “bisogni” che vanno oltre le reali necessità collettive e individuali, onde incrementare indefinitamente i due pilastri economici dell’industria: domanda e produzione. Questo meccanismo di autopromozione non è accettabile in medicina, dove incrementare la domanda significa promuovere le malattie o crearne di nuove per poterle curare, e poi curare le malattie provocate dalle cure usate per curare le malattie originarie.

La “fede incrollabile” nella sperimentazione animale sta subendo da qualche tempo, fra gli stessi vivisezionisti, una lenta ma costante flessione. Si è passati da quella fede che indusse gli scopritori della penicillina (A. Fleming, H. Florey e E. B. Chain) a dichiararla “non tossica” per il solo fatto di averla provata senza danni nei topi (ma se l’avessero provata nelle cavie sarebbe risultata “mortalmente tossica”!) all’ammissione alquanto più conciliante: “Dalla sperimentazione negli animali noi non pretendiamo risultati certi, ma solo indicazioni”. Tuttavia un’indicazione può essere utile se punta nella direzione giusta, mentre è pericolosamente fuorviante se punta in una delle innumerevoli possibili direzioni sbagliate. Altrettanto pericolosa può essere un’“indicazione” incompleta. Per esempio, mangiando senza danni la cicuta, le allodole ci danno l’informazione “giusta” che la cicuta è commestibile, ma non completano l’informazione dicendoci che è commestibile solo per loro.

I politici, molti dei quali sono il braccio secolare dei vivisezionisti, minacciano di regolamentare la sperimentazione animale con leggi che, per quanto restrittive, avranno l’effetto di proteggere i vivisettori ribadendo il loro diritto di avvalersi di una pratica che minaccia non solo gli animali, ma, ciò che più importa, la salute umana. E poi, ci credono proprio, i politici, nella sperimentazione animale?

Una fonte insospettabile sembra suggerire di no. Si tratta di un libro compilato dal dottor Christopher Anderegg e pubblicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Ginevra, 1986). Il libro elenca 573 prodotti farmaceutici limitati, sconsigliati o proibiti in ottantadue paesi del mondo. Per ogni farmaco ciascun paese fornisce il motivo dell’incriminazione. Ebbene, nessuna delle 2219 motivazioni fa cenno a danni tossici osservati negli animali. Dunque, una tossicità nell’ambiente non significa nulla per l’uomo? Questo sembra essere il parere delle autorità politiche competenti, ma questo è proprio ciò che noi sosteniamo.

Una frode ideologica comune è quella di attribuire al metodo vivisettorio scoperte avvenute per altre vie. Un esempio tra i tanti: la scoperta dell’insulina. Furono gli anatomopatologi a scoprire, nel cadavere, la correlazione tra diabete e atrofia delle isole di Langerhans del pancreas. Queste osservazioni erano già note da tempo, quando gli sperimentatori decisero di estirpare ad alcuni cani il pancreas e ottennero... il diabete nei cani. Ma ciò consentì loro di attribuire la scoperta dell’insulina alla sperimentazione nei cani! Inoltre, non è a dir poco stravagante cercare nel cane, che è un falso modello sperimentale dell’uomo, la conferma di ciò che è stato osservato nell’uomo stesso, il vero modello sperimentale della specie umana?

Lo schema concettuale che è alla base della sperimentazione sugli animali fornisce, sempre e soltanto, risultati falsi?

Sarebbe un atteggiamento manicheistico il pensarlo. Esiste in natura un fenomeno alquanto comune, la coincidenza, e sarebbe un pessimo giocatore d’azzardo chi non ammettesse che, dai milioni e milioni di esperimenti che si fanno ogni anno su numerose specie animali, non possa sortire qualche

risultato coincidente con la realtà della specie umana. Abbiamo un esempio storico clamoroso di come uno schema concettuale radicalmente errato possa fornire, per un insieme di coincidenze, qualche risultato esatto: per circa duemila anni, grazie al sistema tolemaico, le eclissi solari e lunari venivano predette con una stupefacente accuratezza, e ogni giorno le mappe tolemaiche indicavano ai naviganti la rotta di casa.

In realtà, in duemila anni, i maggiori matematici, astronomi, filosofi avevano fatto del sistema tolemaico un ambito perfetto di pensiero umano, all'interno del quale ogni singola tessera del mosaico si adattava perfettamente al disegno generale. Tuttavia l'intero sistema era errato, e l'intero sistema fu gettato nella pattumiera, senza risparmiare quei dettagli che erano risultati giusti o utili.

Si parla tanto di "sperimentazione": sperimentazione sull'animale, sperimentazione su volontari sani, sperimentazione sui malati. A questo punto si impone una domanda: pensate veramente che la medicina sia, essenzialmente, una scienza sperimentale? E se non è così, che cos'è, allora, la medicina?

La medicina è, essenzialmente, scienza dell'osservazione, dove la sperimentazione occupa solo una parte minore dell'investigazione medica. Ma quella "parte minore" è stata contaminata da un grave errore: quello di aver adottato gli animali come modelli sperimentali dell'uomo.

Vivisezione e manipolazioni genetiche:
interessi miliardari contro la salute umana
di Fabrizia Pratesi

Nessun metodo d'indagine attualmente in uso è errato e deviante quanto la sperimentazione animale per la ricerca biomedica. Tentare di riprodurre in laboratorio il fenomeno che si desidera studiare in natura (come si usa con la fisica) è un procedimento totalmente inadatto a capire la straordinaria complessità dei fenomeni biologici, delle interazioni di ogni organismo con l'ambiente e con gli altri esseri viventi.

Per questa enorme complessità ogni specie animale può essere modello solo di se stessa e nessun risultato può essere trasferito automaticamente dall'animale all'uomo.

Ma come è nata la consuetudine di sperimentare sugli animali? E come mai si è conservata?

Alla fine del Settecento nasce il positivismo, che considera gli esseri viventi equiparabili a macchine.

L'avvento dell'era chimica favorisce la scoperta di molti prodotti di sintesi e le nuove conquiste scientifiche danno l'illusione che ogni fenomeno naturale possa essere ricreato in laboratorio. Interpellati dai legislatori che devono controllare gli effetti di questa nuova produzione sulla salute umana, medici e scienziati dell'epoca propongono l'uso del modello animale; essi sono fiduciosi, per la loro visione "meccanicista" dell'essere vivente, di poter controllare e capire tutti i fenomeni studiati. L'obbligo delle prove sugli animali nasce in quel periodo e viene legalizzato in tutti i paesi.

Ma se questo errore di metodo può essere perdonabile per le limitate conoscenze dell'epoca in cui è stato compiuto, è estremamente condannabile ai nostri giorni, in ragione dei diversi traguardi raggiunti in biologia, chimica, biochimica, fisica termodinamica, psicologia..., che ci impediscono di considerare come simili macchine ed esseri viventi, oggetti che funzionano indipendentemente dall'ambiente in cui si trovano e organismi la cui complessità deriva anche dalla fitta rete di relazioni che li legano, con un flusso continuo fatto di materia, energia, informazione, all'ambiente in cui vivono e agli altri esseri viventi.

Il meccanicismo trascura la complessità dell'essere e questo errore grava pesantemente sull'attuale pratica medica: lo specialista che consultiamo per un qualsiasi malessere cura una parte del nostro corpo, trascurando quasi sempre la visione generale di tutto l'organismo.

Insieme al meccanicismo domina oggi lo scientismo. Esso fa della “scienza” un dogma inconfutabile e troppo spesso rifiuta di sottoporre a critica le conoscenze acquisite; considera la scienza ciò che salverà l’umanità da ogni male, perfino dal fenomeno biologico della morte. È la presunzione che traspare nella dichiarazione di Heidelberg, in cui oltre tremila scienziati, tra cui settantadue premi Nobel, hanno dichiarato che si possono trascurare i problemi ambientali del mondo, poiché la scienza è in grado di risolverli tutti... Questi personaggi, troppo immersi nella loro “scienza”, non si sono accorti che la salvezza dell’umanità e della stessa Terra dipenderà dalla nostra capacità di vivere in armonia con tutti gli esseri viventi, dalla nostra capacità di rinunciare al dominio assoluto che fino ad oggi abbiamo avuto sul pianeta.

Di inganni e falsità è purtroppo piena la storia della medicina. Se la si studia con attenzione, si scopre che, diversamente da quanto viene fatto comunemente credere, non sono mai stati gli studi sugli animali a dare informazioni utili all’uomo; è sempre stata l’osservazione clinica sull’uomo che ha consentito le grandi scoperte, anche se ci si è ostinati a voler trovare la “conferma” nell’animale (spesso ritardando in questo modo il progresso). Un esempio tra i tanti: già negli anni Cinquanta si era intuito grazie all’osservazione clinica, che il fumo favorisce il tumore al polmone, ma solo negli anni Settanta questa notizia è divenuta ufficiale e i fumatori sono stati avvertiti del rischio che corrono. Perché questa lunga attesa? Perché per diciassette anni si è sperimentato senza tregua il fumo sui cani (insufflandolo nei loro polmoni), senza ottenere alcun risultato. Solo dopo anni si è riusciti infine ad ottenere, in un solo tipo di cani, qualcosa di grossolanamente simile a un tumore. Per avere cercato la “conferma” nell’animale di quanto osservato direttamente sull’uomo si sono persi anni preziosi.

Molti non sanno, ad esempio, che l’avvento della chirurgia moderna è stato ritardato di almeno cento anni dalla sperimentazione animale; non si operava per mancanza di anestetici e il cloroformio (che in seguito fu il primo a essere impiegato su larga scala) era stato messo da parte perché uccideva i cani...

Ma il danno che può portare oggi la pratica vivisezionista o che si fonda sulla sperimentazione animale va ben oltre lo sperpero di capitali ed energie, va ben oltre il ritardo del progresso scientifico.

I nostri avversari, i vivisettori, che in questo modo ammettono implicitamente il fallimento del trasferimento all’uomo di esperienze compiute su animali, hanno iniziato a introdurre geni umani negli animali da laboratorio, per renderli più “simili” a noi. Aniché correggere una strada che si è rivelata errata, hanno al contrario spinto al massimo eccesso la loro visione meccanicista e parcellizzata dell’essere vivente, illudendosi di ottenere in questo modo “modelli” più attendibili, illudendosi di poter addirittura usare organi di questi animali per gli xenotrapianti nell’uomo.

La manipolazione genetica è la nuova frontiera della follia e della sete di potere dell’uomo. È stupefacente quanto poco il mondo scientifico, l’opinione pubblica e lo stesso mondo ambientalista abbiano valutato il rischio che la creazione di nuovi organismi viventi comporta per la sopravvivenza del pianeta, di un pianeta che verrà sconvolto nei suoi ecosistemi e nelle sue biodiversità dalla diffusione di informazioni genetiche che non hanno subito il vaglio della selezione naturale, attraverso la lenta evoluzione nel corso dei millenni. Il Comitato Scientifico Antivivisezionista, che rappresenta un movimento di scienziati presente in tutto il mondo, denuncia da anni questo grave rischio.

La produzione di esseri e piante transgenici, non essendo possibile in laboratorio il controllo di tutte le variabili, è il più delle volte casuale (vedi i mostri prodotti in laboratorio, di cui hanno recentemente parlato i giornali: mosche dai mille occhi, gatti che camminano solo all’indietro, cani accecati dal peso delle loro palpebre, tartarughe con due teste, conigli schiacciati da orecchie abnormi...).

Non volendo, anche questa volta, entrare nel merito del discorso etico, la cui gravità è enorme, ci limitiamo a dire che questo tipo di ricerca comporta per gli animali sofferenze enormi e danni spesso letali e per l'uomo oscure e inquietanti prospettive.

Come se non bastasse, vi è poi, nel caso degli xenotrapianti cui mirano gran parte delle manipolazioni con immissione di geni umani negli animali (per una questione di "dimensione" si usano prevalentemente maiali, nonostante i loro organi siano destinati a durare ben poco per la brevità della vita di questa specie) il grave rischio di nuove epidemie virali.

Con il trapianto di tessuti provenienti da altra specie vi è infatti il fondato pericolo di insorgenza di nuovi virus per la nostra specie. Poiché non esiste un test generale di laboratorio capace di scovare una forma virale ignota, rischiamo di trapiantare organi apparentemente sani, carichi invece di potenziali virus per la nostra specie. È questa la ragione per cui gli organismi di controllo americani (il Food and Drug Administration e il Center for Disease Control di Atlanta) hanno vietato il trapianto di midollo osseo di babbuino in un malato di aids, che alcuni medici dell'Università di Pittsburg e di California si accingevano a compiere.

Un caso emblematico lo abbiamo già sotto gli occhi ed è, appunto, la storia dell'aids. È ormai diffusamente accettato che il virus (un retrovirus, per l'esattezza) di questa malattia deriva da una forma virale delle scimmie, il Siv, che si è adattata all'uomo attraverso le massicce campagne di vaccinazione antipolio degli anni Sessanta, con vaccini coltivati su reni di scimmia; vaccini che avevano già propagato in milioni di persone la forma virale delle scimmie SV40, cancerogena.

Tutte queste considerazioni, tanto facili da capire anche per chi è privo di preparazione scientifica, non servono a tutti coloro che, senza apparenti ripensamenti, insistono nella sperimentazione animale e si avventurano con tutta tranquillità nelle manipolazioni genetiche. Dobbiamo cercare di capirne la ragione; per far questo basta leggere con costanza i giornali.

La sperimentazione animale e l'ingegneria biogenetica sono strumenti utili ai profitti delle industrie farmaceutiche più ancora delle migliaia di miliardi pagati ai Poggiolini di tutto il mondo.

Sembra davvero che ciò che più conta sia essere competitivi, conquistare il mercato internazionale (non dimentichiamo il caso dei farmaci placebo e velenosi che nel 1996 sono stati prodotti e smerciati in Africa), far crescere i profitti delle industrie e accaparrarsi il nuovo ricchissimo settore delle biotecnologie. Altrimenti, se non sono le industrie, i ricercatori, chi li paga?

Test cosmetici su animali: nel Duemila la messa al bando?

Il commissario europeo per le politiche dei consumatori, l'italiana Emma Bonino, ha proposto alla commissione dell'Unione europea il rinvio di due anni della messa al bando degli esperimenti dei prodotti cosmetici sugli animali.

Considerato che l'argomento oggetto della richiesta di rinvio è di competenza della Bonino è facile ritenere che la proposta sarà accolta dalla commissione.

La direttiva comunitaria prevede lo stop ai test dal 1° gennaio 1998 per sostituirli con metodi alternativi, validi scientificamente, di sperimentazione "in vitro".

Il commissario Bonino, chiedendo il rinvio, sostiene che i test alternativi, "nonostante i progressi compiuti dalla ricerca industriale europea", non ci sono ancora e quindi belletti, rossetti, cosmetici e prodotti di igiene personale dovranno continuare ad essere sperimentati sugli animali almeno per altri due anni. Il commissario Bonino sembra non essere a conoscenza del fatto che l'industria chimico-cosmetica non ha alcun interesse a sostituire test aleatori e malleabili sugli animali con metodi precisi e scientifici, con test di tossicità ben più attendibili che sbarrerebbero la strada alla commercializzazione di molti prodotti.

In realtà l'industria europea dei cosmetici non ha investito risorse nella ricerca di metodi scientifici e test non violenti perché il modello animale è più facilmente adattabile a risultati che si vogliono

ottenere, tutelando le aziende dal punto di vista legale ma non i consumatori dal punto di vista della salute.

È deludente che la proposta di rinvio della direttiva sui cosmetici sia stata avanzata proprio da una battagliera ex militante radicale, che si è distinta per il suo impegno per i diritti civili e umani.

I cosiddetti “metodi alternativi” in realtà esistono, basterebbe consultare i ricercatori del Centro di Ricerche Europeo di Ispra (Va) o alcuni professori di farmacologia e tossicologia dell’Università di Milano che da tempo hanno abbandonato il modello della cavia e del roditore per i test di tossicità cutanea e dei prodotti cosmetici.

Le industrie cosmetiche e chimico-farmaceutiche non hanno però alcuna intenzione di abbandonare il fuorviante modello animale: ciò provocherebbe la caduta a catena dell’intero castello di sabbia basandosi sul quale hanno ottenuto introiti di migliaia di miliardi.

Il consumatore ecologista

Le pellicce, un caldo inquietante

Le pellicce di animale tengono indubbiamente caldo e molti, non solo le signore, le considerano soffici e affascinanti. Tuttavia, la guerra pacifica scatenata contro l'uso di pellicce ha indotto molte persone a considerare visoni e volpi un capo perlomeno imbarazzante da esibire. La diffusione di materiale e video informativi sulle crudeltà cui sono sottoposti gli animali da pelliccia, allevati e selvatici, ha fatto riflettere molte consumatrici, in particolar modo quelle più giovani, incrementando il rifiuto per le pellicce in maniera considerevole.

Dal 1989 al 1991 la vendita di pelli di visone è calata del trentasette per cento e quella di volpe del cinquantun per cento. Nel 1993 il fatturato complessivo del settore pellicceria è calato del venti per cento. Tuttavia, il mercato della pelliccia ha conquistato sette milioni di italiane, con un giro d'affari di 3.500 miliardi. I pellicciai hanno dichiarato nel 1990 un reddito procapite medio di 11,8 milioni l'anno e i produttori un reddito di 7 milioni l'anno, meno dei loro stessi dipendenti e molto meno del costo di una sola pelliccia. La maggior parte delle pelli in commercio sono ancora di animali selvatici catturati con le trappole, quindi d'importazione.

Lo ammettono gli stessi pellicciai in un rapporto segreto riservato agli imprenditori del settore, redatto nel giugno 1995. Il presidente dell'Associazione Italiana Pellicceria, Norberto Albertalli scrive: "Credo siate tutti a conoscenza del bando che a partire dal 1° gennaio 1996 dovrebbe colpire il commercio in Europa di 13 specie animali selvatiche, praticamente tutto quello che in pellicceria non è volpe o visone. (...) Questo è inaccettabile".

I pellicciai temono di rimanere fuori dal giro della moda riconoscibile, in particolare del prêt-à-porter. La pelliccia deve diventare un capo "socialmente accettabile" e deve riuscire a conquistare le "firme" giuste e testimonial d'eccezione. Ormai le modelle, le attrici famose rifiutano di sfilare e di indossare pellicce e questo è considerato dai pellicciai un grave colpo alla loro immagine. Tanto che lo stesso Albertalli nel suo rapporto ammette: "Quando gli animalisti sono riusciti a far scrivere dai giornali che molti stilisti abbandonavano la pellicceria hanno causato un danno enorme al prodotto. Per questo noi dobbiamo dire che ci sono molti stilisti che impiegano la pelliccia e che sulle passerelle del prêt-à-porter di tutto il mondo è apparso il nostro prodotto. Anche una sola guarnizione, con la firma giusta può fare molto, può far capire che la pelliccia non è out. Per dimostrarlo stiamo realizzando una brochure intitolata 'Pelliccia è moda'. Invieremo la brochure a 1000 giornalisti italiani e stranieri". E ancora: "(...) Far sì che la gente 'giusta' indossi la pelliccia. (...) Abbiamo bisogno di testimoni autorevoli e riconosciuti che indossino la pelliccia e dicano di farlo. Non smettiamo mai di cercarli, ma dobbiamo dire che non è facile".

Come non è facile assistere a confronti pubblici diretti tra animalisti e pellicciai. Ve ne siete mai chiesti il motivo? La migliore e più completa spiegazione l'abbiamo ancora una volta da Albertalli, nel rapporto che doveva restare segreto: "Evitiamo quindi il confronto diretto e pubblico con gli animalisti, sarebbe difficile uscirne vittoriosi. Ignoriamo il fenomeno animalista e puntiamo con forza alla conquista di coloro che non sono toccati da questo problema".

Secondo una ricerca commissionata dall'AIP al dottor Enrico Finzi le italiane che possiedono la pelliccia sono sette milioni, d'età compresa tra i trentacinque e i cinquantaquattro anni. Secondo la ricerca "sono 2.400.000 le donne che prevedono di acquistare o ricevere in regalo una pelliccia in futuro".

Il 1993 è stato l'anno nero della pelliccia anche secondo i pellicciai che però hanno constatato un'inversione di tendenza nell'anno seguente, quando il fatturato è aumentato dell'11,9%.

Nonostante la reclamizzata “ripresa” è aumentata la disoccupazione, portando gli addetti a 5.413 con un calo occupazionale del 3,4%.

Il pressoché totale approvvigionamento delle pelli dipende dall’importazione, mentre le pellicce confezionate rappresentano lo sbocco vitale del settore grazie all’esportazione: Germania, Usa, Grecia, Hong Kong, Corea del Sud, Spagna, Giappone (Afganistan, Austria, Tunisia, Slovenia in minor quantità) sono i paesi che acquistano circa il cinquanta per cento delle pellicce prodotte in Italia.

Secondo una pubblicazione dell’AIP “le tagliole con denti di acciaio sono ormai fuori uso” e sarebbero state sostituite da tempo “con meccanismi a ganascia coperta di gomma in modo da non ferire l’animale”. Nello stesso opuscolo si afferma anche che le “nuove trappole sono tutte ad uccisione immediata”. Risulta poco chiaro come le trappole “ad uccisione immediata” possano essere efficaci se l’animale viene preso, ad esempio, per le zampe. In ogni caso dal primo gennaio 1996 sono commerciabili nell’Unione europea solo le pelli di animali selvatici presi con le cosiddette “trappole di nuova concezione”.

La strategia vincente nella battaglia contro l’uso delle pellicce è affermare che la pelliccia è un capo vetusto, volgare, che invecchia e imbruttisce, decisamente out e fuori moda. Chi indossa una pelliccia deve sentirsi addosso gli sguardi di riprovazione delle persone. Nelle strade, nei negozi, sui mezzi pubblici chi indossa la pelliccia deve sentire una parola, garbata, educata, ma ferma e plateale, di condanna. La pelliccia non deve diventare un capo “socialmente accettabile” come vorrebbero i pellicciai, deve rimanere nella clandestinità o comunque esposta alla pubblica indignazione. Non lasciatevi sfuggire quindi la battuta, la parola, la frase che può mettere a disagio chi indossa una pelliccia. Così facendo molte pellicce rimarranno negli armadi e molte altre non usciranno mai dalle pelliccerie, riducendo la domanda che, notoriamente, crea l’offerta.

Ripudiano le pellicce:

Isabelle Adjani Catherine Aga Khan Anouk Aimée Dario Argento Tyra Banks Brigitte Bardot Kim Basinger Senta Berger Naomi Campbell Belinda Carlise Oleg Cassini Julie Christie Phil Collins Licia Colò Maurizio Costanzo Cindy Crawford Patty Davis Doris Day Cristiano De André Bo Derek Angie Dickinson Dalila di Lazzaro Fabio Fazio Elio Fiorucci Marta Flavi Peter Gabriel Fulvio Grimaldi Francesco Guccini Nina Hagen Glenda Jackson Nastassia Kinski Kelvin Klein Manuela Kustermann I Litfiba Lena Lovich Madonna Dacia Maraini Valeria Marini Lea Massari Paul e Linda McCartney Rue McClanahna Mita Medici Franco Moschino Ornella Muti Maurizio Nichetti Kim Novak David Owen Marina Ripa di Meana Sidney Rome Red Ronnie Diana Ross Gabriele Salvatores Hanna Schygulla Brooke Shields Diana Spencer Horst Tappert Christy Turlington Suzanne Vega Paul Winter Paul Young Franco Zeffirelli.

Il *cruelty free*. Vestirsi e farsi belle (o belli) senza crudeltà

Cosmetici non testati su animali:

Almacabio Amway Annemarie Borlind Aveda Barry M. Beauty Shop Beauty without Cruelty Biokosma Body Shop (escluse perle da bagno) Bottega di Lungavita (escluse le creme con collagene ed elastina) Cereal’s Charles of the ritz Conlei Crabteree & Evelyn Creighton’s Naturally D’Aymons Derbe (esclusi due prodotti per capelli con collagene) Econocosmesi Ecover Elizabeth Arden Extracta Fabergé G. & G. del dottor Ferraro Gerda Spielmann Hafner Hanida Helan (esclusi shampoo con estratti di placenta) Heliotrop Himalaya Honesty Cosmetics Hormeta (esclusi prodotti con collagene) Idim (escluse le creme con timo e fibronectina) Inect Juliette Alysque Kosmetiké Vegetale Dorotea Lab Laboratori Montalto Lakshmi Lavera L’Erbolario (esclusi alcuni prodotti con

collagene) Linea Avi L'Occitane Max Factor Montaigne Jeunesse Natur Erbe (esclusi prodotti con collagene o midollo di bue) Nectar (escluse perle da bagno) Nexus (esclusi prodotti con collagene o cheratina) Paul Mitchell Paul Penders Phisis Phytocosm Specchiasol Sun Shop (escluse perle da bagno) Swiss Balance Vegheggi (esclusa una crema con collagene) Vegetal Progress Vicco (dentifricio) Weldo.

Hanno dichiarato di rinunciare alla sperimentazione:

Avon Benetton Essex Estée Lauder L'Oréal Manetti-Roberts & C. Neutrogena Revlon Viset Williams Yves Rocher.

Per la casa:

Conlei Ecolav Eco's Ecover Indra Meta.

I test di tossicità di tutti i prodotti destinati all'uso o al consumo umano (persino gli accessori per ufficio) sono effettuati ancora sugli animali.

Per vestirsi:

Mentre le pellicce non violente o "ecologiche" sono molto diffuse nella moda e sono vendute in tutti i negozi di abbigliamento, scarpe, cinture e portafogli non in pelle sono più difficili da trovare.

Per calzature e accessori *cruelty free* potete rivolgervi richiedendo il catalogo a:

"Progetto Gaia", via Copernico, 14, 20125, Milano - Tel. 02.67075700

"Le scarpe di Linus", Regaste San Zeno, 23/f - Verona. Tel. 045.8010922.

Le foreste pluviali: la casa degli animali

I biologi presumono che la Terra sia abitata da cinque-trenta milioni di specie animali e vegetali. Fino ad oggi sono solo un milione e 400 mila le specie identificate. Il cinquanta-novanta per cento delle specie abita nelle foreste tropicali, dove ogni anno vengono distrutti venti milioni 640 mila ettari di territorio. Ogni ora sono venti gli ettari di foresta tropicale che vengono cancellati e ogni giorno si estinguono cinquanta-centocinquanta specie, molte delle quali endemiche.

L'avanzare dell'agricoltura industriale e di quella di sopravvivenza, la richiesta di pasta di cellulosa e di legni pregiati sono la causa principale della distruzione delle "cattedrali" verdi. In alcune zone del pianeta si incendiano foreste o le si "rasa a zero", in altre si adotta il cosiddetto "taglio selettivo".

Per raggiungere le essenze preziose da taglio si aprono strade e varchi nella foresta, che consentono poi la colonizzazione della giungla e la diffusione del bracconaggio. Il settantacinque per cento delle aree disboscate in Africa subisce il bracconaggio indiscriminato a fini commerciali che priva i villaggi di risorse alimentari. Non più protetto dai grandi alberi il leggero strato di humus e terra della foresta subisce il "lavaggio" delle intense piogge e il martellamento del sole, scomparendo e lasciando il posto all'argilla e quindi al deserto.

Oltre agli animali e alle piante sono a rischio duecento milioni di esseri umani che vivono nelle foreste pluviali o ai loro margini. La causa di tanta distruzione è principalmente economica. Negli ultimi quarant'anni il commercio di legname tropicale è passato da quattro a sessantasei milioni di

metri cubi, divorando così metà delle foreste pluviali. Tra cent'anni, all'attuale ritmo di deforestazione, non esisteranno più foreste tropicali, con effetti devastanti sul clima e sull'umidità dell'intero pianeta: aumento della temperatura terrestre e diminuzione dell'ossigeno, scioglimento dei ghiacciai, alluvioni, inondazioni e desertificazioni con migrazioni bibliche di popoli affamati.

Il commercio di legname tropicale, tuttavia, utilizza soltanto il dieci per cento delle risorse forestali. Il restante novanta per cento dell'utilizzo di tali risorse è connesso all'estrazione o al reperimento e alla lavorazione di lattice, fibre, olii, resine, piante medicinali, operazioni, queste, che potrebbero invece essere condotte in maniera compatibile con gli equilibri ambientali e sociali.

Per ridurre il danno alle foreste tropicali è bene rifiutare l'uso di legni provenienti da Africa, Asia e Sud America impiegati per mobili, parquet e lastre di compensato. L'uso di questi legni è un attentato ai nostri polmoni, al futuro della Terra e dei nostri figli.

Dal 1992 l'associazione "Gaia" con il console del Gabon a Milano, Giuseppe Vassallo, il WWF, l'IUCN, l'IFAW e un gruppo di ricercatori e ambientalisti sta cercando di salvare una zona di foresta pluviale di importanza primaria nel cuore verde del Gabon. La zona è ricca di elefanti, scimpanzé, gorilla e tantissimi altri animali, ma è appaltata in concessione di sfruttamento forestale alla Rougier Ocean Gabon, un'azienda francese. Sono in corso iniziative di pressione e sensibilizzazione affinché la foresta della Mingouli diventi parco nazionale e venga sottratta alle motoseghe e ai fucili dei bracconieri.

Alla Camera dei deputati è stata presentata una proposta di legge per limitare l'importazione dei legnami provenienti da foreste non rigenerabili (depositata da Apuzzo nella XI e da Scalia nella XII Legislatura). La proposta prevede anche il timbro attestante la provenienza dei legnami e il criterio di produzione. Se approvata, questa legge porrebbe un freno decisivo alla distruzione delle foreste tropicali portando l'Italia all'avanguardia nell'applicazione degli accordi di Rio del 1992.

Tab. 8 Quanta Africa viene consumata dall'Italia ogni anno?

Legname di foresta tropicale importato ogni anno dal Gabon: 45.327 m³.

Trasformato in listelli di parquet spessi due centimetri, calcolando gli scarti di lavorazione, diventa: 1.813.000 m² pari a 1,81 Km²; equivalente a centocinquanta volte piazza San Marco a Venezia (che misura circa 12.000 m²).

Legname di foresta tropicale importato ogni anno dall'Africa: 809.422 m³.

Trasformato in listelli di parquet spessi due centimetri, calcolando gli scarti di lavorazione, diventano: 32.377.000 m²; equivalente alla superficie di Milano entro la cerchia della circonvallazione esterna (circa 25,5 Km²) più il trenta per cento del territorio circostante.

Per la salute, per gli animali, per i paesi in via di sviluppo: tre buone ragioni per diventare vegetariani

In Italia ci saranno sì e no un milione di vegetariani, non un gran numero, ma neanche una cifra irrisoria. La libertà individuale, e quindi anche le scelte alimentari, meritano il massimo rispetto e nessuno deve avere il potere di imporre ad altri le proprie scelte. Nessun ostracismo e nessuna criminalizzazione è lecita nei confronti di chi si ciba di carni, così come per chi ha scelto la dieta mediterranea e vegetariana. Ferma restando, dunque, la piena libertà di ognuno di noi, va detto che i

vegetariani si trovano spesso discriminati in mense, ristoranti e autogrill, dove non trovano la varietà alimentare adeguata a soddisfare le proprie scelte.

Ma veniamo alla sostanza del problema.

Ci sono almeno tre buoni motivi per diventare vegetariani o per ridurre sensibilmente il consumo di carne.

La salute Secondo uno studio del “British Medical Journal” i vegetariani hanno un rischio minore (del quaranta per cento) di contrarre malattie tumorali. Il che non è poco considerando l’allarme lanciato recentemente dalla Lega tumori secondo il quale un italiano su due entro il 2000 si ammalerà di cancro. Ogni anno nel nostro paese sono centocinquantamila i decessi dovuti a questa malattia.

Proprio con intenti di prevenzione antitumorale l’oncologo Umberto Veronesi e il premio Nobel Renato Dulbecco sono diventati vegetariani. Quest’ultimo ha dichiarato: “ Ho adottato una dieta vegetariana e la consiglio come misura dietetica antitumorale”. Non è infatti trascurabile il vero e proprio campionario farmaceutico che ingeriamo con la bistecca (tutte le sostanze somministrate agli animali prima della macellazione): dietilstilbestrolo, cortisone, antibiotici, sulfamidici, antitiroidei, vaccini, estrogeni, ormoni...

La sofferenza animale Dietro la trasformazione dell’animale in prosciutti, salami e bistecche c’è un calvario di sofferenze inaudite: vitellini da latte strappati alle madri, polli e galline ovaiole spennate e con il becco smussato, maiali e cavalli immobilizzati e con luce accesa ventiquattro ore al giorno per l’ingrasso. Alla vita in batteria segue il trasporto in condizioni disumane, con mucche, cavalli, pecore accatastati l’uno sull’altro, senza acqua, cibo e sotto il sole o esposti al gelo per tutta la durata del viaggio verso gli stabilimenti di macellazione.

Paesi in via di sviluppo Il quaranta per cento dei cereali prodotti nel mondo serve a sfamare gli animali da carne. In Brasile, nel 1982, la produzione di soia per l’esportazione di mangimi occupava 8,2 milioni di ettari, l’equivalente a sfamare quaranta milioni di maiali. La stessa superficie coltivata a fagioli neri avrebbe prodotto proteine per sfamare trentacinque milioni di esseri umani. Secondo il Worldwatch Institut “i carnivori stanno distruggendo la Terra. Non c’è cibo a sufficienza per tutti”. Secondo la Fao nel 1981 il settantacinque per cento dei cereali importati dai paesi in via di sviluppo venne impiegato per il bestiame da macello. Un pensierino sul vegetarianismo è d’obbligo.

Vegetariani “storici”

Sant’Antonio abate Aristotele San Basilio di Cesarea Giordano Bruno Buddha George Byron Giovanni Calvino Marco Tullio Cicerone Charles Darwin Diogene di Sinope Fedor Dostoevskij Thomas Edison Albert Einstein Ludwig Feuerbach San Francesco d’Assisi Benjamin Franklin Erich Fromm Mathama Gandhi Johann Wolfgang Goethe Alphonse de Lamartine Gottfried Leibniz Leonardo da Vinci Konrad Lorenz Tito Lucrezio Caro Herbert Marcuse Piero Martinetti Giuseppe Mazzini Michel de Montaigne Maria Montessori Alberto Moravia Tommaso Moro Isaac Newton Quinto Orazio Flacco Origene Publio Ovidio Nasone Nicolò Paganini Blaise Pascal Pitagora Platone Plinio il Vecchio Plotino Plutarco Elisé Reclus Jean-Jacques Rousseau Bertrand Russel Arthur Schopenhauer Albert Schweitzer Lucio Anneo Seneca George Bernard Shaw Percy B. Shelley Socrate Benedetto Spinoza Rabindranath Tagore Tertulliano Henry Thoreau Tiziano Vecellio Lev Tolstoj Publio Virgilio Marone Voltaire Richard Wagner George Washington Zenone di Cizio

Sportivi vegetariani

Paavo Nurmi: venti record mondiali nella corsa a distanza e nove medaglie olimpiche

Robert Sweetgall: primatista mondiale nella marcia

Murray Rose: record mondiale dei 400 e 1500 stile libero

James e Jonathan de Donato: record-men mondiali nel nuoto stile farfalla

Bill Pickering: primato nella traversata a nuoto della Manica

Henry Aaron: uno dei più grandi giocatori di baseball di tutti i tempi Robert Parish: giocatore di football americano nella squadra dei Boston Celtics

Andreas Cahling: campione mondiale di body building

Ridgely Abele: campione di karate

Dan Millman: ginnasta di fama mondiale.

Gli animali selvatici

Specie protette

di Alberto Giani

La legge 150 del 7 febbraio 1992 è il punto di approdo di una lunga e travagliata vicenda che ha visto per più di quindici anni lo stato italiano colpevolmente indifferente a regolare una delicatissima materia come quella del commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

La Cites (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) è una convenzione firmata nell'ormai lontano 1973, entrata in vigore nel 1975 e nello stesso anno ratificata dall'Italia; attuata a livello Ue con due regolamenti, nel nostro paese rimaneva senza sanzioni e senza quelle strutture necessarie a evitare il proliferare di un commercio illegale sempre più diffuso. Solo all'inizio degli anni Novanta, anche in seguito ai ripetuti richiami della segreteria Cites al governo italiano, il Legislatore dava vita a una legge che, modificata e integrata nel 1993, offre finalmente un efficace strumento di repressione del commercio clandestino di rare specie animali e vegetali.

La legge prevede in primo luogo la divisione in tre categorie (denominate "appendici") delle specie animali e vegetali oggetto di tutela: a queste categorie corrispondono differenti gradi di tutela, che vanno dall'assoluto divieto di commercio per le specie indicate nell'appendice I (a meno che non sia possibile certificarne la nascita in cattività), per passare al commercio "controllato" delle specie indicate nell'appendice II e, infine, a una tutela limitata ad alcune zone di origine per gli animali indicati nell'ultima appendice, la III. Le sanzioni, di carattere penale e amministrativo, sono altissime e possono riguardare anche il privato che cerchi di importare o esportare animali acquistati all'estero con dolo o inavvedutamente.

Oltre a ricordare, quindi, quale fonte di sofferenze sia per milioni di animali il traffico di specie provenienti da ogni parte del mondo, è necessario sapere che può essere assai pericoloso importare animali di cui non si sia in grado di documentare la regolare provenienza.

Le tartarughe di terra europee, ad esempio, sono state inserite nell'appendice I dall'Unione europea: chi ha la cattiva idea di importarne una in Italia, magari di ritorno da un viaggio nei paesi dell'est, ove è facile rinvenirne in libertà o acquistarle per poche lire, rischia l'arresto da tre mesi a un anno o un'ammenda da quindici a duecento milioni di lire, oltre alla confisca degli animali.

Sanzioni amministrative prevede invece la legge per chi importi (esporti, o anche solo faccia transitare nel territorio italiano) oggetti ad uso personale o domestico, che per essere considerati tali devono essere comunque "prodotti derivati" dalle specie oggetto di tutela, e non possono essere animali (vivi o morti), né parte di esemplari.

Quindi, nel caso in cui si intenda espatriare con tali oggetti, sarà necessario chiedere un apposito permesso al corpo forestale dello Stato, con la sola eccezione di prodotti di pelletteria ad uso personale e le calzature, per i quali tale permesso non è necessario.

Per arginare il crescente fenomeno della falsificazione dei certificati di origine delle specie oggetto di tutela della Convenzione, la legge riconosce all'apposito servizio Cites del corpo forestale dello Stato la facoltà di ritirare la documentazione considerata sospetta per gli accertamenti del caso.

Apparentemente si tratta di un impianto completo, ma presenta due gravi lacune: l'approssimativa applicazione concreta della normativa, soprattutto nei paesi d'origine, e la mancanza dell'obbligo a tenere un registro di carico e scarico per coloro che commerciano: è quindi facile utilizzare gli stessi documenti per diverse partite di animali, di provenienza anche clandestina. Il 19 aprile 1996 il ministro dell'Ambiente ha finalmente pubblicato il decreto di denuncia delle specie animali considerate pericolose e tutelate dalla legge.

Il testo integrale definitivo della legge 150/92 su "Importazione e commercio delle specie protette e animali esotici" e il "Decreto Ronchi" del 19 aprile 1996 si trovano in Appendice rispettivamente a p. 217 e 264.

Tab. 9 Quanta vita sulla Terra

Esseri	5.500.000.000	
Specie animali scomparse		1.000.000.000
Specie animali esistenti		2.000.000
Specie di insetti esistenti		1.000.000
Specie di mammiferi esistenti		50.000
Specie che scompaiono ogni anno	4.500	

Il traffico di animali esotici

Maggiori importatori: paesi arabi, Stati Uniti, Francia, Spagna, Belgio, Italia, Grecia.

Maggiori esportatori di scimmie: Brasile, Zaire, Uganda, Kenya, India, Vietnam, Indonesia.

Maggiori paesi di transito: Messico, Spagna, Francia, Belgio, Italia, Grecia, Arabia Saudita, Thailandia, Taiwan, Singapore.

Caccia: leggi, piombo e miliardi

di Alberto Giani

La legge n. 157 dell'11 febbraio 1992 per la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia è una legge quadro che detta i principi generali in questa delicata materia, lasciando poi alle Regioni il compito di regolare più in dettaglio ogni aspetto di una normativa che a volte risulta essere sovrapposta, poco chiara e di difficile interpretazione.

È però assai importante conoscere i punti fondamentali della legge, per potere poi chiedere l'intervento di chi è preposto alla salvaguardia dei nostri amici animali, o anche semplicemente per fare un esposto alla Magistratura quando si vede qualcosa che non ci convince.

Il principio della legge 157/92 è che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1); è cioè globalmente protetta ad eccezione di determinate specie, che solo per determinati periodi dell'anno sono "cacciabili", e unicamente da parte di chi è in possesso di apposita concessione (cioè la licenza di caccia) che lo Stato rilascia ai singoli cittadini.

Il primo equivoco va quindi subito chiarito: l'elenco degli animali inserito nell'art. 2 della legge si riferisce ad animali superprotetti, cui il Legislatore ha connesso sanzioni più gravi rispetto a quelle previste per gli animali ordinariamente protetti, che sono tutti quelli non compresi all'art. 18 (che elenca le specie cacciabili) e anche questi ultimi al di fuori dei periodi in cui sono cacciabili.

Importante è poi sapere che ogni forma di cattura di fauna selvatica è vietata, tranne che negli apposti centri (i famigerati "roccoli", che in Lombardia, Veneto e Friuli, in seguito alla sentenza dei rispettivi Tar regionali, dell'autunno 1996, dovranno essere chiusi) autorizzati dalla Provincia, che catturano animali per darli al cacciatore che li utilizzerà come richiami vivi; quindi ogni trappola, rete o altro marchingegno per catturare uccelli, o mammiferi integra il reato di "uccellazione", previsto dall'art. 30 lett. e). A questo proposito è importante sapere che la legge 157/92 indica all'art. 30 le sanzioni penali, e all'art. 31 quelle amministrative, che prevedono solo il pagamento di una somma di denaro, senza che vi sia un processo davanti all'autorità giudiziaria.

Quando si presume che si stia verificando uno dei casi previsti dall'art. 30, essendoci un reato in corso, tutte le forze di polizia sono abilitate all'intervento, senza alcuna distinzione (quindi polizia, carabinieri, ma anche la polizia municipale) e non solo il personale di vigilanza istituzionalmente preposto (cioè le guardie venatorie delle Province).

In molte parti d'Italia vi sono poi le guardie venatorie volontarie delle associazioni ambientaliste (WWF, Lipu, Legambiente e altre) o le guardie zoofile dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che sono abilitate ad intervenire; è però necessario informarsi preventivamente se nuclei di queste guardie siano effettivamente operativi nei luoghi ove ci si trova.

Un'ultima annotazione riguarda uno dei problemi più frequenti per chi ha una casa in campagna: i cacciatori devono tenersi a una distanza di cento metri da ogni immobile abitato, di cinquanta metri da strade, ferrovie o simili; se spara in direzione di un immobile, il cacciatore dovrà essere lontano almeno centocinquanta metri. Le sanzioni amministrative sono previste dall'art. 31 lett. e) e dalle leggi regionali.

I comuni possono vietare l'attività venatoria sul proprio territorio per ragioni di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini (in particolare per le zone turistiche, campagne e boschi frequentati, piste ciclabili...) come dimostra l'Ordinanza del comune di Segrate riportata di seguito.

Altro principio fondamentale della legge 157/92 è quello relativo al nesso "cacciatore-territorio", che obbliga il seguace di Diana a esercitare il suo "sport" solo nei determinati "ambiti territoriali di caccia" ove è iscritto. Chiaro il principio: chi spara, lo fa nella zona da lui prescelta, sapendo che il danno che arreca oggi lo troverà l'indomani: si evitano così le funeste conseguenze del cosiddetto "nomadismo venatorio" che consentiva al cacciatore di muoversi in tutta Italia, seguendo le migrazioni e centuplicando così i danni alla fauna selvatica. Purtroppo questo fondamentale aspetto di riforma dell'attività venatoria a tutt'oggi non è stato ancora attuato in gran parte dell'Italia centrale e nella totalità del sud Italia: importante sarebbe attivarsi per fare pressioni su Regioni e Province, con diffide ed esposti, per sollecitare l'attuazione di questo aspetto della disciplina venatoria.

Come è noto, gli Ambiti Territoriali di Caccia in prossimità della stagione venatoria provvedono a immettere nel proprio territorio selvaggina d'allevamento, utilizzando in buona parte gli introiti delle tasse dei cacciatori. Tale prassi, adottata prima dalle province e ora dagli Ambiti Territoriali di Caccia, è illegittima, come dimostra la precisazione del settore Agricoltura e Foreste (Servizio faunistico) della Giunta Regionale della Lombardia riprodotta di seguito.

È quindi opportuno, qualora si verificassero gli episodi sopra evidenziati, ricorrere agli organi competenti e alle procure della Repubblica.

Al fine di impedire l'accesso dei cacciatori in zone di territorio il più ampie possibili – campi, parchi, terreni agricoli eccetera – è opportuno ricordare che secondo la legge 157/92 sulla caccia ("fondi chiusi", comma 8, art. 15) basta recintarle con rete. Il testo della legge n. 157 del 1992 si trova in Appendice a p. 227.

Infine, per quanto riguarda i “richiami” vivi se è vero che il loro utilizzo è previsto dalla legge sulla caccia, è anche vero che essi non devono soffrire. Altrimenti, si configura il reato di maltrattamento, punito in base all’art. 727 del codice penale, come ribadito recentemente dalla terza sezione della Corte di Cassazione.

Per comprendere meglio perché esponenti politici e amministratori pubblici siano così interessati a peppole e fringuelli, o meglio, alla loro caccia, ecco alcuni dati:

Costo di un buon fringuello da richiamo: da 150.000 a 500.000 lire.

Cartucce da sparare in media per colpire un fringuello: 4.

Costo di una cartuccia: 500 lire.

Cacciatori con licenza nella provincia di Brescia: 35.000 circa.

Fringuelli uccisi da un cacciatore ogni giorno di caccia: 20 circa.

Spesa in cartucce per una giornata di cacca al fringuello in tutta la provincia di Brescia: 175 milioni di lire.

Fringuelli uccisi ogni anno nella sola provincia bresciana: 500.000 circa.

Altezza di volo dei fringuelli e delle peppole in zona di passo: 25-50 metri.

Facilissimo confonderli con verdoni, zigoli e altri uccelletti.

Peso del piombo contenuto nella cartuccia sparata al fringuello: da 28 a 32 grammi, il doppio del piccolo uccello.

Ordinanza n. 62 del comune di Segrate (Mi)

Oggetto: divieto a chiunque di esercitare la caccia in qualunque forma nel territorio del Comune di Segrate.

Il Sindaco

Considerato che la superficie territoriale del Comune di Segrate, assai ridotta in proporzione al numero degli abitanti, risulta per la maggior parte occupata dalle costruzioni e dalle sedi stradali; che pertanto le residue aree libere si trovano a breve distanza dagli insediamenti;

che le aree a verde sono intensamente frequentate dai cittadini nel tempo libero;

che l’attività venatoria nel territorio del Comune di Segrate può pertanto causare grave pericolo all’incolumità delle persone a disturbo della quiete pubblica;

visto l’art. 38 della Legge 142/90

ordina:

È fatto divieto a chiunque di esercitare la caccia in qualunque forma nel territorio del Comune di Segrate.

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

Il Sindaco

Renato Turri

Circolare della regione Lombardia

Giunta Regionale

Settore Agricoltura e Foreste

Servizio Faunistico
Piazza IV Novembre, 5 – Tel. (02) 67651
20124 Milano

Spett.

Amministrazioni provinciali

Uffici caccia

loro sedi

18 ottobre 1996

Oggetto: ripopolamento di selvaggina nei territori di ATC o comprensori alpini

A seguito della segnalazione di immissioni di selvaggina in periodo di attività venatoria in territori di alcuni ATC, si ritiene opportuno precisare che ogni lancio di selvaggina deve essere finalizzato al ripopolamento per raggiungere le densità faunistiche ottimali.

Di conseguenza non possono essere consentite le immissioni effettuate saltuariamente o periodicamente in periodo di caccia, chiaramente destinate a fornire un maggior numero di prede “pronta caccia” e non a ricostituire un patrimonio faunistico eccessivamente depauperato, come previsto dall’art. 15, comma 2, della l. r. n. 26/93, che potrebbe essere applicato in periodo di caccia solo in casi eccezionali dopo la messa in atto, da parte delle Province, di opportuni censimenti per accertare il verificarsi di una grave ed imprevedibile diminuzione di una specie cacciabile.

Distinti saluti

Il Dirigente

Adriana Assegnati

Per Sigmund Freud “il timore proteggeva la vita dell’animale” che veniva considerato sacro come fosse un membro della comunità. Era proibito cibarsi della sua carne, salvo che in occasioni solenni e con la partecipazione di tutta la tribù. Il mistero della sua morte sacrificale si spiega con il fatto che costituiva il legame dei partecipanti tra loro e Dio. L’uccisione e la consumazione periodica del “totem” rappresenta l’elemento essenziale della religione totemica, per Freud la più antica.

A Dakshinkali, a sud-ovest di Katmandù nel Nepal, ho visto praticare sacrifici per placare la dea Kali assetata di sangue, ma di soli animali maschi.

Per Giambattista Vico le saghe e le leggende che si rifanno a un’ancestrale “età favolosa” del mondo rappresentano il “mito” in cui convivono uomini e animali e l’espressione genuina di emozioni religiose. Spesso si trattava di riti religiosi segreti, che esigevano una graduale iniziazione. I principali misteri erano quelli Eleusini, della dea Cibele, di Iside, di Mitra.

Il discorso sul rapporto religioni-animali è complesso.

Il *Libro dei morti*, che ci riporta la confessione del defunto di fronte ai suoi giudici dell’altro mondo, testimonia la cura che gli egiziani avevano per gli animali. Vi si legge, tra l’altro: “Non ho maltrattato le bestie. Non ho dato la caccia agli animaletti nascosti tra i cespugli. Non ho intrappolato gli uccelli degli dei...”.

L’*Inno al Sole* del faraone Amenophis IV ha ispirato certamente il Salmo 104 della Bibbia:

Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli onagri estinguono la loro sete.
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde (...).

Gandhi sosteneva che il rispetto per gli animali era il dono dell’induismo all’umanità. Le religioni indiane, da sempre, in verità, li hanno protetti da ogni crudeltà. C’era una casta speciale, quella dei vaisyas, che doveva attendere alla loro cura, in base alle leggi scritte da Manou.

La legge non scritta del Karma riguarda tutt’oggi anche gli animali, oltre che gli uomini e gli stessi dei. Ogni azione viene premiata o punita nella catena della reincarnazione. A questo proposito riferisco un episodio che mi è capitato a Srinagar, la capitale del Kashmir. Stavo osservando con raccapriccio dei bottegai che uccidevano a bastonate un gattino. Un vecchio, dopo averlo gettato nel fiume, vedendo il mio dispiacere, mi ha detto: “Forse rinascerà persona”. Gli ho risposto: “Intanto non ha vissuto da gatto...”.

Nella *Bhagavad Gità* si narra di un eroe che accetta di entrare in paradiso solo se il suo cane potrà seguirlo. Buddha chiede *dayà*, compassione, anche per gli animali. Come Zarathustra, egli proibisce i sacrifici: “Invece di sacrificare gli animali, lasciateli liberi. Lasciateli cercare l’erba, l’acqua e la

carezza del vento. Gli animali che uccidete vi hanno dato il tributo del loro latte e della loro lana. Hanno posto la fiducia fra le vostre mani che ora li sgozzano”.

Una volta, vide un agnello che, ferito da un sasso, non riusciva a tener dietro al gregge. Lo prese tra le braccia, dicendo: “Povera madre dal vello lanoso, dovunque tu vada porterò il tuo piccolo. È meglio impedire ad una bestia di soffrire, piuttosto che restare seduto a contemplare i mali dell’universo, pregando in compagnia dei sacerdoti”.

In India furono costruiti dai buddisti, al tempo dell’imperatore Acoka, che visse dal 264 al 227 a.C., i primi ospedali destinati agli animali ammalati o feriti. L’iniziativa fu poi ripresa nel XVIII secolo da Vivekananda.

In Iran, Zarathustra afferma in una sua *Gathà* che chi ha cura del bestiame senza nutrirsi della carne “massacrata e fatta a pezzi” avrà lo Spirito Santo e la Verità. Ha sostenuto anche: “Chi uccide un cane uccide la sua anima!”.

In Grecia, il profeta della Tracia, Orfeo, come tutti i grandi dello spirito, è attorniato dagli animali che vengono affascinati dal suo amore, dalla sua voce, dal suono del suo flauto. Il pensiero di questo vegetariano, sacerdote di Apollo-Sole, è rimasto nel cuore dei discepoli per un millennio, fino a raggiungere Pitagora e Plutarco. E Plutarco, storico greco che teneva a Roma conferenze in madrelingua, era stato iniziato in Egitto anche alla religione di Iside e di Osiride. Ripeteva le parole di Orfeo sugli animali: “Come voi hanno un’anima... Astenetevi perciò dal mangiare il cibo a base di carne!”.

Era l’epoca delle catacombe cristiane. I discepoli di Gesù di formazione greco-latina, quando fecero scolpire nel IV secolo il Buon Pastore che porta sulle sue spalle l’agnello troppo debole per camminare, avevano certamente veduto le statue di Orfeo, che si possono ora ammirare nei musei, trovandovi una prefigurazione.

Plutarco ha espressioni delicatissime: “È una cosa barbara vendere i vecchi cavalli quando non sono più utili. Significa non avere riconoscenza per i servizi resi. L’uomo veramente buono deve tenere con sé i cavalli ed i cani anziani, anche se non sono più utili”.

Tutta la letteratura greca manifesta sentimenti nobili nei riguardi degli animali. Valga per tutti l’episodio del cane di Ulisse, Argo, che attende il padrone per morire, come leggiamo nell’Odissea.

Tra le grandi religioni, l’ebraico-cristiana, se si vuole essere oggettivi, è ambivalente. L’Antico Testamento, del quale tratteremo a parte, anche per maldestre interpretazioni, è stato causa di indifferenza, ma insieme anche di apprezzamento per gli animali. Il Libro della Genesi, che parla di “guida” e non di “dominio” da parte dell’uomo su di essi, annuncia l’alleanza di Dio con gli uomini, gli uccelli, il bestiame e tutti gli animali della terra che “sono con voi”.

Nimrod, figlio di Kush, fondatore di Ninive, è l’antenato degli Assiri, grandi massacratori di popoli. Di lui è detto che “fu un cacciatore, a dispetto dell’Eterno”. Saranno i profeti Amos, Osea, Isaia e Geremia, a condannare i sacrifici, purtroppo senza alcun esito. Geremia ha perfino l’ordine di Dio di mettersi sulla porta del Tempio per dissuadere coloro che vi entravano per offrire sacrifici.

Con il Nuovo Testamento, la venuta del Figlio di Dio libererà finalmente il mondo non umano dalle crudeltà del sacrificio rituale. L’Ultima Cena sarà lo spartiacque tra due epoche, la cerniera tra la barbarie dei sacrifici antichi, un vero mattatoio biblico, e il sacrificio di Cristo. Il suo sangue sostituisce quello degli animali. È lui, ora, l’Agnello di Dio. “È impossibile che il sangue dei tori e dei caproni” scrive l’Autore della Lettera agli Ebrei “liberi dai peccati”.

Purtroppo, come ha dimostrato Robert Smith, il sacrificio sull’altare costituisce parte essenziale del rito delle religioni antiche. L’altare è nato per il sacrificio. Ogni altare ci ricorda perciò inevitabilmente le immani sofferenze degli animali.

La spiegazione delle cosiddette “ecatombi”, che venivano compiute in Grecia e dappertutto, deriva dalla funzione “vicaria” che veniva attribuita agli animali, che morivano al posto dell’uomo.

Nei sacrifici una parte consistente della vittima apparteneva ai sacerdoti. Si può capire, allora, come il monoteismo di Akenaton fallisse, avversato dai sacerdoti degli altri templi che erano stati fatti

chiudere dal faraone. Si comprende anche come i sacerdoti del tempio di Gerusalemme avessero, oltre ai dolori reumatici perché dovevano camminare scalzi sui pavimenti marmorei, malattie uricemiche, avendo l'azotemia alta per il continuo uso della carne.

Oltre a questo carattere "sostitutivo" sacrificale, gli animali nelle antiche religioni hanno sempre avuto un valore in sé, fino ad essere creduti dotati di anima immortale. Pitagora e Anassagora, a differenza degli Stoici che ritenevano l'animale un'emanazione divina, pensavano che le anime degli animali, imperiture come quelle degli uomini, scaturissero dall'Anima del Mondo, forza e sostanza intermedia tra il cosmo e Dio. Così pensavano anche Platone e gli Alessandrini.

Aristotele distingue tre anime: vegetativa o nutritiva, sensitiva e razionale. Attribuisce la prima alle piante, la seconda agli animali, la terza agli uomini. Sarà il filosofo inglese Bacone a rifiutare l'anima vegetativa. Cartesio, in seguito, dichiarando che gli animali sono *automata*, "macchine", li priva dell'anima sensitiva.

I cattolici, facendo propria l'opinione di Cartesio, con l'intento di conciliare fede e scienza, si immettono in una via sbagliata. L'oratoriano Malebranche, dando un calcio a una cagna gravida che lo importunava con i suoi guaiti, mentre discorreva di filosofia con un amico, si giustificò così: "Non si preoccupi! Questa grida, ma non ha sensibilità".

Kant e Bentham riproporranno il problema della sofferenza degli animali. La Chiesa uscirà dal buio del Medioevo che vedeva sovente in essi delle manifestazioni demoniache, con Giovanni Paolo II, il Papa che parlando del "soffio divino" presente anche negli animali e non soltanto nell'uomo, ha ridato a queste creature il valore e la dignità che esse meritano.

L'amore per gli animali è un nuovo segno dei tempi, intuito dai movimenti ecologisti e portato avanti dagli etologi, che stanno accumulando sempre più preziose conoscenze a riguardo.

Giovanni Paolo II, nella *Sollicitudo rei socialis* ha spronato i teologi a studiare un "nuovo rapporto uomo-animale". Il credente, con rinnovata responsabilità, è chiamato a prendere sul serio la Creazione. Ha il compito di custodire e coltivare, di portare a compimento quanto Dio gli ha consegnato in "dono".

La pace di Dio Creatore è anche pace e salvaguardia di tutto il Creato. Questa "nuova-antica" teologia della Creazione deve essere riscoperta e subito tradotta in prassi di fede. L'Universo, come dice il termine "universus", deve tornare a rivolgersi "verso" l'infinito Iddio se vuol comprendere il mistero di se stesso e di ogni singola creatura.

Proposte per il futuro

Maltrattamento

Il 22 novembre 1993 il Parlamento ha approvato la legge 473 che modifica l'art. 727 del codice penale avente per oggetto "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" (cfr. Appendice, p. 254).

La legge approvata è il frutto di un compromesso tra i promotori, il Ministero di grazia e giustizia, i diversi gruppi parlamentari, in particolare i senatori.

Il risultato ottenuto, come si vedrà scorrendo il testo della legge, è solo parzialmente soddisfacente. Oggi l'articolo 727 del codice penale è uno strumento più efficace per combattere i maltrattamenti, puniti con una sanzione penale da due a dieci milioni di lire. Tuttavia l'impostazione originale della proposta di legge e lo stesso testo approvato all'unanimità dalla commissione Giustizia della Camera dei deputati erano molto più incisivi e severi.

L'art. 727 del codice penale punisce, oltre al maltrattamento, anche l'uccisione ingiustificata di animali. Un'interessante sentenza del Pretore di Grosseto del 4 ottobre 1994 (cfr. Appendice, p. 284) dichiara fondata l'ipotesi che l'art. 727 del codice penale preveda come sanzionabile anche l'uccisione immotivata di animali propri.

In sostanza la sentenza suggerisce al Legislatore di inserire nel codice penale il divieto per i proprietari di animali di sopprimere ingiustificatamente il proprio animale.

Se in Parlamento dovessero verificarsi le condizioni favorevoli sarebbe opportuno ristabilire il testo originario della proposta di legge di modifica dell'art. 727 oppure adottare il testo unico che fu approvato dalla commissione Giustizia della Camera, non escludendo una ricollocazione più dignitosa dell'art. 727 all'interno del codice penale.

Questo testo, lo ricordiamo, prevedeva per il reato di maltrattamento, abbandono, uccisione ingiustificata e "fatiche insopportabili" l'arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da uno a dieci milioni di lire. Anche la fattispecie del reato veniva meglio identificata e descritta nel testo della Camera e in quello dei promotori. È utile indicare con precisione quali sono gli atti sanzionabili, affinché non vi siano dubbi o interpretazioni aberranti all'atto dell'erogazione di pene e sanzioni. È sempre bene indicare chiaramente ciò che è vietato e sanzionato. L'abbinamento della sanzione detentiva a quella pecuniaria aveva lo scopo di rendere più severo il divieto di maltrattamento e violenze ingiustificate su animali.

Casi di maltrattamento molto frequenti si verificano tra coloro che, per lavoro, attività imprenditoriale e commerciale, hanno a che fare direttamente con gli animali. È questa la ragione per cui è indispensabile prevedere aggravati di pena e sanzioni per le categorie e le persone che "lavorano" con gli animali, magari inerenti l'attività commerciale-produttiva. La sospensione di una licenza o il suo ritiro costituirà certo un valido deterrente allo sfruttamento degli animali da parte di chi con essi lavora.

Oltre a severe sanzioni, divieti, obblighi e ammende è di vitale importanza la promozione, nelle scuole, tra le categorie socio-produttive, tramite i media, di campagne informative e di sensibilizzazione sui diritti degli animali e la diffusione della consapevolezza che l'uomo ha a che fare con esseri viventi e senzienti che provano sofferenza, fisica e psichica, e non con oggetti inanimati. Per questo è basilare l'attività educativa che può essere svolta nelle scuole, nella speranza e certezza di poter ottenere cittadini e cittadine del futuro più sensibili dei nostri contemporanei.

È utile rammentare che il governo Dini ha stipulato un accordo tra i ministeri della Pubblica Istruzione e quello dell'Ambiente per l'attivazione di programmi di educazione ambientale nelle scuole. La Regione Lombardia ha, dal canto suo, approntato un interessante kit, comprensivo di audiovisivo, lucidi, guida per gli insegnanti, giochi e manualino, intitolato: *Animali? Sì grazie*. Il kit educativo-informativo sugli animali domestici (e non solo) è stato inviato a tutte le scuole elementari della Lombardia.

Proposta di legge originaria per la modifica dell'art. 727 del codice penale

Art.1

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

“Art. 727 (*Maltrattamento di animali*)

Chiunque incrudelisce verso gli animali o li sottopone a torture, fatiche insopportabili per la specie, maltrattamenti, ovvero li adopera in spettacoli e lavori per i quali non sono adatti per natura propria della specie, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

In caso di decesso dell'animale sottoposto a sevizie o torture, ovvero se le sevizie e torture avvengono in luogo pubblico o aperto al pubblico, la pena è raddoppiata.

Alla pena di cui al secondo comma soggiace chi, anche per fine scientifico o didattico, sottopone animali vivi a esperimenti vietati o non autorizzati esplicitamente ai sensi delle leggi vigenti.

Quando il responsabile dei reati di cui al presente articolo è titolare di licenza di commercio, conduzione di animali o altra licenza rilasciata dalle amministrazioni pubbliche, la licenza è sospesa per un periodo non inferiore a sei mesi qualora non si verifichi la morte dell'animale sottoposto a sevizie, mentre è definitivamente revocata quando alle sevizie e torture segua la morte dell'animale.

Alla pena prevista dal primo comma è sottoposto anche chi fa traffico o commercio illecito di animali e chi detenga animali per fini non consentiti dalla legge”.

Vademecum animalista per i comuni

Il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979 afferma: “I Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio”.

Se i circa ottomila comuni italiani applicassero coerentemente e concretamente il citato decreto gli animali vivrebbero molto meglio e inutili sofferenze sarebbero evitate. I sindaci, gli assessori e i consigli comunali hanno la facoltà di proporre ordinanze sindacali, delibere e provvedimenti che vadano nella direzione concreta della tutela degli animali e dei loro diritti.

Vediamo di seguito alcuni punti che possono essere sviluppati, modificati e divenire atti concreti delle amministrazioni pubbliche, una sorta di vademecum, enunciazioni di principio, ma anche precise richieste e proposte per sindaci e amministratori.

- 1) Ordinanza contro il maltrattamento degli animali (primo capitolo).
- 2) Delibera contro l'attendamento di spettacoli viaggianti con al seguito animali (terzo capitolo).
- 3) Mozione per la costruzione di un nuovo canile/gattile (secondo capitolo).
- 4) Delibera contro l'uso di animali quali premi vincita (primo capitolo).
- 5) Divieto per mostre mercato di cuccioli (primo capitolo).
- 6) Delibera di divieto di questua con animali (secondo capitolo).
- 7) Consentire, con una modifica al regolamento dei trasporti urbani e interurbani, l'accesso agli animali sui mezzi di trasporto pubblici (oggi permesso quasi esclusivamente ai cani dei cacciatori e ai cani-guida per ciechi).
- 8) Garantire una dieta vegetariana alternativa nelle mense e nelle scuole pubbliche (ottavo capitolo).
- 9) Approvazione di un Ordine del Giorno del consiglio che condanni la sperimentazione animale e che chieda al Governo di incentivare e finanziare la ricerca scientifica senza vivisezione.
- 10) Delibera di divieto dell'attività venatoria nel territorio comunale per motivi di ordine pubblico, a tutela del turismo, della sicurezza dei cittadini, delle piste ciclabili, delle attività agricole (sesto capitolo).

- 11) Campagna di sensibilizzazione dei proprietari di cani con distribuzione di palette e sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine (terzo capitolo).
- 12) Riconversione dei giardini zoologici (terzo capitolo).
- 13) Divieto di impiego di animali vivi in sagre, feste e spettacoli.
- 14) Attivazione dell'Ufficio Tutela Animali del comune (come già avvenuto a Roma e a Milano).
- 15) Campagne di sterilizzazione gratuita di cani e gatti.
- 16) Rifiuto di concedere autorizzazioni all'insediamento di stabilimenti utilizzatori di animali da esperimento e di allevamenti di fauna da ripopolamento per la caccia.

Vivisezione

La proposta di maggior buonsenso riguardante la sperimentazione animale, dal punto di vista della salute umana e del benessere degli animali, è la sua completa abolizione, realisticamente raggiungibile in modo graduale. Metodi di sperimentazione più sicuri e realmente scientifici che non prevedano l'impiego di animali vanno approfonditi, studiati, incentivati e acquisiti.

In Italia, a Ispra, è attivo da anni l'ECVAM, un centro di ricerche che impiega solo metodi scientifici che non implicano l'uso di animali.

La legislazione italiana e internazionale, circolari, direttive e protocolli prevedono invece che una serie di prodotti (chimici, farmaceutici, cosmetici e di consumo) siano sperimentati e testati sugli animali prima di essere immessi sul mercato. Da qui, una delle principali difficoltà a giungere a nuove e innovative, oltre che più sicure, pratiche sperimentali e ad abrogare la sperimentazione sugli animali.

È possibile ottenere il finanziamento e l'incentivo della ricerca che non fa uso di animali, arrivando a una graduale sostituzione dei test e degli esperimenti. È consigliabile, inoltre, apportare modifiche legislative molto più ristrette alla sperimentazione animale.

L'Italia ha recepito la direttiva Cee 86/609 con il decreto legislativo 116 del 27 gennaio 1992 "in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici" (cfr. Appendice, p. 208). Il decreto legislativo 116 detta una serie di norme, più o meno restrittive, per l'utilizzo degli animali negli esperimenti. Se tale legge non contenesse le norme derogatorie sarebbe praticamente vietato effettuare esperimenti su cani, gatti e primati non umani o esperimenti didattici e senza anestesia. L'articolo 18 consente al Ministero della sanità di ridurre, con proprio decreto, l'elenco delle specie animali da sottoporre a esperimenti e di stabilire norme più limitative e rigorose nella sperimentazione.

È possibile quindi che il Ministero della sanità vari un decreto che abroghi, non consentendo più deroghe, gli esperimenti senza anestesia, quelli a scopo didattico e che limiti al minimo i test su cani, gatti e scimmie, consentendo tale pratica, in sostanza, al solo Istituto Superiore di Sanità. Il 30 giugno 1993 la Camera dei deputati approvò una risoluzione sulla bioetica che impegnava il governo su alcune questioni e tra queste "ad adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 116/92, un provvedimento che sopprima gli articoli 8 e 9 del decreto stesso i quali consentono in deroga la sperimentazione senza anestesia, didattica, su cani, gatti e primati".

A seguito di varie iniziative l'allora Ministro della sanità Maria Pia Garavaglia firmò un decreto (22 dicembre 1993; cfr. Appendice, p. 255) che sostituiva gli articoli 8 e 9 della legge 116. L'iniziativa del Ministro fu contestata da altri uffici governativi e non è mai entrata in vigore.

La forma del decreto e l'iter parlamentare con proposta di legge, possono essere nuovamente ripercorse: l'approvazione di una modifica della legge 116 sarebbe di grande portata storica. Se vogliamo essere realistici e ben conoscendo l'influenza che il mondo chimico farmaceutico esercita sulla politica e sul Legislatore, il "decreto Garavaglia" è, al momento, il massimo che gli antivivisezionisti possano auspicare di ottenere da qualsiasi governo.

Mozione presentata il 30 giugno 1993

La Camera,

premesso che:

sulle questioni inerenti alle tematiche di bioetica e, in particolare, alle biotecnologie e all'ingegneria genetica, alla fecondazione artificiale, alla terapia genica, ai trapianti d'organo, alla tutela della vita, è aperto nel paese un dibattito di grande rilevanza;

su tali questioni, anche in sede internazionale e in particolare in sede comunitaria, è rivolta l'attenzione continua del legislatore;

nel nostro paese è stato istituito, come organo di consulenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato nazionale per la bioetica, che – sulle principali questioni citate – ha già effettuato importanti ricognizioni delle posizioni espresse in campo scientifico, tecnologico, culturale e morale;

l'enorme avanzata delle tecnologie di intervento sulle strutture biologiche rispetto alle stesse conoscenze scientifiche pone dei problemi assolutamente nuovi a fronte di principi – da tempo consolidati nella nostra cultura – della libertà e autonomia del lavoro scientifico e, ancor più, richiede attente valutazioni delle possibili applicazioni;

in particolare, a fronte di una ben limitata conoscenza – ad esempio, della complessità del sistema cellulare, delle reciproche interazioni cellulari e più in generale sistemiche –, sono oggi disponibili tecniche di manipolazione di cui non possiamo valutare le conseguenze sia dal punto di vista degli organismi umani che dal punto di vista del possibile impoverimento della diversità biologica e per il futuro dell'ecosistema planetario in tutti i suoi aspetti;

in questa complessa materia appare opportuno procedere con prudenza, rispetto e attenzione alle ragioni di tutti, evitando di innescare contrapposizioni che finirebbero per degenerare in vere e proprie guerre di religione e stimolando invece la collaborazione e il dialogo;

in questo spirito, mentre va ribadito il principio della continuità del processo biologico che dalla fecondazione porta alla nascita di una creatura umana e quindi la contrarietà alla sua interruzione ove non intervengono gravi motivazioni, va del pari ribadito – in coerenza con le norme vigenti – l'ambito morale di questa decisione dolorosa e difficile, che spetta in primo luogo alla donna;

ancora insufficiente appare l'impegno delle strutture pubbliche previste dalla vigente legislazione per mettere in atto tutte le azioni di informazione e di assistenza sociale idonee a prevenire l'aborto;

proposte importanti a salvaguardia della vita e della famiglia sono state avanzate – anche recentemente – dal mondo del volontariato cattolico e non cattolico e, in particolare, dal convegno promosso il 17 giugno 1993 a Roma dalla Caritas italiana, dalla Conferenza permanente dei presidenti delle associazioni di volontariato, dalla fondazione "E. Zancan"; sulle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente, sono presenti in campo internazionale rilevanti interessi economici, non sempre attenti agli interessi della collettività, che spingono per ottenere normative – in particolare, in sede comunitaria – in materia di brevettazione;

il Parlamento europeo ha approvato, il 16 marzo 1989, una risoluzione che respinge la brevettazione e la registrazione di animali manipolati geneticamente;

l'Italia è tra i paesi più impegnati nella promozione delle ricerche del Progetto Genoma Umano e, rispetto alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano, sono stati evidenziati rischi legati all'uso di tali informazioni e delicati problemi di libertà e diritti umani;

nell'opinione pubblica c'è una sempre maggiore sensibilità nei confronti dei diritti delle altre specie animali e cresce il rifiuto, sostenuto anche da settori rilevanti della comunità scientifica, nei confronti di metodiche di sperimentazione che comportino sofferenze per gli animali;

inadeguata appare l'attenzione che viene rivolta agli effetti – somatici, genetici e di sconvolgimento del sistema immunitario – dei processi produttivi e degli oggetti delle produzioni – in particolare

per quanto riguarda l'industria chimica e le sue applicazioni all'agricoltura –, delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti prodotte dalle attività antropiche;

si impegna

ad attivare in tale complessa materia strumenti propri – indagini conoscitive e proposte di legge – attuando una interlocuzione efficace con il Comitato nazionale di bioetica e con i settori scientifici, culturali, religiosi – nazionali e internazionali – che a tali questioni dedicano la loro attività,

impegna il Governo:

a sostenere e precisare – anche con il necessario supporto finanziario – il ruolo del Comitato nazionale per la bioetica in modo che esso sia strumento efficace di consulenza per il Governo, aperto al dialogo anche con le sedi pertinenti del Parlamento;

a farsi promotore, anche in collegamento con le istituzioni comunitarie, e, tenendo conto dell'impegno dell'Italia nel Progetto Genoma Umano, di azioni di studio e ipotesi di legislazione atte ad evitare la ricomparsa di fenomeni di discriminazione legati alle nuove tecnologie di analisi del patrimonio genetico umano; in particolare per quanto riguarda i rischi già evidenti legati all'uso di tali informazioni nella limitazione dell'accesso al lavoro, nelle assicurazioni sanitarie e sulla vita, nell'uso improprio e nella mancanza di riservatezza, nello studio di tratti psichici e comportamentali, nel riferimento alle differenze genetiche tra diverse popolazioni;

a riesaminare la posizione assunta dal nostro paese in sede comunitaria a proposito della proposta di direttiva concernente la brevettazione di prodotti derivati dalle biotecnologie, con particolare riferimento a piante e animali modificati geneticamente ed anche in connessione alla brevettazione di sequenze geniche e altro materiale biologico di provenienza umana, dal momento che evidenti motivi di ordine etico e valutazioni di ordine sociale e ambientale dovrebbero infatti condurre a una posizione di rifiuto dell'estensione del diritto brevettuale al materiale di origine umana e agli organismi viventi;

a verificare la piena attuazione delle azioni previste dalle leggi vigenti a prevenzione dell'aborto e a sostegno della donna e della famiglia, mettendo in evidenza nella sua relazione annuale al Parlamento le eventuali carenze della legislazione e gli indirizzi per il loro possibile superamento;

ad assumere iniziative, anche di carattere legislativo che tengano conto dell'orientamento comunitario e che vietino pertanto la produzione di animali transgenici e la loro brevettazione industriale;

a predisporre – in attesa del più ampio approfondimento in questa materia sopra sollecitato – un piano che preveda la riconversione dei laboratori e degli stabilimenti ove si compiono esperimenti di ingegneria genetica sugli animali e dove vengono prodotti animali transgenici;

ad adottare, secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 116/91 in materia di protezione degli animali da esperimento, un provvedimento che sopprima gli articoli 8 e 9 del decreto stesso, i quali consentono, in deroga, la sperimentazione senza anestesia su cani, gatti e primati non umani.

La fine del randagismo

La fine del randagismo e dell'incivile pratica dell'abbandono degli animali domestici si avrà quando la maggioranza degli italiani avrà acquisito senso civico e rispetto per tutti gli esseri viventi, smettendo di considerare cani, gatti e altri animali come oggetti o giocattoli.

Occorrerà, naturalmente, un lungo processo culturale e di sensibilizzazione che, in particolare nelle aree metropolitane, inizia già a dare visibili frutti, ad esempio con la costituzione nelle principali città italiane degli Uffici Affari e Tutela Animali in seno al comune.

Per contenere il fenomeno del randagismo e dell'abbandono è necessario operare su più fronti. Al fronte culturale abbiamo già accennato e ormai i messaggi, le campagne e gli spot contro l'abbandono sono acquisiti e conosciuti dai più.

Per tentare di risolvere il problema a monte bisognerebbe far sì che i cittadini diventino proprietari di cani e gatti in maniera più consapevole, ostacolando l'acquisto fatto a cuor leggero, quasi si comperasse un qualsiasi oggetto in negozio.

Parallelamente, per ottenere un risultato anche sul breve periodo, sarebbe opportuno vietare la vendita diretta di questi animali, ad ottenere una moratoria. Esistono più strade per raggiungere tale obiettivo.

Una consiste nel bloccare l'importazione di cuccioli di cane e di gatto dall'estero, in particolare dai paesi dell'est europeo. Questi cuccioli, che arrivano piccolissimi (quasi sempre al di sotto dei tre mesi) nei mercati e nei negozi italiani costituiscono l'humus che alimenta il florido mercato di animali da compagnia e che, tramite acquisti non ponderati e viziati dalle mode del momento, inducono all'abbandono e ingrossano le fila del randagismo.

Certamente utile potrebbe essere ridurre l'appetibilità dei cuccioli per il mercato "facile", che non conosce e non sa prevedere l'impegno che comporta vivere con un animale. Molti animali vengono acquistati sull'onda emotiva che ispira il cucciolo piccolissimo. Non per nulla il mercato è invaso da cucciolotti di cane e di gatto di appena uno o due mesi di vita, strappati prematuramente alle madri. Alzando l'età dei cuccioli commerciabili a tre o quattro mesi, avremo un cane o un gatto, sicuramente giovane ma che ha perso il fascino del "giocattolino", del tenero "peluche".

Bloccando per un determinato periodo l'importazione di cuccioli dall'estero verrebbe a ridursi l'offerta per un mercato interno già fin troppo inflazionato.

All'impegno di medio-lungo termine per tentare di estirpare il fenomeno randagismo e abbandono si affianca un'indispensabile battaglia, volta a risolvere emergenze e problemi contingenti, da attuare subito.

Sono molte le cose da fare per assicurare una vita degna a migliaia di randagi, e impedire inutili sofferenze e torture. I problemi che richiedono una soluzione nel breve, brevissimo periodo, sono molti: leggi inapplicate, canili e rifugi inesistenti, business sulla pelle dei randagi, canili lager, sovraffollamento, sordità delle pubbliche amministrazioni, uccisioni ancora troppo facili e frequenti, assenza di controllo demografico, deportazione di cani e gatti all'estero, mancanza di fondi, traffici e lotte tra cani...

Canili e gattili

Iniziamo dalla "casa" di cani e gatti randagi, persi o abbandonati: il canile e il gattile. Parlerò da ora in poi solo di canile o di rifugio, sottintendendo che tale struttura comprenda anche uno spazio adeguato per i mici rimasti senza padrone o impossibilitati alla vita in libertà.

La stragrande maggioranza dei canili e rifugi esistenti deve essere ristrutturata o comunque necessita di adeguamenti alle esigenze degli animali ospitati. Infatti, non è più sufficiente garantire agli animali un tetto e una ciotola più o meno piena. I cani in particolar modo hanno bisogno di spazio, affetto, socialità, gioco, anche in canile.

I box devono avere quindi spazio a sufficienza, cucce adeguate che consentano all'animale di riposare in posizione elevata rispetto al pavimento (che troppo spesso viene pulito dall'esterno del box con un getto d'acqua, bagnando tutto, animali e cuccia compresi). Il cane deve poter uscire anche più volte al giorno: i box quindi dovrebbero essere forniti di spazi comuni dove, a turno, gli animali socievoli tra loro possano scorazzare semiliberi.

Inutile dire che sono rari i rifugi che rispondono a tali caratteristiche. Resta fuor di dubbio che condannare un cane, il quale, lo ricordiamo, vive quasi esclusivamente del rapporto con il proprio

referente umano (il padrone), al carcere a vita in uno spazio angusto e sovraffollato senza mai una carezza e un momento di svago, non è certo il miglior servizio zoofilo che si possa fare.

Ristrutturare e risanare i canili pubblici e privati resta dunque una priorità. Ma è indispensabile anche costruire nuove strutture, al fine di accogliere la gran massa di sventurati e abbandonati che ogni anno si riversa sulle strade d'Italia.

Il D.P.R. n. 320 del 1954 e la legge n. 281 del 1991 (cfr. Appendice, p. 187 e p. 205) obbligano i comuni a farsi carico della custodia dei cani randagi e a provvedere alla costruzione di canili rifugio. Nel capitolo *Randagismo e abbandono* sono state illustrate diverse proposte per consentire di accogliere lo spirito della legge anche in carenza di fondi.

La legge parla anche di "controllo demografico" delle comunità feline e dei cani (art. 2, l. 281/91) che deve essere operato dai veterinari delle aziende sanitarie locali.

Almeno una parte dei cani ospitati presso i canili pubblici e convenzionati dovrebbe essere sottoposta a sterilizzazione in modo da non riprodurre all'infinito il fenomeno del randagismo. Purtroppo oggi, in molti canili, si verificano ancora cucciolate.

Per facilitare l'opera di sterilizzazione di cani e gatti le aziende sanitarie locali e le Regioni dovrebbero attivare convenzioni con i veterinari privati e collaborare con le associazioni animaliste per valutare a quali canili rifugio sia opportuno attribuire prioritariamente aiuti economico-organizzativi, e con le "mamme dei gatti" o "gattare" per censire le comunità di gatti liberi. Gli ordini, le associazioni e i sindacati dei veterinari liberi professionisti e non, oltre alle associazioni animaliste, devono essere coinvolti nella messa a punto dei programmi di sensibilizzazione e intervento delle pubbliche amministrazioni e delle Regioni.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge 281/91 sul randagismo le Regioni dovevano approntare una propria normativa che recepisce i dettati della legge quadro nazionale. Alcune regioni, a distanza di anni, non hanno ancora una propria legge, il che impedisce loro di usufruire dei finanziamenti stanziati dalla legge medesima per risanare e costruire nuovi canili.

Le leggi regionali di recepimento della 281/91 dovrebbero prevedere in bilancio finanziamenti aggiuntivi ai contributi statali. La 281/91 viene finanziata di anno in anno con la nuova Finanziaria, il che obbliga i parlamentari sensibili alle questioni animaliste a vigilare e combattere affinché non manchino mai le risorse per l'attuazione della legge. È ovvio che la ripartizione dei fondi nazionali privilegerà quelle realtà dinamiche che hanno presentato progetti operativi di attuazione della legge. Se in futuro sarà possibile modificare il testo della 281/91, sarà necessario inserire l'obbligo per i comuni di costituire consorzi per la costruzione e gestione di canili rifugio, i quali andranno ad aggiungersi ai canili sanitari gestiti dalle Asl. Solo con tale obbligo di legge, infatti, i comuni verrebbero spinti a consorziarsi e a iscriverne a bilancio fondi da cogestire per costruire e gestire rifugi che rispondano alle esigenze dei rispettivi territori. Inutile rammentare che grandi metropoli sono sprovviste di un canile rifugio e delegano invece a privati cittadini e associazioni di volontariato l'onere di farsi carico della custodia dei randagi.

Allo scopo di evitare la recidiva dell'abbandono da parte di persone poco sensibili sarà opportuno inserire in un'eventuale modifica di legge il divieto di acquistare e detenere cani per coloro che sono stati condannati per maltrattamento o abbandono di animali.

Anche gli operatori dell'informazione, del cinema e della televisione possono svolgere un ruolo non secondario nella lotta all'abbandono e al randagismo. Se qualche volta Hollywood e i nostrani centri di produzione cinetelevisiva diffondessero la "moda" di adottare un cane al canile, con consapevolezza e piena coscienza, anziché lanciare mode passeggere e stupide sulle razze dei cani (dall'uski al dalmata, dall'alano al pit-bull), non avremmo le strade invase da sfortunati quattro zampe ogni estate.

"Porto di cane": la licenza per i proprietari di Fido

L'idea di istituire l'obbligo di licenza per il possesso di un cane, una vera e propria "patente", un "porto di cane", potrà sembrare perlomeno originale. Si pensi quante persone acquistano un cane senza sapere quali esigenze avrà l'animale, senza conoscere le diverse caratteristiche di ogni razza o prevedere i problemi di convivenza che potrebbero sorgere in famiglia. Il nuovo arrivato è sempre festosamente accolto in casa, specie se è un dono di Natale o di compleanno ai bambini. Ma ben presto si deve affrontare il fatto che Fido ha necessità fisiologiche, bisogno di muoversi, che spesso abbaia di notte (proprio come i bambini che piangono) e non si sa come educarlo, come abituarlo: si finisce così con il perdere la pazienza e diventare insofferenti.

L'unico modo per impedire acquisti facili e a cuor leggero è quello di obbligare gli aspiranti proprietari a conoscere il cane che si accingono ad adottare o ad acquistare. Da qui l'idea della licenza di "porto di cane", della "patente canina". L'idea è di istituire presso ogni azienda sanitaria locale un'apposita commissione (costituita da veterinari, esperti ed esponenti delle associazioni di categoria e animaliste) che tenga corsi ad hoc per il rilascio della licenza di detenzione, in modo da rendere ogni aspirante padrone consapevole delle implicazioni della propria decisione; una commissione che sia anche di indirizzo, che orienti la scelta dell'aspirante detentore di Fido: ogni razza ha infatti specifiche prerogative e caratteristiche comportamentali.

Per rendere agile e dinamica l'organizzazione delle commissioni sarebbe utile coinvolgere le associazioni dei veterinari, degli addestratori ed, eventualmente, l'Enci, oltre, ovviamente, i servizi veterinari, regionali e delle aziende sanitarie locali.

Il corso finalizzato all'ottenimento della "licenza" dovrebbe istruire, indirizzare e informare l'aspirante proprietario su argomenti attinenti la psicologia e l'organismo dei cani.

Esistono infatti realtà a volte problematiche, ad esempio quando il cane è stato trovato, magari adulto, per strada: avrà avuto esperienze di tutti i tipi e traumatizzanti, dunque avrà bisogno di cure e attenzioni particolari, sia fisiche sia psicologiche.

Si tratterà di osservare il comportamento dell'animale per capire quali possano essere la terapia e il proprietario ideali.

Meno gravi, ma molto più frequenti, saranno i problemi dati dalla scelta del cucciolo, concernenti l'allevamento e l'educazione. Occorrerà predisporre una sorta di test attitudinali, per cani e aspiranti proprietari, che evidenzino quale tipo di animale (sia come specie e razza, sia come carattere "personale") sia più adatto all'individuo in questione e alla situazione familiare esistente nel nucleo d'adozione.

Insomma, tante sono le persone che amano gli animali, ma ancora troppo pochi sono coloro che veramente li rispettano e li capiscono.

Con questo servizio si cercherà quindi di insegnare agli aspiranti proprietari quello che ancora non sanno, allo scopo di creare una cultura e una sensibilità migliori, e una convivenza sempre più felice e consapevole tra uomini e animali.

Ipotesi di argomenti dei corsi:

- Consulenza sulle varie razze
- Test attitudinali per il cucciolo
- Test attitudinali per il futuro padrone
- Accoppiamento
- Gestazione, parto, allattamento
- Gravidanze isteriche
- Cura e allevamento del cucciolo
- Psicologia del cucciolo
- Addestramento di base
- Vecchiaia

- Socializzazione ritardata
- Ansia, depressione
- Sindrome da abbandono
- Gelosia
- Ansia da separazione
- Insicurezza
- Aggressività
- Sindrome da capobranco
- Tic nervosi
- Tendenza a scappare
- Disubbidienza
- Problemi con gli altri cani
- Convivenza con i bambini
- Convivenza con gli altri animali
- Problemi di attenzione
- Problemi di igiene
- Shock da maltrattamenti
- Paure e timidezze
- Terapia per migliorare l'intelligenza
- Terapia per infondere sicurezza in se stessi

Ridurre l'importazione e il commercio di cuccioli

Il randagismo e l'abbandono di animali domestici, prima di tutto cani e gatti, si combatte con una battaglia culturale che modifichi la tendenza e la sensibilità degli italiani, ma anche con leggi e norme pratiche e di indirizzo.

Oggi il nostro paese è invaso da centinaia di migliaia di cuccioli di cane e di gatto provenienti da stati esteri. Larga parte di questi cuccioli provengono dai paesi dell'Est come Polonia e Ungheria, e sono sottratti alle madri in tenerissima età (circa un mese di vita). I cuccioli giungono in Italia, quindi, ben prima dei tre mesi che consentono di effettuare le vaccinazioni e in condizioni fisiche precarie. L'eccessivo numero dei decessi che si verificano sono dovuti a patologie contratte negli allevamenti di origine, allo stress del viaggio, al cambio di alimentazione, alla giovane età, all'assenza di controlli veterinari.

I cuccioli, che vengono venduti a prezzi irrisori rispetto a soggetti simili allevati in Italia con tutti i dovuti accorgimenti, sono spesso accompagnati da fotocopie o promesse di pedigree. Si tratta in realtà di pezzi di carta senza alcun valore che non sono in grado di attestare linee di sangue dei genitori, ma che consentono di far lievitare il prezzo del cucciolo.

Appena acquistati presso il negoziante, il grossista o al mercato, i cuccioli presentano problemi e patologie che richiedono accurate e costose cure veterinarie. Alla beffa del pedigree falso o inesistente si aggiunge quindi il ben più grave danno (ai limiti della truffa) economico e affettivo causato dallo stato di salute precario dell'animale.

Occorre ricordare che mentre prosegue il florido mercato di cuccioli di cane e di gatto i canili pubblici e privati italiani sono colmi di animali, anche bellissimi, in cerca di un nuovo padrone. La richiesta di animali da compagnia c'è, ma l'offerta è troppo vasta, inflazionata anche da allevamenti nostrani che si moltiplicano come funghi (anche grazie a una legge che equipara gli allevatori di cani agli agricoltori) e dall'importazione "selvaggia" di cuccioli.

Nel 1993 furono presentate alla Camera due proposte di legge sull'argomento. Una di queste proponeva di sospendere per almeno due anni l'importazione commerciale di cani e gatti, mentre

l'altra, più realista, chiedeva di consentire l'importazione dei cuccioli solo dopo il novantesimo giorno d'età. Questa proposta di legge era in stato avanzato di discussione in commissione Agricoltura della Camera e aveva trovato un vasto consenso di quasi tutti i gruppi politici. L'onorevole Bampo della Lega Nord aveva steso, in qualità di relatore, un testo unificato che bloccava l'importazione dei cuccioli di meno di novanta giorni d'età. La fine anticipata della legislatura fermò l'iter di approvazione della proposta di legge che, se approvata, avrebbe rappresentato un grande passo avanti.

Lotte tra cani

A partire dai primi anni Novanta si è diffusa, prima in Campania, Sicilia e Puglia, poi in tutt'Italia, la barbara usanza della lotta tra cani. Le "cinomachie" sono gestite dalla malavita che ricava guadagni che si aggirano intorno ai mille miliardi l'anno.

Nelle improvvisate "arene" vengono preferite razze di cani con forti prestazioni di agilità, forza e aggressività: pit-bull; rottweiler, mastini e molossi in generale.

Poiché nessun cane è per sua natura cattivo o aggressivo i malavitosi "addestrano" gli animali in modo da trasformarli in veri e propri killer a quattro zampe.

Una voce popolare diffusa consiglia di chiudere il cucciolo in un sacco di juta e bastonarlo per ottenere un cane feroce. Tale comportamento produrrà un carattere instabile, timido e aggressivo al contempo, che avrà la tendenza a rivoltarsi anche contro il proprio padrone. Le forze dell'ordine hanno smascherato nel pieno centro di Napoli una banda di organizzatori di lotte: i cani (di razza pitt-bull) venivano lasciati chiusi in box bui senz'acqua e con poco cibo molto salato nei giorni precedenti all'incontro.

Per ottenere dai cani comportamenti sanguinari si usano anche altri metodi, e tutti egualmente barbari. Una cagnolina in calore viene immessa in un box con due maschi i quali se la contendono a morsi; oppure un mite bastardino viene lanciato tra le fauci di un molosso "da combattimento" assetato, affamato e incattivito dai maltrattamenti, il quale ne farà scempio.

Per gli incontri vengono utilizzati capannoni in disuso, aree dismesse e luoghi periferici, mentre la raccolta delle puntate e l'accettazione delle scommesse avvengono spesso alla luce del sole, lungo le strade, le piazze e i lungomari. Per le puntate la malavita di solito impiega ragazzi minorenni che portano al guinzaglio il cane "da combattimento".

La legislazione è assolutamente inadeguata a porre un serio freno a simili fenomeni: è pur vero che l'art. 727 del codice penale fa espresso riferimento al maltrattamento di animali causato da scommesse clandestine, ma la pena prevista non costituisce deterrente sufficiente.

Occorre un provvedimento legislativo che vieti la detenzione, l'allevamento e il commercio di quelle razze di cani che, per la loro mole, agilità e potenza, sono preferite per le lotte.

Sarà un provvedimento che rischia di mettere nello stesso fascio erba buona ed erba cattiva, ma nell'attuale situazione di emergenza non esistono plausibili e concrete alternative. La legge dovrà rinviare a un decreto del governo (o a un'apposita commissione di esperti) l'identificazione delle razze da mettere al bando; naturalmente l'elenco dovrà essere aggiornabile. Un'apposita clausola definirà i termini transitori della legge, ovvero le norme che riguarderanno i proprietari dei cani "banditi" (denuncia, registrazione, permesso, sterilizzazione obbligatoria, sequestro...).

In Parlamento sono state depositate e poi ripresentate nelle successive legislature sia alla Camera che al Senato due proposte di legge in materia (Procacci e Apuzzo).

È indispensabile un credibile deterrente sanzionatorio: la mancata denuncia del possesso dell'animale vietato dovrà equivalere all'assenza di porto d'armi, reato previsto dal codice penale. Ad organizzatori e partecipanti delle cinomachie dovranno essere comminate severissime sanzioni

pecuniarie (oltre che penali) con sanzioni di complemento quali ritiro della licenza di commercio, di trasporto o della patente.

L'addestramento alla difesa, alla guardia e all'attacco dei cani dovrà essere severamente normato, in collaborazione con le associazioni cinofile e di settore, onde impedire le deviazioni e l'uso illecito degli animali.

Il diritto di essere vegetariani

Per il milione circa di vegetariani italiani non è facile nutrirsi quando si mangia fuori casa. Mense, ospedali, caserme, autogrill e ristoranti sono spesso a misura di carnivori e in molte occasioni capita di non trovare alcun cibo esente da "contaminazioni" carnivore o di pesce. "Non mangerò mai nulla che abbia avuto gli occhi", scrisse J. Kellogg, una scelta di vita, di regime alimentare e di coerenza che deve trovare, al pari delle altre, la sua giusta possibilità di esercizio.

I casi di salmonella provocati dal pollo lesso (Ravenna), le sempre più diffuse macellazioni clandestine ad opera della malavita organizzata senza alcuna tutela di tipo igienico sanitario e la vera e propria epidemia di BSE, conosciuta come "mucca pazza", inducono un numero sempre maggiore di persone ad adottare una dieta vegetariana.

Nel 1993 fu presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge per "garantire la scelta vegetariana in mense e luoghi di ristoro pubblici e privati" (Apuzzo e Lecce). L'approvazione di quel testo significherebbe l'obbligo per le mense di offrire ai propri clienti e utenti una varietà e un assortimento alimentare che comprenda la scelta vegetariana. Le sanzioni e il rischio di sospensione e ritiro della licenza di esercizio rappresenterebbero un valido deterrente per quegli operatori che non intendessero rispettare le norme di equità alimentare.

Nell'articolato della proposta si trova anche un passaggio dedicato ai cosiddetti "vegetariani", ovvero alle persone che hanno scelto di non ingerire neanche uova, latte, latticini e derivati animali in generale.

A seguito del diffondersi del morbo della "mucca pazza" la presidenza del consiglio dei Ministri ha inondato di miliardi gli allevatori nostrani colpiti da casi di BSE e dal calo delle vendite proponendo agli italiani uno spot televisivo sul consumo di carne proveniente da allevamenti italiani. È naturale che un governo tuteli un settore economicamente importante come la zootecnia, cercando di garantire i consumatori sulla qualità del prodotto "carne", ma che si cimenti anche in spot pubblicitari è francamente singolare (un precedente simile con spot TV si è avuto per il "pesce dei nostri mari"). Sorge allora un dubbio: se il settore della pellicceria dovesse accusare un vero e proprio tracollo perché le italiane avranno detto "basta" in massa a questo capo, ci toccherà assistere a spot TV di "Annabella" firmati dalla Presidenza del Consiglio?

Il consumo di carne è oggi dettato in gran parte da esigenze di mercato, è più un bisogno indotto che fisiologico. Sarebbe opportuno ritornare a ritmi di consumo della carne non dettati dal consumismo e dalla pubblicità, magari grazie a campagne di educazione alimentare nelle scuole, nelle caserme e con l'ausilio del servizio pubblico radiotelevisivo.

Parole d'oro

a cura di Stefano Carnazzi

[Diogene] ad un ragazzo che si pavoneggiava in una pelle di leone, disse: “Smetti di disonorare la veste della virtù”.

Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi – Diogene*

La Genesi ci mostra Dio che soffia nell'uomo il Suo alito di vita. C'è dunque nell'uomo un soffio, uno spirito che assomiglia al soffio e allo spirito di Dio. Gli animali non ne sono privi.

Giovanni Paolo II (Karol Wojtyła)

Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande verso tutte le creature.

Salmo 144

Signore, sviluppa in noi il senso di fratellanza con tutte le creature viventi, con i nostri fratelli, gli animali.

San Basilio di Cesarea, *Preghiere*

Dobbiamo senza dubbio essere molto buoni con gli animali per molte ragioni, ma soprattutto perché hanno le nostre stesse origini.

San Giovanni Crisostomo

Gli animali sono la parte più piccola della creazione divina, ma noi un giorno la rivedremo nel mistero di Cristo.

Paolo VI (Giovanni Battista Montini)

Ogni impulso di uccidere gli animali senza giustificazione, ogni maltrattamento e ogni crudeltà verso di loro, vanno senz'altro condannati. Anche perché tale comportamento esercita una nefasta influenza sull'animo dell'uomo e tende a renderlo abietto.

Pio XII (Eugenio Pacelli)

Pitagora proibiva non solo di uccidere, ma anche di mangiare gli animali che hanno con noi il privilegio dell'anima.

Diogene Laerzio, *Vite dei filosofi – Pitagora*

La natura pare qui in molti o di molti animali stata più presto crudele matrigna che madre, e d'alcuni non matrigna, ma pietosa madre.

Leonardo da Vinci, *Codice Forster III, 29*

O giustizia di Dio, perché non ti desti a vedere così malmenare le tue creature?

Leonardo da Vinci, *Codice Atlantico, 145*

Da nessun principio credo si possa dedurre che le bestie non hanno sensibilità.

G.W. Leibniz, *Saggi di Teodicea*

Che vergogna, che miseria aver detto che le bestie sono macchine prive di conoscenza e di sentimento, che fanno sempre le loro operazioni allo stesso modo, che non imparano nulla, non perfezionano nulla, eccetera!

Voltaire, *Dizionario filosofico – Bestie*

Almeno foste perfetti come gli animali! Ma l'innocenza è propria dell'animale.

F. Nietzsche, *Così parlò Zarathustra – Della castità*

La stupidità bruta degli animali supera in ogni circostanza tutto ciò che può la nostra divina intelligenza.

M. Montaigne

Il mio gatto fa tutto quello che io vorrei fare, con meno letteratura.

E. Flajano

Scappano via inorriditi quei due uccellini.

Beati loro che hanno le ali e possono scappare!

Quant'altre bestie non possono, e sono prese e imprigionate e addomesticate in città e anche nelle campagne; e com'è triste la loro forzata obbedienza agli strani bisogni degli uomini!

L. Pirandello, *Uno, nessuno e centomila*

L'uomo... è meno vivo di qualunque animale.

C. Michelstaedter, *La persuasione e la retorica*

Gli animali manifestano piacere e dolore, felicità e tristezza esattamente come l'uomo.

C. Darwin, *L'origine dell'uomo e la selezione sessuale, I*

Che bisogno c'è di cercare compagnia, amicizia, affetto tra gli uomini quando si può contare con la massima sicurezza, fiducia, abbandono in un cane?

A. Moravia, *Palocco*

Non è da credere che il corvo non gridasse le sue ragioni: le gridò, ma da corvo; e naturalmente non fu inteso.

L. Pirandello, *Novelle – Il corvo di Mizzaro*

“Anche i cani hanno i loro diritti. Leggiglieli”.

C. Eastwood, *La recluta*

E che dire del nuovo atteggiamento verso gli animali? Dibattiti sempre più frequenti ed estesi, riguardanti la liceità della caccia, i limiti della vivisezione, la protezione di specie animali diventate sempre più rare. Il vegetarianesimo, che cosa rappresentano se non avvisaglie di una possibile estensione del principio di eguaglianza al di là addirittura dei confini del genere umano, un'estensione fondata sulla consapevolezza che gli animali sono eguali a noi uomini per lo meno nella capacità di soffrire?

Si capisce che per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico, occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano.

N. Bobbio, *Destra e sinistra*

Io dico invece che il sentimento di solidarietà verso un animale o uomo ormai inutili non è cosa da poco.

A. Sordi, "Il Giornale", 28 giugno 1995

L'amore... non risiede solo negli uomini attratti dalle belle creature, ma in tutti gli altri esseri viventi, negli animali.

Platone, *Simposio*

Io amo ciò che vive!

J.V.Widmann, *Il santo e gli animali* (cit. in K. Lorenz)

Laudato sie, mi Signore, cum tucte le tue creature.

S. Francesco, *Laudes creaturarum*

Un cane è la sola cosa su questa terra che vi ami più di quanto non ami se stesso.

Ch. Darwin, *L'origine dell'uomo e la selezione sessuale*, I

Gli animali non solo provano affetto, ma desiderano essere amati.

Ch. Darwin, *L'origine dell'uomo e la selezione sessuale*, I

Mi piace l'animale che è in te.

S. Stone, *Ossessione d'amore*, 1992.

"Gli animali non sanno amare" ha scritto La Civiltà Cattolica. Speriamo che non facciano eccezione per i padri gesuiti.

R. Gervaso, *Aforismi*

Un vincolo di parentela unisce gli esseri viventi. E gli animali, per il fatto di avere in comune con noi la vita e di essere costituiti dai medesimi elementi, sono congiunti a noi da un legame di fratellanza.

Giamblico, *Vita Pitagorica*

Pitagora giudicò nessun animale più disgraziato dell'uomo, perché, mentre tutti gli altri sono contenti dei loro limiti naturali, soltanto l'uomo tenta di oltrepassare i confini della sua condizione.

Erasmus da Rotterdam, *Elogio della follia*

È pericoloso mostrare troppo all'uomo quanto è simile alle bestie.

B. Pascal, *Pensieri*, 418

Il beccaccino, lui, senza timore di far della retorica, potrebbe chiedere che almeno gli uomini che vanno per piacere a caccia, non chiamino feroci le bestie.

L. Pirandello, *Quaderni di serafino gubbio operatore*, 2, III

Gli animali sono l'immagine riflessa di noi stessi. Non possiamo conoscere noi stessi senza vederci riflessi.

L. van der Post

Gli uomini sono animali. A volte mostri, a volte sublimi, ma sempre animali. Preferiamo pensare a noi stessi come ad angeli decaduti, ma in realtà siamo scimmie evolute.

D. Morris, *L'animale uomo*

– Non siamo mica animali.

– Sì che lo siamo.

W. Dafoe e Madonna, in *Body of Evidence – Il corpo del reato*, 1992

L'uomo è il più crudele degli animali.

A. Di Pietro, Conferenza di Madrid, settembre 1993

Rispetta gli animali poiché essi hanno la pienezza della gioia e il principio del pensiero.

F. Dostoevskij, *I fratelli Karamazov*

Ma forse anch'esse, le bestie, le piante e tutte le cose, hanno un senso e un valore per sé, che l'uomo non può intendere, chiuso com'è in quelli che egli per conto suo dà alle une e alle altre.

L. Pirandello, *Uno, nessuno e centomila*

Dicono che Creso abbia indossato una varietà straordinaria di ornamenti e, sedutosi in trono, gli abbia chiesto se mai avesse visto spettacolo più bello e che Solone abbia risposto: "I fagiani e i pavoni: la natura li ha adornati di un fiorente splendore, infinitamente più bello".

Diogene Laerzio, *Vite dei Filosofi – Solone*

Non i leoni sono schiavi degli allevatori, ma gli allevatori dei leoni.

Diogene il Cinico

Le nature sanguinarie nei riguardi delle bestie rivelano una naturale inclinazione alla crudeltà.

M. de Montaigne

L'uomo deve mostrare bontà verso gli animali, perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto insensibile verso gli uomini.

I. Kant, *Lezioni di etica*

Ogni essere è nella natura, e la natura è tutta in ogni essere. In ogni animale ha il suo centro.

A. Schopenhauer, *Il mondo come volontà e rappresentazione*, IV, 53

– Mi ruba le lattughe, lo devo uccidere – è solo un coniglio...

– Ma è vivo! e non lo fa per cattiveria!

C. Gable e M. Monroe in *Gli spostati*, 1960

Gli esseri umani sono sempre stati spietati con gli animali, e quando si sono accorti della propria cattiveria, hanno incominciato, se non ad amarli tutti (ché con molta tranquillità continuano a mangiarne), almeno a parlarne bene.

Per rendere gli animali degni di sopravvivenza essi vengono umanizzati e bamboleggiati. Non si dice che hanno diritto alla sopravvivenza anche se, secondo i loro costumi, sono selvaggi e

carnivori... semplicemente occorre amare – e se proprio non possiamo, almeno rispettare – questi e altri animali per quel che sono.

U. Eco, “L’Espresso”, *Bustine*, 1987

Secondo la mia mentalità la vita di un agnello non è meno preziosa di quella di un essere umano. Ritengo che più una creatura sia impotente, più diritto abbia alla protezione dalla crudeltà dell’uomo.

M. Gandhi, *Un’autobiografia o La storia dei miei esperimenti con la realtà*

Che bisogno c’era di creare tanti animali e acquatici e terrestri, non necessari all’uomo? molti, anzi, sono pericolosi e feroci. Chi dice così ignora che a un grande artista tutte le sue produzioni appaiono belle ed egli se ne serve per la completezza della sua opera, armonizzata da una legge universale.

Sant’Agostino, *Genesi contro i manichei*, XV, 24.

La saggezza non è in un solo individuo, ma tutte le creature viventi hanno anche intelligenza.

Epicarmo, *Fr. 4 D-K*

Il mio scopo è di dimostrare che non vi è alcuna differenza fondamentale tra l’uomo e i mammiferi superiori per quanto concerne le loro facoltà mentali.

C. Darwin, *L’origine dell’uomo e la selezione sessuale*, I

Tutto ciò che noi uomini sappiamo sul mondo reale deriva da meccanismi di informazione d’origine filogenetica, che ci comunicano elementi rilevanti dell’ambiente; essi sono costruiti (...) secondo gli stessi principi di quelli degli altri animali.

K. Lorenz, *L’altra faccia dello specchio*

Io personalmente sono convinto che l’orango non si comporti diversamente da me.

K. Lorenz, *L’altra faccia dello specchio*

Forse so meglio di tutti perché l’uomo rida: solo lui soffre così profondamente, da aver dovuto inventare il riso. È giusto che l’animale infelice e melanconico sia anche il più allegro.

F. Nietzsche, *Frammenti postumi*

E la virtù consiste appunto in questo, nel vivere secondo le leggi della natura.

T. Moro, *Utopia*, II

Aborrisco la vivisezione con tutta la mia anima. Detesto l’imperdonabile macello di vita innocente nel nome della scienza e della cosiddetta umanità, e considero del tutto prive di valore le scoperte scientifiche macchiate di sangue innocente.

M. Gandhi

Il vivisettore o è un tarato psichico, un debole di mente oppure se si vuol considerarlo normale è un autentico criminale. Nel primo caso il suo posto è il manicomio; nel secondo il carcere.

D. Ude

Se un giorno la vivisezione verrà abolita unicamente in base alla sua inutilità allora la civiltà avrà solo di che vergognarsi e l’uomo avrà solo regredito.

R. Wagner

Non c'è parola, in nessun linguaggio umano, capace di consolare le cavia che non sanno il perché della loro morte.

E. Morante

Coloro che sperimentano sugli animali non dovrebbero mai acquietare la loro coscienza dicendo a se stessi che queste crudeltà avrebbero uno scopo lodevole.

A. Schweitzer

Chi non esita a vivisezionare, non esiterà nemmeno a mentire sulla vivisezione.

G.B. Shaw

Un'atrocità non è minore per il fatto che viene commessa in un laboratorio ed è chiamata ricerca medica: resta sempre un'atrocità.

G.B. Shaw

Con la decisione storica del Parlamento Europeo [1 marzo 1995 contro la “direttiva Frankenstein”] siamo riusciti a bloccare quella linea di tendenza di una comunità scientifica che, partendo dall'uso abnorme degli animali nella medicina, finisce con il vedere anche l'uomo come cavia da laboratorio.

C. Ripa di Meana, intervista a “La Voce”, 2 marzo 1995

Indirizzi utili

Associazioni animaliste-ambientaliste nazionali e locali

Europe Conservation via del Macao, 9 – 00185 Roma – tel. 06-4741241; fax 06-4744671.

Amici della terra via di Torre Argentina, 18 – 00186 Roma – tel. 06-6875308, 6858289; fax 06-68308610.

Centro Culturale Gruppo Ambiente “2 febbraio” via Napoleone, 10/A – 22100 Como – tel. 031-271197.

Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI) via delle Botteghe Oscure, 32 – 00186 Roma – tel. 06-68804789.

Greenpeace Italia viale Gelsomini, 28 – 00153 Roma – tel. 06-5782484, 5750053; fax 06-5783531.

Italia Nostra via Porpora, 22 – 00198 Roma – tel. 06-8542333; fax 06-8844634.

Legambiente via Salaria, 280 – 00199 Roma – tel. 06-862681; fax 06-8552976.

Marevivo lungotevere Arnaldo da Brescia, Scalo De Pinedo – 00196 Roma – tel. 06-3222565; fax 06-3222564.

World Wildlife Fund (WWF) via Garigliano, 57 – 00198 Roma – tel. 06-844971; fax 06-85300612.

Gaia, animali e ambiente via Dogana, 2 – 20123 Milano – tel. 02-86463111.

Associazione Difesa Animali (ADA) corso Sardegna, 72/r – 16142 Genova – tel. 010-508676.

Associazione Difesa Diritti Animali (ADDA) via Plinio il Vecchio, 50 – 80053 Castellammare di Stabia (Na) – tel. 081-8704085.

Animalia Club via Gastaldi, 2 – 10128 Torino – tel. 011-5628184; fax 011-5628956.

Asilo del Cane via Mazzini, 140 – 20030 Palazzolo Milanese (Mi) – tel. 02-9181369.

Ambiente Fauna e Associazione Difesa Gatto Randagio via Arenaccia, 121 – 80100 Napoli – tel. 081-7808021; fax 081-7801400.

Associazione Tutela Animali via Ghilini, 73 – 15100 Alessandria – tel. 0131-441836

Notiziario Animalista presso Roberto Tomasi, via Monti, 53 – 22034 Brunate (Co) – tel. 031-220474.

Comitato Scientifico Antivivisezionista via Micheli, 62 – 00197 Roma – tel. 06-3220720; fax 06-3225370.

Ente Nazionale Protezione Animali (Enpa) via Attilio Regolo, 27 – 00192 Roma – tel. 06-3242873; fax 06-3242874.

Equus (Comitato Difesa Cavalli) via Bartoloni, 93 – 00179 Roma – tel. e fax: 06-78344136.

International Fund for Animal Welfare (IFAW) via Bocca di Leone, 36 – 00187 Roma – tel. 06-6781200; fax 06-6781202.

Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) via Carlo Alberto, 39 – 00185 Roma – tel. 06-44701160.

Lega Antivivisezionista Emilia Romagna (Laer) c/o Animal Liberation Cruelty Free – via Grimaldi, 10 – 40122 Bologna – tel. e fax: 051-522406.

Lega Antivivisezionista Nazionale (LAN) piazza della Libertà, 36/r – 50129 Firenze – 055-571805.

Lega Anti-Vivisezione (LAV) via Santamaura, 72 – 00192 Roma – tel. 06-39733292, 39723299; fax 06-39733462.

Lega Antivivisezionista via Macci, 100 – 06057 Montecastello di Vibio (Pg) – tel. 075-8780698.

Lega Nazionale per la Difesa del Cane via alla Porta degli Archi, 10 – 16121 Genova – tel. e fax: 010-561557.

Comunicazione & sviluppo, via Vittorio Emanuele, 202 – 12042 Bra (Cn) – tel. 0172-431287; fax 426031.

Lega Tutela Animali via Dalmazia, 23 – 39100 Bolzano – tel. 0471-916518.

Lega Italiana per i Diritti degli Animali (LIDA) viale del Vignola, 75 – 00196 Roma – tel. 0761-612075.

Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) vicolo San Tiburzio, 5 – 43100 – tel. 0521-233414, 230380; fax 0521-287116.

Mondo Gatto via Giulio Romano, 4 – 20135 Milano – tel. 02-58309022.

Movimento UNA (Uomo-Natura-Animali) via Provinciale, 58 – 50037 San Piero a Sieve (Fi) – tel. 055-848019.

Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali (OIPA) via Ognissanti, 18/4 – 35129 Padova – tel. 049-8072411.

Pluto Progetto Fauna via Faleriense, 271 – 63019 Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno) – tel. 0734-810111.

Unione Amici del Cane e del Gatto via dei Conti 6/r – 50132 Firenze – tel. 055-289471.

Unione Animalista via dei Portoghesi, 18 – 00186 Roma – tel. e fax 06-68804536.

Associazione Vegetariana Italiana (AVI) via Bazzini, 4 – 20131 Milano – tel. 02-26680654; fax 02-26680664 e via Collina, 48 – 00187 Roma – tel. 06-4744589.

Associazione Felina Italiana (AFI) via del Faro, 426 – 00154 Roma – tel. 06-65029310.

Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) viale Corsica, 20 – 20137 Milano – tel. 02-7002031.

Federazione Felina Italiana (FFI) via Principi d'Acaja, 20 – 10138 Torino – tel. 011-4344627 – fax 011-4332479.

Federazione Italiana Associazioni Feline (FIAF) via Poma, 20 – 46100 Mantova – tel. 0376-224600, 224038; fax 0276-224041.

Associazione Italiana dei Veterinari per Piccoli Animali (AIVPA) via Lanza, 4 – 10095 Grugliasco (To) – tel. 011-787080; fax 011-785869.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI) via del Tritone, 125 – 0144 Roma – tel. 06-4881190, 485923; fax 06-4744332.

Società Culturale Italiana dei Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC) Palazzo Trecchi – 26100 Cremona – tel. 0372-460440; fax 0372-457091.

Sindacato Italiano Medici Veterinari Liberi Professionisti (SIVELP) via Ponticella, 15 – 42022 Montechiarugolo (Pr) – tel. e fax 0521-657202.

Kosmethos (Beauty Without Cruelty) – Stefanardo da Vimercate 19 – 20128 Milano – tel. 02-27000715; fax 02-27000747.

Paride Orfei via Soldati, 55 – 31040 Salgareda (Treviso) – tel. 0422-807821.

Ufficio Cites del Ministero delle politiche agricole e forestali, tel. 06-46150722.

Ufficio Diritti Animali del comune di Roma piazza Campitelli, 7 – 00186 Roma – tel. 06-6783699; fax 06-6797826.

Corpo forestale dello Stato numero verde 167-869100 (leggi, sequestri, tutela specie protette ed esotiche).

Associazioni animaliste-ambientaliste in Milano e Lombardia

Gaia, animali e ambiente via Dogana, 2 – 20123 Milano – Tel. 02-86463111.

Denunce di maltrattamenti animali, informazione di varia natura, interventi sulle pubbliche amministrazioni, affido a distanza di cani randagi, tutela ambiente e foreste.

LAV Lega Anti-Vivisezione delegazione milanese, via Dogana, 2 – 20123 Milano – Tel. 02-8690226.

Denunce di maltrattamenti animali, supporto per la sterilizzazione gratuita dei mici liberi, interventi nelle scuole, sensibilizzazione sulla vivisezione, informazioni di varia natura.

Kulturcentro Mirinda Mondo viale Bligny, 22 – 20136 Milano – Tel. 02-58302064

Denunce di maltrattamento animali e di esportazioni illegali di cani e gatti all'estero. Informazioni di varia natura. Ambiente, etnie, lingue.

Amici della Terra via Madre Picco, 8 – 20132 Milano – tel. 02-27201315, fax 02-27208182.

Ambiente, foreste, animali esotici e protetti, informazioni di varia natura, denunce inquinamento, interventi sulla pubblica amministrazione.

Europe Conservation via Bertini 34 – 20154 Milano – tel. 02-33103344; fax 02-33104068.

Progetti internazionali, ambiente, animali in pericolo di estinzione, esotici, balene, eccetera.

Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) sezione di Milano via Gassendi, 11 – 20155 Milano – tel. 02-39267064; fax 02-33000437.

Denunce di maltrattamenti animali, interventi urgenti, controlli, ispezioni e sequestri, interventi sulla pubblica amministrazione, fiere, negozi, eccetera.

Sezione di Monza via Enrico da Monza, 35 – 20052 Monza (Mi) – Tel. 039-3883304.

Rifugio canile, assistenza ed emergenza randagi, interventi sulla pubblica amministrazione, affido diretto cani randagi. Animali: cani randagi e piccoli animali da compagnia.

Associazione per la Difesa del Cane (ADICA) Borgo san Giovanni – 20070 Cà dell'Acqua (Lo) – tel. 0371-97035.

Denunce di maltrattamenti, informazioni di varia natura. Animali: cani.

CIVIS via sant'Antonio, 9 – 20060 Vignate (Mi) – tel. e fax: 02-95360628.

Informazioni scientifiche contro la sperimentazione animale.

WWF Lombardia via Canzio 15 – 20134 Milano – tel. 02-205691; fax 02-20569202.

Comitato Foreste pluviali – Mingouli via Ludovico di Breme, 48 – 20156 Milano – Tel. 02-38006714, fax 02-3085269.

Interventi concreti per la creazione di aree protette di foresta pluviale in Africa, turismo ecocompatibile, cooperazione, informazione sulla deforestazione, tutela dell'oasi di Lacchiarella. Animali: gorilla, scimpanzé e animali esotici africani.

Canile Lutz via Redecesio, 5 – 20090 Segrate (Mi) – tel. 02-2139658.

Organizzazione Internazionale per la Protezione degli Animali (OIPA) sezione di Milano, tel. 02-38001026.

Diamoci la zampa via Cesare Battisti, 19 – 20097 San Donato Milanese (Mi) – tel. 02-57602204.

Randagismo, cani persi o ritrovati, pensione, emergenze randagi, mostre dei bastardini, affidi diretti e a distanza, aiuto ai canili rifugio. Animali: cani randagi.

Gruppo Ornitologico Lombardo (GOL) via Bagutta, 12 – 20121 Milano – tel. 02-76023823

Osservazione, studio e protezione uccelli. Animali: uccelli liberi e migratori.

Lega per l'Abolizione della Caccia (LAC) viale Bligny, 22 – 20136 Milano – tel. e fax 02-58306583

Informazioni di varia natura, assistenza diretta ed emergenze, denunce maltrattamenti animali e traffico specie protette, lotta contro la caccia, interventi pratici contro il bracconaggio, interventi sulla pubblica amministrazione. Animali: selvatici, migratori, uccelli, piccioni, pipistrelli.

Lega Antivivisezionista Lombarda (LEAL) via Settala, 2 – 20124 Milano – tel. 02-29401323.

Denuncia di maltrattamenti animali, informazioni di varia natura, sensibilizzazione sul problema della vivisezione.

Mondo Gatto via Giulio Romano, 4 – 20135 Milano – tel. 02-58309022.

Assistenza diretta, gattile rifugio, sterilizzazione gratuita dei mici liberi, affido diretto dei gatti.

SOS Randagi via Toscolano, 1 – 20141 Milano – Tel. 02-70120366.

Assistenza diretta, ambulatorio veterinario, sterilizzazione mici liberi e randagi, protezione animali e denunce. Animali: cani randagi, gatti liberi, papere e anatroccoli.

Unione Antivivisezionista Italiana (UAI) corso di Porta Nuova, 32 – 20121 Milano – tel. 02-6570188 e 7561289

Canile rifugio, adozione diretta di cani, assistenza ed emergenza randagi, denuncia delle esportazioni illegali di cani e gatti all'estero. Animali: cani randagi.

Legambiente sezione Lombardia via Bazzini, 24 – 20131 Milano – tel. 02-70632885; Fax 02-70638128.

Associazione Nazionale di Riabilitazione Equestre (ANIRE) via Trincea delle Frasche, 2 – 20136 Milano – Tel. 02-89401362; fax 02-89403406.

Attività di “ippoterapia” per disabili. Animali: cavalli.

Associazione Lombarda Guardie Campestri Volontarie via Argelati, 5 – 20143 Milano – tel. 02-58114542.

Interventi di tutela sulla natura, informazioni sul volontariato delle guardie campestri.

Libreria della natura corso Magenta, 48 – 20123 Milano – tel. 02-48003159.

Libri, saggi e informazioni su natura, ambiente e animali.

Ufficio Tutela Animali del Comune di Milano L.go Treves 1 – 20100 Milano – tel. 02-29002100; fax 02-6570026.

Appendice

Leggi

L. 12 giugno 1913, n. 611.

Provvedimenti per la protezione degli animali

1. Fermo il disposto dell'art. 491 del codice penale sono specialmente proibiti gli atti crudeli su animali, l'impiego di animali che per vecchiezza, ferite o malattie non siano più idonei a lavorare, il loro abbandono, i giuochi che importino strazio di animali, le sevizie nel trasporto del bestiame, l'accecamento degli uccelli ed in genere le inutili torture per lo sfruttamento industriale di ogni specie animale.

I contravventori saranno puniti a termine del citato art. 491 del codice penale.

(Omissis)

L. 12 giugno 1931, n. 924.

Modificazione delle disposizioni che disciplinano la materia della vivisezione sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli)

1. La vivisezione e tutti gli altri esperimenti sugli animali vertebrati a sangue caldo (mammiferi ed uccelli) sono vietati quando non abbiano lo scopo di promuovere il progresso della biologia e della medicina sperimentale e si eseguono negli istituti e laboratori scientifici del regno, sotto la diretta responsabilità dei rispettivi direttori.

(Omissis)

Gli esperimenti che richiedono la vivisezione, a semplice scopo didattico, sono consentiti soltanto in casi di inderogabile necessità, quando cioè, non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

(Omissis)

D.P.R. 320 dell'8 febbraio 1954.

Regolamento di Polizia Veterinaria

(Omissis)

Capo V. – *Rabbia*

Art. 83. – Il sindaco deve provvedere alla profilassi della rabbia prescrivendo:

a) la regolare notifica, da parte dei possessori, di tutti i cani esistenti nel territorio comunale per la registrazione ai fini della vigilanza sanitaria e per la applicazione della tassa cani. A tale scopo deve essere riportato nel registro, oltre alle generalità del possessore, anche lo stato segnaletico degli animali rilevato dal veterinario comunale;

b) l'applicazione al collare di ciascun cane di una speciale piastrina che deve essere consegnata ai possessori all'atto della denuncia;

c) l'obbligo di idonea museruola per i cani non condotti al guinzaglio quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;

d) l'obbligo della museruola e del guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto.

Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purché non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 84. – I comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

Il prefetto, quando ne riconosca la necessità, stabilisce l'obbligo di un servizio di accalappiamento intercomunale o provinciale determinando le norme per il funzionamento ed il contributo che deve essere dato dai comuni e dalla provincia.

Art. 85. – I cani catturati perché trovati vaganti senza la prescritta museruola devono essere sequestrati nei canili comunali per il periodo di 3 giorni.

Trascorsi i 3 giorni senza che i legittimi possessori li abbiano reclamati e ritirati, i cani sequestrati devono essere uccisi con metodi eutanasi ovvero concessi ad istituti scientifici o ceduti a privati che ne facciano richiesta, salvo sempre i casi previsti dai successivi articoli 86, 87 e 90.

Art. 86. – I cani ed i gatti che hanno morsicato persone o animali, ogni qual volta sia possibile catturarli, devono essere isolati e tenuti in osservazione per 10 giorni nei canili comunali. L'osservazione a domicilio può essere autorizzata su richiesta del possessore soltanto se non risultano circostanze epizootologicamente rilevanti ed in tale caso l'interessato deve dichiarare di assumersi la responsabilità della custodia dell'animale e l'onere per la vigilanza da parte del veterinario comunale.

Alla predetta osservazione ed all'isolamento devono essere sottoposti i cani ed i gatti che, pure non avendo morsicato, presentano manifestazioni riferibili all'infezione rabica nonché, in sede opportuna, gli altri mammiferi che presentano analoghe manifestazioni. Ai fini della diagnosi anche questi animali non devono essere uccisi se il loro mantenimento in vita può essere assicurato senza pericolo.

Durante il predetto periodo di osservazione gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti immunizzanti.

Nei casi di rabbia conclamata il sindaco ordina lo immediato abbattimento degli animali.

Qualora, durante il periodo di osservazione, l'animale muoia o venga ucciso prima che il veterinario abbia potuto formulare la diagnosi, si procede agli accertamenti diagnostici di laboratorio.

È vietato lo scuoiamento degli animali morti per rabbia, i quali devono essere distrutti ai sensi dell'art. 10, lettera e), del presente regolamento. Il luogo dove è stato isolato l'animale deve essere disinfettato.

Art. 87. – I cani ed i gatti morsicati da altro animale riconosciuto rabido o fuggito o rimasto ignoto devono, di regola, essere subito soppressi con provvedimento del sindaco sempreché non debbano prima sottostare al periodo di osservazione di 10 giorni per avere, a loro volta, morsicato persone o animali.

Tuttavia su richiesta del possessore, l'animale, anziché essere abbattuto, può essere mantenuto sotto sequestro, a spese del possessore stesso, nel canile municipale o in altro locale stabilito dall'autorità comunale dove non possa nuocere, per un periodo di mesi 6 sotto vigilanza sanitaria.

Allo stesso periodo di osservazione devono sottostare i cani ed i gatti contaminati o sospetti di essere stati contaminati da altro animale riconosciuto rabico.

I cani ed i gatti morsicati da animali sospetti di rabbia sono sottoposti a sequestro per soli 10 giorni se durante questo periodo l'animale morsicatore si è mantenuto sano.

Nel caso che l'animale venga sottoposto a vaccinazione antirabbica post-contagio da iniziarsi non oltre 5 giorni per ferite alla testa e non oltre 7 giorni negli altri casi dal sofferto contagio, il predetto periodo di osservazione può essere ridotto a mesi 3 o anche a mesi 2 se l'animale si trova nel periodo di protezione antirabbica vaccinale precontagio.

Durante il periodo del trattamento antirabbico post-contagio l'animale deve essere ricoverato nel canile municipale o presso Istituti universitari o zooprofilattici.

I cani ed i gatti morsicati possono essere spostati, con le norme degli articoli 14 e 15 del presente regolamento, durante il periodo di osservazione, soltanto entro 7 giorni dalla sofferta morsicatura. Qualora durante il periodo di osservazione il cane o il gatto morsicato muoia o venga ucciso, si procede in conformità di quanto previsto dai commi 5, 6 e 7 del precedente articolo.

(Omissis)

L. 18 marzo 1968, n. 337.

Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante

Titolo I

1. Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.

2. Sono considerati “spettacoli viaggianti” le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.

Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

3. È istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo una commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante.

La commissione, nominata con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, è composta da:

a) Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, che la presiede;

b) il direttore generale dello spettacolo;

c) un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo avente qualifica non inferiore ad ispettore generale;

d) un funzionario del Ministero dell’interno;

e) un funzionario del Ministero delle finanze;

f) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) tre rappresentanti degli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

h) tre rappresentanti dei lavoratori dei circhi e dello spettacolo viaggiante;

i) due tecnici, dei quali uno designato dal Ministero del turismo e dello spettacolo e uno dal Ministero dell’interno.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo può delegare di volta in volta un Sottosegretario dello stesso dicastero o il direttore generale dello spettacolo a presiedere la commissione.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo.

I membri di cui alla lettera g) e h) sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo, su una terna di nominativi proposta da ciascuna delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

I membri della commissione durano in carica un biennio e possono essere confermati.

(Omissis)

5. Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l’autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l’autorizzazione di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge.

6. L’esercizio dei circhi equestri e delle singole attività dello spettacolo viaggiante incluse nell’elenco di cui all’art. 4, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori e, in caso di parere difforme o negativo, sentita la commissione consultiva prevista dall’art. 3.

L’autorizzazione è concessa previa valutazione dei requisiti tecnico- professionali del richiedente.

Per ogni attività autorizzata il Ministero del turismo e dello spettacolo rilascia all'esercente apposito contrassegno che dovrà essere apposto permanentemente ed in maniera visibile all'esterno dell'impianto.

L'autorizzazione è sottoposta annualmente a revisione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. L'esercizio dei parchi di divertimento è subordinato ad apposita autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo.

L'autorizzazione è rilasciata, su conforme parere della commissione consultiva di cui all'art. 3, sentite le organizzazioni sindacali degli esercenti e dei lavoratori, tenendo conto dei requisiti tecnico-professionali, nonché della capacità finanziaria e dell'anzianità di esercizio del richiedente, in relazione alla categoria del parco da gestire.

L'autorizzazione è sottoposta a revisione annuale dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

Con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo saranno fissate le categorie dei parchi di divertimento in rapporto al numero ed all'importanza dei trattenimenti e delle attrazioni installate, ferma restando la esclusione degli apparecchi automatici e semi-automatici di cui all'ultimo comma dell'art. 2.

8. Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera, prima di effettuare *tournées* in Italia, devono richiedere al Ministero del turismo e dello spettacolo apposita autorizzazione, specificando le caratteristiche del complesso, il numero e la qualifica dei componenti, la località e la durata della *tournee* stessa.

L'autorizzazione è rilasciata, sentiti il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, il Ministero del commercio con l'estero e la commissione consultiva di cui all'art. 3.

La concessione del permesso di soggiorno ai componenti il complesso è subordinata al rilascio del nulla osta del Ministero del turismo e dello spettacolo, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica del 30 dicembre 1965, n. 1656, concernenti la circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Cee.

Resta salva la competenza del Ministero del commercio con l'estero in materia di rilascio di autorizzazioni all'importazione di materiali delle imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.

Titolo II

9. Le amministrazioni comunali devono compilare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge un elenco delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

L'elenco delle aree disponibili deve essere aggiornato almeno una volta all'anno.

La concessione delle aree comunali deve essere fatta direttamente agli esercenti muniti della autorizzazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, senza ricorso ad esperimento di asta.

È vietata la concessione di aree non incluse nello elenco di cui al primo comma e la subconcessione, sotto qualsiasi forma, delle aree stesse.

Le modalità di concessione delle aree saranno determinate con regolamento deliberato dalle amministrazioni comunali, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Per la concessione delle aree demaniali si applica il disposto di cui al terzo comma del presente articolo.

(*Omissis*)

11. Per le installazioni degli impianti dei circhi e dello spettacolo viaggiante sul suolo demaniale si applicano le tariffe previste per le occupazioni di suolo pubblico comunale.

12. L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai nn. 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109 è ridotta al 5 per cento.

13. Non sono dovuti sugli spettacoli, trattenimenti ed attrazioni offerte dagli esercenti dei circhi e dello spettacolo viaggiante, le speciali contribuzioni previste dall'art. 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765 modificato dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

14. L'energia elettrica comunque impiegata per l'esercizio dei circhi equestri e per le attività dello spettacolo viaggiante è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

(*Omissis*)

16. Per le carni destinate al consumo negli zoo dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante la tariffa massima dell'imposta di consumo prevista dall'art. 95 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche, è ridotta al 50 per cento del valore.

17. Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.

18. Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all'art. 1, penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.

Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.

19. Nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo è stanziato annualmente, a partire dall'esercizio finanziario 1968, un fondo di lire 200 milioni per la concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, a titolo di concorso nelle spese di ricostituzione, con gli eventuali ammodernamenti, degli impianti distrutti o danneggiati per effetto di eventi fortuiti, nonché per particolari accertate difficoltà di gestione.

Sul fondo di cui al comma precedente gravano gli oneri relativi alle facilitazioni tariffarie per i trasporti degli esercenti, degli artisti, dei tecnici e del personale ausiliario, nonché dei materiali e delle attrezzature da impiegare nell'allestimento degli impianti, secondo convenzioni da stipulare annualmente col Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Eventuali residui del fondo potranno essere erogati a favore di iniziative assistenziali od educative o che, comunque, concorrano al consolidamento e allo sviluppo del settore.

I contributi straordinari sono assegnati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo, sentita la commissione consultiva prevista dall'art. 3.

All'onere di 200 milioni, previsto dal primo comma del presente articolo, si provvede, per l'anno finanziario 1968, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

20. La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorché le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità.

D.M. 10 aprile 1969.

Disciplina sanitaria per l'importazione, l'esportazione e il transito degli animali al seguito dei viaggiatori

1. I cani e i gatti di importazione e transito al seguito dei viaggiatori devono essere scortati da un certificato di origine e di sanità, rilasciato da un veterinario ufficialmente autorizzato dallo Stato di provenienza a rilasciare certificati per l'esportazione degli animali.

In detto certificato, redatto in lingua italiana ed in quella del Paese di provenienza ovvero redatto secondo il modello allegato al presente decreto, debbono essere indicati i dati segnaletici per l'identificazione dell'animale e le generalità del detentore.

Inoltre, il certificato predetto deve contenere la dichiarazione che l'animale, visitato il giorno del rilascio del certificato, è stato riconosciuto clinicamente sano e che è stato vaccinato contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data del rilascio del certificato stesso.

Il certificato è valido 30 giorni dalla data del rilascio e può essere rinnovato, per pari periodo, a seguito di nuova visita veterinaria.

2. Le autorità doganali di frontiera, accertata la regolarità del certificato di cui al precedente art. 1, ammettono all'importazione o al transito, senza altre formalità, i cani e i gatti al seguito dei viaggiatori.

3. Per i cani e i gatti al seguito di viaggiatori che si recano temporaneamente dall'Italia all'estero, qualora gli animali risultino vaccinati contro la rabbia da almeno 20 giorni e da non oltre 11 mesi dalla data della partenza, potrà essere richiesto dai detentori il rilascio da parte del veterinario provinciale competente del certificato di origine e sanità previsto al precedente art. 1.

Il suddetto certificato, da esibirsi alle autorità doganali di frontiera all'atto del rientro in Italia, è valido a tutti gli effetti per consentire la reimportazione degli animali.

4. Sono esentati dall'obbligo della visita sanitaria alla frontiera i seguenti animali ornamentali o da affezione, di piccola mole, purché trasportati, in numero non superiore a cinque, come bagaglio al seguito dei viaggiatori, in contenitori idonei ad assicurare una sufficiente sicurezza:

uccelli, esclusi i psittacidi; pesci;

roditori, esclusi i leporidi; ranidi;

testudini; lacertidi.

5. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

(*Omissis*)

D.P.R. 5 giugno 1982, n. 624.

Attuazione della direttiva (Cee) n. 77/489 relativa alla protezione degli animali nei trasporti internazionali

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

vista la direttiva n. 77/489 del 18 luglio 1977, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali;

considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, della sanità, di grazia e giustizia;
vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1982;
emana il seguente decreto:

1. I trasporti degli animali indicati al successivo art. 3 tra l'Italia e i Paesi membri della Comunità europea ed i Paesi terzi, con esclusione del territorio della Groenlandia, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione e il transito, sono regolati dalle norme di cui ai successivi articoli.
Ai suddetti trasporti si applicano le condizioni e le modalità di cui all'allegato del presente decreto.

(*Omissis*)

3. Il presente decreto si applica ai trasporti dei seguenti animali:

a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina (allegato, capitolo I);

b) volatili e conigli domestici (allegato, capitolo II);

c) cani e gatti domestici (allegato, capitolo III);

d) altri mammiferi e volatili (allegato, capitolo IV);

e) animali a sangue freddo (allegato, capitolo V).

4. Per ogni trasporto internazionale di animali il veterinario ufficiale provvede ad accertare lo stato di idoneità al viaggio degli animali e la rispondenza dei mezzi di trasporto in conformità alle condizioni di cui all'allegato e, in caso di controllo favorevole, rilascia apposita attestazione che gli animali e i mezzi di trasporto rispondono alle condizioni previste dal presente decreto.

Qualora sia previsto un certificato sanitario per l'esportazione, tale attestazione può essere annotata su detto certificato.

5. Nel caso che all'atto del controllo all'importazione, all'esportazione o al transito degli animali di cui al precedente art. 3, il veterinario di confine, porto, aeroporto o dogana interna, constati che, per il mancato rispetto delle norme del presente decreto, derivino gravi pregiudizi allo stato di benessere degli animali ai fini della prosecuzione del trasporto, dispone la interruzione del trasporto stesso e ordina le misure necessarie per ovviare agli inconvenienti riscontrati e per assicurare che l'ulteriore trasporto degli animali avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Qualora da parte dell'importatore, dell'esportatore o del mandatario non si ottemperi alle disposizioni impartite, il veterinario di confine provvede d'ufficio addebitando le spese ai predetti operatori.

6. In caso di sciopero o in qualsiasi caso di forza maggiore che impedisca l'applicazione del presente decreto, i veterinari ufficiali competenti adottano tutte le misure necessarie per risparmiare o ridurre al minimo qualsiasi sofferenza agli animali.

(*Omissis*)

9. I contravventori alle norme del presente decreto sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di denaro da lire trecentomila a tre milioni.

10. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Allegato

Capitolo I

Solipedi domestici e animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina

A. Disposizioni generali

1. a) Prima di essere caricati per un trasporto internazionale, gli animali devono essere ispezionati da un veterinario ufficiale del Paese esportatore che ne accerta l'idoneità al viaggio.

b) Il carico deve essere effettuato conformemente alle condizioni approvate dal veterinario ufficiale.

c) Il veterinario ufficiale rilascia un certificato contenente l'identificazione degli animali, la loro idoneità al viaggio e, se possibile, l'immatricolazione del mezzo di trasporto ed il tipo di veicolo usato.

2. Gli animali che devono figliare nel periodo corrispondente al trasporto o che hanno figliato da meno di 48 ore non devono considerarsi idonei al trasporto stesso.

3. Il veterinario ufficiale del Paese esportatore, del Paese di transito o del Paese importatore può prescrivere un periodo di riposo, nel luogo da lui indicato, durante il quale gli animali riceveranno le necessarie cure.

4. a) Gli animali devono disporre di spazio sufficiente e devono, salvo speciali controindicazioni, potersi coricare.

b) I mezzi di trasporto o gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali dalle intemperie e dalle forti variazioni di temperatura. La ventilazione e la cubatura d'aria devono essere adeguate alle condizioni di trasporto ed alla specie animale trasportata.

c) Gli imballaggi (casce, gabbie, eccetera) utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi, nonché di un segnale indicante la posizione eretta degli stessi. Devono essere di facile pulitura ed attrezzati in modo da garantire la sicurezza degli animali. Devono altresì consentire l'ispezione e la cura degli animali, ed essere disposti in modo da non ostacolare la circolazione dell'aria. Nel corso del trasporto e della manipolazione, gli imballaggi devono essere sempre mantenuti in posizione verticale e non devono essere esposti a scosse o urti violenti.

d) Durante il trasporto gli animali devono essere abbeverati e devono ricevere un'alimentazione adeguata ad opportuni intervalli. Questi intervalli non devono superare le 24 ore; tuttavia il periodo di 24 ore può essere prolungato se il mezzo di trasporto può raggiungere il luogo di sbarco degli animali entro un periodo di tempo ragionevole.

e) Durante il trasporto i solipedi devono essere muniti di una cavezza. Tale disposizione non si applica obbligatoriamente agli animali non domati.

f) Allorché gli animali sono legati, i lacci utilizzati devono essere abbastanza resistenti da non potersi rompere in normali condizioni di trasporto; tali lacci devono essere sufficientemente lunghi per consentire agli animali di coricarsi, nutrirsi ed abbeverarsi. I bovini non devono essere legati per le corna.

g) I solipedi che non viaggiano in stalli individuali devono avere gli zoccoli posteriori non ferrati.

h) I tori di oltre 18 mesi di età dovranno preferibilmente essere legati: essi saranno muniti di un anello nasale da utilizzare unicamente per manovrarli.

5. a) Quando animali di specie diverse sono trasportati in uno stesso veicolo, essi devono essere separati per specie. Inoltre si devono prevedere misure particolari per evitare gli inconvenienti che possono derivare dalla presenza, nella stessa spedizione, di specie naturalmente ostili le une alle altre. Quando animali di età diverse sono caricati nello stesso veicolo, gli adulti devono essere separati dai giovani; tuttavia, tale restrizione non si applica alle femmine viaggianti con i piccoli nel periodo dell'allattamento. Per quanto riguarda i bovini, i solipedi ed i suini, i maschi adulti non castrati devono essere separati dalle femmine; inoltre, i verri devono essere separati gli uni dagli altri, così come gli stalloni.

b) Nei compartimenti nei quali sono trasportati gli animali, non devono essere caricate merci che possano nuocere al loro benessere.

6. Per caricare e scaricare gli animali si debbono utilizzare apposite attrezzature, come ponti, rampe o passerelle. Tali attrezzature devono essere munite di un pavimento non sdruciolevole e, se necessario, di una protezione laterale. Durante le operazioni di carico e scarico, gli animali non devono essere sollevati per la testa, le corna o le zampe.

7. Il pavimento dei mezzi di trasporto o degli imballaggi deve essere abbastanza solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdruciolevole né presentare interstizi. Deve

essere ricoperto da stame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo stame possa essere sostituito da altro materiale che presenti vantaggi analoghi.

8. Al fine di assicurare le cure necessarie agli animali durante il trasporto, questi ultimi devono essere accompagnati, a meno che:

i) gli animali siano consegnati alla partenza in imballaggi chiusi;

ii) il trasportatore si assuma il compito di guardiano;

iii) il mittente abbia incaricato un proprio mandatario di accudire gli animali nei punti di arresto appropriati.

9. a) Il guardiano o il mandatario del mittente è tenuto ad accudire agli animali, ad abbeverarli, nutrirli e, se del caso, a mungerli.

b) Le mucche da latte devono essere munte ad intervalli non superiori alle 12 ore.

c) Al fine di garantire le cure di cui al presente articolo, il guardiano deve avere a propria disposizione, se necessario, un adeguato mezzo di illuminazione.

10. Gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto devono ricevere quanto prima le cure di un veterinario. Se si rende necessario procedere al loro abbattimento, tale operazione deve essere eseguita in modo da evitare nei limiti del possibile qualsiasi sofferenza agli animali stessi.

11. Gli animali devono essere caricati unicamente su mezzi di trasporto o imballaggi scrupolosamente puliti. I cadaveri, il letame e gli escrementi devono essere rimossi il più presto possibile.

12. Gli animali devono essere, nel minor tempo possibile, portati a destinazione ed i ritardi, in particolare quelli dovuti ad attese per coincidenze, devono essere ridotti al minimo.

13. Al fine di accelerare l'espletamento delle formalità al momento dell'importazione o del transito, ogni trasporto di animali sarà annunciato quanto prima al posto di controllo. Per tali formalità si dovrebbe concedere la precedenza ai trasporti di animali.

14. Le località ove viene effettuato il controllo sanitario e dove si svolga traffico di animali importante e regolare, devono essere provviste di attrezzature che permettano di far riposare gli animali, nutrirli ed abbeverarli.

B. Disposizioni speciali per il trasporto ferroviario

15. Ogni vagone ferroviario utilizzato per il trasporto degli animali, deve essere munito di un contrassegno che indichi la presenza di animali vivi. In mancanza di vagoni particolarmente attrezzati per il trasporto degli animali, i vagoni utilizzati devono essere coperti, in grado di viaggiare ad alta velocità, nonché muniti di aperture per l'aerazione sufficientemente larghe. Tali aperture devono essere tali da garantire la sicurezza agli animali ed impedire la loro fuga. Le pareti interne di tali vagoni devono essere di legno o di altro materiale adeguato, prive di asperità e munite di anelli o sbarre situate ad un'altezza conveniente.

16. I solipedi devono essere legati sia lungo la stessa parete, che gli uni di fronte agli altri. Tuttavia, gli animali giovani e non domati non devono essere legati.

17. Gli animali di grandi dimensioni devono essere disposti all'interno dei vagoni, in modo da permettere al guardiano di circolare fra loro.

18. Quando in base alle disposizioni del punto 5, lettera a), occorra procedere alla separazione degli animali essa può essere realizzata sia legandoli a pareti diverse del vagone, se la superficie di questo lo consente, sia mediante adatti tramezzi.

19. Al momento della formazione dei treni e durante ogni altra manovra dei vagoni, devono essere prese tutte le precauzioni per evitare gli urti violenti dei vagoni che trasportano gli animali.

C. Disposizioni speciali per il trasporto stradale

20. I veicoli devono essere attrezzati in modo da impedire la fuga degli animali ed equipaggiati in modo da garantirne la sicurezza. Devono altresì essere muniti di una copertura che garantisca un'effettiva protezione contro le intemperie.

21. Dispositivi di attacco devono essere installati nei veicoli utilizzati per il trasporto di animali di notevoli dimensioni che, normalmente, necessitano di essere legati. Quando si rende necessaria la divisione dei veicoli in compartimenti, essa deve essere realizzata mediante tramezzi resistenti.

22. I veicoli devono avere una rampa, conformemente alle condizioni previste al punto 6.

D. Disposizioni speciali per il trasporto per via navigabile

23. L'attrezzatura delle navi deve consentire il trasporto degli animali senza che questi siano esposti a ferite o a sofferenze evitabili.

24. Gli animali non devono essere trasportati su ponti scoperti, tranne che in imballaggi convenientemente agganciati o in recinti fissi approvati dall'autorità competente e che assicurino un'adeguata protezione contro il mare e le intemperie.

25. Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.

26. Convenienti passerelle devono essere sistemate per consentire l'accesso ai recinti o agli imballaggi nei quali sono contenuti gli animali. Devono inoltre essere disponibili impianti che assicurino l'illuminazione.

27. I guardiani devono essere in numero sufficiente, tenuto conto del numero degli animali trasportati e della durata del viaggio.

28. Tutte le parti della nave occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.

29. Uno strumento del tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo per procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

30. Le navi adibite al trasporto di animali devono essere fornite, prima della partenza, di riserve d'acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del Paese speditore, in considerazione sia delle specie e del numero degli animali trasportati, sia della durata del trasporto.

31. Devono essere adottate le disposizioni del caso per isolare durante il trasporto gli animali malati o feriti e, se necessario, devono essere prestate loro le prime cure.

32. Le disposizioni di cui ai punti 23-31 non si applicano ai trasporti di animali effettuati su veicoli ferroviari o stradali caricati su ferry-boats o navi simili.

E. Disposizioni speciali per il trasporto aereo

33. Gli animali devono essere collocati in imballaggi o stalli adatti alla specie trasportata. Si possono concedere deroghe purché siano approntate sistemazioni adeguate per trattenere gli animali.

34. Si devono prendere precauzioni per evitare a bordo temperature troppo alte o troppo basse, in considerazione della specie. Devono essere inoltre evitate le forti variazioni di pressione atmosferica.

35. Uno strumento di tipo approvato dall'autorità competente deve essere disponibile a bordo degli aerei da trasporto per poter procedere all'abbattimento degli animali in caso di necessità.

Capitolo II

Volatili e conigli domestici

36. Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di volatili e conigli domestici: punto 4, lettere *a*), *b*) e *c*), punti 5, da 11 a 15 incluso, 19, 20, da 23 a 28 incluso, 30, da 32 a 34 incluso.

37. a) Gli animali malati o feriti non devono essere considerati idonei al viaggio. Quelli che si feriscono o si ammalano durante il trasporto devono ricevere quanto prima le prime cure e, se necessario, devono essere sottoposti a visita veterinaria.

b) Allorché gli animali sono caricati in imballaggi sovrapposti o in un veicolo a più ripiani, devono essere adottate le misure atte ad impedire la caduta di escrementi sugli animali che si trovano ai ripiani inferiori.

c) Cibo adatto e, se necessario, acqua in quantità sufficiente devono essere a loro disposizione, tranne nei casi di:

i) trasporti di durata inferiori alle 12 ore;

ii) trasporti di durata inferiore alle 24 ore quando si tratti di piccoli di volatili di qualsiasi specie, a condizione che il trasporto venga portato a termine nelle 72 ore successive alla nascita.

Capitolo III

Cani e gatti domestici

38. a) Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai trasporti di cani e gatti domestici, fatta eccezione per quelli accompagnati dal proprietario o da una persona che lo rappresenti.

b) Le disposizioni di cui ai seguenti punti del capitolo I si applicano, con le opportune varianti, ai trasporti di cani e gatti: punto 2, punto 4, lettere a), b) e c), punti 5, 7, 8, punto 9, lettere a) e c), punti da 10 a 15 incluso, da 18 a 21 incluso, da 23 a 27 incluso e da 29 a 35 incluso.

39. Gli animali trasportati devono esser nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore e devono essere abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Istruzioni redatte in modo chiaro relative all'alimentazione degli animali devono accompagnare questi ultimi. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

(Omissis)

Capitolo V

Animali a sangue freddo

44. Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessità di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno, del tipo e nella quantità adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel più breve tempo possibile.

L. 14 ottobre 1985, n. 623.

(Omissis)

Traduzione non ufficiale

N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione.

Convenzione europea sulla protezione degli animali da macello

Gli Stati Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, tenuto conto dell'opportunità di assicurare la protezione degli animali destinati all'abbattimento;

(Omissis)

Convengono su quanto segue:

Capitolo I

Principi generali

Art. 1

1. La presente Convenzione si applica all'avviamento, al ricovero, all'immobilizzazione, allo stordimento e all'abbattimento degli animali domestici appartenenti alle seguenti specie: solipedi, ruminanti, suini, conigli e pollame.

2. Ai sensi della presente Convenzione si intende per:

(Omissis)

Stordimento: ogni procedimento conforme alle disposizioni della presente Convenzione che, una volta applicato all'animale, lo riduca in uno stato di incoscienza nel quale viene mantenuto fino all'intervento della morte. Al momento dello stordimento bisogna escludere, in ogni caso, ogni sofferenza evitabile all'animale;

Macellazione: la messa a morte di un animale dopo l'immobilizzazione, lo stordimento e scannamento, salvo le eccezioni previste al Capitolo III della presente Convenzione.

(Omissis)

Capitolo II

Consegna degli animali ai mattatoi e ricovero dei medesimi fino alla loro macellazione

Art. 3

1. Gli animali devono essere scaricati nel più breve tempo possibile. Durante le attese nei mezzi di trasporto essi devono essere posti al riparo da condizioni climatiche eccessive e beneficiare altresì di una aereazione adeguata.

2. Il personale addetto all'avviamento ed al ricovero degli animali deve possedere necessarie conoscenze e capacità e deve altresì rispettare le esigenze enunciate nella presente Convenzione.

Sezione 1

Avviamento degli animali verso il recinto del mattatoio

Art. 4

1. Gli animali devono essere scaricati ed avviati con ogni cura.

2. Una attrezzatura adeguata, come ponti, rampe o passerelle deve essere utilizzata per le operazioni di scarico del bestiame. Tale attrezzatura deve essere fornita di un impiantito che non sia sdruciolevole e, se necessario, di protezione laterale. I ponti, le rampe e le passerelle dovranno avere una pendenza minima.

3. Gli animali non devono essere né impauriti né eccitati. In ogni caso bisogna aver cura affinché gli animali non si rovescino o possano cadere dai ponti, dalle rampe o dalle passerelle. In particolare è proibito sollevare gli animali per la testa, per le zampe o per la coda in modo tale che questo provochi loro dolori o sofferenze.

4. Se necessario, gli animali devono essere condotti singolarmente; se vengono spostati utilizzando corridoi, questi ultimi devono essere concepiti in modo tale che gli animali non possano ferirsi.

Art. 5

1. Gli animali devono essere spostati utilizzando la loro natura gregale. Gli strumenti destinati a dirigere gli animali non devono essere impiegati altro che a questo fine ed unicamente in tempi brevi. È proibito, in particolare, colpire gli animali sulle parti del corpo più sensibili o di spingerli toccando suddette parti. Le apparecchiature a scarica elettrica non possono essere utilizzate che per i bovini ed i suini, a condizione che la durata delle scariche non vada oltre i due secondi, che esse

siano sufficientemente distanziate e che gli animali dispongano dello spazio necessario per spostarsi; le scariche non possono essere applicate che sulla muscolatura appropriata.

2. È proibito schiacciare, torcere, tentare di spezzare la coda degli animali o di colpirli agli occhi. I colpi inferti senza criterio, in particolare i calci, sono proibiti.

3. Le gabbie, i cesti o i cassoni contenenti animali devono essere manipolati con cura; è proibito lasciarli cadere o rovesciarli.

4. Gli animali consegnati in gabbie, cesti o cassoni con fondo perforato o flessibile devono essere scaricati con particolare cura per evitare che si verifichino ferite alle estremità degli animali stessi. Se del caso, gli animali devono essere scaricati singolarmente.

Art. 6

1. Non si devono avviare gli animali verso i locali di macellazione se non quando il loro abbattimento può essere praticato al più presto.

2. Se gli animali non vengono abbattuti immediatamente dopo il loro arrivo, si deve provvedere al loro ricovero.

Sezione II

Ricovero degli animali

Art. 7

1. Gli animali devono essere tenuti al riparo degli effetti meteorologici o climatici sfavorevoli. I mattatoi devono disporre di installazioni sufficienti per la stabulazione o stabbiatura degli animali e capaci di offrire loro una protezione contro le intemperie.

2. L'impiantito dei locali di scarico, di passaggio, stazionamento o ricovero degli animali non deve essere sdruciolevole, ma tale da permettere la pulizia e la disinfezione oltre allo scolo completo dei liquami.

3. I mattatoi devono disporre di zone coperte munite di dispositivi di attacco con mangiatoie e abbeveratoi.

4. Qualora alcuni animali siano costretti a passare la notte nel mattatoio, si deve provvedere al loro ricovero e, se necessario, legarli ma in maniera tale che possano accovacciarsi.

5. Gli animali che per motivi di specie, sesso, età o di origine sono ostili fra di loro devono essere separati.

6. Gli animali che devono essere trasportati in gabbie, cesti o casse, devono essere abbattuti il più presto possibile; nel caso contrario devono essere abbeverati ed alimentati conformemente con quanto previsto dalle disposizioni dell'articolo 8.

7. Qualora gli animali siano stati sottoposti a temperature elevate con tempo umido, si deve provvedere a rinfrescarli.

8. Allorchè le condizioni climatiche lo esigono (ad esempio forte umidità, basse temperature) gli animali devono essere posti in stabulazione. Le stalle devono essere arieggiate. Durante il foraggiamento le stalle devono essere sufficientemente illuminate.

Sezione III

Cura degli animali

Art. 8

1. Gli animali devono avere a disposizione l'acqua, a meno che non siano avviati nei locali di macellazione al più presto possibile.

2. Ad eccezione di quelli che saranno abbattuti entro le dodici ore dopo l'arrivo, gli animali devono essere foraggiati ed abbeverati moderatamente ad intervalli appropriati.

3. Quando non sono legati, gli animali devono poter disporre di mangiatoie per foraggiarsi senza essere disturbati.

Art. 9

1. Le condizioni e lo stato di salute degli animali devono costituire l'oggetto di una ispezione da eseguirsi almeno due volte al giorno, mattina e sera.

2. Gli animali malati, indeboliti, o feriti devono essere immediatamente abbattuti. Se ciò non è possibile, devono essere separati dagli altri, in attesa di essere abbattuti.

(Omissis)

Capitolo III

Macellazione degli animali

Art. 12

Gli animali devono essere immobilizzati, se necessario, immediatamente prima di essere abbattuti e, salvo le eccezioni previste dall'articolo 17, storditi secondo procedimenti appropriati.

Art. 13

Nel caso di abbattimento rituale, è obbligatorio immobilizzare gli animali della specie bovina prima dell'abbattimento, mediante un procedimento meccanico allo scopo di evitare all'animale ogni dolore, sofferenza ed eccitazione, come anche ogni ferita o contusione.

Art. 14

È proibito impiegare mezzi di contenzione che causino sofferenze evitabili, legare le membra posteriori degli animali o appenderli prima della fase di stordimento, e nel caso di abbattimento rituale, prima che il sangue sia completamente sgorgato. Tuttavia la proibizione di appendere gli animali non si applica alla macellazione del pollame e dei conigli, a condizione che la sospensione preceda immediatamente la fase di stordimento.

Art. 15

Le operazioni di abbattimento diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 1 non possono avere inizio se non dopo la morte dell'animale.

Art. 16

1. Secondo i procedimenti di stordimento autorizzati dalle Parti Contraenti, gli animali devono cadere in uno stato di incoscienza nel quale vanno mantenuti sino al momento dell'abbattimento, risparmiando comunque loro ogni sofferenza evitabile.

2. È proibito l'impiego dello stiletto, della mazza e dell'accetta (mazzapicchio).

3. Per quanto riguarda i solipedi, i ruminanti ed i suini i soli procedimenti autorizzati sono i seguenti:

mezzi meccanici mediante l'impiego di uno strumento a percussione o perforazione a livello del cervello;

elettronarcosi;

anestesia con il gas.

4. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel caso di abbattimento di un animale da parte dell'allevatore e per suo uso e consumo nel luogo stesso in cui l'animale si trova.

Art. 17

1. Ciascuna Parte Contraente può autorizzare deroghe alle disposizioni relative alla fase preliminare di stordimento nei seguenti casi:

abbattimento secondo riti religiosi;

abbattimento di estrema urgenza allorché non è possibile praticare lo stordimento;

abbattimento di pollame e di conigli secondo una procedura concordata che provochi la morte istantanea degli animali;

abbattimento di animali per ragioni di disciplina sanitaria, purché motivato da ragioni particolari.

2. Le Parti Contraenti che faranno ricorso alle deroghe di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono aver cura, tuttavia, a che nel caso di simili abbattimenti venga risparmiato agli animali ogni sofferenza o dolore evitabili.

Art. 18

1. Ciascuna Parte Contraente deve accertarsi delle capacità professionali delle persone addette all'immobilizzazione, stordimento e abbattimento degli animali.

2. Ciascuna Parte Contraente, deve avere cura che gli strumenti, gli apparecchi e le installazioni necessarie ad immobilizzare e stordire gli animali corrispondano ai requisiti posti dalla Convenzione.

Art. 19

Ciascuna Parte Contraente che autorizzi abbattimenti secondo riti religiosi deve assicurarsi dell'abilitazione dei sacrificatori da parte degli organismi religiosi, a meno che non sia la Parte Contraente stessa a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

(Omissis)

L. 14 agosto 1991, n. 281.

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

1. *Principi generali.* – 1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.

2. *Trattamento dei cani e di altri animali di affezione.* – 1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.

2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.

3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.

4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.

5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento prafilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanascico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.

7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.

8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.

10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.

11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.

12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

3. *Competenze delle regioni.* – 1. Le regioni disciplinano con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.

2. Le regioni provvedono a determinare, con propria legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per cani. Tali strutture devono garantire buone condizioni di vita per i cani e il rispetto delle norme igienico-sanitarie e sono sottoposte al controllo sanitario dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali. La legge regionale determina altresì i criteri e le modalità per il riparto tra i comuni dei contributi per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

3. Le regioni adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie, che operano in ambito regionale, un programma di prevenzione del randagismo.

4. Il programma di cui al comma 3 prevede interventi riguardanti:

a) iniziative di informazione da svolgere anche in ambito scolastico al fine di conseguire un corretto rapporto di rispetto della vita animale e la difesa del suo *habitat*;

b) corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli enti locali.

5. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico le regioni indennizzano gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvaticiti, accertate dal servizio veterinario dell'unità sanitaria locale.

6. Per la realizzazione degli interventi di competenza regionale, le regioni possono destinare una somma non superiore al 25 per cento dei fondi assegnati alla regione dal decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 2. La rimanente somma è assegnata dalla regione agli enti locali a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di loro competenza.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge e adottano un programma regionale per la prevenzione del randagismo, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

4. *Competenze dei comuni.* – 1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tale finalità dalla regione.

2. I servizi comunali e i servizi veterinari delle unità sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.

5. *Sanzioni.* – 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantomila.

3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1 dell'articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.

4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.

5. L'ammenda comminata per la contravvenzione di cui al primo comma dell'articolo 727 del codice penale è elevata nel minimo a lire cinquecentomila e nel massimo a lire tre milioni.

6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto dall'articolo 8.

6. *[Imposte.* – 1. Tutti i possessori di cani sono tenuti a pagamento di un'imposta comunale annuale di lire venticinquemila.

2. L'acquisto di un cane già assoggettato all'imposta non dà luogo a nuove imposizioni.

3. Sono esenti dall'imposta:

a) i cani esclusivamente adibiti alla guida dei ciechi e alla custodia degli edifici rurali e del gregge;

b) i cani appartenenti ad individui di passaggio nel comune, la cui permanenza non si protragga oltre i due mesi o che paghino già l'imposta in altri comuni;

c) i cani lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e non mai superiore ai due mesi;

d) i cani adibiti ai servizi dell'Esercito ed a quelli di pubblica sicurezza;

e) i cani ricoverati in strutture gestite da enti o associazioni protezionistiche senza fini di lucro;

f) i cani appartenenti a categorie sociali eventualmente individuate dai comuni] ¹.

7. *Abrogazione di norme.* – 1. Sono abrogati gli articoli 130, 131, 132, 133, 134 e 135 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e ogni disposizioni incompatibile o in contrasto con la presente legge.

8. *Istituzione del fondo per l'attuazione della legge.* – 1. A partire dall'esercizio finanziario 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione è determinata in lire 1 miliardo per il 1991 e in lire 2 miliardi a decorrere dal 1992.

2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano le disponibilità del fondo di cui al comma 1. I criteri per la ripartizione sono determinati con decreto del Ministro della sanità adottato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. *Copertura finanziaria.* – 1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 1 miliardo per il 1991, lire 2 miliardi per il 1992 e lire 2 miliardi per il 1993, si fa fronte mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 all'uopo utilizzando l'accantonamento "Prevenzione del randagismo".

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Nota

¹ Abrogato, con effetto dall'anno 1992, dall'art. 10, D.L. 18 gennaio 1993, n. 8.

D. lgs. 27 gennaio 1992, n. 116.

Attuazione della direttiva n. 86/609/Cee, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'art. 66 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 86/609/Cee del Consiglio del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati ai fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

emana il seguente decreto legislativo:

Capo 1

Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente decreto disciplina la protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.

Art. 2

1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) "animale" non altrimenti specificato: qualsiasi vertebrato vivo non umano, ivi comprese le forme larvali autonome capaci o non di riprodursi a esclusione di altre forme fetali o embrionali;

b) "animali da esperimento": ogni animale utilizzato o da utilizzare in esperimenti;

c) "animali da allevamento": animali allevati appositamente per essere impiegati in esperimenti in stabilimenti approvati dalla autorità competente o registrati presso quest'ultima;

d) "esperimento": l'impiego di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici che può causare dolore, sofferenza, angoscia o danni temporanei o durevoli, compresa qualsiasi azione che intenda o possa determinare la nascita di un animale in queste condizioni, ma esclusi i metodi meno dolorosi di uccisione o di marcatura di un animale comunemente accettati come umanitari; un

esperimento comincia quando un animale è preparato per la prima volta ai fini dell'esperimento e termina quando non occorrono ulteriori osservazioni per l'esperimento in corso; l'eliminazione del dolore, della sofferenza, dell'angoscia o dei danni durevoli, grazie alla corretta applicazione di un anestetico, di un analgesico o di altri metodi, non pone l'utilizzazione di un animale al di fuori dell'ambito di questa definizione. Sono escluse le pratiche agricole o cliniche veterinarie non sperimentali;

e) "autorità responsabile del controllo degli esperimenti": Ministero della sanità;

f) "persona competente": chiunque sia provvisto del titolo idoneo a svolgere le funzioni previste nel presente decreto;

g) "stabilimento": qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali; può comprendere anche un luogo non completamente chiuso o coperto e strutture mobili;

h) "stabilimento di allevamento": qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono allevati allo scopo di essere successivamente utilizzati in esperimenti;

i) "stabilimento fornitore": qualsiasi stabilimento diverso da quello da allevamento, che fornisce animali destinati ad essere utilizzati in esperimenti;

j) "stabilimento utilizzatore": qualsiasi stabilimento in cui gli animali vengono utilizzati in esperimenti;

k) "adeguatamente anestetizzato": privato della sensibilità mediante metodi di anestesia locale oppure generale, conformi alla pratica veterinaria;

l) "uccisione con metodi umanitari": uccisione di un animale in condizioni che comportino, secondo la specie, la minore sofferenza fisica e psicologica.

Art. 3

1. L'utilizzazione degli animali negli esperimenti oltre che per quelli previsti nell'art. 1, comma 1, della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata con legge 1° maggio 1941, n. 615, è consentito solo per uno o più dei seguenti fini:

a) lo sviluppo, la produzione e le prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quelle altre sostanze o prodotti che servono:

1) per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute o di altre anomalie o dei loro effetti sull'uomo, sugli animali o sulle piante;

2) per la valutazione, la rilevazione, il controllo o le modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante;

b) la protezione dell'ambiente naturale nell'interesse della salute e del benessere dell'uomo e degli animali.

2. Gli esperimenti possono essere eseguiti soltanto su animali da allevamento appartenenti alle specie elencate nell'allegato 1, esclusi cani, gatti e primati non umani, e può aver luogo soltanto negli stabilimenti utilizzatori autorizzati.

3. Gli esperimenti sono vietati sugli animali appartenenti a specie in estinzione, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, che ratifica la Convenzione di Washington, nonché sugli animali appartenenti a specie minacciate ai sensi dell'allegato C1 del regolamento Cee 3626/82.

4. L'utilizzazione degli animali è consentita anche negli esperimenti preordinati all'ottenimento di acquisizioni scientifiche di base quando queste siano propedeutiche agli esperimenti di cui al comma 1.

5. Le violazioni ai commi 1, 2, 3 e 4, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale nel caso che il fatto costituisca reato, sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a lire 60 milioni.

Art. 4

1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento, si deve documentare alla autorità sanitaria competente la necessità del ricorso ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra più esperimenti debbono preferirsi:
 - 1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
 - 2) quelli che implicano l'impiego di animali con il più basso sviluppo neurologico;
 - 3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
 - 4) quelli che offrono maggiori probabilità di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia generale o locale.
4. Un animale non può essere utilizzato più di una volta in esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro diretta responsabilità, da laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attività sperimentali di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorità competente di aver raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite ai sensi dell'art. 727 del codice penale, oltre che con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa è aumentata di un terzo e, indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa, pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa di lire 5 milioni a lire 40 milioni.

Art. 5

1. Chiunque alleva, fornisce o utilizza animali da esperimento deve provvedere, conformemente alle linee di indirizzo dell'allegato II, a che:
 - a) gli animali siano tenuti in un ambiente che consente una certa libertà di movimento e fruiscano di alimentazione, acqua e cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
 - b) sia ridotta al minimo qualsiasi limitazione alla possibilità di soddisfare ai bisogni fisiologici e comportamentali dell'animale;
 - c) siano effettuati controlli quotidiani per verificare le condizioni fisiche in cui gli animali sono allevati, tenuti o utilizzati;
 - d) un medico veterinario controlli il benessere e le condizioni di salute degli animali allo scopo di evitare danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o angoscia;
 - e) siano adottate le misure dirette a correggere tempestivamente difetti o sofferenze eventualmente constatati.

Art. 6

1. Gli esperimenti devono essere effettuati in modo da evitare angoscia e sofferenza o dolore inutili agli animali.
2. Sempreché sia compatibile con le finalità dell'esperimento, l'animale che, una volta passato l'effetto dell'anestesia, soffre molto deve essere trattato in tempo con degli analgesici o, se questo non è possibile, deve venire immediatamente ucciso con metodi umanitari.
3. L'animale mantenuto in vita, al termine di un esperimento, può essere tenuto presso lo stabilimento utilizzatore o altro stabilimento di custodia o rifugio, purché siano assicurate le condizioni di cui all'art. 5.
4. Un medico veterinario controlla la buona esecuzione delle procedure di esperimento, al termine decide se l'animale debba essere mantenuto in vita o soppresso; procede comunque alla sua soppressione quando nell'animale permangano condizioni di sofferenza o angoscia oppure quando sia impossibile mantenere l'animale nelle condizioni di benessere di cui all'art. 5.
5. È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendano afoni ed è altresì vietato il commercio, l'acquisto e l'uso per esperimenti di animali resi afoni.

Art. 7

1. Chiunque intende effettuare esperimenti deve darne comunicazione al Ministero della sanità, indicando la sede dello stabilimento utilizzatore e producendo a corredo la documentazione atta a dimostrare che l'esperimento è necessario per effettuare un progetto di ricerca mirato ad uno dei fini di cui all'art. 3, comma 1, inevitabile ai sensi dell'art. 4 che siano assicurate le condizioni previste nell'art. 5, e ne invia copia anche alla regione, alla prefettura, al comune ed alla unità sanitaria locale competente per territorio.
2. I progetti di ricerca di cui al comma 1, che non siano relativi a ordinarie prove di qualità, efficacia e innocuità, hanno durata massima di tre anni; ove si preveda che tale termine non sia sufficiente, l'interessato un anno prima della scadenza chiede al Ministero della sanità l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esperimento.
3. In deroga al comma 1, le prove diagnostiche, mediche e medico-veterinarie, che prevedono impiego di animali, devono essere eseguite conformemente alle disposizioni del presente decreto, previa comunicazione alla unità sanitaria locale competente per territorio.

Capo II Disposizioni derogatorie

Art. 8

1. Il Ministro della sanità, su domanda, può autorizzare:
 - a) esperimenti sugli animali cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento Cee 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta all' scopo;
 - b) esperimenti sui primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verificate medico-biologiche essenziali e gli esperimenti su altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento;
2. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'esecuzione dell'esperimento.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, il Ministro della sanità autorizza gli esperimenti a semplice scopo didattico soltanto in caso di inderogabile necessità e non sia possibile ricorrere ad altri sistemi dimostrativi.

Art. 9

1. In deroga all'art. 4, comma 3, un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso oppure eccezionalmente incompatibile con il fine dell'esperimento.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti.
3. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della sanità, che la concede alle condizioni di cui al comma 1 e solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento.

Capo III Stabilimenti

Art. 10

1. Il comune autorizza l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori, tiene un elenco aggiornato degli stabilimenti autorizzati e ne trasmette copia al Ministero della sanità nonché alla regione e alla prefettura.
2. Gli stabilimenti di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 4, commi 6 e 7, ed all'art. 5.
3. Il responsabile di uno stabilimento fornitore può ricevere animali solo da uno stabilimento di allevamento o da altri stabilimenti fornitori oppure animali legalmente importati, a condizione che non si tratti di animali selvatici o randagi.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1, deve esplicitamente indicare la persona competente che nello stabilimento è incaricata di assicurare direttamente o di organizzare l'assistenza degli animali allevati o tenuti in tale stabilimento nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.

Art. 11

1. Il responsabile di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori è tenuto a registrare il numero e le specie degli animali venduti o forniti, la data in cui sono stati venduti o forniti, il nome e l'indirizzo del destinatario, nonché il numero e la specie degli animali morti negli stabilimenti stessi.
2. L'autorità comunale sottopone a vidimazione i registri che devono essere conservati negli stabilimenti autorizzati per un minimo di tre anni a decorrere dall'ultima registrazione e messi a disposizione dell'autorità che effettua l'ispezione.

Art. 12

1. Chiunque intende porre in esercizio uno stabilimento utilizzatore deve ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero della sanità.
2. L'autorizzazione, è concessa se:
 - 1) gli stabilimenti utilizzatori sono dotati di impianti e attrezzature adeguate alle specie animali utilizzate ed agli esperimenti che vi sono effettuati;
 - 2) la concezione, la costruzione ed il funzionamento sono tali da garantire che gli esperimenti siano condotti nel modo più appropriato possibile, al fine di ottenere risultati concreti con il minor numero possibile di animali ed il minimo dolore, sofferenza, angoscia o danni durevoli;
 - 3) sono individuate le persone responsabili dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature;

- 4) è disponibile un numero sufficiente di persone qualificate;
 - 5) sono assicurate da parte di un medico veterinario, la consulenza e l'assistenza veterinaria nonché la consulenza sul benessere degli animali.
3. Il responsabile di stabilimenti utilizzatori deve tenere un registro in cui si annotano tutti gli animali utilizzati; in particolare, i registri devono indicare il numero e la specie di tutti gli animali acquistati, la provenienza e la data del loro arrivo, della loro nascita o della morte.
4. I registri, cui al comma 3, preventivamente vidimati dal Ministero della sanità, devono essere tenuti per almeno tre anni e presentati all'autorità che ne faccia richiesta.

Art. 13

1. Ogni cane, gatto o primate non umano che vive in uno stabilimento d'allevamento, fornitore o utilizzatore deve essere dotato, prima dello svezzamento, di un marchio di identificazione individuale nel modo meno doloroso possibile.
2. I cani, i gatti o i primati non umani non contrassegnati che sono portati in uno stabilimento per la prima volta dopo lo svezzamento devono essere contrassegnati non appena possibile.
3. Per i cani, i gatti o i primati non umani non ancora svezzati che vengono trasferiti da uno stabilimento di cui al comma 2 ad un altro, che non sia stato possibile contrassegnare in anticipo, lo stabilimento di destinazione dovrà conservare sino alla marchiatura una documentazione contenente informazioni esaurienti, in particolare l'identità della madre.
4. Nei registri degli stabilimenti devono figurare i dati relativi all'identità e all'origine di tutti i cani, i gatti o i primati non umani presenti.

Capo IV Sanzioni

Art. 14

1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6, salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 30 milioni; in caso di violazione continuata o di recidiva il massimo della sanzione è aumentato fino a 150 milioni.
2. Il medico veterinario che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali ed alla buona esecuzione degli esperimenti o che le effettua con negligenza o imperizia gravi viene deferito all'ordine dei medici veterinari.
3. Chiunque effettui esperimenti autorizzati senza osservare le prescrizioni delle autorizzazioni è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a 20 milioni.
4. Tutte le contravvenzioni alle altre disposizioni del presente decreto sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a 6 milioni.

Capo V Norme finali e transitorie

Art. 15

1. Il Ministero della sanità raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate e li pubblica almeno ogni tre anni nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
2. I dati statistici concernono:
 - a) il numero e le specie di animali utilizzati in esperimenti;

- b)* il numero degli animali di cui alla lettera *a)*, suddivisi in categorie selezionate: utilizzati negli esperimenti, di cui all'art. 3;
- c)* il numero degli animali di cui alla lettera *a)* suddivisi in categorie selezionate, utilizzati negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti.
3. Non devono essere pubblicate le informazioni pervenute in applicazione del presente decreto quando rivestono un particolare interesse commerciale.

Art. 16

1. Al fine di evitare inutili ripetizioni degli esperimenti destinati ad ottemperare a disposizioni legislative e a disposizioni comunitarie relative alla salute o alla sicurezza, il Ministero della sanità, tramite l'Istituto superiore di sanità secondo quanto previsto all'art. 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833:
- a)* considera, per quanto possibile, validi i dati risultanti dagli esperimenti eseguiti nel territorio di altro Stato membro a meno che non siano necessarie ulteriori prove per proteggere la salute pubblica e la sicurezza;
- b)* adotta, come metodi ufficiali, quelli che comportano l'impiego di un sempre minor numero di animali come specie e come categorie.
- c)* adotta, avvalendosi secondo le rispettive competenze dell'Istituto superiore di sanità e della Direzione generale dei servizi veterinari, metodi alternativi per l'ottimizzazione dell'impiego degli animali.
2. Il Ministro della sanità comunica alla Commissione delle Comunità europee informazioni sulla legislazione e sulle pratiche amministrative relative agli esperimenti su animali, ivi compresi gli obblighi cui ottemperare prima di commercializzare i prodotti nonché informazioni su tutti gli esperimenti svolti nel proprio territorio e sulle autorizzazioni o su ogni altro elemento di ordine amministrativo concernente detti esperimenti.

Art. 17

1. Nella programmazione e pianificazione dei piani di ricerca scientifica applicata alla sanità umana e animale ed alla salubrità dell'ambiente, saranno preferiti, ove possibile:
- a)* quelli che non si avvalgono di sperimentazione animale;
- b)* quelli che si avvalgono di metodi alternativi;
- c)* quelli che utilizzano un minor numero di animali e comportino procedimenti meno dolorosi;
- d)* le ricerche su protocolli per il minore impiego di specie e di numero di animali;
- e)* le ricerche intese allo studio di metodi alternativi.
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto stabilisce i requisiti necessari ai fini di cui all'art. 4, commi 6 e 7.

Art. 18

1. Il Ministro della sanità con proprio decreto, sentito l'Istituto superiore di sanità, può limitare il numero delle specie di cui all'allegato I o il numero delle razze o categorie all'interno di ciascuna specie.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto può modificare le linee di indirizzo di cui all'allegato II per tener conto dei progressi tecnologici.
3. Il Ministro della sanità adotta con proprio decreto misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali negli esperimenti.

Art. 19

1. Le spese relative alle ispezioni ed ai controlli, necessarie per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente decreto, sono a carico del richiedente.

Art. 20

1. Le disposizioni della legge 12 giugno 1931, n. 924, come modificata dalla legge 1° maggio 1941, n. 615, sono abrogate, ad esclusione dell'art. 1, commi I e III.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I

Elenco degli animali da esperimento

- Topo *Mus musculus*
- Ratto *Rattus norvegicus*
- Porcellino d'India *Cavia por cellus*
- Mesocriceto dorato *Mesocricetus auratus*
- Coniglio *Oryctolagus cuniculus*
- Primati non umani
- Cane *Canis familiaris*
- Gatto *Felis catus*
- Quaglia *Coturnis coturnix*

Testo aggiornato della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che disciplina i reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione di Washington, come modificata dal decreto legge 12 gennaio 1993 n. 2 coordinato con la legge di conversione 13 marzo 1993 n. 59

(*Omissis*)

Art. 1

1. Chiunque in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendice 1, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni;
b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a due anni o ammenda da lire quindici milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di impresa commerciale alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della prevista documentazione CITES emessa dallo Stato estero ove l'oggetto è stato acquistato, è punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti importati illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato.

3. L'esportazione o la riesportazione di oggetti ad uso personale o domestico derivati dagli esemplari di specie indicate nel comma 1 eccetto gli oggetti di pelletteria ad uso personale e le calzature, è consentita previo rilascio di un certificato da parte del servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo VII, par. 3, della convenzione di Washington.

Art. 2

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, esemplari di specie indicate nell'allegato A, appendici II e III – escluse quelle inserite nell'allegato C, parte 1 – e nell'allegato C, parte 2, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni;

b) in caso di recidiva, arresto da tre mesi a un anno o ammenda da lire venti milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione. Se trattasi di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

2. L'importazione di oggetti ad uso personale o domestico relativi a specie indicate nel comma 1, effettuata senza la presentazione della documentazione CITES, ove prevista, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di loro prodotti derivati.

Art. 4

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è disposta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle loro parti o prodotti derivati. Nel caso di esemplari vivi è disposto il loro rinvio allo Stato esportatore, a spese del detentore, o l'affidamento a strutture pubbliche o private, in grado di curarne il mantenimento a scopi didattici e la sopravvivenza, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2. Nel caso di esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, il Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato ne assicura la conservazione a fini didattico-scientifici e, ove necessario, provvede alla loro distruzione, sentita la commissione scientifica di cui al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

Art. 5

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ad effettuare controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

2. È fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici e delle piante di cui all'art. 1, comma 1, di comunicare le variazioni del luogo di custodia degli esemplari stessi al più

vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale, o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. È fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati, di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.

4. I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'art. 2, ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. È in tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi dei Paesi d'origine.

5. È fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, gli esemplari di cui all'art. 1, comma 1, e quelli cui si applicano le deroghe previste dal citato regolamento (Cee) n. 3626/82, e successive modificazioni.

6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

Art. 5-bis

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 1, tutti coloro che detengono esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e nell'allegato C, parte 1, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.

2. Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

3. (Soppresso dalla legge di conversione del decreto 12/01/93 n. 2).

4. Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982 e successive modificazioni – a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati Parte della convenzione – dovranno essere effettuate entro 90 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 2a serie speciale – del regolamento (Cee) che modifica i sopra citati allegati A e C del regolamento (Cee) n. 3626/82.

5. Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.

6. Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente denunciati con le modalità previste dall'art. 5, comma 1, ai fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.

7. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo avere ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington.

(*Omissis*)

Art. 5-ter

1. Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera) dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1992 in collaborazione con gli uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli, conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità durante il trasporto internazionale.

(*Omissis*)

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

(*Omissis*)

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5, coloro che alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzione in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, sulla base di criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'art. 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

(Omissis)

Art. 8-bis

1. Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate entro dieci giorni dall'evento, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l'economia montana e foreste – Servizio certificazione CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà al denunciante un certificato conforme all'art. 22 del regolamento (Cee) n. 3418/83 del consiglio del 22 novembre 1983.

1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire cinquecentomila a lire due milioni.

Art. 8-ter

1. Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della Convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento (Cee) n. 3626/82 del Consiglio; del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro del commercio con l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da riesportare è a carico delle singole ditte.

2. Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando la quantità, il tipo di pelle – intera, sostanzialmente intera, dei fianchi o dei ventri – e la specie a cui la pelle appartiene.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso comma 2.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

(Omissis)

Art. 8-quinquies

(Omissis)

3-ter. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione degli esemplari confiscati per violazioni delle disposizioni citate nel medesimo art. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

(*Omissis*)

Art. 8-sexies

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione, le espressioni sotto indicate hanno il seguente significato:

a) convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 24 febbraio 1976;

b) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate nelle appendici I, II e III della Convenzione di Washington, nell'allegato B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (Cee) n. 3626/82, e successive modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile, ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio, dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi di parti o prodotti di animali o piante appartenenti a queste stesse specie;

c) oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari di specie incluse nell'allegato A appendici I, II e III, e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (Cee) n. 3626/82, e successive modificazioni che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in commercio;

d) esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare riprodotto in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello stesso ambiente controllato;

e) esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera, da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine "esemplare nato in cattività" si riferisce alla produzione di esemplari di prima generazione nello stesso ambiente controllato;

f) esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione sessuale o asessuale in condizioni controllate;

g) esemplare di specie selvatica: esemplare così come definito nel presente articolo di origine selvatica o esemplare animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

PRONTUARIO DELLE SANZIONI PENALI

Infrazione	Artic. viol.	Artic. sanz	Sanzione da irrogare	Ente comp. ric. rapp.
Importare, esportare, tra-	1	1	arresto da	Pretura

sportare, vendere, detenere esemplari o parti opprodotti derivati da essi indicati nell'all. A app. I nell'all. C parte I senza autorizzazione	e		com. 1	3 mesi a 1 anno o ammenda da 15 a 200 milioni	(**) re
Importare, esportare, trasportare, detenere pervendita esemplari o parti prodotti derivati da essi indicati nell'all. A app. e III, senza autorizzazione	o	2 com. 1	2 com. 1	ammenda da 20 a 200 milioni	Pretura (**)
Detenere esemplari vivi mammiferi e rettili selvatici o nati in cattività pericolosi		6 com. 1	6 com. 4	arr. fino a 3 mesi o ammenda da 15 a 200 milioni	Pretura
Importare oggetti derivati dagli esemplari in all. del app. I e C I per uso personale o domestico CITES	A senza	1 com. 2	1 com. 2	sanz. amm. L. 6.000.000	Ufficio Registro (*)
Importare oggetti derivati dagli esemplari in all. app. II e III e all. C parte II per uso personale o domestico senza CITES	A o	2 com. 2	2 com. 2	sanz. amm. L. 4.000.000	c.s. (*)
Mancata denuncia al CFS della detenzione di esemplari indicati nell'all. app. I e nell'all. C parte ad eccezione per oggetti personali o domestici	A I	5 com. 1	5 com. 6	sanz. amm. L. 6.000.000	c.s. (*)
Mancata denuncia al CFS della variazione dell'ubicazione di detenzione dei predetti		5 com. 2	5 com. 6	c.s.	c.s. (*)

ti esemplari

Mancata vidimazione dal corpo forestale delle autorizzazioni alle import-esport. di esemplari in all. A app. II e III	5 com. 3	5 com. 6	L. 6.000.000	sanz. amm. (*)	c.s.
---	-------------	-------------	--------------	--------------------	------

Vendere oggetti per uso personale derivati da esemplari in all. A app. I e C non denunciati al CFS	I	5-bis com. 6	5-bis com. 7	sanz. amm. L. 4.000.000	c.s. (*)
--	---	-----------------	-----------------	----------------------------	--------------

Infrazione	Artic. viol.	Artic. sanz	Sanzione da irrogare	Ente comp. ric. rapp.
-------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Mancata denuncia alla Prefettura del possesso di animali selvatici pericolosi	6 com. 3	6 com. 5	sanz. amm. L. 20.000.000	c.s. (*)
---	-------------	-------------	-----------------------------	--------------

Mancata denuncia al Min. Agricol. Forest. entro 10 gg. della nascita in cattività di esemplari delle specie in all. A app. I e II e all. C 1 e 2 del reg. Cee n. 3626/82	in	8-bis com. 1	8-bis com. 1-bis	sanz. amm. L. 666.666	c.s. (*)
--	----	-----------------	------------------------	--------------------------	--------------

Mancata denuncia al Min. Agricol. Forest. entro il	8-ter com. 2	8-ter com. 5	sanz. amm. L. 10.000.000	c.s. (*)
--	-----------------	-----------------	-----------------------------	--------------

31/03/1993 da parte delle imprese che hanno scorte di pelli di *Crocodylia* in all. A app. I e II del reg. Cee n. 3626/82

N.B. (*) Sequestro amministrativo - (**) Sequestro penale

L. 11 febbraio 1992, n. 157.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

(*Fauna selvatica*)

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

(*Omissis*)

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.

(*Omissis*)

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/Cee, 85/411/Cee e 91/244/Cee provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotipi distrutti e alla creazione di biotipi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'elenco allegato alla citata direttiva 79/409/Cee, come sostituito dalle citate direttive 85/411/Cee e 91/244/Cee. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.

(*Omissis*)

Art. 2

(*Oggetto della tutela*)

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (*Canis lupus*), sciacallo dorato (*Canis aureus*), orso (*Ursus arctos*), martora (*Martes martes*), puzzola (*Mustela putorius*), lontra (*Lutra lutra*), gatto selvatico (*Felis sylvestris*), lince (*Lynx lynx*), foca monaca (*Monachus monachus*); tutte le specie di cetacei (*Cetacea*), cervo sardo (*Cervus elaphus corsicanus*), camoscio d'Abruzzo (*Rupicapra pyrenaica*);

b) uccelli: marangone minore (*Phalacrocorax pigmeus*), marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*), tutte le specie di pellicani (*Pelecanidae*), tarabuso (*Botaurus stellaris*), tutte le specie di cicogne (*Ciconiidae*), spatola (*Platalea leucorodia*), mignattaio (*Plegadis falcinellus*), fenicottero (*Phoenicopterus ruber*), cigno reale (*Cygnus olor*), cigno selvatico (*Cygnus cygnus*), volpoca (*Tadorna radorna*), fistione turco (*Netta rufina*), gobbo rugginoso (*Oxyura leucocephala*), tutte le specie di rapaci diurni (*Accipitriformes* e *falconiformes*), pollo sultano (*Porphyrio porphyrio*), otarda (*Otis tarda*), gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), gru (*Grus grus*), piviere tortolino (*Eudromias morinellus*), avocetta (*Recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), occhione (*Burhinus oedicephalus*), pernice di mare (*Glareola pratincola*), gabbiano corso (*Larus*

audouinii), gabbiano corallino (*Larus melanocephalus*), gabbiano roseo (*Larus genei*), sterna zampenere (*Gelochelidon nilotica*), sterna maggiore (*Sterna caspia*), tutte le specie di rapaci notturni (*Strigiformes*), ghiandaia marina (*Coracias garrulus*), tutte le specie di picchi (*Picidae*), gracchio corallino (*Pyrhocorax pyrrhocorax*);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

Art. 3

(Divieto di uccellazione)

1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4

(Cattura temporanea e inanellamento)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (Euring). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività.

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; storno; merlo; passero; passera mattugia; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati.

5. È fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

Art. 5

(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.
2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità.
3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto della priorità definite dalle norme regionali.
5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7. È vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9. È vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

Art. 6

(Tassidermia)

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.
2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.
3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.
4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

(Omissis)

Art. 10

(Piani faunistico-venatori)

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale, di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al

conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sé stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni.

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 14.

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostruzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli *habitat* naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere *a*), *b*) e *c*), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento o cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

(Omissis)

Art. 12

(Esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.

3. È considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;

b) da appostamento fisso;

- c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.
6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 10, comma 8, lettera d).
8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente.
9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.
10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.
11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

Art. 13

(Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.
2. È consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati cadere sul luogo di caccia.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.
6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 14

(Gestione programmata della caccia)

(Omissis)

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli *habitat*, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fonti rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (Cee) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione;

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

(Omissis)

Art. 15

(Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

(Omissis)

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10. È altresì accolta, in casi specificamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le orgagiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente

istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'articolo 10, comma 3.

(*Omissis*)

Art. 18

(*Specie cacciabili e periodi di attività venatoria*)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*) con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto

nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 19

(Controllo della fauna selvatica)

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

(Omissis)

Art. 20

(Introduzione di fauna selvatica dall'estero)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

Art. 21

(Divieti)

1. È vietato a chiunque:

- a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;
- b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 1° gennaio 1995, provvedendo nel frattempo all'eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
- c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
- d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;
- e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
- f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
- g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
- h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
- i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
- l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
- m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
- n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
- o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale;
- p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
- q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia degli acquatici;

- r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
- s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;
- t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
- u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
- v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellazione;
- z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
- aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettere e);
- bb) vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle seguenti specie: germano reale (*anas platyrhynchos*); pernice rossa (*alectoris rufa*); pernice di Sardegna (*alectoris barbara*); starna (*perdix perdix*); fagiano (*phasianus colchicus*); colombaccio (*columba palumbus*);
- cc) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti;
- dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
- ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
- ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

Art. 22

(Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio)

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

(Omissis)

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa.

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

(Omissis)

Art. 27

(Vigilanza venatoria)

1. La vigilanza sulla applicazione della presenza legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

Art. 28

(Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria)

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.
2. Nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.
3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.
4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.
5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.
6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

Art. 29

(Agenti dipendenti degli enti locali)

1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.
2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'articolo 28, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30

(Sanzioni penali)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

- a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'articolo 18;
- b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco in cui all'articolo 2;
- c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;
- d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;
- e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi esercita l'uccellazione;
- f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;
- g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;
- h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'articolo 21, commi 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami;
- i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;
- l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi in cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi.

4. Ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1972, n. 670, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti dalle leggi provinciali.

Art. 31

(Sanzioni amministrative)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto della legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'articolo 12, comma 5;
- b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000;
- c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000. Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicinore a quello autorizzato;
- e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000.
- f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000;
- g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000.
- h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000.
- i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;
- l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'articolo 20, comma 2; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 20 per altre introduzioni;
- m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni.
2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.
3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'articolo 12, comma 12, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.
4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.
6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni.

(Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio)

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto del predetto articolo 30, comma 1, lettera l), nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso articolo 31, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

(Omissis)

D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 532.

Attuazione della direttiva 91/628/Cee relativa alla protezione degli animali durante il trasporto

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'art. 17 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/628/Cee del Consiglio del 19 novembre 1991;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;

sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro.

Emana il seguente decreto legislativo:

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 1

1. Il presente decreto si applica al trasporto di:

- a) solipedi domestici ed animali domestici della specie bovina, ovina, caprina e suina;
- b) pollame, volatili e conigli domestici;
- c) cani e gatti domestici;
- d) altri mammiferi e volatili;
- e) altri animali vertebrati e animali a sangue freddo.

2. Il presente decreto non si applica agli animali da compagnia a seguito dei viaggiatori che li trasportano senza scopo di lucro e sono fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia di trasporti di animali:

- a) effettuati su una distanza massima di 50 km a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; o
- b) effettuati dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprietà nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali.

Art. 2

1. Ai fini del presente decreto sono applicabili, all'occorrenza, le definizioni di cui ai DD.LL. che attuano le direttive 89/662/Cee, 90/425/Cee, 90/425/Cee, 90/675/Cee e 91/496/Cee.

(Omissis)

Capitolo II

Trasporto e controlli nel territorio della Comunità

Art. 3

1. I posti di ispezione frontiera, gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608 e le Unità Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze vigilano affinché:

- a) il trasporto di animali nel territorio e da questo ad altro Stato membro sia effettuato conformemente al presente decreto e rispettando, per ciascuna specie, le disposizioni di cui all'allegato;
- b) siano trasportati soltanto animali idonei a sopportare il viaggio previsto e unicamente qualora siano state prese disposizioni adeguate per la cura degli animali durante il viaggio e al loro arrivo nel luogo di destinazione; gli animali malati o feriti non sono considerati idonei al trasporto, salvo:
 - 1) gli animali lievemente feriti o malati, per i quali il trasporto non sia causa di sofferenze inutili;
 - 2) gli animali trasportati ai fini di ricerche scientifiche approvate;

c) gli animali che si ammalano o si feriscono durante il trasporto beneficino, appena possibile, di interventi immediati e, ove occorra, di un trattamento veterinario appropriato e, se necessario, siano macellati con urgenza evitando loro sofferenze inutili.

2. In deroga al comma 1, lettera *b*), si può consentire il trasporto di animali destinati ad un trattamento veterinario di emergenza o alla macellazione di emergenza in condizioni non conformi al presente decreto, tali trasporti sono permessi soltanto a condizione che gli animali interessati non debbano subire indebite sofferenze o maltrattamenti; se del caso il Ministero della Sanità, adotta, secondo le procedure comunitarie, norme specifiche di applicazione.

Art. 4

1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, vigilano affinché durante il viaggio, gli animali siano identificati e registrati conformemente al titolo II del D.L. che attua la direttiva 90/425/Cee nonché accompagnati dai documenti previsti dalla normativa comunitaria o nazionale che consentano all'autorità competente di controllare:

- 1) l'origine ed il proprietario degli animali;
- 2) il luogo di partenza e di destinazione;
- 3) la data e l'ora di partenza.

Art. 5

1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché:

a) qualsiasi persona fisica o giuridica che proceda al trasporto di animali a scopo di lucro:

- 1) sia iscritta in apposito registro presso l'Unità Sanitaria Locale di residenza in modo da permettere all'autorità di controllo di verificare il rispetto delle prescrizioni del presente decreto;
- 2) utilizzi mezzi di trasporto che permettono di rispettare le prescrizioni previste dall'allegato;
- 3) non trasporti o faccia trasportare animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o sofferenze inutili;

b) il responsabile dell'impresa di trasporto di animali:

- 1) affidi il trasporto a personale che possieda le conoscenze richieste per prestare eventuale assistenza appropriata agli animali trasportati;
- 2) stabilisca, per i viaggi di durata superiore alle ventiquattro ore a partire dal luogo di partenza e tenuto conto del luogo di destinazione, l'itinerario – compresi gli eventuali punti di sosta o di trasferimento – che consenta il riposo, l'alimentazione e l'abbeveraggio nonché un eventuale scarico e stabulazione degli animali, nel rispetto delle prescrizioni della presente direttiva a seconda del tipo di animali da trasportare;
- 3) sia in grado, a seconda delle specie di animali da trasportare e quando la distanza implichi un tempo di percorrenza superiore a ventiquattro ore, di comprovare che sono state prese disposizioni per soddisfare alle necessità di abbeverata e di alimentazione degli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di marcia o di interruzione del viaggio per motivi indipendenti dalla sua volontà;
- 4) si accerti che gli animali siano inoltrati senza ritardi verso il luogo di destinazione, fatti salvi i normali tempi di riposo di cui beneficiano gli autisti;
- 5) faccia accompagnare il trasporto dall'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera *b*) completato da data, luogo ed ora di partenza;
- 6) conservi per un periodo di centottanta giorni una copia del succitato ruolino di marcia da presentare a richiesta all'autorità competente per eventuale verifica;
- 7) si assicuri, qualora gli animali vengano trasportati senza accompagnatore, che per la consegna degli animali il mittente si sia conformato alle disposizioni del presente decreto e che il destinatario abbia preso le disposizioni necessarie per accogliere gli animali;

a) i punti di sosta, anticipatamente convenuti dal responsabile di cui alla lettera b), vengano sottoposti a regolare controllo da parte dell'autorità competente.

(Omissis)

Art. 7

1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, provvedono affinché vengano prese tutte le misure necessarie per prevenire o ridurre al minimo i ritardi durante il trasporto o le sofferenze degli animali in caso di sciopero o qualora altre circostanze imprevedibili impediscano l'applicazione del presente decreto; in particolare le autorità competenti adotteranno provvedimenti speciali presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, scali di smistamento, posti di ispezione frontalieri, per accelerare il trasporto degli animali nelle condizioni conformi alle prescrizioni del presente decreto.

2. Fatte salve le altre misure comunitarie di polizia sanitaria, nessuna partita di animali può essere trattenuta durante il trasporto, salvo qualora sia veramente indispensabile per il benessere degli animali; allorché una partita di animali deve essere trattenuta durante il trasporto per più di due ore, si dovranno prendere le misure appropriate per la cura degli animali, e, ove occorra, per il loro scarico e l'eventuale stabulazione.

Art. 8

1. Le autorità di cui all'art. 3, comma 1, si assicurano che in conformità dei principi e delle norme di controllo stabiliti dal D.L. che attua le direttive 89/662 e 90/425/Cee, sia verificato il rispetto delle prescrizioni del presente decreto senza discriminazioni controllando:

a) i mezzi di trasporto e gli animali al momento del loro arrivo nei luoghi di destinazione;

b) i mezzi di trasporto e gli animali nei mercati, nei luoghi di partenza nonché nei punti di sosta e di trasferimento; c) le indicazioni riportate nei documenti d'accompagnamento.

2. Gli uffici di cui all'allegato A del D.L. che attua la direttiva 89/608/Cee, potranno inoltre, durante il trasporto degli animali sul territorio, effettuare controlli sugli animali qualora essi dispongano di informazioni che consentano di presumere un'infrazione.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano i controlli effettuati senza discriminazioni dalle autorità responsabili dell'applicazione generale delle leggi nazionali e regionali concernenti la protezione degli animali.

Art. 9

1. Chiunque constati, durante il trasporto, che le disposizioni del presente decreto non sono o non sono state rispettate, informa l'autorità competente del luogo in cui si è accertato il fatto, e quest'ultima chiede al responsabile del trasporto di adottare i provvedimenti necessari per la tutela del benessere degli animali interessati.

Tali misure possono prevedere:

a) che venga terminato il viaggio o che gli animali siano riportati al luogo di partenza seguendo il percorso più diretto, purché tale misura non provochi sofferenze indebite agli animali;

b) che gli animali siano adeguatamente stabulati e beneficino delle cure appropriate fino a che venga trovata una soluzione al problema;

c) che si proceda alla macellazione degli animali, senza causare sofferenze inutili.

2. Qualora il responsabile del trasporto non ottemperi alle ingiunzioni dell'autorità competente, quest'ultima procede alla esecuzione coattiva con spese a carico dell'interessato.

(Omissis)

Capitolo III

Importazione da Paesi terzi

Art. 11

1. Si applicano le norme del D.L. che attua la direttiva 91/496/Cee, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione ed il seguito da dare ai controlli.
2. L'importazione, il transito e il trasporto attraverso il territorio della Comunità di animali vivi in provenienza da Paesi terzi, ai sensi del presente decreto, è autorizzato soltanto se l'esportatore e/o l'importatore s'impegnano per iscritto a rispettare le prescrizioni del presente decreto ed hanno preso le misure per conformarvisi.

Capitolo IV

Disposizioni finali

(Omissis)

3. Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato, fatta salva la competenza del Prefetto a vigilare sulle violazioni all'art. 727 del codice penale, le Unità Sanitarie Locali nell'ambito della vigilanza di cui all'art. 6, lettera u) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, controllano l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

(Omissis)

Art. 14

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni relative al trasporto degli animali di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

L. 12 ottobre 1993, n. 413.

Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

Diritto di obiezione di coscienza

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.

Art. 2

Effetti della dichiarazione di obiezione di coscienza

1. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria

obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale.

Art. 3

Modalità per l'esercizio del diritto

1. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso.
2. Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso.
3. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
5. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale della presente legge.

Art. 4

Divieto di discriminazione

1. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale.
 2. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico.
 3. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
- La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 22 novembre 1993, n. 473.

Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

articolo 727 (*Maltrattamento di animali*). – Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini alla cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio di attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.

Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta.

Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi”.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Decreto del Ministero della sanità, 22 dicembre 1993.

Direzione generale servizi sanità

Visto il Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992, concernente l'attuazione della direttiva 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

vista la risoluzione della Camera votata in data 30 giugno 1993, che impegna il Governo sulle questioni della bioetica;

vista la Farmacopea Ufficiale della Repubblica italiana IX Edizione, approvata con Decreto del Ministro della sanità del 26 aprile 1985, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la direttiva del Consiglio 75/318/Cee del 20 maggio 1975 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali umani, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la direttiva del Consiglio 81/852/Cee del 28 settembre 1981 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico-farmacologici e clinici in materia di prove effettuate sui medicinali veterinari, e successive modificazioni ed integrazioni, attuata con Decreto Legislativo del 27 gennaio 1992, n. 119;

vista la direttiva del Consiglio 92/18/Cee del 20 marzo 1992 che modifica l'allegato della direttiva 81/852/Cee;

vista la direttiva del Consiglio 91/414/Cee del 15 luglio 1991 relativa alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

visti i protocolli indicati dal Comitato Scientifico per l'alimentazione umana della Cee in materia di additivi alimentari e di materiali a contatto con gli alimenti;

visto l'allegato della direttiva 92/69/Cee della Commissione del 31 luglio 1992, recante diciassettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/Cee del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

vista la direttiva del Consiglio 70/524/Cee del 13 novembre 1970 relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali e successive modificazioni ed integrazioni, attuata con Decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 228;

vista la direttiva del Consiglio 91/492/Cee del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi, attuata con Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 530;

visto il Decreto Ministeriale 27 aprile 1978 "Norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione (*Omissis*), condizionate e precluse";

visto il Decreto Ministeriale 1 settembre 1990 "Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonché per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibiti alla molluschicoltura";

vista la direttiva del Consiglio 93/35/Cee del 14 giugno 1993 recante sesta modifica della direttiva 76/768/Cee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici;

vista la direttiva del Consiglio 87/18/Cee del 18 dicembre 1986 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo delle loro applicazioni per le prove sulle sostanze chimiche;

visto l'articolo 18, comma 3 del Decreto Legislativo n. 116 del 27 gennaio 1992;

ritenuto necessario adottare misure più rigorose nell'utilizzazione degli animali ai fini sperimentali o scientifici e nel contempo salvaguardare le esigenze della salute pubblica;

decreta

Art. 1

L'articolo 8 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 è sostituito dal seguente "articolo 8":

1. Il Ministero della Sanità, sentito l'Istituto Superiore di Sanità, su domanda può autorizzare:

- a) esperimenti sugli animali di cui all'art. 3, comma 3, a condizione che gli stessi siano conformi al regolamento Cee 3626/82 e che siano mirati alla ricerca ai fini di conservazione delle specie considerate oppure a verificare medico-biologiche essenziali per il conseguimento di risultati in settori di notevole rilevanza socio-sanitaria purché la specie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo;
- b) esperimenti su primati non umani, sui cani e sui gatti soltanto quando obiettivo siano verifiche medico-biologiche essenziali previste dalla Farmacopea Ufficiale, da linee guida validate da organismi tecnico-scientifici nazionali o internazionali, limitatamente ad attività di ricerca di rilevante ed urgente interesse socio-sanitario e qualora altri animali non rispondano agli scopi dell'esperimento.

2. Sono vietati gli esperimenti a scopo didattico-dimostrativo.

Non sono soggette alle disposizioni del presente comma pratiche diagnostiche e terapeutiche eseguite nell'interesse della sanità e della salute degli animali.

3. Il Ministro della sanità stabilisce, con il decreto di autorizzazione, le eventuali prescrizioni da rispettare nell'impiego degli animali.

Art. 2

L'articolo 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 è sostituito dal seguente "articolo 9":

1. In deroga all'articolo 4, comma 3 un esperimento può essere effettuato senza anestesia, soltanto su autorizzazione del Ministro della sanità se l'anestesia è più traumatica per l'animale dell'esperimento stesso o se l'esperimento non è cruento, traumatizzante o doloroso. La concessione dell'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una dettagliata documentazione scientifica che dimostri l'indispensabilità dell'esperimento;

2. Ogni esperimento, che comporta o rischia di comportare gravi lesioni o un forte dolore che potrebbe protrarsi, deve essere specificamente dichiarato per l'autorizzazione del Ministro della Sanità che la concede solo in caso di eccezionale importanza dell'esperimento se l'esperimento è essenziale per la salute pubblica e per conseguire indispensabili obiettivi di rilevanza socio-sanitaria;

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2 si deve ricorrere ad analgesici o ad altri mezzi adeguati ad assicurare che il dolore, la sofferenza, l'angoscia o il danno siano ridotti per quanto possibile e che dolore, sofferenza e angoscia residui non siano forti;

4. La deroga di cui al comma 1 non si applica a primati non umani, cani e gatti salvo che gli esperimenti non siano esplicitamente previsti da protocolli sperimentali scientificamente validati nell'ambito di attività di controllo e di ricerca essenziali, svolte nell'interesse della salute pubblica o per conseguire obiettivi di rilevanza socio-sanitaria.

Art. 3

1. Gli stabilimenti utilizzatori dove si effettuano gli esperimenti di cui agli articoli 8 e 9 sono sottoposti ad ispezione e controllo da parte del Ministero della sanità, ogni qual volta se ne ravvisi le necessità e comunque almeno ogni 6 mesi.

Negli altri stabilimenti utilizzatori l'ispezione ed il controllo sono effettuati di norma almeno ogni anno.

2. Gli stabilimenti d'allevamento e fornitori sono sottoposti ad ispezione e controllo da parte del Comune a mezzo del servizio veterinario delle UU.SS.LL. almeno ogni anno.

Il Ministro della sanità

Dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali raccolti ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Note esplicative delle tabelle

Tabella 1.

Riporta i dati riferiti al numero complessivo di animali utilizzati negli esperimenti in Italia nel triennio 1992-1994, suddivisi per specie e per anno in base alla tabella suggerita dalla Comunità europea, e utilizzata in via sperimentale.

Tabelle 2a, 2b e 2c.

Riportano, con riferimento agli anni 1992 (2a), 1991 (2b) e 1994 (2c), il numero complessivo di animali utilizzati in Italia suddivisi in base alle tipologie di esperimento previste all'art. 3, lettere a) e b), del D.Lgs n. 116/92, e cioè:

esperimenti per lo sviluppo, la produzione, l'effettuazione di prove di qualità di innocuità ed efficacia dei preparati farmaceutici, degli alimenti e di quei prodotti che servono per la profilassi, la diagnosi o la cura di malattie, di cattivi stati di salute nell'uomo, negli animali e nelle piante;

esperimenti finalizzati alla valutazione, rilevazione e controllo delle modificazioni delle condizioni fisiologiche nell'uomo, negli animali o nelle piante.

Il dettaglio relativo alle diverse finalità scientifiche per cui vengono utilizzati gli animali è riportato nella legenda allegata alle tabelle. Le categorie previste sono basate, oltreché su quelle espresse dal D.Lgs. n. 116/92, anche sulle tabelle elaborate sperimentalmente dalla Comunità europea e diffuse con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994.

Tabella 3.

Riporta, suddivisi per specie, il numero di animali utilizzati in Italia, negli esperimenti previsti dalle leggi vigenti ai fini della tutela della salute umana ed animale.

Inoltre si noti che:

1) le specie animali riportate in neretto sono quelle per il cui utilizzo è prevista l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 116/92;

2) la dicitura "Altri carnivori" è riportata solamente nella tabella 1 in quanto il dato relativo all'utilizzo delle suddette specie è pari a zero in ogni anno del triennio considerato.

Legenda

Tabelle 2a, 2b, 2c – Animali utilizzati negli esperimenti negli anni 1992, 1993 e 1994 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D.Lgs del 27 gennaio 1992, n. 116., art. 15, comma 2, lettera b)].

O = Dati non disponibili in quanto comunicati in modo non conforme alla tabella 1 di cui all'allegato 2 della circolare n. 8 del 22 aprile 1994.

1 = Studi biologici di natura fondamentale.

2 = Ricerca, sviluppo e controllo della qualità per prodotti ed apparecchiature di medicina umana, veterinaria e odontoiatrica escluse valutazioni di sicurezza.

3 = Diagnosi di malattie.

4 = Valutazioni tossicologiche e altre valutazioni incluse valutazioni di sicurezza di prodotti e apparecchiature per medicina umana, veterinaria e odontoiatria.

5 = Educazione e formazione.

6 = Controllo della qualità, pirogeni e farmaceutica ufficiale.

7 = Altri studi non compresi nelle categorie precedenti.

Tabella 1 – Animali utilizzati negli esperimenti in Italia nel triennio 1992-1994 per specie [D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera a)]

SPECIE	1992	1993	1994
Topi	529.477	538.015	503.580
Ratti	534.533	522.260	454.448
Cavie	48.777	50.952	39.451
Criceti	6.827	3.246	1.775
Altri roditori	1.306	1.615	1.774
Conigli	55.827	49.530	48.019
Gatti	401	209	147

Quaglie	66	44	0	0	0	0	0	0
Altri volatili	7.534	1.215	5.017	115	960	0	35	
	134							
Rettili	0	225	0	0	0	0	0	0
Anfibi	0	3.151	55	0	0	55	0	0
Pesci	0	4.149	0	0	868	57	0	
	1.915							
Totale	89.145	110.939		627.222		20.635	95.691	
	397132.186	119.134						

Tabella 2c – Animali utilizzati negli esperimenti nell'anno 1994 in Italia suddivisi in categorie selezionate [D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera b)]

SPECIE	CATEGORIE SELEZIONATE							
	0	1	2	3	4	5	6	7
Topi	25.673	77.548	221.676		14.177	45.536	110	
	81.742	37.388						
Ratti	16.738	61.473	273.184		294	30.709	147	
	24.656	47.247						
Cavie	1.887	4.011	14.628	1.531	3.652	25	11.231	
	2.486							
Criceti	356	596	735	30	49	0	0	9
Altri roditori	118	395	1.221	0	0	0	0	
	40							
Conigli	2.792	2.736	10.614	294	2.411	0	10.852	
	18.320							
Gatti	0	114	13	0	0	0	8	
	12							
Cani	197	49	286	0	518	0	0	8
Furetti	0	0	0	0	0	0	0	0
Cavalli, Asini e zebre	0	3	19	0	0	0	0	0
Suini	335	537	378	118	9	23	0	
	15							
Caprini	0	44	21	0	0	0	3	8
Ovini	104	326	224	19	18	2	0	
	101							
Bovini	14	45	25	0	0	1	0	
	43							
Primati non umani	146	15	14	0	4	0	76	
	35							
Altri mammiferi	0	96	0	0	0	0	0	0
Quaglie	114	101	0	0	0	0	0	0
Altri volatili	6.764	5.533	9.293	727	1.435	0	39	
	156							

Rettili	0	548	0	0	0	2	0	0
Anfibi	145	1.528	53	0	0	85	0	0
Pesci	1.658	5.960	0	0	4.140	28	0	
	3.174							
Totali	57.041	161.658		532.384		17.190	88.481	
	423128.337	109.042						

Tabella 3 – Animali utilizzati in Italia nel triennio 1992-1994 negli esperimenti richiesti dalle leggi vigenti, suddivisi in categorie selezionate [D. Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 116, art. 15, comma 2, lettera c)]

SPECIE	1992	1993	1994
Topi	397.499	373.342	348.684
Ratti	423.377	401.519	328.549
Cavie	38.800	40.547	29.511
Criceti	3.797	2.399	784
Altri roditori	839	1.244	1.221
Conigli	31.337	26.922	23.877
Gatti	175	30	21
Cani	1.296	1.506	804
Furetti	37	0	0
Cavalli, asini e zebre	0	0	19
Suini	485	472	387
Caprini	8	7	24
Ovini	79	38	242
Bovini	1	52	25
Primati non umani	408	86	94
Altri mammiferi	0	0	0
Quaglie	0	0	0
Altri volatili	6.170	6.012	10.767
Rettili	0	0	0
Anfibi	70	55	53
Pesci	0	868	4.140
Totali	904.378	855.099	749.202

Decreto del Ministero dell'ambiente, 19 aprile 1996.

Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione

Il Ministro dell'ambiente di con-

certo con i Ministri dell'interno, della sanità e delle risorse agricole, alimentari e forestali

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la "Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento Cee n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante le "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

visto il decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione";

visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la "Attuazione della direttiva 86/609/Cee in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157;

visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

considerato che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

considerato che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 25 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

decreta:

Art. 1

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

Art. 2

1. Nell'allegato A al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

Art. 3

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell'allegato B al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca, pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Circolare esplicativa

Allegato A

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione "tutti i generi, tutte le specie" si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore, rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

Allegato B

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe di mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 2 del presente decreto, e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano esclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

ALLEGATO A

Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita
la detenzione di esemplari vivi

Classe MAMMALIA

Ordine MARSUPIALIA

Famiglia	Dasyuridaetutti i generi tutte le specieTopi e Ratti Marsupiali
Macropodidaetutti i generi	tutte le specieCanguri

Ordine PRIMATES

- Famiglia Cheirogaleidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri pigmei
- Lemuridae tutti i generi
tutte le specie Lemuri
- Indriidae tutti i generi
tutte le specie Lemuri saltatori
- tutti i generi Deubentoniidae
tutte le specie Aye-aye
- Loridae tutti i generi
tutte le specie Lorisini
- Tarsiidae tutti i generi
tutte le specie Tarsidi
- Callitrichidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie orso
- Cebidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie del nuovo mondo
- Cercopithecidae tutti i generi
tutte le specie Scimmie del vecchio mondo
- Hylobatidae tutti i generi
tutte le specie Gibboni
- Pongidae tutti i generi
tutte le specie Orango, Scimpanzè, Gorilla

Ordine CARNIVORA

- Famiglia Canidae tutti i generi
tutte le specie Lupi, volpi, sciacalli, coyote
- Ursidae tutti i generi
tutte le specie Orsi
- Procyonidae tutti i generi
tutte le specie Orsi lavatori
- Aliuridae tutti i generi
tutte le specie Panda
- Mustelidae
- Genere Eira tutte le specie Tayra
Gulo tutte le specie Ghiottone
- Mellivorat tutte le specie Tasso del miele
- Meles tutte le specie Tassi
- Arctonyx tutte le specie Tassi
- Mydaus tutte le specie Tassi
- Taxidea tutte le specie Tassi
- Lutra tutte le specie Lontre
- Pteronurat tutte le specie Lontra gigante
- Aonyx tutte le specie Lontre
- Enhydra tutte le specie Lontra marina
- Hyacinidae tutti i generi
tutte le specie Iene
- Felidae tutti i generi
tutte le specie Leoni, tigri, pantere, eccetera

Ordine PROBOSCIDEA

Famiglia Elephantidae tutti i generi
tutte le specie Elefanti

Ordine PERISSODACTYLA

Famiglia Rhinocerotidae tutti i generi
tutte le specie Rinoceronti

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia Suidae tutti i generi
tutte le specie Cinghiali

Tayassuidae tutti i generi
tutte le specie Pecari

Hippopotamidae tutti i generi
tutte le specie Ippopotami

Cervidae tutti i generi
tutte le specie Cervi, alce, daino, eccetera

Bovidae tutti i generi
tutte le specie Antilopi, bufali, caprini, eccetera

Ordine RODENTIA

Famiglia Hystricidae tutti i generi
tutte le specie Istrici

Erithizontidae tutti i generi
tutte le specie Istrici arborei

Hydrochoeridae tutti i generi
tutte le specie Capibara

Dinomyidae tutti i generi
tutte le specie Parucana

Dasyproctidae tutti i generi
tutte le specie Aguti

Classe REPTILIA

Ordine TESTUDINES

Famiglia Bataguridae
Genere Mauremys M. caspica Mauremide caspica

Famiglia Chelydridae
Genere Chelydra C. serpentina Tartaruga azzannatrice
Macroclemmis M. temminchi Tartaruga alligatore

Ordine CROCODYLIA

Famiglia Crocodylidae
Genere Crocodylus tutte le specie Coccodrilli
Tomistoma tutte le specie Tomistoma
Osteolaemus tutte le specie Osteolemo

Famiglia Alligatoridae
Genere Alligator tutte le specie Alligatori
Caiman tutte le specie Caimani
Melanosuchus tutte le specie Caimano nero

Ordine SQUAMATA

Famiglia Helodermatidae
Genere Heloderma tutte le specie Gila

Famiglia Varanidae
Genere Varanus tutte le specie Varani

Famiglia	Boidae	
Genere Python	P. reticulatus	Pitone reticolato
Enectes	E. marinus	Anaconda
Famiglia	Elapidae	tutti i generi
		tutte le specie Cobra, mamba, corallo, eccetera
	Colubridae	
Genere Atractapsis	tutte le specie	Atractapsidi
Dispholidus	D. typus	
Thelotornis	T. kirtlandii	
Famiglia	Viperidae	
Sottofamiglia Viperinae	tutti i generi	
		tutte le specie Vipere
Crotalinae	tutti i generi	
		tutte le specie Mocassini, serpenti a sonagli

Allegato B

Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 157/92

Classe MAMMALIA

Ordine CARNIVORA

Famiglia	Canidae	
Genere Vulpes	V. vulpes	Volpe

Ordine ARTIODACTYLA

Famiglia	Suidae	
Genere Sus	S. scrofa	Cinghiale
Famiglia	Cervidae	
Genere Cervus	C. elephus	Cervo
Genere Capreolus	C. capreolus	Capriolo
Genere Dama	D. dama	Daino
Famiglia	Bovidae	
Genere Ovis	O. orientalis	Muflone

Decreto del Ministero della sanità, 14 ottobre 1996.

Norme in materia di affidamento dei cani randagi

Il Ministro della sanità

visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

vista la legge 14 agosto 1991, n. 281;

ravvisata la necessità di disciplinare specificamente gli aspetti relativi agli affidi dei cani randagi fissando altresì le opportune procedure che consentano l'adeguata tutela dei suddetti animali nel quadro delle norme di coordinamento statale di cui alla citata legge n. 281/1991;

decreta:

1. I cani randagi accalappiati devono essere ricoverati e trattenuti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettera *h*), per un periodo non inferiore a sessanta giorni, nei canili di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991 ed essere sottoposti, a cura del Servizio veterinario della Ausl competente, a:

a) osservazione, controllo sanitario e ai trattamenti profilattici previsti all'art. 2, comma 5, della citata legge n. 281/1991;

b) identificazione, registrazione e tatuaggio, quest'ultimo nel senso in cui l'animale ne sia sprovvisto; tali operazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque prima di qualsiasi affido o spostamento degli animali.

2. Trascorso il periodo di permanenza presso il canile, gli animali possono essere collocati presso i rifugi di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 281/1991.

3. Le strutture di cui ai commi 1 e 2 possono procedere ad affidare gli animali in esse collocati solo a soggetti privati che offrano garanzie di buon trattamento e relativamente alle strutture di cui al comma 1 anche ad associazioni protezionistiche espressamente riconosciute dal servizio veterinario regionale ed inserite, a sua cura, in un apposito registro.

Le procedure di affidamento sono quelle di cui all'articolo 3.

4. L'affido degli animali può avvenire:

a) in forma definitiva, qualora il proprietario non li abbia reclamati entro sessanta giorni dall'accalappiamento;

b) in forma temporanea, prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dall'accalappiamento, solo se gli affidatari si impegnano a restituire gli animali ai proprietari che ne facessero richiesta entro il termine di cui alla lettera *a*).

Art. 2

1. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3:

a) possono prendere in affido un numero massimo di animali rapportato alla effettiva capacità delle strutture disponibili;

b) devono comunicare al servizio veterinario della azienda sanitaria locale che ha effettuato il tatuaggio dell'animale gli affidi concessi trasmettendo al medesimo servizio copia dell'apposita scheda riportante almeno le informazioni di cui all'allegato.

2. Le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, non possono procedere a successivi affidi degli animali se non a favore di soggetti privati.

Art. 3

1. All'atto dell'affido a privati dovrà essere compilata l'apposita scheda, di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), che deve essere conservata, per eventuali controlli, insieme alla fotocopia del documento di identità o altro documento equipollente dell'affidatario.

2. L'affido degli animali è consentito solo a favore del soggetto direttamente interessato che sottoscrive la dichiarazione contenuta nella scheda di cui in allegato; in caso di affido a persone minorenni la dichiarazione è sottoscritta dall'esercente la potestà familiare.

3. Prima di procedere a nuovi affidi a favore di soggetti privati il servizio veterinario competente deve accertare l'effettivo stato degli animali in precedenza affidati.

Art. 4

1. Il servizio veterinario delle aziende sanitarie locali comunica, semestralmente, al servizio veterinario regionale:

a) il numero di animali che sono stati tatuati;

b) il numero degli animali affidati, specificando gli affidi fatti a soggetti privati, alle associazioni iscritte nell'albo regionale di cui all'art. 1, comma 3, nonché gli affidi effettuati da tali associazioni a soggetti privati.

2. Il servizio veterinario regionale comunica, con cadenza annuale, i dati aggregati al Ministero della sanità.

Art. 5

1. Il ministero della sanità stabilisce, d'intesa con le omologhe autorità sanitarie degli altri Paesi e sulla base di garanzie non più favorevoli di quelle previste dal presente decreto, le modalità di affido degli animali ad associazioni protezionistiche estere.

Art. 6

Il presente decreto, sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

SCHEDA DI AFFIDO - CANI RANDAGI (da compilare a cura del responsabile della struttura)

Elementi identificativi dell'animale:

razza
taglia
sesso
mantello
colore
età (approssimativa)
numero tatuaggio
altro

Servizio veterinario azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato:

A.S.L. n. di prov.
indirizzo.....

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto residente in
prov. telefono identificato con documento di riconoscimento
..... n. rilasciato in in qualità di affidatario dell'animale di
cui sopra, si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o al
seguito domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al servizio sanitario
della azienda sanitaria locale dove il cane è stato tatuato.

Si impegna altresì a dichiarare allo stesso servizio lo smarrimento o il decesso dell'animale e a
mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso dei controlli domiciliari
predisposti dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente.

Firma del responsabile della struttura *Firma dell'affidatario del cane*

.....

Comunicazioni

Ministero della sanità
Roma 12 agosto 1993

Alle Regioni
Assessorati alla sanità
Loro sedi

Alle Province Autonome
Assessorati alla sanità
Loro sedi

Al Comando Carabinieri Nas
Roma

Alle Prefetture
Loro sedi

Circolare n. 33

Oggetto: Esportazione cani randagi.

Continuano a pervenire segnalazioni di affidamenti di cani randagi da parte di canili comunali o intercomunali o privati convenzionati a persone che spesso si presentano sotto l'egida di Associazioni protezionistiche e che invece fungerebbero da intermediari con organizzazioni straniere che nulla hanno a che vedere con la protezione animale.

Si sarebbe infatti instaurato un vasto traffico di cani ma anche di gatti che, prelevati a cifre irrisorie in Italia, verrebbero dirottati e rivenduti a cifre più elevate in Germania Federale, Austria e Svizzera ed anche in altri Paesi per essere destinati alla sperimentazione, vigendo in tali Paesi norme meno restrittive che in Italia.

Si raccomanda pertanto, per quanto di competenza, di attenersi scrupolosamente alla normativa vigente affinché distrazione o buona fede nell'affido degli animali non favoriscano il traffico in argomento.

Si richiede particolarmente che, a norma dell'art. 2 della legge 281 del 14/8/1991, i cani ospitati presso i canili devono essere tatuati, e non devono essere ceduti prima che sia trascorso il termine di 60 giorni, onde dare modo ai legittimi proprietari di rientrarne in possesso. Occorre quindi registrare i cani riportando numero del tatuaggio, data di ingresso nonché data di uscita e numero progressivo della scheda di affidamento. Inoltre nelle modalità di cessione degli animali, occorre una valutazione attenta relativamente alle garanzie di buon trattamento che i privati devono assicurare o nel caso si tratti di Associazioni protezionistiche relativamente all'affidabilità delle stesse.

Si ritiene che, in attesa di intraprendere le più restrittive misure che si dovessero rendere necessarie, all'atto della cessione occorre mettere particolare cura nella compilazione della scheda di affido che deve riportare in modo chiaro gli elementi identificativi del soggetto che viene ceduto (razza, mantello, sesso, età approssimativa e tatuaggio), nonché la dichiarazione sottoscritta dall'affidatario che s'impegna a mantenere l'animale in buone condizioni presso di sé e a non cederlo se non previa segnalazione alla U.S.L. competente. L'affidatario deve pertanto fornire l'esatto recapito dove l'animale sarà mantenuto che deve essere riportato sulla scheda assieme agli altri dati (nome, cognome, residenza, telefono, numero del documento di riconoscimento valido e luogo del rilascio); copia delle schede deve essere conservata presso il canile a disposizione per eventuali controlli, unitamente alla fotocopia del documento di identità dell'affidatario.

Sarà opportuno non cedere cani conto terzi ma direttamente all'interessato, valutando le motivazioni della richiesta caso per caso, e limitando, se occorre, il numero dei cani ceduti per persona, come pure non cedere cani in tempi differenti alla stessa persona se non dopo aver accertato o fatto accertare lo stato degli animali precedentemente prelevati. Egualmente con particolare cautela devono essere considerate le richieste che pervengono da parte di persone non residenti o addirittura residenti all'estero.

Si ravvisa l'opportunità di segnalare a questo Ministero, per esperire le necessarie indagini i casi sospetti soprattutto in relazione a cessioni o a richieste di cessioni ricorrenti nel tempo da parte della stessa persona o dello stesso Ente.

Si sollecita infine, per quelle Regioni che già non lo avessero fatto, l'istituzione dell'anagrafe canina nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per razionalizzare il funzionamento o migliorarne la gestione.

Il Ministro della Sanità
F.to Maria Pia Garavaglia

Procura della Repubblica
presso la Pretura circondariale

Treviso, lì 3 febbraio 1994

Oggetto: Legge n. 473/93 "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali" Quesito:

Alla Unione Nazionale Enalcaccia
Sezione Provinciale Treviso
e.p.c. Al signor Procuraatore della Repubblica
c/o il Tribunale Treviso

Al signor presidente dell'amministrazione provinciale di Treviso
AL WWF – Nucleo provinciale Villorsa

In relazione alla missiva 15/01/94, di cui all'oggetto, è fuori dubbio che la legge 21/11/93 n. 473 ha largamente innovato in ordine all'art. 727 C.P., con il sanzionare divieti prima non esistenti e con il commissionare pene più severe. Alla stregua di tali innovazioni e in ordine ai vari quesiti posti e tenuto conto delle osservazioni contenute nel volume *Cattura di uccelli a fini di richiamo* dell'Istituto Nazionale per Fauna Selvatica, deve rilevarsi che le gabbie contenenti i richiami vivi devono essere di materiale adeguato e di una misura tale, da consentire ai volatili di poter aprire completamente le ali, in modo da evitare sofferenze connesse alla piccolezza della gabbia che, ovviamente, dovrà essere proporzionata alla grandezza del volatile usato come richiamo. Va tenuto conto dei particolari movimenti che sono soliti fare taluni tipi di uccelli, quali ad esempio le allodole, che hanno bisogno di un contenitore rivestito di tela nella parte alta, per il caratteristico balzo che sono solite eseguire e che in caso di gabbie rigide o troppo basse, porterebbero ad urtare continuamente il capo contro la superficie superiore della gabbia medesima.

È pacifico che le gabbie debbano essere munite di recipienti per l'acqua e di adeguati ponatoi nonché provviste di cibo adeguato; e ne devono essere tenute pulite.

Per quanto riguarda gli zimbelli, ovvero sia gli uccelli tenuti legati con una particolare imbracatura attraverso alcuni fili che vengono tirati, provocando lo svolazzare degli stessi, le nuove norme di cui alla l. 473/93 che modificano l'art. 727 c.p. non sembrano consentirne l'uso: in effetti, le sofferenze cui gli uccelli, in genere provenienti da cattura, vengono sottoposti attraverso tali attrezzature sono tali, da costituire quelle sevizie insopportabili per le loro caratteristiche, specificamente menzionate nel citato articolo, successive e da considerarsi – in sostanza – completativo del disposto dell'art. 21 lett. r) l. 157/92; è da ritenersi, in effetti, che la utilizzazione dei volatili come zimbelli sia incompatibile con la loro natura, valutate le loro caratteristiche etologiche.

Il Procuratore della Repubblica
dr. Felice Conduro

Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Vicenza

Vicenza, lì 8 marzo 1994

Oggetto: violazione art. 727 c.p. modificato con legge 22/11/93 n. 473

Ho notato recentemente una notevole difformità operativa da parte degli agenti P.C., ed in particolare degli agenti venatori e zoofili per quanto concerne la segnalazione di violazioni all'art. 727 c.p. modificato dalla l. 22/11/93 n. 473 in relazione ad ipotesi di maltrattamento nell'uso di richiami vivi nell'esercizio venatorio.

Se è vero che l'uso di richiami vivi va ritenuto allo stato consentito, in quanto all'art. 5 della l. 11/8/92 n. 157 non si è data risposta da parte della ragione Veneto, che ancora, con comportamento gravemente censurabile, perché dovuto, non ha emanato le previste norme regolamentari, ciò non

toglie che l'art. 727 del codice penale, in quanto resto comune, non prevede alcuna eccezione in favore di chi esercita l'attività venatoria.

Pertanto si rammenta agli organi di P.C. in indirizzo l'obbligo di segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni dell'art. 727 c.p.: riscontrate nell'uso dei richiami, quando la loro natura, per le modalità di utilizzo e di detenzione valutate secondo le loro caratteristiche etologiche "ad esempio: gabbiette troppo anguste: costrizione fisica come "zimbelli".

Si rammenta che la emissione della segnalazione di reato procedibile di ufficio è azionata dall'art. 361 c.p.

Tanto si precisa anche in relazione alle interpretazioni ingannevoli e fuorvianti riportate dagli organi della stampa locale.

Il Procuratore della Repubblica

Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Rovigo

Prot. N. 49/94

Rovigo 29 Aprile 1994

Oggetto: Utilizzo di richiami vivi per l'esercizio venatorio

Al comando del corpo di polizia provincia
Amministrazione Provinciale di Rovigo

e.p.c. Al Nucleo di vigilanza WWF
c/o Palazzo Bran Guardia
P.zza V. Emanuele
Rovigo

Si ritiene opportuno rammentare a tutti gli agenti provinciali venatori che, consentito l'uso di "richiami vivi", l'impiego di essi deve essere scrupolosamente controllato da parte degli operatori di vigilanza, affinché le gabbie risultino compatibili, per dimensione, materiale impiegato a confezionamento, con la natura e le caratteristiche etologiche del volatile utilizzato.

In caso di dubbio sulla predetta compatibilità deve essere trasmessa adeguata informativa ex art. 347 c.p.p. a quest'ufficio di Procura per le valutazioni di competenza in ordine all'eventuale sussistenza del reato di cui allo art. 727 c.p.

Il Comando cui la presente nota è indirizzata curerà la massima diffusione della stessa.

Il procuratore della Repubblica

Ministero di grazia e giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria
Segreteria generale
Proc. n. 137163/4-1 Roma, 13 dicembre 1996

Riservata

Ai Signori Direttori degli istituti di prevenzione e pena

Loro sedi

e.p.c.

Ai Signori Provveditori Regionali dell'Amm.ne Penitenziaria

Loro sedi

Oggetto: Piccoli animali di compagnia per i detenuti.

È stata da più parte segnalata l'opportunità di consentire ai detenuti e agli internati – nell'ambito del generale principio di umanizzazione della pena, per effetti benefici che può produrre sotto il profilo psicologico e trattamentale in genere ed in considerazione dell'accresciuta sensibilità verso il mondo degli animali – di tenere con sé piccoli animali di compagnia.

Nel silenzio dell'Ordinamento Penitenziario appare opportuno lasciare alla discrezionalità delle SS.LL. di concedere ai ristretti l'opportunità in parola, valutando se le condizioni ambientali complessive dell'istituto consentano di accogliere quanto richiesto e se nel caso particolare si reputi opportuna e possibile la concessione.

A tal fine potrebbero costituire utili parametri di valutazione la condizione di condannato, la lunga pena da espiare, l'ubicazione in cella singola, la presenza delle necessarie condizioni igieniche, la limitazione ad animali tradizionalmente tenuti in cattività (piccoli uccelli tenuti in gabbia, piccoli pesci tenuti in contenitori di vetro), l'assenza di situazioni che pregiudichino le esigenze di sicurezza e le operazioni di perquisizione delle camere, la non prevedibilità di trasferimenti del detenuto e di uscite per motivi sanitari e di giustizia.

Si confida nella sensibilità e allo stesso tempo nella prudenza delle SS.LL.

Il Direttore Generale

Sentenze e ordinanze di rinvio

Sentenza del 25 ottobre 1990 del Tribunale di Napoli

548/306 Comunione e condominio – Condominio negli edifici – Divieto di tenere bestie ed allevamenti negli appartamenti – Regolamento contrattuale – Efficacia nei confronti di condomini ed inquilini – Rapporti con l'art. 844 cod. civ. in tema di immissione.

(Cod. civ., art. 1138, 844).

2204/36 Provvedimenti di urgenza – Divieto di tenere bestie ed allevamenti in appartamenti in edifici in condominio – Molestie e disturbi ai condomini – Ordine di allontanamento dagli appartamenti – Esecuzione – Modalità.

(Cod. proc. civ., art. 700).

Il divieto di tenere bestie e allevamenti di ogni specie negli appartamenti, che possano recare disturbi o molestie ai condomini, stabilito in regolamento di condominio di natura contrattuale, vincola sia i condomini che i conduttori ed appresta una tutela specifica e più rigorosa di quella assicurata dal divieto di immissioni, di cui all'art. 844 c.c..

Il giudice può ordinare, con provvedimento di urgenza, l'allontanamento di cani dagli appartamenti di condomini, quando gli animali recano disturbo e molestie (con latrati, pericoli di aggressioni, depositi di escrementi eccetera), affidandone l'esecuzione ad organi di polizia, con l'obbligo di rinchiuderli in un canile (pubblico o privato) o di farli tenere in custodia, a scelta del proprietario, presso privati, con l'obbligo di non lasciarli liberi all'esterno.

(*Omissis*). – Attesa la natura contrattuale del regolamento di condominio che, all'art. 2, impone il divieto di alloggiare animali negli spazi comuni e, all'art. 15 (lett. *i*), il divieto a carattere generale ed esteso, quindi, agli appartamenti, di detenere “bestie” e “allevamenti” di ogni specie “che possano recare” disturbo e molestia ai condomini; considerato che i predetti divieti riguardano gli inquilini tutti dello stabile condomini e conduttori (cfr. Cass. 6 dicembre 1984 n. 6.397). Che il giudizio sull'idoneità al disturbo da parte della determinata specie di animale va espresso con riguardo o alle caratteristiche proprie della specie o alle manifestazioni fisiologiche o reazioni istintuali anche occasionali, ovvero ancora all'eventualità del fatto anomalo di un malgoverno dell'animale, ipotesi, queste ultime, evidenziate, nella previsione pattizia, dall'uso del congiuntivo “possano” (e non dall'indicativo “possono”), implicante evidenza appunto ipotetica o condizionata; che siffatte eventualità appartengono certamente alle specie di animali domestici più usuali (cani e gatti) che per mancato o malaccorto addestramento da parte dei padroni ed inosservanza delle regole elementari di governo e di pulizia vengono spesso lasciati in totale, incontrollata libertà ed incuria tanto nelle abitazioni che negli spazi comuni dei casamenti, arrecando per tal modo particolare disagio agli inquilini a causa di escrementi, esalazioni maleodoranti, latrati, pericolo di aggressioni e così via; che nei tempi più recenti, dato il cattivo uso invalso da parte di persone che, senza disporre degli indispensabili spazi a verde (ville, giardini, eccetera), si adattano a detenere gli animali in spazi angusti all'interno dei fabbricati condominiali, è stato posto in dottrina il problema degli effetti giuridici dei cosiddetti “cani... in regime condominiale” che, com'è noto, sono fonte di molestie e di litigi, dovendosi a tal fine prescindere, nell'applicazione del regime legale sulle immissioni, propagazioni, esalazioni intollerabili per rumori, cattivi odori ed altro (art. 844 c.c.), dalle dimensioni dell'animale; che infatti, un cane di piccole dimensioni può dare uguale e maggior fastidio che un grosso cane; che, altresì, non è facile, soprattutto in spazi angusti e non idonei all'*habitat* dell'animale, imporne una regolamentazione oraria come si è soliti fare per altre sorgenti sonore meccaniche ovvero per altre fonti di rumore di varia origine (radiotelevisione, pianoforti, giuochi e schiamazzi); che, per tutto ciò, la clausola regolamentare in parola è stata concepita e formulata allo scopo di assicurare agli inquilini degli stabili una tutela certamente più rigorosa di quella legale, che già limita la facoltà del proprietario o del conduttore di tenere animali intollerabili nell'interno dell'abitazione.

Opina, al proposito, il Supremo Collegio che, in materia di condominio, ai fini del giudizio sull'idoneità di un comportamento (come il tenere un cane) a turbare la tranquillità e il decoro degli altri partecipanti, non si richiede il concorso degli estremi dell'immissione vietata dalla legge di cui all'art. 844 c.c., allorché già esista una disposizione regolamentare contrattuale, frutto cioè della più ampia sfera automatica privatistica di tutela, la quale imponga nell'uso della proprietà limiti drastici

o comunque più rigorosi rispetto a quelli generali previsti dalla normativa sulla proprietà fondiaria (Cass. 15 luglio 1986 n. 4.554).

Considerato, poi, che nella medesima fattispecie del cosiddetto “cane condominiale” i giudici di merito condividono ormai diffusamente le preoccupazioni espresse dagli studiosi. Sono recentissime, infatti, le decisioni del Pretore di Torino del 7 novembre 1989 e del Tribunale di Piacenza del 10 aprile 1990 (riportate in *Arch. locaz. e condom.* 1990, pp. 287 sgg.), con cui si è ritenuto che, anche in mancanza di un divieto regolamentare, il giudice può sempre inibire la detenzione dell’animale in un appartamento in osservanza della regola legale sulle immissioni intollerabili, perché, in particolare, i cani inevitabilmente eccitano latrati, producono sporcizia e tanfo, depositando *coram populo* sterco su cortili e terrazze anche di proprietà esclusiva, attraendo con il residuo dei pasti ogni specie di animali sgradevoli. Tanto ciò è vero, a parere del giudice, che già in passato la giurisprudenza si orientava a ritenere la detenzione di un cane nell’appartamento locato come motivo di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore (Cass. 16 aprile 1956 n. 1.132; 8 giugno 1961 n. 1.312).

Atteso quanto sopra e ritenuto, nel caso in esame, quanto al convenuto Miranda, che questi ha riconosciuto esplicitamente di possedere un cane, che non ha contrastato l’ampia documentazione prodotta dagli attori fra cui i rilievi fotografici comprovanti che il predetto animale provoca accumuli di escrementi sul pianerottolo delle scale in corrispondenza dell’unità immobiliare di altro inquilino; che il predetto cane viene spesso lasciato libero nell’androne come risulta dalla lettera diffida del 19 gennaio 1990 nell’interesse dell’inquilina Ciccomascolo; che nella riunione assembleare del 24 febbraio successivo, lungi dall’addurre giustificazioni per l’incresciosa situazione, il Miranda si limitava a rivendicare il diritto di disporre liberamente del cane nel proprio appartamento; che l’“argomentazione” in tale sede prospettata, secondo cui la norma regolamentare sul divieto di tenere “bestie” si riferisce ad “animali da cortile” e non a cani, costituisce una espressione speciosa ed illetterata essendo il vocabolo “bestia” un appellativo idiomatico toscano equivalente al sostantivo “animale” appunto nel significato contrario a quello di “uomo” e che il cane è una specie del genere di appartenenza; che, quindi, anche il comportamento del Miranda prima del giudizio ed il contegno processuale da lui assunto durante questa prima fase (non ha neppure specificamente impugnato le asserzioni di fatto riportate in citazione circa la realtà dei latrati e degli escrementi) sono significativi ai fini della valutazione da fare e dei rimedi da adottare.

Ritenuto, poi, per quanto riguarda l’altro convenuto Cario – pure possessore di un cane – che, a parte il rilievo che costui si è reso contumace preferendo disertare il processo ed evitando di difendersi dagli addebiti che gli sono stati mossi, è stato comunque ampiamente documentato anche con rilievi fotografici che il predetto animale deposita escrementi sull’area a cielo aperto dell’unità immobiliare del Cario esposta alla vista dei condomini; che nel libello introduttivo si asserisce altresì che il cane transita liberamente negli spazi comuni, lordandoli con gli escrementi, che anch’esso disturba con i latrati; che risulta documentato che l’inquilina Ciccomascolo è stata medicata in data 16 gennaio 1990 per un morso del detto cane alla gamba sinistra e del fatto è stato informato anche l’Ufficio sanitario di Ottaviano; che l’episodio risulta anche dalla diffida surricordata del gennaio 1990 ed è avvenuto nell’androne del palazzo mentre il cane del Cario si trovava insieme al cane di proprietà Miranda del quale già si è detto.

Considerato, infine, che è sintomatico del profondo disagio creato da siffatta situazione ed utile elemento di valutazione per il giudicante che nella mentovata assemblea del febbraio 1990 i condomini, a larga maggioranza, si espressero per il rispetto del regolamento e per i conseguenti atti giudiziari nei confronti dei possessori di cani.

Considerato che per tutto quanto sopra esposto ricorrono più che concreti elementi per pronunciare il provvedimento d’urgenza e, in particolare, la minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile al diritto degli attori durante i tempi procedurrali di decisione; che tale pregiudizio consiste nello stato di coazione fisica e psicologica, personale e patrimoniale, che gli attori subiscono per la serie

di abusi ripetentisi a tempo e modalità indeterminati e impreveduti, quindi a carattere permanente senza possibilità di diverso riparo se non quello della rimozione dei cani; che quest'ultima appare, in definitiva, l'unico mezzo idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della probabile decisione sul merito della causa, essendo, appunto, finalizzato alla tutela dei diritti, vantati nelle rispettive pretese, della sfera personale, reale ed obbligatoria, suscettivi dell'apposita esecuzione forzata dell'obbligo di non fare secondo i tempi che seguiranno (art. 2933 c.c.); che, invece, non potendo il provvedimento d'urgenza equipararsi all'esecuzione forzata in senso tecnico-giuridico, ma costituendo piuttosto una forma di esecuzione speciale *ex officio iudicis* cioè intrinsecamente coattiva, non è necessaria la formula esecutiva, né la notificazione del titolo e del precetto (Cass. 8 giugno 1961 n. 1317; 6 dicembre 1972 n. 3520); che a tal fine il giudice competente ad emanare il provvedimento d'urgenza gode di ampia discrezionalità nella scelta delle misure più adeguate a rendere concretamente operante il voto della legge (Cass. 25 marzo 1981 n. 1737); che con riferimento a tutte le circostanze del caso, si ritiene opportuno ordinare l'allontanamento dei predetti cani dal fabbricato e l'affidamento dei medesimi al canile municipale tranne che i rispettivi padroni non preferiscano affidarli ad altro canile od esercizio di custodia per animali, privati, e sempre a loro esclusive spese e in tal caso con divieto assoluto di far lasciare liberi all'esterno gli animali attesa la loro *consuetudo revertendi*; che si ritiene opportuno mandare per quest'ordine all'esecuzione *manu militari* a mezzo della locale Arma e sempre con riserva di integrare se del caso il presente provvedimento (cfr. in tema di tutela del diritto alla salute il provvedimento del Pretore di Torino del 19 luglio 1988, *Foro it.* 1988, 1, 3442, che ha ordinato al questore l'esecuzione delle misure adottate).

(*Omissis*)

(1-2) Le decisioni che concernono i problemi esaminati sono richiamate nella motivazione del provvedimento *de quo*.

Nella motivazione sono ricordati due precedenti recenti in materia (Trib. Piacenza 10 aprile 1990 e Pret. Torino 7 novembre 1979) *Arch. locaz. condom.* 1990, 287, con nota di Maglia, *sulla detenzione di animali in condominio*.

Il provvedimento in rassegna si prende cura di analizzare (alla luce della dottrina e della giurisprudenza) tutti gli aspetti della situazione che si viene a creare con la detenzione (vietata) di cani ed animali in genere nei condomini, nonché le implicazioni sotto vari profili (tutela della proprietà, garanzia di igiene, violazione di diritti assoluti con obbligo di risarcimento del danno eccetera).

Sentenza n. 231, 10 aprile 1990 del Tribunale di Piacenza

Regolamento di condominio – Contrattuale – Clausole limitative della proprietà – Divieto di detenere animali – Efficacia.

Proprietà – Limitazioni legali della proprietà – Immissioni – Detenzione di animali – Configurabilità.

La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà una esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell'immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand'anche approvato a maggioranza, stabilire limiti (oneri reali e servitù) ai diritti ed ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva, salvo che l'obbligo o il divieto imposto riguardino l'uso, la manutenzione e la eventuale modifica delle parti di proprietà esclusiva, e siano giustificati dalla necessità di tutelare gli interessi generali del condominio, come il decoro architettonico dell'edificio. (Cod. civ., art. 832; cod. civ., art. 1.138).

La detenzione di un animale può integrare in astratto la fattispecie di cui all'art. 844 cod. civ., in quanto tale norma, interpretata estensivamente, è suscettibile di trovare applicazione in tutte le ipotesi di immissioni che abbiano carattere materiale, mediato o indiretto e provochino una situazione di intollerabilità attuale; pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale di tipo contrattuale che vieti al singolo condominio di detenere animali nell'immobile di sua esclusiva proprietà, la legittimità di tale detenzione deve essere accertata alla luce dei criteri che presidono la valutazione della tollerabilità delle immissioni. (Cod. civ., art. 844; cod. civ., art. 1.138).

Corte di Cassazione, Sezione III penale
Sentenza 01208 del 2 febbraio 1994

601006 Reati contro la moralità pubblica e il buon costume – Contravvenzioni – Maltrattamenti di animali – Aggravante del “motivo futile o abietto” – Compatibilità.

609038 Reato – Circostanze – Aggravanti comuni – Motivi abietti o futili – Maltrattamenti di animali – Compatibilità.

Cod.pen. art. 61 comma 2

Cod.pen. art. 727

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen. è compatibile con il reato di maltrattamento di animali, in quanto nella fattispecie tipica del reato non rientra, come elemento necessario, al “futilità”, che indica la sproporzione tra l'azione compiuta ed il motivo, per il quale si è agito, o la finalità, che si mirava a conseguire. (Nella specie la Corte ha ritenuto la configurabilità dell'aggravante, poiché il motivo, che aveva indotto l'imputato ad uccidere un cane, era stato quello di evitare che la bestia potesse eventualmente morire in una cavità della sua abitazione con tutte le ovvie conseguenze; finalità realizzabile mediante opportuno allontanamento dell'animale).

Pretura di Grosseto
Ordinanza di rinvio del 4 ottobre 1994

Maltrattamento di animali – Elemento oggettivo – Uccisione immotivata di animali propri – Sanzionabilità – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale.

Non è manifestatamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 10, comma 1, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 727 c.p. nella parte in cui non prevede come comportamento sanzionabile l'uccisione immotivata di animali propri realizzata al di fuori dei comportamenti rilevanti a norma del predetto art. 727 (c.p. art. 727) (1).

(1) Posizione da condividersi anche alla luce della novellazione operata dalla l. 22 novembre 1993, n. 437, recettiva del sentimento di pietà verso gli animali, espresso sempre più diffusamente dal contesto sociale, cui fa riferimento la motivazione dell'ordinanza in epigrafe. Sulle condotte sanzionabili ex art. 727 c.p., v., fra le ultime Cass. pen. sez. III, 2 febbraio 1994, ric. Battocchio, in questa Rivista 1994, 895, con nota di richiami giurisprudenziali in argomento e, con specifico riferimento alla semplice uccisione dell'animale proprio, v. Cass. pen., sez. II, 21 marzo 1987, ric. Grandesso, 1987, 1127. Per ulteriori riferimenti in argomento, cfr. S. Maglia e M. Santaloci, *Il codice dell'ambiente*, Ed. La tribuna, Piacenza 1995, pp. 595 ss.

(*Omissis*) – Osservato come in relazione a tale ipotesi di reato sia previsto, per il solo fatto dell'incrudelimento, la pena da lire 500.000 a lire 3.000.000, senza alcuna valutazione del fatto successivo della provocata morte dell'animale;

Rilevato che nello stesso codice penale l'art. 638 del c.p., a tutela della proprietà degli animali, prevede per l'uccisione di animali che appartengono ad altri la pena della reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire seicentomila;

Osservato come la norma dell'art. 727 del c.p. non punisca l'uccisione di animali ma solo l'incrudelimento e le torture non necessarie usate verso gli stessi, con la conseguenza che in caso di morte solo la sua provocazione mediante gravi sofferenze fisiche determinerebbe secondo il legislatore l'offesa al sentimento comune di pietà verso gli animali, che viene così ad essere ritenuto escluso, e non leso, da una uccisione cd. inutile di un animale, ovvero non realizzata attraverso l'esercizio di un diritto normativamente riconosciuto (ad es. esercizio di caccia);

Considerato come di conseguenza nel caso dell'uccisione di un animale proprio senza giustificato motivo ed in assenza della prova certa che tale uccisione si sia verificata attraverso i comportamenti di cui all'art. 727 del c.p., il soggetto debba essere mandato assolto per la mancata previsione di una sanzione a tutela sia del comunque esistente sentimento di pietà verso gli animali, sempre più diffuso nella collettività, sia nella necessità di promuovere l'educazione civile, evitando esempi di crudeltà che abitano l'uomo alla durezza ed alla insensibilità per il dolore altrui, così come riassunto della massima "saevitia in bruto est tirocinium crudelitatis in homines";

Ritenuto che tale omissione contrasti con l'affermazione che "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente" come previsto dall'art. 1 della legge quadro in materia di animali di affezione del 14 agosto 1991, n. 281;

Ritenuto che tale disciplina si ponga in contrasto con gli obblighi che derivano al nostro Paese per l'appartenenza all'Unione europea, nella quale risultano sottoscritte convenzioni, quale quella di Bonn del 12 luglio 1973, la cui finalità globale è di evitare inutili, non motivate sofferenze agli animali; e ciò è anche in relazione alla giurisprudenza della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato per cui tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (ed agli atti aventi forza o valore di legge) sono tenuti a disapplicare le norme interne incompatibili nell'ambito dell'interpretazione datane dalla Corte di giustizia europea;

Osservato come con tale situazione normativa può altresì ritenersi violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione in quanto una conseguenza ben più grave (l'uccisione immotivata dell'animale) viene ad essere sottratta a sanzione, mentre il maltrattamento, anche non seguito da morte, determina l'incriminazione ex art. 727 del c.p.; venendosi peraltro a creare una disparità di trattamento anche rispetto al sistema complessivo della normativa di tutela degli animali, anche con riferimento alla citata l. n. 281/1991;

Ritenuta la valenza nel giudizio in esame, ove nel caso non si raggiunga la prova dei supposti maltrattamenti antecedenti l'uccisione dell'animale, delle eccepite incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 10, comma 2 della Costituzione.

(Omissis)

Corte di Cassazione, Sezione III penale

Sentenza 12576 del 19 dicembre 1994

601006 Reati contro la moralità pubblica e il buon costume – Contravvenzioni – Maltrattamento di animali – Esercizio di diritto – "Offendicula" – Limiti – Concernono anche gli animali – Fattispecie: gatto soffocato da cordicelle.

609022 Reato – Cause di giustificazione – Esercizio di un diritto – "Offendicula" – Limiti – Concernono anche gli animali – Fattispecie: gatto soffocato da cordicelle

Cod. pen. art. 51

Cod. pen. art. 727

I limiti posti alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto, ed in particolare di quello di proprietà, ed all'utilizzazione degli "offendicula" concernono anche gli animali. L'esigenza di un bilanciamento di interessi che deriva dall'esercizio di un diritto, essendo lo stesso limitato dalla compresenza di altri, aventi eguale o differente forza, comporta di ritenere lecito l'uso degli "offendicula" nei limiti in cui i medesimi appaiano necessari per la difesa di quel diritto e solo qualora non vi sia la possibilità di utilizzare altri mezzi meno o per nulla dannosi, intendendo la pericolosità di questi strumenti nel senso di essere capaci di attentare gli interessi protetti dalla norma incriminatrice con un differente grado, onde occorre scegliere sempre quello che è capace di produrre un danno minore. (Nella specie, relativa ad annullamento con rinvio di sentenza che aveva dichiarato l'imputata non punibile ex art. 51 cod. pen. dal reato di maltrattamento di animali, la S.C. ha osservato che vi erano altre azioni (uso di cordicelle idonee al soffocamento di gatti) alternative, non crudeli ed, addirittura, più adatte allo scopo (rete metallica, uso di sostanze, come la candeggina, atte ad allontanare i gatti) e che la proporzione tra bene difeso e quello aggredito deve essere valutata anche con riferimento agli strumenti utilizzabili ed alla loro pericolosità nonché agli interessi protetti, sicché anche sotto questo profilo sussisteva la violazione dell'art. 51 cod. pen. tanto più che la stessa predisposizione delle cordicelle, con le quali era stato soffocato il gatto della parte offesa, poteva essere, in astratto, pericolosa per i bambini e, quindi, per gli esseri umani).

Tribunale di Genova

Sentenza del 2 gennaio 1995

664120 950055 Misure cautelari – Reali – Sequestro preventivo – Oggetto – Differenza tra cose pertinenti al reato ed oggetto materiale del reato – Possibilità di sottoporre a sequestro cavalli per impedire il protrarsi del reato di maltrattamento di animali di cui all'art. 727 cod. pen. – Esclusione.

Nuovo cod. proc. pen. art. 321

Nuovo cod. proc. pen. art. 322

Cod. pen. art. 727

Vicenda: L'indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. presso la Pretura ha sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti presso un Centro Agrituristico, sul presupposto di maltrattamenti in atto sui predetti animali tali da integrare gli estremi del reato di cui allo art. 727 cod. pen.. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della notizia criminis, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro.

Corte di Cassazione, Sezione III penale

Sentenza 347 del 23 febbraio 1995 (registro generale n° 39970/94) di rigetto del ricorso presentato da Sergio Simeoni, contro la sentenza del Pretore di Treviso- Castelfranco Veneto del 5 ottobre 1994.

Con questa sentenza la Cassazione conferma la condanna di Sergio Simeoni aggiungendo le spese processuali per violazione dell'art. 727 del c.p. in quanto deteneva uccelli da richiamo "in condizioni incompatibili con la natura dell'animale", provocandone la sofferenza.

Nelle motivazioni della sentenza il relatore della Cassazione scrive: "(...) l'illegittimità costituzionale della norma [il 727 n.d.A.] (...) è manifestamente infondata", proseguendo "il contesto dell'art. 727 c.p. risponde (...) ad una precisa esigenza di tutela. È chiaro ed inequivocabile

che può costituire maltrattamento di animali, tra l'altro, la detenzione di essi (in casa, allo zoo, al circo, a caccia, ovunque) in modo incompatibile con la loro natura".

Atti comunali

Ordinanza del comune di Spinea (Ve)

N. ordin.: 66

Data: 22 novembre 1985

Oggetto: introduzione animali in Spinea

Il Sindaco

visti l'art. 153 del Tulcp del 1915 e l'art. 32 della Legge 883 del 23.12.1978 relativamente ai problemi connessi alla sicurezza ed all'igiene del territorio comunale;

considerato che qualsiasi animale trova dignità nel vivere libero nel proprio ambiente naturale;

considerato inoltre antieducativa qualsiasi manifestazione che coinvolga forzatamente gli animali e qualsiasi mercato sugli animali stessi in quanto esotici o che comunque diventino una ricercatezza assurda e spesso crudele;

ordina

che dalla data della pubblicazione della presente sia vietata:

– l'introduzione nel territorio comunale di Spinea di animali la cui protezione è soggetta alla normativa internazionale (Convenzione di Berna e Convenzione di Washington – CITES, ratificate dal Parlamento italiano rispettivamente con la Legge n. 503 del 5.8.1981 e con la Legge n. 874 del 19.12.1975);

– l'introduzione di animali esotici che possono creare pericolo per la sicurezza e l'igiene della comunità;

che i Vigili Urbani e gli Agenti della Forza Pubblica siano incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;

che copia della medesima venga altresì inviata, per quanto di competenza, al Settore Veterinario dell'Usl n. 17.

Il Sindaco Dr. Loris Manente

Comune di Cutrofiano (Le)
Cutrofiano, lì 10 settembre 1992
Protezione degli animali.

Ordinanza n. 28/1992

Il Sindaco

considerato che in occasione di feste popolari e fiere si svolgono manifestazioni con impiego di animali;

ritenuto doveroso garantire l'incolumità degli animali ed assicurare loro la più ampia protezione;

visto l'art. 727 c.p.;

visti gli articoli 70 e 129 Tulps; [n.d.A l'art. 70 del Tulps è stato abrogato nel 1994];

visto l'art. 1 l. 12/6/1913 n. 611;

visto l'art. 3 D.P.R. 31/3/1979,

ordina

È fatto divieto assoluto di organizzare ovvero tenere manifestazioni che comportino impiego di animali con maltrattamenti e sevizie in danno degli stessi o, comunque proibite dalle norme di tutela e protezione degli animali medesimi.

I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Gli organi di polizia e vigilanza cureranno la osservanza della presente ordinanza.

Dalla residenza municipale lì 10/9/1992

S.P.Q.R.

Comune di Roma

Circoscrizione XIII

Consiglio Circoscrizionale

Seduta del 18 febbraio 1993

Ordine del giorno n. 2

Considerato che l'uso degli animali in spettacoli e circhi è scuola di crudeltà ed esercizio di sopraffazione, di sfruttamento e di violenza su esseri indifesi; che le esibizioni degli animali del circo sono il risultato di una violenza continua che inizia con la cattura traumatizzante ed il trasporto dai luoghi di origine durante il quale non pochi sopravvivono e prosegue con la domatura feroce che ne annienta la volontà, l'addestramento alienante, le punizioni spietate e la detenzione a vita negli angusti carri da trasporto;

considerato che l'utilizzazione degli animali in circhi e spettacoli è diseducativa soprattutto per i giovani, cui tali spettacoli sono prevalentemente rivolti, in quanto induce alla convinzione che si

possa disporre in modo totale di un altro essere vivente, obbligandolo a compiere a comando azioni contrarie alla sua natura;
visto l'art. 727 del codice penale che punisce il maltrattamento di animali al pari di qualsiasi altro reato;
visto l'art. 70 del DR n. 773 del 18 giugno 1931 (Testo Unico Leggi di Sicurezza Pubblica) [n.d.A. l'art. 70 del Tulp è stato abrogato nel 1994] che vieta gli spettacoli che comportano il maltrattamento di animali;
visto l'art. 6 della deliberazione del Comune di Roma n. 281 del 29 ottobre 1992 che attribuisce al Presidente della Circoscrizione la concessione di suolo pubblico per tali attività;
il consiglio circoscrizionale
impegna
il Presidente a non rilasciare il permesso di occupazione suolo pubblico ai circhi che facciano uso di animali e/o ad altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti di animali o siano contrari alla loro dignità.

Il Presidente
Angelo Bonelli

Comune di San Giuliano Milanese
Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Modifica al regolamento di Polizia Urbana – Inserimento articolo “Manifestazione con animali”
13 marzo 1996
Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente,

il consiglio comunale

considerato che il rispetto del benessere fisico e psichico di ogni essere vivente rappresenta un importante segno di civiltà per ogni popolo; che il principio del rispetto delle necessità etologiche delle specie animali è affermato dalla legge 473 del 1993, *Nuove norme contro il maltrattamento degli animali*, che modifica l'art. 727 del codice penale. Principi e disposizioni per la tutela degli animali sono contenuti anche nella legge 281 del 1991;

richiamata inoltre la seguente normativa:

- il D.P.R. 1.3.1979 all'art. 3 che attribuisce ai Comuni, singoli o associati, oltre che alle comunità montane, la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- l'art. 18 e l'art. 27, I° comma lettera a) del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 con il quale le menzionate funzioni pubbliche vengono trasferite agli enti locali;
- la legge 150 del 1992 con la quale lo Stato italiano ha regolamentato la detenzione, l'importazione ed il commercio internazionale delle specie esotiche, tutelate e a rischio di estinzione;

che, da quanto sopra esposto e dalla legislazione vigente (in particolare l'art. 727 del c.p.) si deduce che l'impiego e l'esibizione di animali, domestici o selvatici, all'interno di strutture fisse o itineranti, costituisce esempio di coercizione degli animali e di non rispetto delle esigenze naturali ed etologiche degli stessi, altamente diseducativo per chi osserva da spettatore;

ritenuto pertanto opportuno introdurre una nuova apposita norma nel Regolamento di Polizia Urbana, che rafforzi il dettato di legge:

considerato che questa Amministrazione procederà quanto prima all'approvazione di apposito Regolamento che disciplina l'attività di spettacoli viaggianti e che individua le aree disponibili per dette attività secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 337.1968;

vista la legge 8.6.1990, n. 142 sull'Ordinamento delle Autonomie Locali che all'art. 32 indica gli atti rientranti tra le competenze del Consiglio Comunale;

visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 53, I° comma, della legge 142/90 dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della regolarità tecnica;

visto il parere espresso dal Segretario Generale sotto il profilo della legittimità, parere espresso con l'osservazione che il Comune non è dotato del regolamento previsto dall'art. 9 della legge 18.3.1968 n. 337;

viste le disposizioni sopra richiamate;

con voti favorevoli 19, su 23 Consiglieri presenti, 19 votanti e 4 astenuti (Lavotti, Piccione, Rovati e Patti)

delibera

di modificare, per motivi in premessa esposti, il Regolamento di Polizia Urbana inserendo il seguente articolo:

Art. 57/bis – Manifestazioni con animali

“Nel territorio comunale è vietata qualsiasi manifestazione che comporti l'utilizzo di animali mediante detenzione o esibizione degli stessi in spettacoli che contrastino con le loro necessità fisiologiche ed etologiche o che siano causa di coercizione, sofferenze e danni inutili. Dovranno essere sempre adottate le misure atte a preservare il benessere fisico e psichico degli animali. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 727 del codice penale, i contravventori saranno puniti con la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.